Foglio di supplemento alla " Gazzetta ufficiale „ di martedì 22 giugno 1915, n. 156.

GENERALITÀ del servizio in guerra, organizzazione e funzionamento dei servizi

(Regio decreto 9 maggio 1915, n. 656, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 125, del 21 maggio 1915)

GENERALITÀ

Premessa.

1. — Nessuna azione di guerra può avere buon successo, se non si abbiano in qualsiasi circostanza, a portata della forza operante i mezzi per vivere e per combattere e quelli per sgombrare ciò che divenga inservibile per le operazioni di guerra.

Donde la necessità di preordinare i mezzi, e di prestabilirne il funzionamento, così da assicurare in qualsiasi circostanza tanto i rifornimenti quanto gli sgomberi.

Nel presente volume è esposta l'organizzazione dei servizi quale sarà normalmente a radunata compiuta ed è pure esposto uno schema generico del funzionamento dei servizi stessi, non reputandosi opportuno entrare in soverchi particolari, nè essendo possibile prevedere tutti i casi.

Tanto l'organizzazione quanto, e più, il funzionamento, dovranno, volta a volta, essere adattati alle circostanze di tempo e di luogo in modo che i servizi possano conseguire il loro scopo in qualunque situazione di guerra.

Servizi.

2. — Ad ogni ben definito ed importante bisogno delle truppe corrisponde un servizio. Si ha così il servizio sanitario, quelli di vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento e di cassa, quello di artiglieria, del genio, veterinario, telegrafico, postale, delle tappe, della manutenzione stradale e quello dei trasporti.

Organi incaricati del funzionamento dei servizi.

3. — Il funzionamento dei servizi è affidato ad organi direttivi ed a organi esecutivi a seconda del carattere prevalente delle loro attribuzioni.

Organi direttivi.

4. — Vi sono organi direttivi di tutti i servizi ed organi direttivi di un servizio solo.

L'intendenza generale, che è alla diretta dipendenza del comando supremo, ha l'alta direzione di tutti i servizi costituiti presso l'esercito mobilitato.

In 2ª linea (cioè alle spalle dei corpi d'armata operanti) la direzione dei servizi di ogni singola armata è affidata ad una intendenza d'armata che dipende dal comando dell'armata.

In fine, in 1ª linea, i comandi di gruppo alpino, di divisione e di corpo d'armata sono anche organi direttivi di tutti i servizi delle rispettive truppe, e come tali possono impiegarli, secondo la loro natura, alla stessa maniera dei riparti di truppa.

L'intendenza generale si tiene in relazione di servizio col Ministero della guerra e, occorrendo, con l'ispettore dei servizi di commissariato, stabilendo in tal modo legame, per quanto si riferisce ai servizi, tra l'esercito mobilitato e l'interno del paese.

Sono organi direttivi di singoli servizi:

Presso l'intendenza generale.

Direzione dei trasporti.
Ispettorato del genio civile.
Delegazione generale della Croce Rossa.
Commissariato generale telegrafico.
Direzione superiore delle poste.
I rispettivi capi servizio hanno firma e responsabilità propria.

Presso l'intendenza d'armata.

Direzione di sanità.
Direzione di commissariato.
Direzione di artiglieria.
Direzione del genio militare.
Direzione veterinaria.
Direzione delle tappe.
Direzione del genio civile.
Commissariato telegrafico.
Direzione postale.
Delegazione della Croce Rossa (o del S. M. O. di Malta).
I rispettivi capi servizio hanno firma e responsabilità propria.

Presso i comandi di corpo d'armata.

Direzione di sanità.
Direzione di commissariato.
Comando d'artiglieria.
Comando del genio.
Ufficio di veterinaria.
I rispettivi capi servizio hanno firma e responsabilità propria.

Organi esecutivi (1).

5. — Sono costituiti da tutti i personali, tecnici o no, assegnati ai corpi e riparti delle varie armi ed alle grandi unità per il funzionamento dei vari servizi o degli stabilimenti relativi.

Gerarchia tecnico-amministrativa.

6. — Tutti gli organi direttivi ed esecutivi sovra indicati hanno una doppia dipendenza: una di comando che li sottopone direttamente ai comandi od intendenze delle unità di guerra cui sono addetti, l'altra tecnico-amministrativa che sottopone gli organi dei servizi divisionali ai corrispondenti di corpo d'armata, e questi ai corrispondenti di armata presso l'intendenza d'armata, e le intendenze d'armata all'intendenza generale. Si stabilisce così una speciale gerarchia tecnico-amministrativa, mediante la quale le disposizioni emanate dagli organi direttivi dei servizi debbono essere osservate dai corrispondenti organi del gradino inferiore, semprechè tali disposizioni non siano in contraddizione con quelle dei comandi delle rispettive unità, nel qual caso queste ultime disposizioni hanno la precedenza.

Stabilimenti (2).

7. — Si distinguono in stabilimenti di 1ª linea, di 2ª linea e di riserva.

Sono di 1ª linea quelli assegnati organicamente ai comandi di gruppo alpino, di divisione o di corpo d'armata.

Non sono invece considerati come stabilimenti i mezzi vari (materiali, dotazioni, carreggi, salmerie, ecc.) assegnati organicamente ai corpi e riparti delle varie armi per i loro primi e più urgenti bisogni.

Gli stabilimenti di 1ª linea hanno per iscopo l'attuazione dei servizi pel soddisfacimento diretto dei bisogni delle truppe. Questa caratteristica è particolare specialmente agli stabilimenti divisionali.

Quelli invece che funzionano per corpo d'armata e per gruppo alpino, pur essendo di 1ª linea, partecipano anche della natura de-

(1) Vedi quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna, specchio n. 1.

(2) Vedi nota (1) al n. 5.

gli stabilimenti di 2ª linea, in quanto, come questi, sono per lo più destinati a rifornire rispettivamente quelli divisionali e delle truppe da montagna e talvolta a completarne l'azione.

Gli stabilimenti di 2ª linea sono organicamente assegnati alle armate, dipendono dall'intendenza d'armata e, sotto l'autorità di questa, funzionano a cura del competente direttore di servizio d'armata.

Gli stabilimenti di 2ª linea si dividono a loro volta in due grandi scaglioni e cioè in: stabilimenti avanzati e depositi centrali. I primi normalmente riforniscono gli stabilimenti di 1ª linea, i secondi gli stabilimenti avanzati. Hanno uno stabilimento avanzato ed un corrispondente deposito centrale per ciascuno i servizi: sanitario, vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento, artiglieria, genio, veterinaria ed esiste pure un deposito centrale di materiale automobilistico. Quando occorra, si impiantano inoltre per ciascun servizio stabilimenti intermedi fra i depositi centrali e gli stabilimenti avanzati e stabilimenti di tappa lungo le linee di tappa.

Gli stabilimenti carreggiati di 1ª linea possono, in massima, frazionarsi organicamente, per seguire da vicino le minori unità che operano a distanza dal rispettivo corpo principale.

L'insieme degli stabilimenti di 1ª linea e di 2ª linea costituisce gli stabilimenti di campagna.

Tutti gli stabilimenti di campagna riforniscono in massima le truppe alle quali sono direttamente assegnati. Però, se richiesti, debbono, nei limiti del possibile, concorrere a rifornire anche quelle altre che ne avessero bisogno.

Gli stabilimenti di campagna vengono riforniti da stabilimenti di riserva, posti fuori della zona di operazione, e dipendenti dal Ministero della guerra.

A questo l'intendenza generale fa pervenire le richieste per tutto ciò che occorre al rifornimento degli stabilimenti di campagna.

Ripartizione dei servizi.

8. — La ripartizione di tutti gli organi direttivi ed esecutivi per l'esercito in campagna e degli stabilimenti per il funzionamento dei servizi risulta dal quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna che fa seguito al presente volume.

I mezzi disponibili per i servizi risultano dagli annessi specchi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Capo I.

Servizio delle intendenze

Intendenza generale

Attribuzioni dell'intendente generale.

9. — L'intendente generale ha, sotto l'autorità del comandante supremo, l'alta direzione di tutti i servizi presso l'esercito di campagna e ne regola l'andamento.

10. — L'intendente generale è in costante relazione di servizio:

col comandante supremo dell'esercito, dal quale riceve gli ordini e le notificazioni che interessano il proprio cómpito ed al quale invia i propri rapporti;

cogli intendenti d'armata, per il funzionamento dei servizi nelle armate rispettive;

col Ministero della guerra e, occorrendo, coll'ispettorato dei servizi di commissariato, per i rifornimenti dall'interno del paese all'esercito e gli sgomberi in senso inverso di personale e di materiale.

Agisce in massima quale intermediario fra le intendenze di armata ed il Ministero della guerra, specialmente per quanto riflette i rifornimenti dei depositi centrali.

Egli delimita le zone di alimentazione delle armate, inspirandosi alle comunicazioni che gli sono fatte dal comando supremo:

coi mezzi a sua disposizione, con requisizioni e con richieste al Ministero provvede alle maggiori esigenze che si verifichino presso i vari servizi dell'armata;

richiede al Ministero della guerra gli ufficiali generali occorrenti per esercitare la carica di governatore militare nelle località importanti del territorio nemico già occupato e richiede pure e distribuisce, a seconda dei bisogni, fra le varie intendenze d'armata il personale (1) necessario sulle linee di tappa;

risolve tutte le questioni d'indole logistico-amministrativa che, avendo rapporto coll'alta direzione dei servizi, gli sono presentate dagli intendenti d'armata;

dà corso infine alle pratiche riflettenti i personali distaccati presso l'esercito di campagna dalle amministrazioni civili dello Stato (addetti ai servizi di cassa, postale, telegrafico, ferroviario, della manutenzione stradale) e dalle associazioni di soccorso ai malati e feriti in guerra.

11. — Delle circolari od atti che emanano dalla intendenza generale circa i servizi delle truppe in campagna vien data di volta in volta comunicazione al Ministero della guerra quando contengano disposizioni che interessano l'azione di quest'ultimo.

Del capo di stato maggiore dell'intendenza generale.

12. — Il capo di stato maggiore, sotto la immediata dipendenza dell'intendente generale, provvede alla diramazione dei suoi ordini e si assicura della loro esecuzione.

Egli cura la raccolta di tutti quei dati, notizie ed elementi vari che lo mettano in grado di tenere l'intendente generale costantemente al corrente della situazione.

Nelle momentanee e casuali assenze dell'intendente generale, il capo di stato maggiore disimpegna gli affari correnti del servizio.

Comunica agli intendenti d'armata tutti gli elementi che possono interessarli nel funzionamento dei servizi.

Pel disimpegno delle sue attribuzioni il capo di stato maggiore si vale dell'opera degli ufficiali appartenenti agli uffici e alle sezioni dell'intendenza generale posti alla sua diretta dipendenza e, quando occorra, anche di quella delle direzioni, comandi ed uffici compresi pure nello stato maggiore dell'intendenza generale ed i cui capi hanno firma propria.

Ripartizione dell'intendenza generale.

13. — L'intendenza generale comprende: stato maggiore, quartier generale (con sezione treno d'artiglieria e drappello automobilisti), ufficio postale di concentramento.

Lo stato maggiore è così ripartito:

a) generale medico ispettore (ufficiale generale medico addetto all'intendenza generale). Dipende personalmente dall'intendente generale, di cui è il consulente tecnico-sanitario: è incaricato degli studi e provvedimenti relativi all'igiene e gli possono essere affidati cómpiti d'ispezione e controllo;

b) uffici e sezioni direttamente dipendenti dal capo di stato maggiore e cioè:

l'ufficio del capo di stato maggiore, che, sotto la personale direzione di quest'ultimo, attende agli affari di carattere generale, a quelli interessanti contemporaneamente tutti o parecchi dei servizi e al loro coordinamento in genere;

le sezioni di artiglieria, del genio, delle tappe, sanitaria, di commissariato e veterinaria le quali provvedono al disbrigo degli affari riguardanti il funzionamento del servizio di rifornimento dei

(1) Ufficiali per i comandi di tappa, ufficiali commissari, delle sussistenze, di amministrazione, medici, veterinari, ufficiali e truppa dei carabinieri reali, riparti di milizia mobile o territoriale e drappelli di sanità e di sussistenza pel funzionamento dei servizi lungo le linee di tappa e per la loro sicurezza.

materiali rispettivi, e specialmente quello dall'interno del paese all'esercito di campagna e quello di sgombero dall'esercito mobilitato verso l'interno del paese. Inoltre esse attendono, per la parte di propria competenza, alla raccolta degli elementi destinati a mantenere l'intendente generale al corrente della situazione dei servizi, e di quelli che debbono essere comunicati agli intendenti d'armata a cura del capo di stato maggiore; allo studio di quelle questioni d'indole logistico-amministrativa, la cui soluzione è di competenza dell'intendenza generale, e al disbrigo degli altri affari concernenti le relazioni fra l'intendenza generale, il Ministero della guerra e le intendenze d'armata;

c) direzioni e uffici vari i cui capi, benchè facciano parte dello stato maggiore dell'intendenza generale e dipendano dall'intendente generale e dal capo di stato maggiore, sono veri capi servizio e come tali hanno firma e responsabilità propria.

Essi sono:

la direzione dei trasporti, che dirige il servizio dei trasporti ferroviari, marittimi e fluviali per tutto l'esercito;

l'ispettorato del genio civile, che organizza e dirige il servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito mobilitato e per la esecuzione delle opere e dei lavori stradali atti a facilitare il transito delle truppe e dei relativi carreggi;

la delegazione generale della Croce Rossa, che provvede allo impiego delle unità sanitarie, del personale e dei mezzi dell'associazione in relazione ai compiti che le vengono indicati dall'intendente generale, e che dirige il servizio sanitario ed amministrativo nel funzionamento interno delle dette unità;

il commissariato generale telegrafico, che organizza e dirige il servizio telegrafico nella zona militare della rete telegrafica permanente;

la direzione superiore delle poste, la quale ha la direzione tecnica di tutto il servizio postale presso l'esercito mobilitato.

I capi di tali direzioni, uffici, ecc. conformandosi strettamente alle istruzioni ed agli ordini dell'intendente generale, dirigono con piena autorità, entro questi limiti, i servizi di loro spettanza.

Intendenza d'armata

Attribuzioni dell'intendente d'armata.

14. — L'intendente di armata, pur conformandosi alle direttive dell'intendente generale, è responsabile verso il comandante della propria armata della opportuna e sufficiente provvista dei mezzi necessari all'armata e degli sgomberi sulle retrovie.

Perciò deve tenersi in costante relazione col comandante e col capo di stato maggiore dell'armata, per rendersi perfetto conto del modo di svolgersi delle operazioni, ed opportunamente prevederne le conseguenze ed i bisogni, e provvedervi in tempo.

Deve inoltre tenere informato il comandante, od il capo di stato maggiore dell'armata, sulla situazione dei servizi, affinchè il comandante stesso possa averne norma nel prendere le sue decisioni.

Egli stabilisce come debbasi mantenere il legame fra i servizi di 1ª linea e quelli di 2ª linea; come debbansi sfruttare le risorse locali, proponendo al comandante dell'armata la delimitazione delle zone di alimentazione fra i vari corpi d'armata; vigila al regolare funzionamento del servizio di tappa ed all'incetta delle risorse locali nelle zone attigue a tale linea; dispone per il tempestivo scaglionamento in avanti degli stabilimenti avanzati, per l'impianto e formazione degli stabilimenti di tappa e per l'eventuale impianto di stabilimenti intermedi.

L'intendente d'armata dipende dal comandante d'armata, ma è in relazione di servizio anche con l'intendente generale.

Dal primo riceve gli ordini e le notificazioni, circa le operazioni dell'armata, che gli sono necessari per prendere in tempo le conseguenti decisioni; dal secondo riceve le comunicazioni relative al funzionamento del servizio trasporti e le direttive ed istruzioni del caso circa il rifornimento degli stabilimenti e l'andamento amministrativo e tecnico dei servizi da lui dipendenti.

L'intendente d'armata deve attenersi alle direttive dell'intendente generale, salvo quando le circostanze, o gli ordini del proprio comandante glielo impediscano, nel qual caso, però, deve informarne l'intendente generale.

L'intendente d'armata dirige all'intendente generale tutte le richieste per le quali non può direttamente provvedere; si rivolge direttamente al Ministero della guerra soltanto quando è a ciò autorizzato.

Quando un'armata opera in un teatro di operazioni separato da quello del rimanente esercito e con azione affatto indipendente, il suo intendente ha, per quanto riguarda le sue relazioni col Ministero, le medesime attribuzioni dell'intendente generale. Deve però mantenersi egualmente in relazione con l'intendente generale dell'esercito, tenendolo informato sull'andamento dei servizi nella propria armata.

Del capo di stato maggiore dell'intendenza d'armata.

15. — Il capo di stato maggiore dell'intendenza d'armata ha doveri ed attribuzioni analoghi a quelli che ha il capo di stato maggiore dell'intendenza generale.

Inoltre egli riceve e coordina le richieste e proposte dei direttori dei servizi dell'armata per i trasporti e movimenti sulle linee di tappa di stabilimenti e convogli, e, presi gli ordini dall'intendente d'armata, ne dà comunicazione alla direzione delle tappe. Riceve pure e trasmette alla competente direzione col parere dell'intendente, le richieste di trasporti per ferrovia.

Sono infine di sua particolare spettanza, e dovranno formare oggetto di continua sua cura, le disposizioni da prendersi per la sicurezza degli stabilimenti di 2ª linea e pel servizio di polizia.

Il capo di stato maggiore darà pertanto, di volta in volta, le necessarie disposizioni per una vigilanza attiva ed incessante, opportunamente impiegando i mezzi di cui dispone ed applicando, nei modi consigliati dalle speciali circostanze di luogo e di tempo, le norme pel servizio di sicurezza delle truppe e per quello delle sezioni di carabinieri Reali indicate dal servizio in guerra parte I. Al capo di stato maggiore dovranno pertanto far capo le eventuali proposte al riguardo dei singoli capi servizio.

Ripartizione dell intendenza d'armata.

16. — Un'intendenza d'armata comprende (1): lo stato maggiore e il quartier generale; e le sono assegnati uno o più battaglioni di milizia territoriale per la guardia e l'eventuale scorta degli stabilimenti avanzati.

Lo stato maggiore dell'intendenza d'armata è così ripartito:

ufficio del capo di stato maggiore;
direzione d'artiglieria d'armata;
direzione del genio militare d'armata;
direzione di sanità d'armata;
direzione di commissariato d'armata;
direzione di veterinaria d'armata;
direzione delle tappe d'armata;
direzione del genio civile d'armata;
delegazione della Croce Rossa (2);
commissariato telegrafico d'armata;
direzione postale d'armata;
direzione superiore dei depositi centrali d'armata.

---

(1) Vedi tomo I dell'istruzione per la mobilitazione.

(2) Presso una delle armate, anzichè il delegato della Croce Rossa, si trova quello dell'associazione dei Cavalieri italiani del S. M. O. di Malta.

Dei capi di servizio presso l'intendenza di armata.

17. — Gli ufficiali ed i funzionari facenti parte della intendenza d'armata nella qualità di capi delle predette direzioni, delegazione della Croce Rossa e commissariato telegrafico sono tutti capi servizio e, come tali, hanno firma propria.

Essi debbono conformarsi strettamente agli ordini ed alle istruzioni che ricevono dal loro intendente d'armata.

Entro tali limiti essi sono tenuti responsabili del buon andamento del servizio loro affidato.

Nel rivolgere al capo di stato maggiore dell'intendenza d'armata le richieste dei trasporti per ferrovia (da inoltrare alla direzione dei trasporti) o per via ordinaria (specialmente per quanto riguarda il vettovagliamento ed il servizio di sgombero degli ammalati), i direttori dei singoli servizi debbono sempre specificare la quantità di materiali, di derrate o di uomini da trasportare, le località di carico e di scarico e lo scopo del movimento.

Per quanto ha tratto alla sicurezza dei dipendenti stabilimenti, scorte ai convogli, ecc., tutti i capi servizio rivolgono le richieste del caso al capo di stato maggiore della rispettiva intendenza.

Norme per la corrispondenza.

18. — Tutti i comandi e tutte le direzioni i cui titolari hanno la firma, debbono avere il proprio protocollo.

Gli ordini emanati dall'intendenza generale e che contengono concetti direttivi per i vari servizi, sono compilati dall'ufficio del capo di stato maggiore o dalle sezioni interessate e sono indirizzati agli intendenti d'armata affinchè questi dispongano verso i loro organi subordinati e possa così mantenersi l'andamento di tutti i servizi, in rapporto con le norme generali che debbono reggerli.

In ogni specialità di servizio, i capi servizio dell'intendenza generale e dell'intendenza d'armata corrispondono direttamente fra loro e con quelli addetti alle truppe:

a) per provvedimenti d'urgenza che non ammettano dilazione, il che avverrà specialmente alla direzione trasporti, per la preparazione e l'effettuazione dei trasporti strategici, e alle direzioni di commissariato e di sanità, pel giornaliero vettovagliamento dei grandi riparti e lo sgombro giornaliero degli ammalati;

b) per provvedimenti relativi all'esecuzione di ordini già dati o riguardanti particolari tecnici interni dei singoli servizi.

Possono pure corrispondere direttamente fra loro i direttori dei vari servizi, nell'interno delle intendenze, per provvedimenti relativi all'esecuzione di ordini ricevuti.

Ogni qualvolta gli ordini e gli accordi sono presi esclusivamente fra i direttori sopradetti, ne deve essere informato appena possibile l'intendente.

Gli ordini dell'intendente d'armata che possono interessare direttamente tutti i servizi delle truppe sono comunicati ai comandi di corpo d'armata (ufficio del capo di stato maggiore).

Stabilimenti per il funzionamento dei servizi

—

A) *Stabilimenti di campagna.*

Stabilimenti di 1ª linea.

19. — Gli stabilimenti di 1ª linea comprendono:
stabilimenti di sanità;
id. di vettovagliamento;
id. d'artiglieria;
id. del genio.

20. — Stabilimenti di sanità sono:
le sezioni di sanità assegnate alle divisioni di cavalleria, di fanteria ed ai corpi d'armata;
i riparti someggiati di sezione sanità di fanteria con salmerie;
gli ospedaletti da campo (carreggiati o someggiati) assegnati organicamente ai corpi d'armata e ai gruppi alpini;
gli ospedali da campo assegnati eventualmente ai corpi d'armata stessi.

21. — Stabilimenti di vettovagliamento sono:
le colonne viveri per gruppo alpino;
i parchi viveri di riserva per gruppo alpino;
le sezioni panattieri per gruppo alpino;
le sezioni sussistenze per fanteria (con o senza salmerie) e per cavalleria;
i parchi viveri;
i magazzini eventuali di corpo d'armata e divisione.

22. — Stabilimenti d'artiglieria sono:
le colonne munizioni per gruppo alpino;
le colonne munizioni per divisione di cavalleria;
le colonne munizioni per divisioni di fanteria e per truppe suppletive.

23. — Stabilimenti del genio sono:
i parchi del genio di corpo d'armata.

Stabilimenti di 2ª linea

—

Generalità.

24. — Gli stabilimenti di 2ª linea sono destinati a rifornire gli stabilimenti di 1ª linea ed a completarne l'azione.

Essi si dividono organicamente in due grandi scaglioni:
stabilimenti avanzati;
depositi centrali;
ma possono aversi anche stabilimenti di tappa e stabilimenti intermedi.

Vi sono uno stabilimento avanzato ed un deposito centrale per ciascuno dei servizi sanitario, vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento, artiglieria, genio e veterinario, nonchè il deposito centrale per il materiale automobilistico.

In massima lo stabilimento avanzato provvede direttamente al rifornimento degli stabilimenti di 1ª linea e si rifornisce o facendosi spedire il materiale dal deposito centrale, od incettandolo dalle risorse locali, o facendolo affluire dagli stabilimenti di tappa.

Ogni qualvolta però sia possibile e conveniente, il rifornimento degli stabilimenti di 1ª linea è fatto direttamente dai depositi centrali.

Gli stabilimenti di tappa sono impiantati nel territorio dei comandi di tappa, pel funzionamento dei servizi lungo le linee di tappa, o pel concentramento di risorse locali.

Quando la posizione relativa del deposito centrale e dello stabilimento avanzato diventa tale da rendere difficile il servizio di rifornimento dal deposito allo stabilimento avanzato, viene formato uno stabilimento intermedio fra i due, alla diretta dipendenza della intendenza d'armata, alla quale spetta fissarne le dotazioni.

25. — Gli stabilimenti avanzati debbono essere dislocati in modo chè riesca facile il loro rifornimento agli stabilimenti di 1ª linea e lo sgombero dei medesimi.

Nulla impedisce che i vari stabilimenti di uno stesso scaglione siano situati in località differenti, sempre quando le condizioni e le esigenze di servizio lo impongano. Ad ogni modo, la distanza dalle truppe è regolata dai seguenti criteri:

a) che non siano così vicini da costituire un ingombro;

b) che gli ospedaletti e gli ospedali da campo possano giungere sempre sul campo di battaglia nella giornata;

c) che gli stabilimenti avanzati di vettovagliamento siano mantenuti a non più di mezza tappa per carreggio automobile (1)

---

(1) La tappa massima giornaliera per carreggio automobile può ritenersi di 150 chilometri.

dagli stabilimenti di 1ª linea incaricati del rifornimento o delle distribuzioni alle truppe;

d) che l'ubicazione delle infermerie cavalli sia tale da non imporre ai quadrupedi ammalati uno spostamento superiore ai 40 chilometri, anche ammesso che lo si voglia effettuare in due giorni.

26. — Le relazioni degli stabilimenti di 1ª linea e delle truppe con gli stabilimenti di 2ª linea hanno luogo per mezzo delle intendenze d'armata.

Le richieste dei materiali, che si debbono spedire dai depositi centrali agli stabilimenti avanzati od a quelli di 1ª linea, sono in ogni armata rivolte dai direttori dei vari servizi, pel tramite del capo di stato maggiore della intendenza d'armata, al direttore superiore dei depositi centrali assegnati all'armata stessa.

A tali autorità debbono essere indicate distintamente, per ciascuna località di destinazione, la quantità e la qualità dei materiali da rifornire, nonchè l'ora ed il giorno in cui la spedizione deve avvenire a seconda del treno di rifornimento con cui i materiali debbono partire o giusta le indicazioni fornite dalla direzione trasporti se la spedizione deve avvenire con altri treni d'orario non previsto.

Quando lo stabilimento che deve effettuare la spedizione non si trovi alla sede del deposito centrale, la richiesta può farsi, per casi urgenti, direttamente a tale stabilimento, informandone però contemporaneamente il direttore superiore dei depositi centrali che ha giurisdizione sullo stabilimento sopraddetto.

A tutti i treni di rifornimento viene adibito, a cura dell'autorità mittente, il personale di accompagnamento necessario alla sorveglianza durante il viaggio ed alla consegna da farsi a destinazione.

Tale personale è fornito, in massima, per ciascun servizio, dal deposito centrale che effettua la spedizione, e, secondo i casi, accompagna i treni, o le frazioni di treno fino agli stabilimenti avanzati, od anche fino a contatto con quelli di 1ª linea e con le truppe.

Stabilimenti avanzati.

27. — Per rifornire o coadiuvare direttamente gli stabilimenti di 1ª linea si hanno, per ogni armata, stabilimenti avanzati costituiti essenzialmente da magazzini con dotazioni a terra.

Degli stabilimenti avanzati è fatto cenno, per ciascun servizio, nei capitoli seguenti del presente volume.

In riassunto essi comprendono per ogni armata:

stabilimenti avanzati sanitari e cioè: ospedaletti da campo (someggiati o carreggiati) non assegnati ai corpi d'armata; ospedali da campo; ospedali di guerra della Croce Rossa e del S. M. O. di Malta; magazzino avanzato di materiale sanitario, treni ferroviari sanitari (e cioè: treni attrezzati pel trasporto feriti e malati, treni ospedale) (1); colonne eventuali di carreggio o di portatori per il trasporto degli infermi dagli stabilimenti di 1ª linea a quelli di 2ª linea;

stabilimenti avanzati di vettovagliamento e cioè: magazzino avanzato viveri; panificio avanzato; parco avanzato buoi;

magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento;

magazzino avanzato d'artiglieria;

magazzino avanzato del genio;

infermerie cavalli;

parco automobilistico.

Depositi centrali.

28. — Al rifornimento degli stabilimenti avanzati ogni armata, oltrechè con le risorse locali o con stabilimenti di tappa, provvede con i propri depositi centrali.

Il funzionamento dei depositi centrali è diretto, per ciascuna armata, da un direttore superiore dei depositi centrali, il quale avrà per compiti principali di coordinare e disciplinare l'affluenza e la defluenza delle derrate, materiali, ecc. e di dare unità d'indirizzo e d'impiego ai servizi di carattere comune (carichi e scarichi alle stazioni e ai magazzini, trasporti interni, turni, disponibilità di locali, ecc.) che sono strettamente collegati alla sopraddetta affluenza e defluenza (1).

La direzione superiore dei depositi centrali risiederà normalmente nella sede principale dei depositi di ogni singola armata.

Ove due armate abbiano comune questa sede vi sarà un solo direttore per entrambi i depositi.

Il direttore superiore dei depositi centrali dipenderà dall'intendente della rispettiva armata, o da entrambi gli intendenti nel caso di due armate.

Esso dovrà mantenere continui rapporti:

a) col ministro della guerra per le comunicazioni relative ai rifornimenti diretti ai depositi centrali, e col capo (o capi) di stato maggiore della rispettiva intendenza d'armata, dal quale riceverà le richieste del fabbisogno coll'indicazione della precedenza da darsi nelle spedizioni e gli avvisi degli sgombri effettuati dall'armata;

b) coi direttori dei servizi territoriali (2) per le comunicazioni degli stralci delle richieste ed avvisi pervenuti come sopra, e pei necessari accordi inerenti ai rifornimenti, spedizioni, e trasporti interni che ne derivano (precedenza, turni, facchini, ecc.);

c) coi comandi di presidio dove sono dislocati i depositi centrali dell'armata per la richiesta di tutti quei mezzi, personale e locali di cui si manifestasse il bisogno e per i quali non fosse possibile provvedere direttamente;

d) col locale comando di stazione per i necessari accordi circa le operazioni che interessano, per i rifornimenti e gli sgombri, la stazione ferroviaria (3).

Il predetto direttore superiore, pertanto, esplicherà la propria azione all'infuori di ogni ingerenza sul servizio territoriale (bisogni della guarnigione) e su quello interno degli stabilimenti che costituiscono i depositi centrali dell'armata, dovendo la relativa responsabilità permanere integralmente agli enti locali che sono posti alla direzione dei servizi stessi.

Tutti i depositi centrali sono costituiti e riforniti per cura del Ministero della guerra, al quale l'intendenza generale (oppure le intendenze d'armata, che siano a ciò autorizzate) rivolge le richieste all'uopo occorrenti.

Queste si basano sulle situazioni che i direttori superiori dei depositi centrali trasmettono alle rispettive intendenze d'armata, nelle epoche da queste stabilite. Le intendenze d'armata se ne valgono per formulare le richieste all'intendenza generale.

Nel caso sopra accennato in cui in una medesima sede si trovano riuniti due depositi centrali, i materiali saranno ripartiti in aliquote corrispondenti alle armate alle quali i depositi stessi debbono provvedere. Ciò per facilitare la loro gestione interna in ogni singolo servizio e la vigilanza su di essi per parte delle rispettive intendenze d'armata.

---

(1) Vedasi tomo I e regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei malati e feriti in guerra per la loro composizione ed impiego.

(1) Per l'attuazione dei particolari inerenti a ciascun servizio il direttore superiore dei depositi centrali avrà a sua disposizione:

un ufficiale commissario per i servizi di vettovagliamento e vestiario ed equipaggiamento;

un ufficiale d'artiglieria pel servizio d'artiglieria;

un ufficiale del genio pei servizi del genio o automobilistico;

un ufficiale medico pei servizi di sanità e veterinario;

un adeguato numero di scritturali e ordinanze d'ufficio.

(2) Direzioni territoriali d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato; sezione staccata d'artiglieria, sottodirezione e sezione del genio; direzione d'ospedale; sezione di commissariato; comando di distretto, ecc.

(3) Per quanto riguarda il servizio tecnico ferroviario il direttore superiore dei depositi centrali si varrà, come organo consulente, dell'opera di un ufficiale che ciascuna commissione di linea comanderà a tale scopo alla sede principale dei depositi centrali.

Dei depositi centrali è fatto cenno, per ciascun servizio, nei vari capitoli del presente volume.

In riassunto essi comprendono, per ogni armata:

deposito centrale sanitario;
id. id. di vettovagliamento;
id. id. di vestiario ed equipaggiamento;
id. id. d'artiglieria;
id. id. del genio;
id. id. automobilistico.

Stabilimenti intermedi.

29. — Sono costituiti quando necessario (come fu accennato nelle generalità) nelle località che saranno riconosciute adatte dall'intendente d'armata, al quale spetta pure determinare quali specialità di servizio debbano comprendere e la loro dotazione.

Della costituzione di tali stabilimenti l'intendente d'armata dovrà informare il proprio comandante d'armata e l'intendente generale.

Stabilimenti di tappa.

30. — Sulle linee di tappa vengono impiantati stabilimenti di tappa per provvedere:

a) ad un conveniente scaglionamento delle dotazioni e dei mezzi degli stabilimenti avanzati, in relazione alla situazione delle truppe;

b) alla raccolta delle risorse della zona d'alimentazione dell'armata;

c) all'impiego dei mezzi (materiali, officine, ecc.) e della prestazione d'opera locale (medici, veterinari, infermieri, operai, ecc.) in concorso dei mezzi e del personale assegnato ai vari servizi di 2ª linea;

d) ai bisogni delle truppe e dei servizi che muovono o che sostano lungo la linea di tappa.

Spetta all'intendente d'armata il determinare dove e quali stabilimenti di tappa debbano essere impiantati; lo stabilire l'entità, lo scopo e le direttive per il loro funzionamento; l'assegnarvi il personale militare necessario per la direzione, per la gestione, per la disciplina, ecc.

Spetta alle direzioni d'armata il provvedere, sulla base delle disposizioni date dall'intendente, all'impianto dei rispettivi stabilimenti di tappa ed al loro funzionamento, tenendo presente che in ogni stabilimento deve essere distinto ciò che serve ai bisogni delle grandi unità di guerra dell'armata, da ciò che serve ai bisogni delle truppe che muovono sulla linea di tappa.

Della istituzione di tali stabilimenti l'intendente d'armata dovrà informare il proprio comandate d'armata e l'intendente generale.

In ciascun ramo del servizio gli ufficiali preposti ai predetti stabilimenti dipendono dalle rispettive direzioni d'armata per quanto riflette lo sfruttamento delle risorse locali nella zona assegnata al rispettivo comando di tappa e per l'impianto e funzionamento tecnico-amministrativo degli stabilimenti stessi.

Dipendono invece dai rispettivi comandi di tappa per quanto riguarda la parte disciplinare ed il funzionamento del loro servizio nella zona di tappa.

B) *Stabilimenti di riserva.*

31. — Gli stabilimenti di riserva sono costituiti nell'interno del paese per cura del Ministero della guerra ed hanno per iscopo di riunire e preparare, ove occorra, gli approvvigionamenti di qualunque specie che dall'interno del paese sono destinati all'esercito e di ricevere i feriti, gli infermi ed i materiali che dall'esercito sono sgombrati.

Gli stabilimenti di riserva riforniscono i depositi centrali; nulla vieta, per altro, che i rifornimenti possano farsi direttamente da detti stabilimenti a quelli avanzati, sempre quando però ne risultino facilitati i trasporti ferroviari e non sia pregiudicato il regolare rinnovamento dei materiali nei depositi centrali.

Tutti gli stabilimenti di riserva dipendono dal Ministero della guerra pel tramite diretto delle rispettive direzioni territoriali nella cui giurisdizione sono impiantati, ad eccezione degli stabilimenti di costruzione d'artiglieria che continuano a dipendere direttamente dall'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria. All'atto della mobilitazione il Ministero indica dove devono essere impiantati gli stabilimenti di riserva che già non esistono fin dal tempo di pace.

Le spedizioni da questi stabilimenti a quelli di campagna e la riunione degli approvvigionamenti rispettivi, sono regolate dal Ministero suddetto sulla base delle indicazioni fornitegli dall'intendente generale.

Per ogni specialità di servizio possono esservi uno o più stabilimenti di riserva, a seconda delle esigenze del servizio al quale provvedono.

Degli stabilimenti di riserva è fatto cenno partitamente per ciascun servizio nei vari capitoli del presente volume.

CAPO II.

Servizio sanitario

—

Generalità.

32. — Il servizio sanitario in campagna ha il compito:

a) di vegliare al mantenimento della salute delle truppe, all'igiene degli alloggiamenti, alla buona qualità degli alimenti, alla potabilità delle acque e di provvedere alle disinfezioni per impedire lo sviluppo di malattie infettive;

b) di assicurare pronto soccorso e cura a malati e feriti, raccogliendoli e ricoverandoli e sgombrando quelli trasportabili;

c) di riconoscere le morti, di sorvegliare le tumulazioni dei cadaveri e di provvedere al risanamento del campo di battaglia;

d) di provvedere alla sostituzione del personale ed al rifornimento del materiale sanitario.

Gli organi e gli stabilimenti che provvedono al funzionamento del servizio sanitario sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna e le loro attribuzioni e dipendenze vengono qui di seguito esposte.

Organi direttivi — Dipendenza ed attribuzioni

—

Direzione di sanità d'armata.

33. — Il direttore di sanità d'armata presiede, sotto l'autorità e sulla base delle direttive emanate dall'intendente, al funzionamento del servizio sanitario dell'armata nella zona a questa assegnata; è personalmente responsabile del regolare funzionamento di tale servizio rispetto all'intendente ed ha facoltà di eseguire passaggi di personale da una all'altra delle unità sanitarie dipendenti che siano opportuni per il migliore andamento del servizio.

Egli deve provvedere per la sostituzione del personale e del materiale sanitario, per lo sgombero degli infermi, pel funzionamento del laboratorio chimico batteriologico da campo e degli apparecchi di disinfezione per combattere le eventuali epidemie e per le altre prevedibili contingenze del servizio.

Perciò presenta all'intendente le proposte concrete circa:

a) le sostituzioni del personale e i rifornimenti del materiale;

b) le dislocazioni e le assegnazioni degli ospedali da campo, degli stabilimenti delle associazioni di soccorso e di quelli impiantati con mezzi locali, l'impianto di infermerie e di ospedali sulle linee di tappa ed, eventualmente, assegnazioni e dislocazioni di aliquote di magazzino avanzato, costituzione di depositi intermedi;

c) le norme di massima perchè sia provveduto ad una scrupolosa igiene e al risanamento del campo di battaglia;

d) i mezzi con cui provvedere a tutti gli altri bisogni che

possono a mano a mano presentarsi, e quelli che crede valevoli a prevenire o a togliere qualunque possibile inconveniente.

Segnala al capo di stato maggiore dell'intendenza le necessità di sgombero e le località ove si devono trasportare i feriti e malati.

È inoltre suo dovere di prendere in tempo gli opportuni concerti coi rappresentanti delle istituzioni ospedaliere della carità privata, che hanno sede nella zona assegnata all'armata affine di provvedere, col loro personale e materiale, alle sostituzioni dei servizi militari sanitari compresi nel territorio stesso.

Nei casi d'urgenza, e non avendo possibilità di prendere in tempo gli ordini dell'intendente, dispone, sotto la sua responsabilità, riferendone appena possibile e curando che non siano pregiudicate altre più importanti operazioni od altri servizi impellenti.

Deve tenersi in relazione coi direttori di sanità di corpo d'armata, per indicare loro dove debbausi sgombrare gli ammalati e ricevere da essi tutte quelle informazioni che possono interessare l'andamento del servizio.

Prende inoltre i necessari accordi col delegato della Croce Rossa (o del S. M. O. di Malta), nonchè coi direttori territoriali di sanità dei corpi d'armata, compresi nella zona dell'armata e con quelli sul cui territorio questa sgombra i feriti e i malati (1).

Il direttore di sanità d'armata, riuniti gli stati numerici degli ammalati mod. 908, che riceve dalle direzioni di sanità di corpo d'armata e dai servizi e truppe dell'armata, ne compila uno riassuntivo in triplice copia, che fa pervenire gerarchicamente al Ministero della guerra, all'intendenza generale ed al generale medico ispettore presso l'intendenza generale.

Similmente egli trasmette gli elenchi mod. 906 dei feriti visitati.

Giornalmente poi presenta all'intendente d'armata gli specchi mod. 109 che riceve dai direttori di sanità di corpo d'armata.

Direzione di sanità di corpo d'armata.

34. — Fa parte dello stato maggiore del corpo d'armata e dipende direttamente dal capo di stato maggiore. Però per quanto concerne il suo servizio puramente tecnico corrisponde direttamente con la direzione di sanità d'armata. Il direttore di sanità di corpo d'armata segue le direttive e le istruzioni del direttore di sanità d'armata, solo in quanto siano conciliabili con la esecuzione degli ordini del rispettivo comandante. Quando questi ordini non siano conciliabili con le menzionate istruzioni ne riferisce al direttore di sanità d'armata.

Il direttore di sanità di corpo d'armata sopraintende a tutto il servizio sanitario del corpo d'armata, dirige personalmente quello delle truppe suppletive che ne fanno parte, e provvede direttamente ai riparti di truppa sprovvisti di medici. Si mantiene quindi in relazione coi capi uffici di sanità delle rispettive divisioni e coll'ufficiale medico comandante la sezione di sanità delle truppe suppletive, sezione che è alla sua diretta dipendenza, salvo che essa venga assegnata ad eventuale nucleo di truppe distaccato dal corpo d'armata, nel qual caso dipende dal comandante il nucleo stesso.

Egli provvede alla continua e regolare funzione del servizio sanitario del proprio corpo d'armata, in quanto si riferisce al ricovero ed alla cura degli ammalati e feriti, ed al rifornimento del materiale, prendendo accordi colle amministrazioni degli stabilimenti sanitari civili della zona assegnata al corpo d'armata e tenendo sempre per norma di usufruire innanzi tutto delle risorse locali (1), quindi dei magazzini avanzati, ed in casi d'urgenza, del materiale degli ospedali a sua disposizione (2).

Egli deve rendere edotto il proprio direttore di sanità di armata dei mezzi locali che avrà potuto procurarsi per questo servizio, affinchè ciò possa servire di norma nell'assegnazione degli stabilimenti sanitari di 2ª linea; deve fare proposte concrete per lo sgombero degli stabilimenti di 1ª linea, al capo di stato maggiore di corpo d'armata, attenendosi agli ordini del comando di corpo d'armata e alle indicazioni fornitegli dal direttore di sanità d'armata.

È parimente suo dovere:

a) di provvedere a che siano praticate, così nei riparti di truppa come nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo, eventualmente assegnati al corpo d'armata, le prescritte istruzioni;

b) d'ispezionare il personale e il materiale sanitario di tutto il corpo d'armata allo scopo di assicurarsi che il primo sia bene istruito ed il secondo sufficiente ai bisogni per poter far fronte ad ogni eventualità.

Delle deficienze e delle irregolarità riscontrate, ed a cui non potesse provvedere di propria autorità, riferisce subito al comando del corpo d'armata ed al direttore di sanità d'armata.

Con la sezione di sanità delle truppe suppletive, provvede al servizio sanitario del comando del corpo d'armata ed a quello di altre truppe che fossero, oltre le suppletive, eventualmente alla diretta dipendenza del comando del corpo d'armata.

Nei casi di urgenti necessità provvede con il personale e il materiale della sezione per truppe suppletive alle deficienze di personale e materiale degli altri riparti sanitari ed occorrendo propone al comando di corpo d'armata temporanei spostamenti di ufficiali medici dei corpi e servizi del corpo d'armata.

35. — Iniziato un combattimento, mentre i posti di medicazione e le sezioni di sanità delle divisioni entrano in funzione, il direttore di sanità di corpo d'armata deve avere principalmente i seguenti obbiettivi:

a) sorvegliare tutti i riparti del servizio, mantenendosi in relazione col proprio comandante e con i capi servizio suoi dipendenti;

b) tenere sottomano la sezione di sanità delle truppe suppletive per impiegarla dove è maggiore il bisogno;

c) mettere in azione gli ospedaletti da campo e gli ospedali da campo che abbia a disposizione o che gli vengano inviati, dove maggiori sono le perdite e nei luoghi e momenti opportuni, e tutto ciò allo scopo di disimpegnare al più presto le sezioni sanità che debbono sempre seguire le truppe, lasciando agli ospedali il còmpito ulteriore di raccogliere, medicare e ricoverare i feriti in attesa di poterli sgombrare a suo tempo sugli altri stabilimenti;

d) comunicare l'ubicazione degli ospedali ai comandanti di divisione o direttamente agli uffici di sanità di divisione.

Funzionando nel medesimo luogo e contemporaneamente una sezione di sanità ed un ospedale, spetta al direttore di sanità l'assegnare il còmpito a ciascuno di questi stabilimenti, onde ricavarne il maggior utile per la cura dei feriti.

36. — Finito il combattimento invigila che la visita del campo di battaglia sia eseguita con la massima premura nell'intendimento di raccogliere i feriti; dispone per la tumulazione dei morti e pel risanamento del campo di battaglia.

Qualora preveda che il numero dei feriti sia tale che non bastino al loro ricovero gli ospedali da campo, di cui fosse eventualmente fornito il corpo d'armata ed i luoghi di cura che forniscono le ri-

---

(1) Direzioni territoriali di sanità. — I direttori territoriali di sanità, oltre ad esercitare tutte le funzioni che loro sono devolute dai vari regolamenti ed istruzioni militari, concorrono, se richiesti, con tutti i mezzi a loro disposizione a facilitare il funzionamento del servizio. A tale scopo si tengono in relazione col direttore di sanità dell'armata che opera nel rispettivo territorio o che sgombra su questo i malati e feriti.

(1) Nell'usufruire di tali risorse, e nelle requisizioni in genere, si dovrà avere il massimo riguardo all'igiene, allo scopo di non infettare materiali infetti.

(2) Per il rifornimento del carburo si rivolge al Parco automobilistico (V. n. 244).

sorse locali, ne rende tosto informato il comando di corpo d'armata ed il direttore di sanità d'armata per gli opportuni provvedimenti.

In seguito ad ogni fatto d'armi in cui il corpo d'armata abbia avuto delle perdite, il direttore di sanità di corpo d'armata, ricevuti dagli uffici di sanità delle divisioni gli elenchi mod. 906 dei feriti, e riuniti gli analoghi elenchi delle truppe suppletive e della relativa sezione di sanità, trasmette il tutto all'intendente d'armata pel tramite del direttore di sanità d'armata.

37. — Appena ricevuti gli stati numerici mod. 908 degli ammalati e dei feriti ne compila uno riassuntivo che trasmette all'intendente d'armata pel tramite del direttore di sanità d'armata.

Così pure riunisce giornalmente i rapporti mod. 909 che riceve dai capi uffici di sanità di divisione ed unitovi quello della *sezione di sanità* delle truppe suppletive, ne trasmette il riassunto alla direzione di sanità d'armata.

Occorrendogli di dover mandare ordini egli si serve delle guide o dei ciclisti del quartier generale del corpo d'armata, facendone richiesta al capo di stato maggiore.

Nei giorni di combattimento, però, una guida almeno del comando del corpo d'armata, od un ciclista, deve essere esclusivamente addetta al direttore di sanità.

Organi esecutivi — Dipendenza ed attribuzioni

Ufficio di sanità di divisione.

38. — Fa parte dello stato maggiore della divisione e dipende direttamente dal capo di stato maggiore della medesima.

Il capo dell'ufficio di sanità di divisione, oltre a provvedere al funzionamento del servizio sanitario in tutta la divisione, sopraintende specialmente all'azione della sezione di sanità ed eventualmente anche a quella degli ospedali ed ospedaletti da campo che fossero stati assegnati alla divisione. Provvede allo sgombro degli infermi dalla sezione di sanità e dagli ospedali sopradetti, sugli stabilimenti designati dal direttore di sanità di corpo d'armata, valendosi dei mezzi della sezione di sanità o di altri mezzi disponibili o requisiti.

È dovere del capo dell'ufficio di sanità di divisione:

a) di riconoscere le condizioni igieniche dei luoghi di accantonamento delle truppe, nonchè la potabilità delle acque;

b) di verificare se le norme igieniche regolamentari siano dai suoi dipendenti convenientemente curate;

c) di proporre la istituzione di infermerie temporanee quando ne ravvisi l'opportunità;

d) di prendere in ogni circostanza quei provvedimenti che gli sembrino più opportuni per il mantenimento della salute delle truppe e per il buon andamento del servizio.

Esamina le richieste fatte dai corpi per il rifornimento del materiale sanitario e provvede con requisizioni locali, col materiale delle sezioni di sanità e degli ospedali a disposizione; se non può provvedere coi mezzi disponibili trasmette le richieste alla direzione di sanità del corpo d'armata.

39. — Durante le marce sta normalmente presso il comando della divisione.

40. — Al principio del combattimento assicura il collegamento tra i posti di medicazione, la sezione di sanità e gli ospedali eventualmente assegnati.

Il suo posto è in massima presso la sezione di sanità, pur dovendo sorvegliare il servizio dei posti di medicazione e degli ospedali eventualmente assegnati alla divisione.

Quando il numero dei feriti fosse sproporzionato ai mezzi di cui dispone, rivolge al direttore di sanità di corpo d'armata la richiesta per ottenere un aiuto secondo i bisogni.

41. — Finito il combattimento provoca gli ordini per la pronta perlustrazione del campo di battaglia, la quale può essere eseguita anche dal personale dei corpi in concorso di quello di sanità.

Dopo di aver provveduto nel miglior modo possibile all'assistenza dei feriti fino al loro trasporto agli ospedali da campo a tale effetto designati, se la divisione continua a rimanere sul sito del combattimento, sorveglia affinchè nel seppellimento dei cadaveri siano osservate le norme igieniche prescritte. Se, invece, la divisione si muove egli segue il movimento informandone il direttore di sanità di corpo d'armata perchè provochi i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle operazioni anzidette.

Dopo ogni combattimento dovrà inoltre procurare che sia sollecitamente rifornito il materiale sanitario stato consumato tanto presso i corpi, quanto nelle sezioni di sanità.

In seguito ad ogni fatto d'arme a cui la divisione abbia preso parte, egli deve fare al proprio comandante ed al direttore di sanità di corpo d'armata un breve rapporto di quanto si riferisce, in genere, al servizio sanitario della divisione e sul modo con cui ha funzionato la sezione di sanità, indicando il giorno ed il luogo del combattimento, i corpi di truppa che inviarono feriti alla sezione, il numero dei feriti che vi furono accolti e, finalmente, se la rispettiva sezione lasciò il posto ove funzionava, con tutto il personale e materiale, o se dovette lasciarne indietro una parte e quale.

Al rapporto inviato al direttore di sanità di corpo d'armata, annette gli elenchi mod. 906 ricevuti dagli ufficiali medici dei corpi.

42. — Il 1°, l'11, ed il 21 di ogni mese riunisce gli stati modello 908 ricevuti dai medici dei corpi, ne compila uno riassuntivo, che trasmette al direttore di sanità di corpo d'armata.

Così pure riunisce i rapporti mod. 909 ricevuti giornalmente dal comandante della sezione di sanità e ne invia il riepilogo al detto direttore di sanità.

Occorrendogli di dover mandare ordini, egli si serve delle guide o dei ciclisti del quartier generale della divisione, facendone richiesta al capo di stato maggiore. Nei giorni di combattimento però una guida, od un ciclista, deve essere esclusivamente ai suoi ordini.

Ufficiali medici dei corpi e riparti.

43. — Gli ufficiali medici dei corpi dipendono direttamente dai comandanti dei riparti cui sono assegnati, però per la parte tecnica dipendono dal capo ufficio di sanità della divisione oppure dal direttore di sanità di corpo d'armata ai quali rispettivamente trasmettono, alla fine di ogni decade, lo stato numerico mod. 908 degli ammalati avuti nel corso di tale periodo di tempo.

Nel servizio ordinario e giornaliero di visita e di assistenza agli ammalati si regolano con le norme indicate nei rispettivi regolamenti di servizio interno e secondo il prescritto dal regolamento di disciplina.

In massima generale gli ammalati da essi designati per essere diretti agli ospedali, debbono passare pel tramite della rispettiva sezione di sanità a cui incombe di provvedere al trasporto.

Però possono anche essere inviati direttamente dai corpi agli ospedali, sempre quando o per circostanze speciali di servizio o per condizioni di località, ovvero per necessità di pronto ricovero nei casi di urgenza, lo si creda opportuno nell'interesse degli ammalati. Ma di questi casi eccezionali gli ufficiali medici dei corpi debbono rendere al più presto informato il capo dell'ufficio di sanità della divisione, o il direttore di sanità del corpo d'armata se trattasi di riparti delle truppe suppletive e servizi di corpo d'armata.

Gli ammalati di malattie leggere che mediante un breve riposo, con semplici mezzi di cura, possono ristabilirsi presto, non debbono, di regola, essere inviati agli ospedali. A tali ammalati si provvede presso i corpi stessi o presso infermerie temporanee che possono essere istituite sul posto, quando già non sia in funzione, in località vicina, altra infermeria analoga.

44. — Gli ufficiali medici prima della partenza dalla guarnigione si assicureranno che il materiale ad essi affidato sia al com-

pleto e in buono stato di servizio, specialmente per la pulitura ed affilatura degli strumenti. Giunti sul sito di radunata segnaleranno ai rispettivi direttori di sanità le deficienze che si verificassero durante il viaggio, e le avarie avvenute.

È loro debito mantenere, durante tutto il corso della campagna, in perfetto ordine ed al completo il materiale sanitario loro affidato. A tale scopo essi rivolgeranno all'ufficio di sanità di divisione le richieste per la sostituzione o riparazione del materiale.

In casi urgenti possono fare incetta od acquistare sul luogo ogni specie di materiale e far eseguire le necessarie riparazioni.

Stabilimenti

—

Infermerie temporanee.

45. — Vengono istituite dietro proposta del direttore di sanità di corpo d'armata o del capo ufficio di sanità di divisione e solo quando le truppe debbono sostare per qualche tempo. Possono essere organizzate per corpo, per brigata o per divisione. Il personale da impiegarvi è tratto dai corpi o dalle sezioni di sanità. Per il materiale si provvede con le risorse locali e soltanto quando ciò non sia possibile, con quello dei corpi o delle sezioni di sanità. Queste infermerie servono per i malati del riparto che le organizza e per quelli dei distaccamenti viciniori. Movendo il riparto che le ha organizzate, cessano di funzionare, e lo sgombero dei malati che non possono rientrare ai loro corpi perchè abbisognevoli di ulteriori cure si fa preferibilmente sugli stabilimenti più vicini.

I direttori delle infermerie che hanno cessato di funzionare dovranno trasmettere gerarchicamente alla direzione di sanità di armata assieme al quaderno del movimento dei malati (mod. 912 del catalogo) anche un succinto rapporto sul funzionamento dell'infermeria.

Sezioni di sanità.

46. — Vi sono sezioni di sanità per truppe suppletive, per divisione di fanteria, per divisione di fanteria con salmerie, per divisione di cavalleria. Esse dipendono rispettivamente dal direttore di sanità di corpo d'armata e dal capo ufficio di sanità di divisione.

Il personale ed il materiale della sezione di sanità per divisione di fanteria sono calcolati in modo da poter essere all'uopo divisi in due parti eguali, che in tal caso pigliano il nome di 1ª e 2ª mezza sezione. Queste due parti possono agire tanto insieme, sotto gli ordini del comandante della sezione, quanto separatamente. Pertanto deve essere in anticipazione determinata la parte di materiale e di personale destinata a comporre ciascuna delle due mezze sezioni suddette, in modo che costituiscano due distaccamenti distinti.

La sezione di sanità per cavalleria non è divisibile.

La sezione di sanità per fanteria con salmerie ha i mezzi sufficienti in personale e quadrupedi per costituire un riparto carreggiato e due riparti someggiati. Questi ultimi sono destinati a provvedere al servizio sanitario, indipendentemente dalla sezione da cui possono venire distaccati.

La sezione di sanità è destinata a prestare nei luoghi di fermata, nelle marce e nei combattimenti, tutti quei servizi sanitari per cui sono insufficienti il personale ed il materiale sanitario dei vari corpi e frazioni di corpo e, principalmente, a servire di anello di congiunzione fra essi corpi e gli ospedali da campo od altri luoghi di cura più vicini ed eventualmente a provvedere alla costituzione delle infermerie temporanee.

Inoltre rifornisce i corpi dei materiali di consumo giornaliero e richiede il proprio rifornimento alla direzione di sanità di corpo di armata.

La sezione di sanità addetta alle truppe suppletive del corpo di armata rappresenta inoltre, sul campo di battaglia, una riserva da impiegarsi in sussidio alle sezioni addette alle divisioni, quando queste sono già completamente impiegate.

Ospedali da campo

47. — Gli ospedali da campo dipendono dal direttore di sanità d'armata oppure direttamente dai direttori di sanità di corpo di armata o capi ufficio di sanità di divisione quando siano assegnati ai corpi d'armata o alle divisioni.

Gli ospedali da campo sono stabilimenti mobili che si impiantano con materiale sanitario trasportato al seguito delle truppe ed hanno per scopo di ricoverare e curare temporaneamente malati e feriti, precipuamente quelli provenienti dalle sezioni di sanità, dai posti di medicazione o dal campo di battaglia.

Vi sono ospedali da campo da 50, da 100 e da 200 letti.

Quelli da 50 letti sono carreggiati o someggiati; sono chiamati ospedaletti, e vengono assegnati in massima ai corpi d'armata.

Le cifre, che indicano la quantità dei letti, corrispondono al numero degli ammalati gravi che lo stabilimento può ricoverare con mezzi propri, ma non ne determinano la capacità massima perchè quando l'ospedale sia allogato in sito fornito di risorse, può, all'occorrenza, curare un numero maggiore di malati e feriti.

Ospedali di guerra e ambulanze delle associazioni di soccorso.

48. — Dipendono dai rispettivi rappresentanti presso le intendenze d'armata soltanto per quanto riguarda il loro funzionamento interno e la loro amministrazione. Circa il loro impiego dipendono dal direttore di sanità d'armata, ed a seconda dell'assegnazione che questi ne fa, dall'autorità militare che acquista su di essi giurisdizione di comando. I predetti stabilimenti, come qualunque altro stabilimento delle associazioni di soccorso, potranno essere ispezionati dalle autorità sanitarie militari, che hanno su di essi la sopra menzionata giurisdizione.

Magazzino avanzato di materiale sanitario.

49. — Dipende dal direttore di sanità d'armata. Rifornisce gli stabilimenti sanitari ed i corpi che si trovano nel suo raggio d'azione, attinge il suo rifornimento dal deposito centrale o dalle risorse locali.

Deposito centrale di materiale sanitario.

50. — Dipende dal direttore di sanità d'armata. Rifornisce il magazzino avanzato e, quando è possibile e conveniente, direttamente gli stabilimenti di 1ª linea.

Treni sanitari (1).

51. — Si possono distinguere in:

a) provvisori, rappresentati da treni ordinari vuoti di ritorno o da treni appositamente approntati (vetture ordinarie o carri merci arredati con materassi, paglia, panche, ecc.);

b) attrezzati, pel trasporto dei feriti e malati; allestiti ed eserciti dall'autorità militare con attrezzamento regolamentare, capaci di 450 barelle, destinati, di massima, ad effettuare sgomberi a non grandi distanze;

c) ospedali, allestiti dalle società di soccorso e da queste eserciti alla dipendenza dell'autorità militare, capaci di 206 barelle, destinati, di massima, agli sgomberi fino ai più lontani ospedali di riserva.

Ambulanze fluviali.

52. — Possono essere improvvisate dalle direzioni del servizio sanitario col materiale che al momento si crederà più opportuno adoperare.

---

(1) Vedi « Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra » e n. 302 del presente regolamento.

Quelle della Croce Rossa sono equipaggiate con materiale speciale studiato e costruito appositamente per questo impiego.

Per la dolcezza della locomozione questo genere di trasporto si applica meglio di ogni altro ai feriti gravi.

Navi ospedale.

53. — Sono allestite quando si debbono effettuare trasporti per mare di malati e feriti.

Stabilimenti sanitari di riserva.

54. — Sono costituiti dagli ospedali territoriali militari e depositi di convalescenza che funzionano fin dal tempo di pace e da ospedali territoriali di nuovo impianto, depositi di convalescenza ed ospedali civili messi a disposizione dell'autorità militare. Sono preparati per cura dei direttori territoriali di sanità sulla base di norme date fin dal tempo di pace.

Tali stabilimenti sono a disposizione dell'intendenza per il ricovero e lo sgombero dei feriti, ma dipendono, pel funzionamento, dalle autorità territoriali, sotto l'alta direzione dell'ispettore capo di sanità militare.

Oltre ai luoghi di cura suindicati si hanno depositi di riserva di materiale sanitario che dipendono direttamente dal Ministero. Essi si provvedono di materiali con acquisti fatti d'ordine del Ministero fin dal tempo di pace e durante la guerra e possono approfittare di oblazioni private.

Riforniscono i depositi centrali ed eventualmente anche i magazzini avanzati.

Funzionamento del servizio sanitario

—

In stazione.

55. — Gli infermi destinati agli ospedali, riuniti alla guardia del campo del rispettivo corpo, sono raccolti dai carri della sezione di sanità, e dalle autoambulanze che, a seconda degli ordini del comandante della divisione, fanno il giro degli alloggiamenti ad ora determinata.

Negli alloggiamenti di marcia il luogo di riunione degli ammalati, in massima, è quello dove la sezione di sanità ha passato la notte.

Gli ammalati vengono muniti di biglietto di entrata all'ospedale od all'infermeria, lasciando in bianco il nome di detti stabilimenti.

Il comandante della sezione di sanità verifica se tutti gli ammalati sono in condizioni da dover essere sgombrati e rimanda ai corpi quelli che non crede bisognosi di essere ricoverati in luoghi di cura. Degli altri fa sollecitamente prender nota nel registro mod. 910, prendendo per base i biglietti dei medici dei corpi. Da questo registro, che deve essere conservato colla massima cura, si desume un elenco conforme, mod. 911, che, firmato dal comandante della sezione di sanità, viene affidato all'ufficiale medico o al graduato o soldato di sanità incaricato di accompagnare il convoglio fino al più vicino luogo di cura, al quale esso convoglio deve essere avviato. In caso di necessità assoluta è sufficiente un elenco numerico, con riserva di sostituirlo, non appena possibile, con un elenco nominativo. Il comandante del convoglio dovrà ritirare i biglietti di entrata all'ospedale e conservarli durante il trasporto.

Fatto l'elenco, tutti i traslocandi incapaci di marciare a piedi vengono caricati sulle autoambulanze o altri mezzi di trasporto disponibili, tenendo presente che i carri per feriti della sezione di sanità, non devono in massima essere impiegati per trasporti a grandi distanze e mai quando si è in vicinanza del nemico e che le autoambulanze possono fare, a seconda della distanza da superare, vari viaggi d'andata e ritorno. Ogni qualvolta è possibile i vari convogli del corpo d'armata ne formeranno uno solo.

Quando per lo sgombro degli ammalati non abbisognevoli di comodità speciali, si riconosca la necessità di servirsi dei mezzi di trasporto vuoti di ritorno, gli organi direttivi ed esecutivi del servizio sanitario devono promuovere in tempo gli ordini dei comandi competenti, riconoscendo la località in cui gli ammalati possono essere caricati senza ostacolare il movimento delle truppe e dei servizi ed infine assicurandosi che tutte le operazioni si effettuino col maggior ordine e colla maggiore celerità possibile.

Quando nel convoglio si trovano malati e feriti ai quali sia indispensabile, durante il viaggio, la assistenza di un ufficiale medico, farà parte del convoglio anche un medico, in caso diverso accompagnerà il convoglio un sottufficiale o caporale od anche un soldato aiutante di sanità.

Gli ufficiali, i sottufficiali e graduati facenti parte del convoglio, che non ne siano resi incapaci dalla gravità dei loro mali, devono tutti coadiuvare il comandante del convoglio al mantenimento della disciplina e rispettare in ogni caso la consegna da lui data, quando anche questi fosse di grado ad essi inferiore.

Le istruzioni al comandante del convoglio sono date dal direttore o capo ufficio di sanità o da chi ne fa le veci.

Giunto al luogo di destinazione il comandante del convoglio consegna gli infermi alla direzione dello stabilimento od a quell'altra autorità cui sono diretti, facendo rilasciare all'ufficiale medico o militare di sanità che ha accompagnato il drappello una ricevuta numerica che dovrà essere riportata alla sezione mittente, e completata con tutte le note e schiarimenti che potessero essere motivati da eventuali mancanze per cause di diserzioni, di decesso, ecc. avvenuti per via; quindi fa al più presto ritorno alla propria sezione.

Le autoambulanze sono normalmente impiegate oltre che per lo sgombro degli ammalati, anche per gli eventuali trasporti di materiali sanitari presso le truppe.

In stazione prolungata si costituiscono infermerie temporanee giusta quanto è detto al n. 45.

In marcia.

56. — Come norma generale la visita medica sarà fatta nelle ore pomeridiane dopo trascorso qualche tempo dall'arrivo alla tappa. Al mattino prima della partenza sarà fatta una visita medica pei soli casi urgenti e per gli ammalati della notte. Gli ammalati che in seguito alle predette visite debbono essere ricoverati negli ospedali vi sono inviati con le autoambulanze e con gli altri mezzi di trasporto disponibili (eccettuati i carri per feriti) come è stato già detto per il servizio in stazione. Agli individui indisposti, ma in grado di marciare, si fa deporre lo zaino sui carri delle colonne carreggio che abbiano un carico inferiore a quello normale, oppure su carri di requisizione.

Il comandante della sezione di sanità, subito dopo predisposto per il convoglio degli infermi e feriti da inviarsi agli ospedali, si reca con la sezione stessa ad occupare il posto per questa fissato nella colonna di marcia della grande unità a cui appartiene. Deve però lasciare indietro, quando necessario, uno degli ufficiali medici, munito di cavallo, il quale dopo adempiute le formalità sopraindicate per la formazione del convoglio, deve al più presto raggiungere la colonna già in marcia.

Tutta la truppa della sezione marcia a piedi, dietro o accanto ai carri di essa, sotto gli ordini dei rispettivi ufficiali e graduati.

Nessuno, nè ufficiale nè uomo di truppa, può salire sui carri o sugli animali da soma senza averne ricevuta l'autorizzazione da uno degli ufficiali medici del corpo cui appartiene o dal medico dirigente la sezione. Il permesso è staccato da apposito libretto mod. 907 a stampa, è firmato dall'ufficiale medico e deve essere mostrato ad ogni richiesta dei graduati incaricati di regolare il servizio dei carri della sezione.

Durante la marcia, ove sia necessario trasportare infermi più gravi, saranno fatti marciare a piedi e senza zaino quelli che si trovano sufficientemente ristorati.

Appena si giunge al luogo di fermata, gli uomini ricevuti sui mezzi di trasporto, che si trovano abbastanza rimessi, tornano ai loro corpi; quelli per i quali sia riconosciuto necessario il passaggio all'ospedale, vengono trattenuti per esservi poi inviati direttamente, dandone avviso ai rispettivi corpi. Intanto si prestano loro le cure del caso.

La marcia delle autoambulanze non deve essere vincolata a quella delle truppe cui sono addette e perciò esse sono fatte partire in modo da raggiungere la tappa nel minor tempo possibile senza inutili soste lungo la strada.

Al trasporto degli ammalati, durante la marcia, si provvede con i carri per feriti assegnati alle sezioni sanità, alcuni dei quali possono essere accodati ai vari scaglioni di truppe.

In combattimento.

57. — Quando il combattimento è cominciato, gli ufficiali medici dei corpi, ricevute le istruzioni dai rispettivi comandanti, stabiliscono i posti di medicazione.

Il dirigente il servizio sanitario nei corpi potrà disporre però, a seconda delle diverse contingenze, che alcuni ufficiali medici rimangano fra le truppe per prestarvi un pronto soccorso e per dirigere e sorvegliare l'opera dei portaferiti.

I posti di medicazione devono essere collocati all'indietro ed alla minor distanza possibile dalle file dei combattenti, nel luogo che sarà giudicato più conveniente, in modo che i feriti possano venirvi trasportati in barella con la maggior facilità e prontezza, tenendo sempre per norma assoluta di approfittare di tutte quelle condizioni locali che valgano a rendere il trasporto meno pericoloso ed a mettere i posti di medicazione al riparo dal fuoco più micidiale e a nasconderli, per quanto possibile, alla vista delle truppe.

Ogni reggimento di fanteria o di bersaglieri, quando combatte riunito, costituisce di massima un unico posto di medicazione sotto la direzione dell'ufficiale medico più elevato di grado. Quando invece i battaglioni di fanteria o bersaglieri operano a distanza od isolatamente, ognuno di essi costituisce il proprio posto di medicazione.

Per le compagnie alpine e batterie da montagna a seconda del terreno in cui combattono, o si costituisce un posto di medicazione per ciascuna, oppure posti di medicazione per più unità poco distanti fra loro sotto la direzione dell'ufficiale medico più anziano.

Nei reggimenti di cavalleria e nei gruppi di batterie a cavallo, nei quali, per la specialità della loro azione, non è possibile il funzionamento di posti di medicazione durante il combattimento, gli ufficiali medici si regoleranno a seconda delle circostanze.

I medici dei riparti di artiglieria da campagna o del genio costituiscono eccezionalmente un proprio posto di medicazione.

In generale, e quando sia possibile per la distanza, i medici dei riparti non impegnati nel combattimento, coadiuvano quelli dei posti di medicazione o delle sezioni di sanità vicine.

I posti di medicazione debbono sempre inalberare, se di giorno, la bandiera di neutralità unitamente alla nazionale, se di notte la lanterna colla croce rossa.

Ogni posto di medicazione è tenuto ad assistere non solo i feriti del proprio corpo e di altri corpi dell'esercito nazionale od alleato, ma anche i feriti dell'esercito avversario.

58. — I posti di medicazione hanno il mandato:

a) di raccogliere i feriti che si trovano nel loro raggio di azione;

b) di ristorarli e di prodigare loro le prime cure;

c) di curarne anche, se possibile, il trasporto ai carri per feriti della sezione di sanità, oppure l'invio direttamente all'ospedale da campo designato in precedenza; esclusi i morenti ai quali si presteranno sul sito i soccorsi convenienti, sottraendoli per quanto è possibile alla vista dei compagni;

d) di rimandare alle loro compagnie, dopo averli medicati, gli uomini leggermente feriti e in stato di combattere.

Per conseguenza, normalmente, nei posti di medicazione non si debbono praticare operazioni chirurgiche gravi, ma solo medicazioni, emostasie ed applicazione degli apparati provvisori per fratture. A questa norma si farà eccezione in quei casi urgenti nei quali dalla prontezza, e quasi dall'istantaneità della operazione possa dipendere la vita di un ferito, e nel caso che un posto di medicazione non abbia possibilità di comunicare con una sezione di sanità, il che potrà avvenire assai di frequente per i posti di medicazione delle truppe da montagna.

Le prime cure da apprestarsi nei posti di medicazioni devono limitarsi, meno in casi eccezionali, a semplici medicazioni occlusive ed a correzione o rinnovazione delle medicazioni già state applicate fra le file dei combattenti o dai portaferiti o dai feriti stessi, all'unico scopo d'impedire le infezioni delle lesioni e facilitare il trasporto da parte dei portaferiti.

Nei casi di numerose affluenze di feriti, i posti di medicazione possono pure dirigere alle sezioni di sanità, senza rinnovamento della medicazione che si trovasse già applicata, quei feriti leggeri pei quali non siavi alcun pericolo per l'indugio, specialmente se possono recarvisi da loro stessi.

In massima generale per medicare un ferito si deve far uso del suo pacchetto di medicazione.

Ai feriti leggeri che vengono rinviati sulla linea di fuoco sarà distribuito, se possibile, un altro pacchetto di medicazione ove il primo sia stato impiegato già per la loro medicazione.

59. — I portaferiti dei riparti debbono recarsi fra le file dei combattenti per ricercare i feriti, ristorarli e trasportarli giusta le istruzioni ricevute.

Il trasporto però dovrà essere fatto solo quando i feriti non possano correre grave pericolo nei riguardi del fuoco nemico, scegliendo le vie meno battute, approfittando specialmente delle soste di fuoco. I portaferiti reduci dalle linee di combattimento, prima di ritornarvi debbono rinnovare nelle tasche di sanità e nella borraccia da portaferiti gli oggetti di medicazione e di conforto stati consumati.

Nei corpi sprovvisti di portaferiti, o quando dei portaferiti siano stati posti fuori combattimento possono essere adoperati, previo consenso del comandante del reggimento, quali portaferiti eventuali, quei soldati a cui sia stata precedentemente impartita l'analoga istruzione.

Questi portaferiti, quando non siano muniti di distintivo di neutralità, non debbono mai nelle circostanze di ritirata essere lasciati in balìa del nemico.

Quantunque i portaferiti dei riparti e quelli che eventualmente ne fanno le funzioni, siano di massima destinati a servire da intermediari fra le linee dei combattenti ed i posti di medicazione, possono tuttavia, o per eccezione, essere adibiti al trasporto dei feriti dai detti posti alle retrostanti sezioni di sanità o direttamente agli ospedali da campo, quando, ad esempio, le sezioni di sanità, dovendo provvedere allo sgombro di altri posti di medicazione il cui numero di feriti sia esuberante, non possono occuparsi di quelli in cui i feriti siano meno numerosi. Si dovrà sempre tener presente che i portaferiti dei riparti non devono scostarsi che di poco dalle truppe combattenti.

60. — L'ufficiale medico dirigente un posto di medicazione si mantiene in continuo rapporto col suo corpo, per poterne all'occorrenza seguire i movimenti.

Nello stesso tempo si mette possibilmente in relazione con la sezione di sanità, sia per potervi mandare i feriti che non hanno bisogno di mezzi di trasporto, sia per far conoscere alla sezione dove questa deve inviare i propri portaferiti a prendere quelli che debbono essere trasportati.

Se il corpo si avanza, i posti impiantati, tosto che siano sfollati, si avanzano pure, ed il dirigente lascia indietro il personale e il

materiale strettamente necessario per soccorrere i feriti, con ordine che, tosto consegnati i feriti al personale della sezione di sanità, raggiunga il corpo ed il nuovo posto di medicazione.

Nel caso di ritirata, qualora nel posto di medicazione si trovino dei feriti che non possano essere trasportati e richiedano assistenza, il dirigente vi lascia il personale di portaferiti o di truppa di sanità necessario per soccorrerli, e potendolo, vi destina pure un ufficiale medico quando il numero e le condizioni dei feriti lo richiedano.

61. — Pei feriti che da un posto di medicazione sono inviati alle unità sanitarie già medicati, si dovranno compilare, nei limiti del possibile, le rispettive tabelline diagnostiche mod. 905, secondo le indicazioni segnate nel modello della tabellina stessa ed assicurarle per modo che non possano andare perdute e che siano facilmente visibili acciocchè servano di guida ai portaferiti della sezione di sanità.

Le tabelline sono di tipo unico e munite di due tagliandi uno rosso e l'altro verde:

quando l'individuo non è trasportabile si toglierà il tagliando verde; però colla dicitura « non trasportabile » non deve intendersi che il ferito debba essere lasciato assolutamente sul sito dove è stato medicato, bensì egli non deve essere sottoposto ai disagi di un lungo trasporto e deve invece venire ricoverato a brevissima distanza, e dopo che sia passato quel pericolo imminente che potrebbe derivare dal sottoporlo a qualsiasi movimento;

quando l'individuo è trasportabile si toglie il tagliando rosso;

quando l'individuo può marciare si toglieranno entrambi i tagliandi;

nell'indicazione della specie di medicatura si cancellerà, secondo i casi, una delle due parole « provvisoria », « definitiva » stampate sulla tabellina;

nell'indicazione dei mezzi di trasporto vi si lascerà quello prescelto, annullando gli altri indicati nella tabellina;

nelle annotazioni si indicherà specialmente se l'individuo è stato sottoposto all'azione di narcotici o stimolanti.

62. — Gli ufficiali medici dei corpi debbono trasmettere al rispettivo capo dell'ufficio di sanità di divisione un elenco dei feriti mod. 906, curati in seguito ad ogni combattimento. Devono inoltre trasmettere gli stati numerici dei malati e feriti mod. 908.

63. — La sezione di sanità iniziato il combattimento, o in previsione di esso, si dirige alla posizione che ad essa viene indicata dal suo comandante o dal capo dell'ufficio di sanità da cui dipende.

Essa può prestare l'opera sua o tutta riunita in un sol posto o sdoppiandosi in due mezze sezioni. Talvolta le due mezze sezioni saranno messe in azione contemporaneamente, ma più spesso successivamente. Anche la sezione sanità per fanteria con salmerie può prestare l'opera sua tutta riunita, oppure scindersi in tre riparti, di cui due someggiati ed uno carreggiato.

64. — I capi ufficio di sanità, ispirandosi alle istruzioni ricevute direttamente e alla conoscenza che hanno potuto acquistare della situazione, dànno gli ordini per l'impiego delle sezioni di sanità.

Per la scelta del posto dove collocare la sezione di sanità valgono le seguenti norme.

La sezione non deve trovarsi troppo lontana dai posti di medicazione per poter con facilità tenere costantemente il collegamento con essi e per agevolare il còmpito dei suoi portaferiti nel sollecito trasporto dei feriti dal posto di medicazione alla sezione stessa.

Di regola generale essa deve trovarsi al riparo dal fuoco ed in luogo da non imbarazzare i movimenti delle truppe combattenti. Si darà la preferenza ad un villaggio od a qualche fabbricato, evitando però quelli che eventualmente potessero divenire centri di resistenza; si cercheranno siti ove non manchi l'acqua, che siano nella vicinanza delle strade, procurando però di tenere queste sgombre per non portare ostacoli al rapido muoversi delle truppe e del materiale da guerra; di massima si sceglieranno dei locali in cui si possa poi stabilire un ospedale.

Se nel luogo prescelto manca qualche fabbricato adatto alle operazioni chirurgiche ed al ricovero temporaneo dei feriti più gravi si erigono le tende da medicazione e quelle da ricovero. Appena scelto il luogo vi si inalberano i segnali della convenzione di Ginevra, cioè la bandiera di giorno, le lanterne con croce rossa di notte, e, se possibile, si fa preparare con paglia un sito per adagiarvi i feriti meno gravi.

65. — Avanzando le truppe, si mandano avanti le mezze sezioni non ancora impiegate e quando lo fossero già tutte, si cerca con molta sollecitudine di rendere libera qualcuna delle mezze sezioni retrostanti.

I comandanti delle truppe debbono favorire, per quanto sta in loro, l'avanzarsi delle sezioni sul campo o nelle vicinanze del combattimento.

66. — Il personale delle sezioni di sanità può in caso di necessità essere rinforzato da altro personale, comandato volta per volta secondo i casi, e scelto fra i corpi o riparti che non combattono. Nell'imminenza di un'azione poi il direttore di sanità di corpo di armata provocherà disposizioni dal direttore di sanità di armata per far coadiuvare le sezioni di sanità da una parte del personale degli ospedali da campo non impiegati.

Però tosto che comincia a funzionare l'ospedale da campo, il personale deve farvi ritorno immediatamente, accompagnando il primo convoglio di feriti che vi viene diretto.

67. — Presso la sezione di sanità i feriti vengono definitivamente medicati, se ne constata l'identità personale e si completano o compilano le tabelline diagnostiche mod. 905.

L'ufficiale d'amministrazione, sussidiato dal sottufficiale di contabilità, redige l'elenco dei feriti da inviarsi all'ospedale da campo desumendo i dati dalle tabelline diagnostiche ed all'occorrenza chiedendo agli ufficiali medici le indicazioni e gli schiarimenti necessari, e completa ed annota sul registro mod. 476 il nome dei defunti, segnando possibilmente i connotati degli sconosciuti, le ferite ed il luogo di sepoltura. Le ultime volontà dei morenti saranno ricevute secondo le norme date per gli atti dello stato civile in guerra.

L'ufficiale d'amministrazione provvede i mezzi di ristoro e gli alimenti necessari ai feriti ed agli infermi. Riceve in consegna gli oggetti di valore ed i denari degli infermi prendendone nota negli appositi registri.

All'ufficiale d'amministrazione devono altresì essere consegnati denari ed oggetti di valore trovati sui morti o morenti. Le armi dei defunti vengono di regola collocate con quelle dei feriti sui carri con cui questi vengono trasportati agli ospedali da campo o ad altri luoghi di cura.

68. — Lo sgombero della sezione di sanità si può fare in tre modi:

a) consegnando i feriti alle unità sanitarie che si sono portate sul luogo stesso ove fu impiantata la sezione (ospedaletti ed ospedali da campo) facendosi cedere dagli ospedali da campo, quando non sia stato possibile il rifornimento dal magazzino avanzato, il materiale permutabile che essa ha impiegato pel ricovero e per la cura degli ammalati, oppure allogandoli negli stabilimenti civili o in abitazioni private viciniori. Ciò può avvenire principalmente nel caso che l'azione sia riuscita favorevole;

b) lasciandoli sul posto col materiale e col personale strettamente necessario a curarli, quando si debba abbandonare il campo al nemico e manchi il tempo e l'opportunità di mandare indietro i feriti, massime i più gravi.

In questo secondo caso il comandante della sezione di sanità si ritira col rimanente personale e materiale, mentre il personale lasciato sul posto continua nell'opera sua di assistenza ai feriti sotto la salvaguardia della convenzione di Ginevra;

c) dirigendo i feriti con autoambulanze, autocarri, carri o al-

tri mezzi disponibili all'ospedale da campo più vicino, o ad altri luoghi di cura fissati dal rispettivo direttore di sanità.

69. — Siccome i carri per feriti occorrono continuamente nella immediata vicinanza delle truppe combattenti, essi non debbono essere adoperati per trasportare i feriti a tergo della sezione. Per tale trasporto dovranno, invece, essere adoperate le autoambulanze, oppure vetture o carri di requisizione, munendoli di materassi o giacigli di paglia, e riparandoli per quanto si può dalla pioggia e dal sole.

Le requisizioni di tali vetture o carri saranno preferibilmente eseguite da ufficiali commissari designati, a tale uopo, dal comandante di divisione o di corpo d'armata ed, in mancanza, fatte direttamente dal personale dipendente dalla sezione.

Gli ufficiali incaricati delle requisizioni saranno coadiuvati da carabinieri reali delle sezioni addette ai comandi di corpo d'armata e di divisione.

I feriti che sono ancora in grado di marciare a piedi saranno avviati al più presto, formando uno speciale convoglio, allo stabilimento di cura od al luogo dove sono preparati i mezzi di trasporto.

70. — I rapporti riguardanti il servizio propriamente tecnico sono redatti per cura del capo dell'ufficio di sanità di divisione o del direttore di sanità di corpo d'armata.

Il comandante della sezione di sanità manda giornalmente al rispettivo capo ufficio o direttore di sanità, uno stato del movimento ammalati e feriti passati per la sezione, conforme al mod. 909.

Questi stati, successivamente riassunti, sono trasmessi gerarchicamente per mezzo dei vari direttori di sanità all' intendente di armata.

Il capo ufficio di sanità divisionale deve inoltre far tenere il registro mod. 910 e mod. 476 e compilare gli elenchi mod. 911 nel modo già sopra indicato.

71. — In tempo di sosta delle operazioni militari, il personale delle sezioni di sanità deve essere esercitato nel servizio dei portaferiti, nel maneggio del materiale sanitario e nell'applicazione di apparecchi pel servizio di chirurgia. Solo in parte, e dietro ordine del comandante del corpo d'armata o di divisione, può essere utilizzato per la scorta dei convogli.

Quando, finito il periodo di sosta, le truppe si preparano a nuovi movimenti, il personale della sezione provvisoriamente distratto dall'esclusivo servizio di essa viene prontamente richiamato.

72. — Gli ospedali ed ospedaletti da campo si impiantano in conformità degli ordini dei direttori di sanità d'armata o di corpo d'armata o capi ufficio di sanità di divisione, in seguito alle istruzioni avute dagli intendenti d'armata o dai comandanti di corpo d'armata o di divisione.

Quelli assegnati ai corpi d'armata e alle divisioni devono essere in grado di poter raccogliere facilmente i feriti direttamente dal campo di battaglia, dai posti di medicazione e in specie dalle sezioni di sanità; saranno impiantati possibilmente, in prossimità delle sezioni stesse, alle quali, all'occorrenza, dovranno sostituirsi. È d'uopo però che siano al riparo dai proiettili e possibilmente in località accessibili al carreggio.

Il loro impianto si farà in casolari o in baracche fisse o sotto tende da ricovero.

Per gli ospedali da campo che verranno impiantati a distanza dal campo di battaglia, nella scelta del luogo si dovrà dare la preferenza alle città, borgate o villaggi o per lo meno agli ampi casolari in vicinanza delle stazioni ferroviarie, dei porti e delle linee di comunicazioni acquee.

Nell'impiantare detti ospedali, i direttori di essi avranno per norma costante di usufruire prima di tutto delle risorse locali, procurandosi la maggior quantità di materiale (biancheria, coperte, letti ed altre masserizie) che potranno avere dai municipi e dalla carità privata, a fine di economizzare e tenere in serbo, quanto più si potrà, il materiale trainato col proprio carreggio.

Tosto che l'ospedale da campo sia impiantato, inalbera i segnali della convenzione di Ginevra e l'ufficiale medico direttore ne dà avviso al direttore di sanità o capo ufficio di sanità da cui dipende; gli notifica in seguito il numero dei ricoverati.

73. — Allorchè le perdite sono tali che gli ospedali da campo eventualmente assegnati ad un corpo d'armata o di divisione non bastino a ricevere tutti i feriti, il comandante di corpo d'armata o di divisione richiede all'intendenza d'armata l'invio di altri ospedali, che sempre devono trovarsi a tale distanza da poter giungere in tempo. In tal caso, mentre uno o più ospedali da campo vengono mandati verso il campo di battaglia, parte del personale di questi può essere inviato innanzi con mezzi celeri di trasporto disponibili o requisiti, precedendo il materiale, sia in aiuto a quelle sezioni di sanità che sono indicate come sovraccariche di lavoro, prestandovi la sua temporanea cooperazione fino all'arrivo del materiale dell'ospedale richiesto, sia per scegliere il luogo per l'impianto dell'ospedale e per i primi assestamenti.

Quando nella stessa località si trovino impiantati parecchi ospedali, al più anziano dei direttori spetta di segnalarlo all'autorità superiore, affinchè questa possa, ove ne sia il caso, ordinare la riunione dei malati e feriti gravi in uno, per svincolare gli altri ospedali.

Gli ospedali devono segnalare al proprio direttore di sanità il numero di feriti o malati suscettibili di trasporto.

74. — Lo sgombro degli ospedali da campo si fa sugli stabilimenti prossimi o sulla linea di tappa in seguito ad ordine dell'intendenza d'armata, ordine provocato dal direttore di sanità d'armata.

Il servizio di sgombero dei feriti dal campo di battaglia e quello degli stabilimenti sanitari mobili durante e dopo il combattimento, assume sempre proporzioni ingenti pel numero rilevante dei feriti da sgombrare ed assai spesso anche per la lunghezza del percorso da compiere prima di raggiungere la stazione testa di tappa ferroviaria, dalla quale i feriti sono avviati agli stabilimenti di cura. All'entità di questo servizio sono assolutamente inadeguati i mezzi dei drappelli automobilistici delle sezioni di sanità; perciò in esso si fanno normalmente concorrere le autocolonne vuote di ritorno, sia quelle per i servizi periodici, sia quelle per i servizi aperiodici. Generalmente i feriti sono raggruppati in determinate località del campo di battaglia, e cioè nei luoghi ove sono stati impiantati gli ospedali da campo o le sezioni di sanità.

Perciò le autocolonne dovranno scindersi in vari gruppi di autocarri per recarsi a caricare i feriti e quindi ricostituirsi per il trasporto agli stabilimenti sanitari di tappa o alla testa di linea ferroviaria a seconda delle disposizioni date dall'intendenza d'armata.

Oltre le autocolonne possono essere impiegati per lo sgombero tutti gli altri mezzi di trasporto a portata e disponibili, nella misura del maggior bisogno ed a seconda delle circostanze. Con tali mezzi si formeranno colonne carreggio e colonne di portatori valendosi anche di adatto materiale di requisizione, ed assoldando, ove occorra, personale borghese.

La direzione di questo complesso servizio di sgombero dei feriti sarà assunta dai capi di stato maggiore delle grandi unità in 1ª linea e dai capi di stato maggiore delle intendenze in 2ª linea, con il concorso dei rispettivi capi del servizio sanitario e del servizio di tappa e tenendo presenti i trasporti indispensabili per gli altri servizi.

75. — In caso di ritirata, il direttore di un ospedale in funzione sgombera quei malati che gli è possibile far trasportare, fa partire carreggio, materiale e personale non indispensabile, lasciando sul sito quello strettamente necessario alla cura di quei degenti che debbono rimanere sul posto.

76. — In via normale, l'ospedale da campo non si rimette in movimento prima che sia stato possibile sgomberarlo interamente. A tale uopo gli uomini che vi sono ricoverati vengono consegnati alla direzione dell'altro stabilimento che deve surrogarlo e l'ospedale da campo che deve muovere, parte col proprio personale e materiale. Si lascerà però in consegna allo stabilimento che subentra quella parte di materiale che non si potrebbe asportare senza assoggettare i feriti e gli infermi a nuovi movimenti; il direttore dell'ospedale che subentra rifornirà a quello dell'ospedale partente l'equivalente del materiale che questo gli lascia.

77. — Per base dell'ordinamento del servizio interno degli ospedali da campo, si devono tener sempre presenti le vigenti prescrizioni degli ospedali militari in tempo di pace, solo variandole in quelle parti in cui non sarebbe possibile per forza delle circostanze uniformarvisi.

Sarà inoltre redatta, per ogni infermo, una cartella clinica modello 913. Tale documento deve sempre accompagnare l'infermo, specialmente quando questo sia trasportato in altro stabilimento sanitario. In tal caso la cartella clinica sarà aggiunta a corredo del foglio di traslocazione mod. 914-*A*.

Per gli infermi di malattie contagiose o epidemiche saranno impiantati ospedali speciali o riparti di essi allo scopo di evitare la diffusione delle dette infermità.

Questi ospedali si allogheranno in case isolate o sotto tende o baracche contrassegnate con bandiera gialla, oltrechè con i distintivi di neutralità. La truppa avrà l'assoluta proibizione di accedere a questi stabilimenti.

Il servizio di lavanderia sarà disimpegnato nel modo che si riterrà più opportuno, a seconda delle circostanze, e quello delle disinfezioni sarà organizzato in modo da assicurare la sterilizzazione degli oggetti. Allorquando è ordinata la chiusura di detti ospedali, le tende, le baracche, la paglia, la biancheria, i vestiti saranno distrutti col fuoco, ogni qualvolta non vi sia la possibilità di disinfettarli con apposite stufe o apparecchi a vapore od altri mezzi riconosciuti veramente efficaci.

78. — Gli ospedali da campo in funzione spediscono al direttore di sanità da cui dipendono:

a) ogni giorno, ed in duplice copia, lo specchio del movimento degli ammalati mod. 457. Una di queste copie è poi rimessa dal direttore di sanità al rispettivo comando di corpo d'armata od all'intendente, secondo i casi;

b) alla fine di ogni mese, oppure quando cessano di funzionare, la statistica nosologica mod. 409-*A* (mod. 11 della statistica sanitaria prescritta pel tempo di pace);

c) alla fine della campagna, il registro degli ammalati modello 912.

I documenti di cui ai comma *b*) e *c*) devono poi essere trasmessi per via gerarchica al Ministero della guerra.

79. — Agli ospedali di guerra ed ambulanze delle associazioni di soccorso sono applicabili per analogia le disposizioni che regolano il servizio negli ospedali da campo, disposizioni le quali sono anche specificate in appositi regolamenti.

Però per il servizio delle pratiche mediche legali, gli ufficiali medici delle associazioni dovranno sempre rivolgere le loro proposte alle autorità militari alla cui dipendenza sono posti.

Servizio sanitario sulle linee di tappa.

80. — Funziona principalmente con lo sfruttamento delle risorse locali, sia per il personale, sia per il materiale e mediante mezzi delle associazioni di soccorso. Comprende ospedali, infermerie e posti di soccorso di tappa.

Gli ospedali di guerra o le ambulanze delle associazioni di soccorso vengono assegnati ai comandi di tappa più importanti o a quelli che hanno minori risorse locali, o che debbono funzionare da luoghi di concentramento di feriti e malati sgomberati dalla prima linea. Eventualmente possono venir dislocati sulle linee di tappa anche ospedali da campo da 100 o da 200 letti.

Circa il funzionamento, le attribuzioni e le dipendenze di tutti questi stabilimenti sanitari di tappa vedasi quanto stabilisce l'apposito capitolo sul servizio delle tappe.

Servizio sanitario sulle linee ferroviarie.

81. — In alcune stazioni ferroviarie dove si prevede che vi sarà grande passaggio di truppe e di malati, è stabilito un posto di soccorso.

Tale posto di soccorso si compone:

a) quanto a locali, di almeno una camera abbastanza spaziosa;

b) quanto a materiale, di almeno sei letti, di due barelle, di alcuni oggetti di medicazione e di qualche medicinale pei casi urgenti;

c) quanto a personale, di un ufficiale medico e di alcuni militari di truppa di sanità di vario grado, proporzionatamente ai bisogni presenti, somministrati dai servizi territoriali, o dal personale addetto al servizio di tappa o da quello dell'associazione della Croce Rossa.

Compito dei posti di soccorso è:

a) dirigere all'ospedale più prossimo gli ammalati di passaggio inabili a proseguire il viaggio, ma non bisognosi di assistenza urgentissima;

b) soccorrere d'urgenza i gravissimi per farli quindi trasportare all'ospedale;

c) medicare e ristorare gli ammalati leggeri che possono subito proseguire il viaggio;

d) provvedere secondo il bisogno a tutte le altre occorrenze non specificate nel presente articolo.

L'importanza di ciascheduno di questi posti è naturalmente variabile a seconda delle circostanze; perciò le autorità militari, nella cui giurisdizione si trova il posto di soccorso, provvedono, a norma di esse, coll'aumentare all'occorrenza gli infermieri, i mezzi di medicazione e quelli di trasporto.

In casi di circostanze gravi ed impreviste l'ufficiale medico di servizio al posto di soccorso ne rende tosto avvertite le predette autorità militari per gli opportuni provvedimenti.

Qualora il posto di soccorso sia tenuto da un ufficiale medico della Croce Rossa, questi dopo aver avvertito le autorità militari, ne avvertirà pure il presidente del comitato della Croce Rossa del luogo, il quale, a sua volta, ne avvertirà il delegato dell'armata.

I posti di soccorso possono essere traslocati da una ad altra stazione od anche soppressi dietro ordine dell'intendenza generale. Se il personale addetto al posto di soccorso da muovere appartiene alla Croce Rossa, il delegato generale dell'associazione determinerà se deve seguire il materiale della nuova destinazione o se invece deve essere sostituito con altro personale. In caso di soppressione il materiale viene inviato ai depositi centrali se è dell'amministrazione militare, o ai magazzini della Croce Rossa, se è di proprietà della medesima. Il personale viene utilizzato nel modo che sembrerà più opportuno secondo le circostanze.

Servizio sanitario nella guerra di fortezza.

82. — La direzione del servizio sanitario nelle fortezze spetta all'ufficiale medico più elevato in grado fra quelli destinati alla fortezza.

Egli propone al comandante la nomina dei medici capi di settore, dai quali dipendono gli stabilimenti sanitari assegnati al settore, ed il personale sanitario dei corpi o riparti dislocati nel settore medesimo.

Il medico capo di settore può anche essere contemporaneamente addetto ad un corpo o riparto.

Il direttore del servizio sanitario si atterrà, di norma, al fascicolo relativo al servizio contenuto nel piano di difesa, introducen-

dovi, previa autorizzazione del comandante la fortezza, quelle modificazioni che si manifestassero necessarie.

Durante l'assedio il direttore del servizio sanitario sorveglia tutto l'andamento del servizio, curando essenzialmente l'igiene in modo da prevenire e combattere lo sviluppo di malattie epidemiche. Egli è il consulente tecnico del comandante la piazza. Estende la sua autorità anche sugli stabilimenti civili e sul personale sanitario del luogo, di cui può utilizzare l'opera, mediante adeguato compenso.

83. — Per ogni gruppo di opere viene impiantata generalmente un'infermeria nell'opera centrale o in quella che meglio si presta per la raccolta, lo sgombero e la protezione dei malati e nelle altre opere del gruppo sono stabiliti posti di medicazione.

Nelle opere staccate, a seconda del loro presidio e della distanza da luoghi di cura, si fanno funzionare da infermerie posti di medicazione.

84. — Per lo sgombero degli ammalati verranno costituiti speciali convogli con mezzi provveduti dal comando della fortezza e con personale d'accompagnamento assegnato dai comandi di corpo di armata territoriali. Il comandante il convoglio verrà fornito del mod. 911 del catalogo, rilasciatogli dall'ufficiale medico.

85. — Il rifornimento del materiale sanitario sarà fatto dalle direzioni territoriali di sanità.

Tumulazione dei morti.

86. — I morti sono sepolti o nei cimiteri o in aperta campagna colle precauzioni seguenti, oltre quelle maggiori che fossero suggerite da circostanze speciali a giudizio degli ufficiali medici:

a) le fosse d'inumazione saranno scavate in un sito lontano dall'accampamento, dagli stabilimenti sanitari e dall'abitato e, sempre quando sia possibile, dovranno essere scavate in terreno secco permeabile, in modo che l'aria e le acque non abbiano a rimanerne corrotte;

b) tali fosse saranno proporzionate per grandezza e profondità al numero dei cadaveri che vi si vuole collocare (in massima non più di dieci);

c) quando la natura del terreno non permetta di dare alle fosse una conveniente profondità, i cadaveri vengono prima coperti da uno strato di calce e quindi dalla terra ben calcata e compressa, finchè ne risulti al di sopra delle fosse un rialzo di un metro circa di altezza, da ricoprirsi, ove sia possibile, di zolle erbose.

Qualora non vengano date disposizioni speciali e non venga adibito alla tumulazione dei cadaveri personale appositamente comandato per detto servizio, le tumulazioni dei cadaveri sul campo di battaglia debbono essere eseguite, in ogni divisione, o minor frazione di truppa distaccata, dietro ordine del rispettivo comandante e per mezzo di drappelli di truppa a tal fine comandati, possibilmente in modo che ogni corpo abbia a provvedere ai propri morti.

Le tumulazioni, precedute sempre dalla ricognizione della realtà della morte e della identità personale del defunto, devono essere sorvegliate, per quanto è possibile, dagli ufficiali medici dei rispettivi corpi (1).

I drappelli comandati per la tumulazione dei cadaveri ne raccoglieranno anche le armi, le munizioni, gli oggetti di equipaggiamento e gli effetti di vestiario non indossati. Perciò saranno seguiti da carrette da battaglione o da carri requisiti. Gli oggetti di valore saranno custoditi dall'ufficio d'amministrazione del corpo; gli oggetti di vestiario saranno versati al più vicino magazzino vestiario e le armi al più vicino magazzino d'artiglieria.

Disinfezioni.

87. — Per impedire o combattere lo sviluppo di malattie infettive nella truppa, a cura degli intendenti d'armata e su proposta dei rispettivi direttori di sanità, verranno impiantate lungo le linee di tappa delle stazioni di disinfezione.

Alle disinfezioni nelle fortezze provvedono i comandanti, giusta il consiglio degli ufficiali medici addetti, approfittando altresì dei mezzi che potranno essere stati in precedenza disposti per lo scopo.

Alla disinfezione presso i corpi di truppa provvedono direttamente i comandanti di essi, su proposta dei rispettivi ufficiali medici.

I direttori di sanità di corpo d'armata e i capi ufficio di sanità di divisione hanno pure l'obbligo di assicurarsi che sia messo in opera ogni mezzo atto ad allontanare il pericolo di epidemia e, dove lo reputino opportuno, direttamente con ordini o proposte a seconda del caso.

Alla disinfezione del campo di battaglia si provvede volta per volta a cura dell'intendenza di armata.

In caso di bisogno si formeranno per cura delle direzioni di sanità d'armata o di corpo d'armata delle squadre igienico-sanitarie,

---

(1) Si riproducono qui in appresso le norme date al riguardo dalle istruzioni sugli atti di morte in guerra. (Appendice II, Servizio in guerra, parte I[a]):

17. — Morti avvenute sul campo di battaglia. — La constatazione della morte sul campo di battaglia e la identificazione personale dei defunti è fatta, sempre che sia possibile, da ufficiali medici. In mancanza di questi sarà fatta da chi è preposto alla tumulazione avendo presente:

a) che la morte è certa quando il cadavere abbia la cavità toracica o quella addominale largamente aperta, con vasta lesione dei visceri, od altre ferite di tale entità da non essere compatibili con la vita; anche a giudizio di persone estranee all'arte medica;

b) che, quando non si riscontrano queste circostanze, i segni della morte reale sono i seguenti: pelle scolorita, faccia cadaverica, colorazione giallastra della palma della mano e della pianta dei piedi, raffreddamento del corpo, abolizione assoluta di ogni movimento, arresto completo della respirazione e del cuore, dilatazione ed immobilità assoluta della pupilla, appannamento della cornea, rigidità delle membra e macchie lividastre alle regioni laterali del ventre, verso gli inguini.

18. — Le persone che procedono alla constatazione della morte raccoglieranno dai cadaveri i piastrini di riconoscimento e il libretto personale, o, in mancanza di questo, taglieranno da un capo di corredo (pantaloni, mutande, camicia, ecc.) la cifra indicante il numero di matricola.

Qualora l'individuo fosse affatto nudo e non riconosciuto o irriconoscibile da coloro che ne constatarono la morte o da quelli che procedono alla tumulazione, si raccoglieranno i contrassegni personali apparenti sul volto o sulla persona (come cicatrici, deformità, ecc.), che possano servire d'indizio per far riconoscere in seguito, col confronto di altri documenti, l'identità del tumulato.

19. — Delle morti constatate sarà redatto, da chi procede alla constatazione, apposito verbale conforme al mod. 147, il quale sarà firmato, per ogni defunto, dall'ufficiale medico che ha accertato la tumulazione del cadavere o vi abbia assistito. Quando non sia intervenuto l'ufficiale medico, basta la dichiarazione e firma di due testimoni.

Ai verbali saranno annessi, come documenti in appoggio, gli oggetti raccolti sui cadaveri a senso del precedente paragrafo.

20. — Saranno sempre compilati tanti verbali distinti quanti sono i corpi, riparti di corpo cui i morti appartengono.

21. — La constatazione di morte sarà fatta nei modi indicati nei numeri precedenti, coi dati che sarà possibile raccogliere, anche pei cadaveri di individui appartenenti all'esercito alleato o a quello nemico, e per essi saranno redatti appositi verbali.

22. — Se la tumulazione dei cadaveri avesse luogo in qualche cimitero e fosse necessaria una notificazione alle autorità locali questa sarà fatta secondo le formalità della legge del paese.

dirette da ufficiali medici, sia per provvedere al risanamento del campo di battaglia, sia per combattere epidemie isolate.

CAPO III.

Servizi di commissariato

Generalità.

88. — Principale cómpito del corpo di commissariato in campagna è quello di provvedere all'esercito le vettovaglie, gli oggetti di vestiario ed equipaggiamento ed il danaro occorrente.

In relazione pertanto a tali cómpiti i servizi di commissariato comprendono:

a) servizio di vettovagliamento;

b) servizio di vestiario ed equipaggiamento;

c) servizio di cassa.

Sono poi cómpiti secondari del commissariato: coadiuvare le truppe nella provvista della paglia, della legna, del fieno e degli altri generi che le truppe stesse debbono più specialmente provvedere in modo diretto dalle risorse offerte dalle varie località che attraversano o nelle quali sostano; redigere e trasmettere gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possono occorrere ai militari e ad ogni altro personale al seguito dell'esercito e trattare tutte le pratiche che si riferiscono alle contribuzioni di guerra ed alle prede belliche.

Gli organi e gli stabilimenti che provvedono al funzionamento del servizio di commissariato, sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna e le loro attribuzioni e dipendenza vengono qui di seguito esposte.

Organi direttivi, dipendenza ed attribuzioni

Direzione di commissariato d'armata.

89. — Il direttore di commissariato d'armata presiede, sotto l'autorità, e sulla base delle direttive emanate dall'intendente d'armata, al funzionamento dei servizi di commissariato dell'armata nella zona a questa assegnata; è personalmente responsabile del regolare funzionamento di tali servizi rispetto all'intendente, al quale sottopone le proposte di tutti quei provvedimenti che crede necessari per il migliore andamento del servizio.

Più particolarmente, la direzione di commissariato d'armata fa all'intendenza le proposte relative:

a) alla ripartizione fra i corpi d'armata della zona di alimentazione assegnata all'armata, al sistema di vettovagliamento da seguire, alle modalità che fosse il caso di stabilire in via generale per lo sfruttamento delle risorse locali (1), alla designazione dei punti di contatto fra i mezzi di 2ª linea e quelli di 1ª quando il servizio debba svolgersi per mezzo dell'affluenza da tergo;

b) agli aumenti, diminuzioni o spostamenti di mezzi, che si rendessero necessari per le grandi unità costituenti l'armata;

c) alle richieste da farsi all'intendenza generale per mantenere rifornite le dotazioni dei depositi centrali;

d) agli spostamenti degli stabilimenti avanzati ed all'eventuale impianto di stabilimenti intermedi;

e) alla costituzione dei servizi di commissariato di tappa;

f) al concentramento, in speciali circostanze, della macellazione presso gli stabilimenti avanzati per tutta l'armata o parte di essa.

È cómpito della direzione di commissariato d'armata di provvedere alla riunione, conservazione, trasporto e distribuzione degli approvvigionamenti negli stabilimenti di vettovagliamento di seconda linea ed in quelli di tappa, sfruttando quella parte della zona di alimentazione assegnata all'armata che non è ripartita fra i corpi d'armata, o traendo i rifornimenti dal deposito centrale e assicurando il servizio del pane per tutta l'armata. È suo cómpito altresì di far avanzare, quando occorra, a mezzo della ferrovia, di autocarri, di carreggio ordinario, ecc. le dotazioni degli stabilimenti da essa direttamente dipendenti per metterli a portata dei corpi d'armata, delle divisioni di cavalleria e dei gruppi alpini assegnati all'armata, e di sovraintendere anche per la parte tecnica ed amministrativa, ai servizi di commissariato delle unità suddette.

La direzione di commissariato d'armata inoltre:

regola l'incetta dei buoi di 2ª linea, e provvede a farli avanzare verso la 1ª linea; provvede analogamente all'opportuno scaglionamento e trasporto verso la 1ª linea della carne congelata allorchè il rifornimento abbia luogo con detta carne, così da assicurare costantemente il rifornimento della carne a tutte le truppe dell'armata;

provvede direttamente al vettovagliamento delle truppe e servizi del comando e dell'intendenza d'armata;

richiede i fondi per la cassa militare d'armata e dirige e sorveglia il servizio dei pagamenti e delle riscossioni presso la cassa medesima;

provvede al rifornimento degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento occorrenti in 1ª linea, traendoli dagli stabilimenti posti alla sua dipendenza, e sfruttando le risorse dell'industria e del commercio locale;

regola il rifornimento del carburo di calcio per gli apparecchi d'illuminazione degli stabilimenti di vettovagliamento.

Per l'effettuazione dei suindicati cómpiti, il direttore di commissariato d'armata si mantiene in costante relazione: col capo di stato maggiore dell'intendenza d'armata pei trasporti sulle linee di tappa, comprèsi quelli da farsi con le autocolonne; coi direttori di commissariato di corpo d'armata, cogli uffici di commissariato delle divisioni di cavalleria, e, pel tramite del comando di gruppo alpino o dei gruppi alpini dipendenti dall'armata, cogli ufficiali commissari assegnati ai gruppi stessi, e coi direttori dei depositi centrali, per prendere con essi accordi e dar loro istruzioni; coi direttori di commissariato dei corpi d'armata territoriali della zona in cui operano le truppe, per l'eventuale concorso dei medesimi al funzionamento dei servizi di commissariato dell'armata (1); col direttore di veterinaria d'armata, in ispecial modo per la vigilanza sanitaria del parco buoi d'armata.

Direzione di commissariato di corpo d'armata.

90. — La direzione di commissariato di corpo d'armata fa parte dello stato maggiore del corpo d'armata e dipende direttamente dal capo di stato maggiore del corpo d'armata. Però per quanto concerne il suo servizio puramente tecnico corrisponde direttamente con la direzione di commissariato d'armata.

Il direttore di commissariato di corpo d'armata sopraintende a tutti i servizi di commissariato del corpo d'armata e dirige detti servizi per le truppe suppletive. Si mantiene, quindi, in relazione

(1) Per lo sfruttamento di tali risorse, si potrà ricorrere, oltre che ad acquisti, a requisizioni. In tal caso oltre le norme generali di cui al seguente n. 113 si tengano presenti le indicazioni speciali contenute nell'Appendice alla fine del presente volume (Requisizioni).

(1) Direzioni territoriali di commissariato. — Il direttore di commissariato che ha giurisdizione sul territorio ove si radunano le truppe mobilitate, oltre ad esercitare tutte le funzioni che gli sono devolute dai vari regolamenti ed istruzioni militari, concorre, se richiesto, con tutti i mezzi a sua disposizione, ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi di commissariato presso dette truppe.

A tale scopo si tiene in costante relazione col direttore di commissariato dell'armata che opera nel territorio di sua giurisdizione.

coi capi ufficio di commissariato delle rispettive divisioni e col consegnatario della sezione sussistenze delle truppe suppletive, sezione che è alla sua diretta dipendenza, salvo che essa venga assegnata ad eventuale nucleo di truppe distaccato dal corpo d'armata, nel qual caso dipende dal comandante il nucleo stesso.

Quando però, una parte delle truppe suppletive sia assegnata ad una delle divisioni, a questa provvede l'ufficio di commissariato della divisione, e in tal caso il direttore di commissariato di corpo d'armata fa rinforzare, ove occorra, la sezione sussistenze della divisione stessa con personale e mezzi della sezione sussistenze per T. S.

Egli propone al comandante del corpo d'armata la delimitazione delle zone di alimentazione fra le divisioni, le truppe suppletive ed i servizi di corpo d'armata, servendosi dei lavori statistici che fossero a sua disposizione, completati, ove sia possibile, con le informazioni assunte sul posto e con ricognizioni.

Fornisce alla direzione di commissariato d'armata i dati necessari pel rifornimento del bestiame da macello, dal parco buoi d'armata alle sezioni sussistenze. Nel caso che il rifornimento della carne abbia luogo con carne già macellata, fresca o congelata provveduta dalla direzione di commissariato d'armata, dirige ed assicura il regolare svolgimento di tale servizio.

Quando il servizio della macellazione dovesse funzionare accentrato per tutto il corpo d'armata, la direzione di commissariato di corpo d'armata assume la direzione di detto servizio, servendosi dei mezzi (attrezzi, personali, autocarri, ecc.) delle sezioni di sussistenza divisionali e per T. S. e fa pervenire la carne macellata ai luoghi di distribuzione.

Essa provvede inoltre per il trasporto di tutti gli altri generi di vettovagliamento, dagli stabilimenti avanzati o da altri punti (stazioni ferroviarie, centri di raccolta, ecc. quando così venga stabilito dall'intendenza d'armata), alle sezioni sussistenze, a mezzo delle due sezioni viveri ordinari del parco viveri e delle sezioni autocarri che fossero poste a diretta disposizione del corpo d'armata.

Regolando per tal modo il servizio di affluenza, e ricorrendo fin dove è possibile e conveniente, alla incetta di risorse locali, il direttore di commissariato di corpo d'armata mantiene costantemente a portata delle sezioni di sussistenza i viveri ordinari e l'avena occorrenti almeno per una giornata.

Quando manchi il rifornimento da tergo delle vettovaglie ordinarie e facciano difetto le risorse locali, il direttore di commissariato, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, sopperisce alle deficienze attingendo alla sezione viveri di riserva del parco viveri. In tal caso però deve tosto provvedere per la ricostituzione delle dotazioni del parco stesso, facendo le necessarie richieste alla direzione di commissariato d'armata. In modo analogo egli provvede alla ricostituzione delle dotazioni di viveri di riserva che i corpi abbiano eventualmente dovuto consumare.

Potrà accadere talvolta che l'intendente d'armata giudichi conveniente di far concorrere i corpi d'armata alla fabbricazione del pane, od anche di affidarla interamente ad essi per le rispettive truppe. In questo caso la direzione di commissariato d'armata mette a disposizione di quelle di corpo d'armata i mezzi necessari, perchè possano valersene insieme con quanto può trarsi dalle risorse locali.

Ogni qualvolta le circostanze lo consiglino, il direttore di commissariato di corpo d'armata provvede, mediante raccolta di risorse locali e richieste alla direzione di commissariato d'armata, alla costituzione di magazzini eventuali di vettovagliamento ed alla loro soppressione quando cessi la opportunità di tenerli.

Inoltre egli richiede i fondi per la cassa militare di corpo d'armata e dirige e sorveglia il servizio dei pagamenti e delle riscossioni presso la cassa medesima.

Valendosi delle dotazioni di calzature trasportate dalla sezione viveri di riserva del parco viveri, somministra calzature da campagna e scarpe di riposo ai corpi che ne facciano richiesta, e cura il pronto rifornimento del parco stesso, rivolgendo le richieste alla direzione di commissariato d'armata.

Cura altresì il rifornimento del carburo di calcio per i mezzi d'illuminazione assegnati agli stabilimenti di vettovagliamento del corpo d'armata.

91. — Il direttore di commissariato di un corpo d'armata non inquadrato in un'armata ha su tutti i personali e le aliquote di stabilimenti di 2ª linea che eventualmente venissero assegnati al corpo d'armata, la stessa autorità e le stesse attribuzioni di un direttore di commissariato d'armata.

Organi esecutivi — Dipendenza ed attribuzioni

Ufficio di commissariato di divisione.

92. — Fa parte dello stato maggiore della rispettiva divisione, e dipende direttamente dal capo di stato maggiore della medesima.

L'ufficio di commissariato di divisione provvede al vettovagliamento delle truppe della rispettiva divisione, sia coi mezzi messi a sua diposizione dalla direzione di commissariato di corpo d'armata, sia sfruttando, quando venga ordinato, le risorse locali esistenti nella zona di alimentazione assegnata alla divisione. Si mantiene, perciò, in costante relazione colla direzione suddetta indicandole, allorchè ne sia il caso, tutto quanto non fosse possibile trarre dalle risorse locali.

Quando lo sfruttamento delle risorse locali non sia stato ordinato dal comando del corpo d'armata, l'ufficio di commissariato promuove, se occorre per speciali eventualità, l'ordine per le incette dal comando della divisione e propone, ove ne sia il caso, la ripartizione della zona di alimentazione fra i corpi e riparti della divisione.

Sono inoltre còmpiti particolari dell'ufficio di commissariato di divisione:

sorvegliare il funzionamento della dipendente sezione sussistenze;

regolare l'impiego degli autocarri organicamente assegnati alla sezione stessa, utilizzandoli anzitutto pel trasporto della carne macellata, e poscia: per la raccolta delle risorse locali, per ritirare vettovaglie da stazioni di scarico ferroviarie o da altri centri, per trasportare generi alle truppe ogni qualvolta ciò sia consigliato dalle circostanze e consentito dalle esigenze del servizio, ecc.

Per tutto quanto possa occorrere agli autocarri suddetti (benzina, lubrificanti, parti di ricambio, riparazioni, ecc.), esso farà capo al parco automobilistico d'armata.

L'ufficio di commissariato di divisione deve mantenersi in costante rapporto con gli ufficiali di vettovagliamento dei corpi della divisione, sia per conoscere i bisogni dei corpi stessi, sia per dirigere e coordinare l'azione di detti ufficiali, tutte le volte che occorra, nello sfruttamento delle risorse locali, sia per prendere i necessari accordi circa i prelevamenti da effettuarsi presso le sezioni sussistenze (1).

Ogni qualvolta le circostanze lo consiglino, l'ufficio di commissariato provvede mediante raccolta di risorse locali o con derrate fornite dalla direzione di commissariato di corpo d'armata, alla costituzione di magazzini eventuali di vettovagliamento, nonchè alla loro soppressione quando cessi l'opportunità di tenerli.

Ad ogni modo occorre tener sempre presente che lo sfruttamento delle risorse locali, la costituzione di magazzini eventuali, ecc. devono tendere ad assicurare il servizio di vettovagliamento sempre quando occorra, ma non mai a causare l'inutile e dannoso sperpero di vettovaglie e di danaro che si avrebbe, quando contemporaneamente dovessero affluire derrate da tergo, specialmente se di difficile conservazione, come carne già macellata, o pane già confezionato da qualche giorno.

---

(1) V. n. 69, per quanto riguarda la requisizione di vetture o carri pel servizio di sanità.

93. — Nelle divisioni di cavalleria, l'ufficio di commissariato, per i rifornimenti da trarsi dagli stabilimenti di seconda linea di tutto ciò che non gli sia possibile procurarsi dalle risorse locali e per avere le necessarie somministrazioni in danaro, si tiene in relazione colla direzione di commissariato della rispettiva armata.

In modo analogo si regolano gli ufficiali di commissariato assegnati ai gruppi alpini.

Ufficiale di vettovagliamento.

94. — L'ufficiale di vettovagliamento, o chi ne fa le veci, dipende dal proprio comandante, ma deve considerarsi come organo ausiliario, pel rispettivo corpo o riparto, della direzione di commissariato di corpo d'armata o dell'ufficio di commissariato divisionale, secondo che il corpo appartenga alle T. S. del corpo d'armata o ad una divisione.

L'ufficiale di vettovagliamento provvede al regolare funzionamento del servizio di vettovagliamento presso il rispettivo corpo o riparto colle norme della relativa istruzione, valendosi del personale e del materiale messi a sua disposizione. Secondo le direttive e le istruzioni tecnico-amministrative emanate in ogni divisione o corpo d'armata dal rispettivo ufficio o direzione di commissariato, l'ufficiale di vettovagliamento regola la sua azione nello sfruttamento delle risorse locali per la somministrazione al proprio corpo o riparto di tutti o di parte dei generi occorrenti. Esso però, in via normale, eseguisce direttamente, nella zona di alloggiamento del rispettivo corpo o riparto, le incette della paglia, della legna e del fieno.

I comandi di corpo d'armata e di divisione, ognuno per le truppe direttamente dipendenti, possono eccezionalmente anche mettere, per determinate operazioni, gli ufficiali di vettovagliamento a totale disposizione degli organi di commissariato.

Egualmente dicasi dei mezzi di cui i corpi dispongono, come attrezzi per macellazione e distribuzione viveri, personale di truppa di professione macellaio, panattieri, ecc., e ciò, sia per rinforzo, sia per coprire eventuali deficienze che si verificassero presso le sezioni di sussistenza.

Servizio di commissariato di tappa.

95. — Presso ciascun comando di tappa, viene istituito un magazzino di vettovagliamento di tappa, e, quando occorra, anche uno di vestiario ed equipaggiamento. Le dotazioni di tali magazzini vengono fissate dall'intendenza d'armata su proposta della direzione di commissariato di armata. Le derrate, i materiali e gli altri mezzi occorrenti, vengono incettati sul posto o fatti affluire da tergo a cura della direzione suddetta. Il personale direttivo ed esecutivo abbisognevole pel funzionamento di tali magazzini è provveduto dalla direzione di commissariato stessa, sia con mezzi propri, sia col concorso dei comandi di tappa, sia con richieste all'intendenza d'armata.

Tale personale oltre al proprio servizio inerente agli stabilimenti di tappa può esser chiamato a concorrere ai servizi di commissariato di 1ª e 2ª linea, specialmente coll'incetta e spedizione di bestiame da macello.

A) *Servizio di vettovagliamento.*

Stabilimenti (1)

—

Colonna viveri per gruppo alpino.

96. — Dipende dal comando del gruppo alpino. È costituita da un comando, da una sezione someggiata e da una sezione carreggiata. Ogni sezione comprende tante squadre per compagnia o batteria, quante sono le compagnie e le batterie del gruppo.

La colonna viveri suddetta, trasporta viveri complementari ed avena, e serve per rifornire di detti generi gli uomini ed i quadrupedi del gruppo e dei servizi.

Parco viveri di riserva per gruppo alpino.

97. — Dipende dal comando del gruppo alpino. Si compone di un comando e di due sezioni uguali carreggiate. Ciascuna sezione comprende un comando e tante squadre per compagnia e per batterie, quante sono le compagnie e batterie del gruppo.

Il parco viveri suddetto trasporta viveri di riserva, avena e tabacco e serve per rifornire di detti generi gli uomini ed i quadrupedi del gruppo e dei servizi.

Sezione panattieri per gruppo alpino.

98. — Dipende dal comando del gruppo alpino. Si compone di un comando; di uno scaglione forni someggiati; di uno o più scaglioni farina someggiata; di uno o più scaglioni farina carreggiata. Gli scaglioni farina comprendono ciascuno tante squadre quante sono le compagnie e le batterie del gruppo alpino.

La sezione panattieri suddetta serve per la fabbricazione del pane occorrente al gruppo alpino.

Trasporta inoltre una razione viveri ordinari (senza carne) per il proprio personale e due razioni avena per i propri quadrupedi.

Salmerie a disposizione per gruppo alpino.

99. — Serve per trasporti eventuali di acqua, paglia, legna, ecc. e per rinforzare, ove occorra, i mezzi di trasporto della colonna viveri, del parco viveri di riserva o della sezione panattieri del gruppo alpino.

Colonne viveri ordinari, colonne viveri di riserva e colonne avena per truppe eventualmente destinate ad operare in montagna.

100. — Sono costituite, quando occorra, dalla intendenza d'armata con muli da salma od asini o portatori colle norme stabilite dalla « Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie » di taluni corpi destinati ad operare in montagna (Edizione 1915).

Sezione sussistenze.

101. — Vi sono sezioni sussistenze per fanteria e per cavalleria. Le prime assegnate alle divisioni di fanteria e alle truppe suppletive e servizi di corpo d'armata possono essere provviste di salmerie, le seconde sono assegnate esclusivamente alle divisioni di cavalleria. Esse dipendono rispettivamente: dal direttore di commissariato di corpo d'armata, quelle per truppe suppletive, e dai capi ufficio di commissariato di divisione, le altre.

Per ogni armata vi è inoltre una sezione di sussistenza dipendente direttamente dalla direzione di commissariato d'armata per il servizio delle truppe e servizi d'armata.

Per facilitare l'esecuzione del servizio in relazione alla dislocazione delle truppe negli alloggiamenti, le sezioni sussistenze per truppe suppletive e servizi di corpo d'armata e quella per divisioni di fanteria si possono suddividere in due mezze sezioni, oppure in una mezza sezione e 2 plotoni; la sezione sussistenze per cavalleria si può suddividere solo in 2 mezze sezioni.

La sezione sussistenze con salmerie può anche scindersi in drappelli per effettuare la macellazione e la distribuzione viveri e foraggi presso i reggimenti di fanteria di linea, o di bersaglieri, o di

(1) Le formazioni in uomini, quadrupedi e carri e le dotazioni di attrezzi degli stabilimenti sono indicati dall'« Istruzione per la mobilitazione del R. esercito » (tomi I e II).

Il numero delle razioni di cui ogni stabilimento di 1ª linea è provvisto risulta dallo specchio n. 4.

altri riparti della grande unità alla quale la sezione sussistenze è assegnata (1).

Fa parte integrante di ogni sezione sussistenze un parco buoi comprendente una o più razioni di carne in piedi.

Le sezioni sussistenze non trasportano derrate (2); ricevono sul posto in cui si stabiliscono i viveri occorrenti per la distribuzione giornaliera alle truppe dell'unità cui sono addette, sia che questi provengano dal rifornimento da tergo, sia che provengano da risorse locali. Effettuano la macellazione dei buoi e fanno la distribuzione della carne e degli altri viveri alle truppe e, settimanalmente, dei tabacchi ai corpi.

Coi militari panattieri assegnati alle sezioni sussistenze, ed usufruendo di forni, farine ed attrezzi locali, le medesime possono, occorrendo, anche concorrere alla fabbricazione del pane per la rispettiva unità.

Parco viveri.

102. — Dipende dalla direzione di commissariato di corpo d'armata.

È costituito da un comando e tre sezioni, le prime due (ordinarie) sono destinate al trasporto di pane, viveri complementari ed avena, e la terza (di riserva) trasporta galletta, carne in conserva, sale, caffè, zucchero, avena ed una dotazione di calzature da campagna e di scarpe di riposo. Ciascuna sezione è formata di una squadra per ognuna delle divisioni costituenti il corpo d'armata e di una squadra per le truppe suppletive ed i servizi di corpo d'armata.

Serve per i rifornimenti occorrenti al corpo d'armata.

Settimanalmente trasporta inoltre i tabacchi per le distribuzioni da farsi dalle sezioni sussistenze.

Magazzini eventuali di vettovagliamento per truppe da montagna.

103. — Servono per i rifornimenti occorrenti ai gruppi alpini, e quando occorra, per le compagnie alpine e le batterie da montagna non inquadrate nei gruppi alpini.

La formazione e la dotazione dei magazzini eventuali di vettovagliamento per truppe da montagna sono stabilite per ordine della intendenza d'armata su proposta del direttore di commissariato d'armata, e tali magazzini funzionano per conto degli stabilimenti avanzati di vettovagliamento coi quali vengono collegati.

Magazzini eventuali di vettovagliamento di corpo di armata e di divisione.

104. — Hanno carattere affatto temporaneo e funzionano, in massima, per conto delle sezioni di sussistenze. Si impiantano a seconda del bisogno, tanto nelle soste prolungate delle truppe, per costituire speciali depositi di rifornimento viveri, quanto nei periodi di traslocazione per adunarvi tutto ciò che, raccolto in più dalle risorse locali, o pervenuto da altri stabilimenti, dovesse rimanere esuberante alle distribuzioni giornaliere, e non potesse essere trasportato al seguito.

La formazione e la dotazione dei magazzini eventuali di corpo d'armata e di divisione sono stabilite dai comandi di corpo d'armata e di divisione su proposta del direttore o capo ufficio di commissariato.

Stabilimenti avanzati di vettovagliamento.

105. — Essi comprendono:

1. Un magazzino avanzato viveri. — È costituito da una direzione del magazzino, da personale di sussistenza e da una sezione di treno ausiliario militare per il servizio interno del magazzino e per un eventuale servizio di traino ridotto. Serve a rifornire:

di viveri ordinari, di viveri di riserva, di avena e di tabacco gli stabilimenti di vettovagliamento di 1ª linea ed, occorrendo anche la sezione sussistenze delle truppe e servizi d'armata;

di farina, cruschello e sale le sezioni panattieri.

Il magazzino avanzato viveri provvede inoltre al rifornimento del carburo di calcio per i mezzi d'illuminazione ad acetilene assegnati ai servizi di vettovagliamento.

2. Un panificio avanzato. — È costituito in massima da tante sezioni panattieri con forni rotabili mod. Weiss per quanti sono i corpi d'armata dell'armata; ogni sezione è costituita a sua volta da tante squadre quante sono le divisioni costituenti il corpo d'armata, più una squadra per le truppe suppletive e servizi di corpo d'armata. Le squadre divisionali hanno 10 carri forni; quelle per truppe suppletive ne hanno 5. Ogni squadra ha mezzi sufficienti (carri pane) per trasportare una razione di pane o una di farina per tutte le truppe per le quali la squadra deve servire.

Nella costituzione del panificio avanzato sono anche impiegate, ove occorra, sezioni panattieri con forni mod. 1893, sezioni panattieri con forni carreggiati mod. 1897, sezioni panattieri con forni someggiati mod. 1897 e sezioni panattieri senza forni mobili.

Le sezioni con forni mod. 1893 hanno 14 forni, quelle con forni carreggiati mod. 1897 ne hanno 24 e finalmente le sezioni con forni someggiati mod. 1897 hanno 48 forni. Ognuna delle suddette sezioni ha i mezzi per trasportare, oltre che i forni ed attrezzi, anche una razione di farina pari alla produzione massima giornaliera della sezione.

Le sezioni panattieri senza forni mobili, le quali sono destinate, più specialmente, a sfruttare i forni del paese, sono costituite di personale ed attrezzi nonchè di carreggio per trasportare gli attrezzi medesimi ed una razione farina approssimativamente corrispondente ad una razione pane per un corpo d'armata su due divisioni.

Le sezioni panattieri costituenti il panificio avanzato hanno il cómpito di confezionare il pane per le truppe dell'armata. Detto pane dovrà essere, in massima, semibiscottato. Quando occorra potrà essere biscottato.

3. Un parco avanzato buoi. — È costituito da un comando del parco e da tante squadriglie quante sono le divisioni di fanteria, di cavalleria, e le truppe suppletive ed i servizi di corpo d'armata, componenti l'armata.

Serve per rifornire i parchi buoi delle sezioni sussistenze e quelli che fossero eventualmente costituiti per i gruppi alpini.

Deposito centrale di vettovagliamento.

106. — Esso comprende una direzione ed i seguenti depositi:

a) un deposito centrale derrate. — Serve a rifornire il magazzino avanzato viveri, di viveri ordinari e di viveri di riserva, di avena, di tabacco, di carburo di calcio per i mezzi d'illuminazione ad acetilene assegnati ai servizi di commissariato e, occorrendo, anche di fieno compresso;

b) un panificio centrale. — Costituito da determinati panifici militari territoriali sussidiati da panifici privati, serve a fabbricare pane, in massima biscottato, per i rifornimenti eventualmente occorrenti all'armata;

c) un deposito centrale buoi. — Serve a rifornire il parco avanzato buoi.

---

(1) Per la formazione di detti drappelli vedi « Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie di taluni corpi eventualmente destinati ad operare in montagna » (Edizione 1915).

(2) Le eventuali rimanenze delle distribuzioni, quando la sezione deve muovere, o sono versate in magazzini di tappa ed in magazzini eventuali, se ne esistono; oppure sono trasportate alla tappa successiva sui carri da trasporto della sezione, o su carri all'uopo requisiti. Si ricorre pure a carri appositamente requisiti pel trasporto, durante le marce, degli zaini, e anche degli uomini della sezione, i quali vi monteranno alternativamente.

Stabilimenti intermedi.

107. — Gli stabilimenti intermedi possono comprendere: un deposito intermedio derrate, un panificio intermedio, un deposito intermedio buoi.

Stabilimenti di vettovagliamento di tappa.

108. — Sono costituiti, in massima, come si è detto al n. 95, colle risorse locali, e possono comprendere: un panificio, un deposito derrate, un deposito buoi. Servono per il vettovagliamento delle truppe e dei servizi che muovono o che sostano lungo le linee di tappa, e per deposito delle risorse locali incettate. Possono anche essere impiantati per provvedere ad un conveniente scaglionamento delle dotazioni e dei mezzi degli stabilimenti avanzati di vettovagliamento.

Stabilimenti di riserva pel servizio di vettovagliamento.

109. — Comprendono:

a) panifici militari non facenti parte dei panifici centrali assegnati alle armate;

b) panifici o gallettifici privati, non facenti parte dei panifici centrali assegnati alle armate, che siano in grado di produrre galletta a mano ed a macchina;

c) molini militari che non fanno parte dei panifici centrali assegnati alle armate;

d) molini privati capaci di macinare più di 100 quintali di frumento nelle 24 ore;

e) i carnifici militari di Casaralta e di Scanzano per la produzione della carne in conserva;

f) stabilimenti privati per la produzione di conserve alimentari, capaci di cooperare, con quelli militari, alla confezione delle scatolette di carne in conserva;

g) depositi derrate e buoi, costituiti, con adeguate dotazioni, nel territorio del Regno, allo scopo di assicurare il periodico rifornimento ai depositi centrali delle armate, di viveri complementari e di carne in piedi.

110. — Le vettovaglie ordinarie e di riserva per il servizio di vettovagliamento in prima linea risultano dall'annesso specchio n. 4.

Funzionamento del servizio di vettovagliamento

—

Azione dei comandi e degli organi di commissariato.

111. — I comandanti delle grandi unità hanno l'obbligo di assicurare il funzionamento del servizio di vettovagliamento con tutti i mezzi materiali a loro disposizione.

In conseguenza gli organi di commissariato, con il sagace impiego di tutti i mezzi adatti al conseguimento dello scopo, devono dare al servizio di vettovagliamento la massima potenzialità, e la necessaria elasticità così da renderlo, di regola, sempre rispondente alle esigenze delle operazioni militari.

Per ottenere questo importantissimo risultato occorre che i comandi delle grandi unità, forniscano in tempo ai rispettivi direttori o capi ufficio di commissariato tutte le indicazioni necessarie per mantenerli in grado di adempiere in ogni contingenza il proprio dovere.

Devono poi i comandanti di corpo e di riparto agevolare l'alimentazione dei rispettivi uomini e quadrupedi in tutti i modi, ed anche provvedervi di loro iniziativa, quando la situazione non consenta il normale funzionamento del servizio per parte del commissariato.

Modi di vettovagliamento.

112. — Si provvede al vettovagliamento in tre modi:

colle risorse locali;

coll'affluenza da tergo;

coll'impiego dei viveri di riserva.

Nessuno dei tre modi può bastare in tutte le circostanze da solo, e perciò si dovrà ricorrere ad essi tavolta alternativamente e talvolta contemporaneamente.

Il criterio fondamentale sarà questo:

Trarre partito dalle risorse locali come se nulla potesse giungere dagli stabilimenti retrostanti e, d'altra parte, assicurare i rifornimenti da tergo come se ogni risorsa locale avesse assolutamente a mancare. Questo criterio però va inteso con molto discernimento, poichè siccome non è facile accordare, nei riguardi del tempo, lo sfruttamento delle risorse locali per parte degli organi di 1ª linea coi provvedimenti che devono prendere quelli di 2ª linea per assicurare il rifornimento da tergo, si può cadere facilmente nell'esagerazione e quindi nello sperpero di vettovaglie e di danaro. Spetta pertanto all'intendenza d'armata il determinare volta a volta come ed in qual misura debbono essere impiegati i vari sistemi, mettendoli in relazione fra loro in modo che il numero totale delle razioni da mettere giornalmente a portata della truppa corrisponda, con una certa abbondanza ma non eccessiva, al fabbisogno.

Vettovagliamento mediante l'incetta delle risorse locali.

113. — Ad evitare la concorrenza nello sfruttamento delle risorse locali, i comandanti d'armata, sentito il rispettivo intendente d'armata, delimitano la zona di alimentazione assegnata alla propria armata (1) fra i rispettivi corpi d'armata. I comandanti di corpo d'armata, sentito il rispettivo direttore di commissariato, fanno analoga delimitazione fra le divisioni e le altre truppe da essi immediatamente dipendenti.

La ripartizione dovrà corrispondere a linee bene evidenti sul terreno e sulla carta, tenendo conto del modo in cui vi saranno probabilmente ripartite le risorse locali e, possibilmente, della circoscrizione amministrativa.

Analogamente provvederanno, quando occorra, i comandanti di divisione, a ripartire la rispettiva zona d'alimentazione fra i singoli corpi, riparti e servizi dipendenti.

L'incetta (2) delle risorse locali deve essere preceduta da una ricognizione ogni qualvolta sia possibile. Le direzioni e gli uffici di commissariato, quindi, all'arrivo in ciascuna località, dovranno procurarsi attendibili informazioni sulle quantità dei generi di vettovagliamento disponibili (comprese le derrate di sostituzione offerte dal territorio), sui loro detentori e sulle persone (sensali e simili) da cui le incette potrebbero essere facilitate. Ciò varrà ad effettuare meglio e più sollecitamente l'incetta.

La cavalleria potrà essere incaricata dal comando di prestare il suo concorso per un più efficace sfruttamento delle risorse locali, assumendo e fornendo informazioni sulla entità, qualità e dislocazione delle risorse stesse dando preavviso alle autorità del luogo, provvedendo alla riunione dei mezzi di trasporto ed impedendo esportazioni.

A tale uopo sarà opportuno, quando possibile, assegnare alla cavalleria degli ufficiali commissari.

L'incetta delle risorse locali si fa in due maniere:

a) colle compere dirette dal commercio ogni qualvolta sia possibile;

b) con richieste ai Comuni ogni qualvolta non riesca possibile trovare direttamente le derrate presso privati fornitori, o se ne richiedano prezzi molto superiori a quelli correnti.

Le compere dirette di vettovaglie e le richieste di esse ai Comuni, sono fatte dalle direzioni e dagli uffici di commissariato; e quando non sia possibile il loro intervento, oppure venga così ordinato dal comando, anche dai corpi e riparti.

a) Compere dirette dal commercio. — Si fa affiggere nelle

---

(1) La zona d'alimentazione dell'armata è stabilita dall'intendente generale (n. 10 del capo I).

(2) Nella parola incetta si comprendono i vari modi di trarre partito dalle risorse locali.

località più opportune un certo numero di avvisi, specificandovi le derrate richieste ed i prezzi che s'intende di corrispondere. Negli avvisi le quantità saranno sempre da esprimersi in misura metrica.

Ove manchi il tempo si tratterà direttamente col proprietari delle derrate.

Le robe comperate vengono prese direttamente dai corpi sul posto dove il proprietario le possiede, oppure sono portate da quest'ultimo agli stabilimenti indicatigli.

b) Richieste ai Comuni. — Le prestazioni di vettovaglie sono richieste ai Comuni dalle direzioni e dagli uffici di commissariato, o dagli ufficiali commissari delegati dai rispettivi capi servizio, o, in tutti quei casi in cui manchi l'ufficiale commissario, dall'ufficiale di vettovagliamento o da altro ufficiale delegato dai comandanti di corpo o di distaccamento.

Il prezzo delle vettovaglie provvedute dai Comuni sarà stabilito da questi sulla base dei prezzi indicati dalla mercuriale del luogo; e il trasporto delle medesime agli stabilimenti sarà fatto nei modi indicati al numero precedente.

Pagamenti. — Le norme per i pagamenti e per la documentazione dei conti relativi alle vettovaglie comprate direttamente dai proprietari o fornite dai Comuni, risultano dalle Istruzioni amministrative per le truppe in campagna ».

Truppe e servizi che normalmente vivono con le risorse locali. — Devono, in massima, ricorrere all'incetta delle risorse locali:

a) le divisioni di cavalleria, la cavalleria di corpo d'armata in servizio di esplorazione ed i riparti ciclisti;

b) i distaccamenti e drappelli isolati;

c) i servizi di corpo d'armata e di divisione, quando sono isolati;

d) il comando supremo, l'intendenza generale, i comandi e le intendenze d'armata, nonchè le truppe ed i servizi di 2ª linea;

e) le truppe comandate in difesa costiera ed i gruppi campali di milizia territoriale.

Incette sulle linee di marcia e sulle linee di tappa. — Le incette, oltre che nei luoghi dove le truppe vanno a far tappa, possono effettuarsi anche nei luoghi da esse attraversati.

Lo sfruttamento delle risorse della linea di tappa sarà poi completato per cura dei servizi di tappa; sia per rifornire i rispettivi magazzini, sia per avviarle agli stabilimenti avanzati od a quelli di 1ª linea.

Di altri modi di sfruttamento delle risorse locali si tratta in seguito nell' « Appendice » alla fine del presente volume (Requisizioni).

Vettovagliamento per mezzo dell'affluenza da tergo.

114. — L'affluenza procede di regola dall'interno del paese (stabilimenti di riserva) ai depositi centrali e da questi agli stabilimenti avanzati donde le vettovaglie si fanno pervenire agli stabilimenti di 1ª linea.

Le spedizioni che gli stabilimenti di riserva debbono eseguire ai depositi centrali, od eccezionalmente, direttamente agli stabilimenti avanzati, sono regolate dal Ministero della guerra, col concorso dell'ispettorato dei servizi di commissariato, e sulla base delle indicazioni fornite dall'intendenza generale.

In via normale sono giornalmente fatti partire dal deposito centrale (o intermedi) con destinazione, rispettivamente, al magazzino avanzato viveri ed al parco avanzato buoi, tanti treni di vettovagliamento quanti ne occorrono per trasportare una razione di farina, viveri complementari, avena o buoi per tutte le truppe dell'armata.

Il panificio avanzato è in massima rifornito di farina dal magazzino avanzato viveri.

Ogni qualvolta sia possibile e conveniente, i suddetti treni di vettovagliamento potranno anche proseguire oltre le località dove risiedono gli stabilimenti avanzati di vettovagliamento per scaricare in stazioni ferroviarie che siano più a portata degli stabilimenti di 1ª linea. In massima i treni di vettovagliamento che hanno trasportato i generi ritornano ai luoghi di provenienza per ricaricarsi di nuovo; per tale motivo, e perchè le stazioni di arrivo siano immediatamente sgombrate, dovrà esser posta ogni energia per il loro sollecito scarico.

Potranno anche, ove siavene la convenienza, essere usufruite vie fluviali, canali di navigazione, ecc.

I treni di vettovagliamento ed i convogli in generale debbono sempre essere accompagnati da personale di sussistenza, munito di distinta indicante il contenuto dei singoli vagoni, carri, ecc. e questi debbono essere opportunamente contrassegnati, in relazione alla distinta stessa, e muniti di tutte le indicazioni che si riterranno necessarie per evitare confusioni.

Per facilitare i conteggi ed i riscontri, i sacchi, i colli, le casse, ecc. delle varie derrate debbono essere, in massima, di peso uniforme per ciascuna derrata, e l'indicazione di tale peso sarà fatta risultare sulla distinta di cui sopra. I colli, le casse, i fusti, ecc. devono essere sempre muniti della dichiarazione di ciò che contengono e possibilmente devono essere assicurati con bollo a piombo.

Coi treni giornalieri di vettovagliamento vengono anche spedite dai depositi centrali agli stabilimenti avanzati di vettovagliamento tutte quelle altre derrate e generi occorrenti agli stabilimenti stessi, come fieno compresso, viveri di riserva, tabacchi, carburo di calce, materiali, ecc.

Al magazzino avanzato viveri ed al panificio avanzato attingono le sezioni automobilistiche per i servizi periodici.

Il magazzino avanzato viveri ed il panificio avanzato sono, di regola, tenuti ad una distanza dalle truppe non superiore a mezza tappa per carreggio automobile (n. 25 del capo I). Per facilitare i rifornimenti e meglio provvedere, quando occorra, ad avvicinare detti stabilimenti a quelli di 1ª linea, essi possono, a momento opportuno, per disposizione dell'intendenza d'armata, venire scaglionati, in convenienti aliquote, lungo la linea di tappa. Dal parco avanzato buoi sono fatte avanzare a cura della direzione di commissariato d'armata le squadriglie di buoi necessarie a rifornire le sezioni sussistenze ed, occorrendo, i gruppi alpini.

Il movimento delle squadriglie buoi deve effettuarsi finchè è possibile per ferrovia. Quando non vi sia tale possibilità, il movimento si effettua per via ordinaria, profittando all'occorrenza dei soggiorni delle truppe per avvicinare maggiormente i buoi alle medesime. In ogni caso lo scaglionamento iniziale ed il successivo movimento delle squadriglie del parco devono essere regolati in modo che possa giungere a portata delle sezioni sussistenze, ed, occorrendo, dei gruppi alpini, il numero necessario di buoi prima che sia esaurita la quantità precedentemente loro assegnata in dotazione. Ove lo ritenga conveniente, la direzione di commissariato di armata può mettere alla diretta dipendenza dei direttori di commissariato di corpo d'armata e dei capi ufficio di divisione di cavalleria, un'aliquota del parco buoi d'armata.

Rifornimento del carburo.

115. — La spedizione del carburo per i mezzi d'illuminazione (fari e lanterne sottotenda) delle sezioni panattieri e delle sezioni sussistenze viene fatta, quando occorra, dai depositi centrali ai magazzini avanzati viveri servendosi come recipienti degli stessi bidoni di lamiera di circa kg. 50 caduno, nei quali il carburo è posto in commercio.

Il successivo invio del carburo dai magazzini avanzati viveri alle sezioni sussistenze, viene fatto, negli appositi recipienti della capacità di kg. 10 a 12 di carburo di cui sono dotati tanto il magazzino avanzato viveri quanto le sezioni di sussistenze, effettuando il trasporto dei recipienti stessi, in sopraccarico ai vari mezzi di trasporto per le vettovaglie, e scambiando i recipienti pieni con quelli vuoti.

Impiego dei viveri di riserva.

116. — In massima i viveri e l'avena di riserva debbono essere conservati intatti per far fronte alle difficoltà di vettovagliamento che precedono o seguono immediatamente il combattimento.

I viveri e l'avena di riserva non si consumano, perciò, che in seguito ad ordine dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, meno in circostanze affatto eccezionali, per le quali ne sia evidente la necessità. In quest'ultimo caso ogni comandante di corpo o di distaccamento o di drappello è autorizzato a ordinarne la consumazione, dandone però immediato avviso ai comandanti suddetti, affinchè questi possano disporre per il sollecito rifornimento delle razioni consumate.

La buona conservazione delle vettovaglie di riserva presso il soldato ed i corpi e riparti che le hanno in dotazione, è posta sotto la personale responsabilità dei rispettivi comandanti di corpo e riparto. Questi dovranno con frequenti visite accertarsi, nel modo più rigoroso, della reale esistenza e dello stato di conservazione delle suddette derrate, e procurare l'immediata sostituzione di quelle trovate in meno od avariate.

Funzionamento del servizio di vettovagliamento nelle varie contingenze di guerra.

117. — *a*) In stazione. — Il vettovagliamento delle truppe inquadrate nei corpi d'armata, si effettua a mezzo delle risorse locali sempre quando lo si ritenga possibile e conveniente giusta quanto è detto ai nn. 92 e 112. In massima, tranne per i piccoli riparti distaccati, lo sfruttamento delle risorse locali viene fatto per cura delle direzioni o degli uffici di commissariato, col concorso eventuale degli ufficiali di vettovagliamento, e le derrate incettate vengono distribuite alle truppe a mezzo delle sezioni sussistenze. Quando le incette son fatte direttamente dai corpi (il che non deve avvenire che eccezionalmente come, ad esempio, nel caso che gli alloggiamenti siano frazionati su ampie zone ed il paese non sia stato sfruttato) attende a tali incette l'ufficiale di vettovagliamento, il quale divide le derrate fra le unità minori del rispettivo corpo o riparto.

Il fieno, le patate, i legumi, gli erbaggi per condimento, il vino, l'acquavite o il rhum sono però, in massima, incettati direttamente dagli ufficiali di vettovagliamento dei corpi o riparti, ciascuno nella rispettiva zona di alloggiamento. Quando detti generi siano scarsi, i comandanti di corpo d'armata e di divisione potranno incaricare le direzioni e gli uffici di commissariato di coadiuvare i corpi nell'incetta dei generi stessi.

Si dovrà fare sempre tutto il possibile per incettare sul posto i buoi anche quando, per le condizioni del territorio, le altre vettovaglie sieno rifornite da tergo, poichè l'affluenza dei buoi da tergo presenta grandi difficoltà.

Quando si debba provvedere al vettovagliamento col rifornimento da tergo, le direzioni di commissariato interessate devono provocare dai rispettivi comandi gli ordini necessari per far pervenire alle sezioni sussistenze i generi occorrenti dagli stabilimenti retrostanti.

I viveri complementari e l'avena vengono dal magazzino avanzato viveri spediti agli stabilimenti di prima linea, finchè è possibile, per ferrovia, procurando, in massima, che tutte le derrate destinate ad una grande unità, abbiano un'unica stazione di scarico.

Nel caso che non vi sia la ferrovia o che questa non giunga a portata degli stabilimenti di prima linea, il trasporto dei generi per il rifornimento giornaliero di detti stabilimenti viene effettuato a mezzo delle sezioni automobilistiche per i servizi periodici, prelevando i generi stessi o dal magazzino avanzato viveri, o dalla stazione ferroviaria o dal punto più prossimo al quale la direzione di commissariato d'armata li farà giungere. Quando la sosta del corpo d'armata sia piuttosto lunga o sia necessaria una economia di trasporti cogli autocarri, potranno essere impiegate nel trasporto anche le sezioni del parco viveri, arrestando a circa una tappa dalle truppe il servizio automobilistico.

Analogamente si provvede al trasporto del pane dal panificio avanzato alle truppe. Ogni qualvolta le circostanze lo facciano reputare conveniente, può essere assegnata a ciascun corpo d'armata una sezione panattieri con forni rotabili modello Weiss. In tal caso questa passa alla immediata dipendenza della direzione di commissariato di corpo d'armata, la quale trarrà le farine dalle risorse locali, oppure le riceverà dal magazzino avanzato viveri nel modo stabilito per i rifornimenti delle altre derrate. Il pane è allora prelevato coi carri dei corpi, se la distanza dal panificio alle truppe lo consente; altrimenti il trasporto fino alle sezioni sussistenze è fatto coi carri del parco viveri di corpo d'armata, oppure, quando sia possibile e conveniente, coi carri a pane della sezione panattieri.

Per la carne si macella il necessario numero di buoi del parco di cui ogni sezione sussistenza è dotata.

Il rifornimento dei buoi ha luogo come è detto al n. 114.

Tutte le volte che sia possibile converrà, per limitare le marce ai buoi, macellare a distanza dalle truppe (ad esempio alla stazione testa di linea ferroviaria, od anche, quando vi sia la convenienza, agli stabilimenti avanzati trasportando poscia la carne agli alloggiamenti delle truppe per mezzo degli autocarri delle sezioni sussistenze.

I corpi e riparti dei gruppi alpini, quando manchino le risorse locali, vengono riforniti a mezzo dei servizi del gruppo (colonna viveri, parco viveri di riserva e sezione panattieri).

Il rifornimento di questi servizi viene effettuato finchè è possibile mediante incette dalle risorse locali. In difetto di queste provvederà l'intendenza dell'armata, alla quale appartengono i gruppi alpini, o a farli rifornire direttamente dagli stabilimenti avanzati di vettovagliamento facendo spingere i rifornimenti a portata dei mezzi dei gruppi, oppure a far costituire in località adatte, pure a portata dei mezzi ora detti, appositi magazzini che funzionino per conto degli stabilimenti avanzati. Per la carne, i corpi o reparti dei gruppi alpini macellano i buoi della dotazione che hanno colle rispettive salmerie e quando non possano rifornire detta dotazione colle risorse locali, si rivolgono all'intendenza d'armata la quale dispone per i necessari invii dal parco avanzato buoi, o da quegli altri centri di raccolta bestiame che essa intendenza abbia creduto opportuno costituire per tale scopo.

Analogamente sarà provveduto per le truppe da montagna non inquadrate nei gruppi alpini.

Le truppe non alpine, impiegate in operazioni in montagna, vengono rifornite di vettovaglie coi mezzi e nei modi previsti dalla istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie di taluni corpi eventualmente destinati ad operare in montagna.

Le divisioni di cavalleria, quando non possono vivere colle risorse locali, ricevono i generi a mezzo delle sezioni automobilistiche loro assegnate per i servizi periodici, direttamente dagli stabilimenti avanzati, oppure, quando sia possibile, da stazioni ferroviarie, o da altri punti ai quali, previ accordi, la direzione di commissariato dell'armata cui appartengono farà giungere i rifornimenti.

Allorquanto siano consumate razioni individuali di viveri ed avena di riserva, le medesime vengono al più presto sostituite da altre tratte (eccezione fatta per le divisioni di cavalleria) dagli stabilimenti di 1ª linea, per cura rispettivamente delle direzioni ed uffici di commissariato e dei comandi di gruppo alpino.

Il rifornimento dei viveri e dell'avena di riserva agli stabilimenti di 1ª linea ha luogo in modo analogo a quello indicato ai capoversi precedenti per il rifornimento del pane, dei viveri complementari e dell'avena. Il rifornimento dei viveri di riserva alle divisioni di cavalleria avviene collo stesso sistema indicato per gli altri viveri che esse ricevono dagli stabilimenti avanzati. In via eccezionale, le medesime potranno farne prelevamento presso il parco viveri di uno dei corpi d'armata viciniori.

b) **In marcia.** — Nelle marce il parco viveri marcia, in massima, con una delle sezioni viveri ordinari e la sezione viveri di riserva cariche, con lo stesso scaglione del grosso carreggio con cui marciano le sezioni sussistenze. L'altra sezione viveri ordinari riceve nella località di partenza, prima che muova il grosso carreggio, una razione viveri ed avena trasportata dalle sezioni automobilistiche e poscia compie la marcia col grosso carreggio.

All'arrivo del corpo d'armata alla nuova tappa si distribuisce alle truppe la razione della sezione viveri ordinari del parco viveri che ha marciato con le sezioni sussistenze, così che ogni sera rimangono sempre cariche la sezione viveri di riserva e l'altra sezione viveri ordinari la quale ultima il giorno successivo compirà a sua volta la marcia con le sezioni sussistenze, trasportando la razione che dovrà essere distribuita all'arrivo. Da quanto precede deriva che le due sezioni viveri ordinari, alternandosi a vicenda, diventano un giorno sezione di distribuzione ed il giorno dopo sezione di rifornimento, e senza effettuare marcie retrograde, assicurano la ininterrotta distribuzione quotidiana dei generi alle sezioni sussistenze indipendentemente dalle risorse locali che possono esistere nella zona di marcia e di accantonamento delle truppe.

Per la carne la macellazione dei buoi è fatta dalla sezione sussistenze, in massima, nelle prime ore del mattino, alla tappa di partenza. Ivi la sezione sussistenze, allorquando prende nella colonna carreggio il posto assegnatole, lascia gli autocarri attrezzati per la carne e l'occorrente personale di macellai. Questi, ultimate le operazioni di macellazione, caricano a momento opportuno la carne, in quarti, sugli autocarri per il trasporto dalla sezione medesima alla nuova tappa. Il trasporto sarà regolato in modo che gli autocarri compiendo uno o due viaggi a seconda della loro capacità complessiva, abbiamo a giungere alla nuova tappa quando la sezione sussistenze avrà preso i suoi alloggiamenti. Sugli autocarri prenderanno posto anche i macellai.

Scaricata la carne gli autocarri potranno essere adibiti per la incetta delle risorse locali, e, ove occorra, per trasporti di derrate ai corpi o distaccamenti lontani dalle sezioni di sussistenze.

Di massima la carne sarà cotta tosto giunti i viveri agli accampamenti e saranno fatte le razioni in modo da poter, quando occorra, prontamente eseguire la distribuzione anche improvvisamente a qualunque ora della notte.

Nei giorni di marcia i ranci saranno distribuiti colle modalità che saranno ritenute più opportune dai comandanti delle truppe. Come massima, quando la truppa parte ad ora alquanto inoltrata della giornata e si prevede che il carreggio giunga assai tardi alla tappa, si fa consumare dalla truppa prima della partenza l'intera razione viveri del giorno. Quando invece la partenza debba avvenire al mattino molto per tempo, e non sia perciò consigliabile di far consumare dalla truppa l'intera razione viveri, si fa distribuire la razione carne (cotta nella notte) che il soldato porterà con sè in mezzo al pane. Prima della partenza potrà invece consumarsi il caffè ed alla sera il rancio di pasta o riso. Se la partenza non avviene molto per tempo, si può anche, oltre al caffè, ovvero in luogo di questo (che si distribuirebbe alla tappa), far consumare, prima di partire, un rancio di pasta o riso nel brodo, portando la carne nel pane.

Il vino dovrà in massima essere somministrato col rancio della sera.

I corpi provvisti di cucine someggiabili da campo, possono servirsene per fare distribuire la razione carne ed il brodo sia durante la marcia, sia all'arrivo alla tappa.

Per gli altri particolari di funzionamento del servizio valgono le norme date al precedente comma *a*).

c) Nel combattimento. — In occasione di combattimenti, non potendosi, stante il concentramento delle masse, fare assegnamento sulle risorse locali, e non essendo facile far giungere fino alle truppe i carri viveri e cucine dei corpi per la distribuzione del rancio, si dovrà frequentemente ricorrere ai viveri e all'avena di riserva.

Occorrerà pertanto: che la truppa, prima che si inizi il combattimento, consumi una parte del rancio della giornata e porti il resto, come il pane e la carne cotta, con sè e che le razioni individuali di riserva siano al completo. Se i combattimenti durano più giorni, sarà fatto tutto il possibile per far avanzare almeno la sezione viveri di riserva dei parchi viveri di corpo d'armata fino a portata delle truppe e per distribuire alle truppe stesse, per mezzo delle cucine someggiabili da campo, un rancio caldo non appena l'andamento dell'azione lo permetta.

Dopo il combattimento i direttori di commissariato di corpo d'armata ed i capi ufficio di commissariato divisionali devono spiegare la massima attività ed energia per provvedere con ogni mezzo al vettovagliamento delle truppe, sia sul posto, sia nei casi di inseguimento e di ritirata.

d) Nell'inseguimento. — Si provvede, se possibile, sfruttando le risorse locali. Però, per meglio assicurare il vettovagliamento delle truppe destinate all'inseguimento si distribuiranno, possibilmente, razioni viveri ed avena di riserva in più della dotazione individuale del soldato. In pari tempo le truppe saranno fatte seguire dalla maggior quantità possibile di vettovaglie, spingendole innanzi a mezzo del parco viveri o con autocarri.

e) Nelle ritirate. — Si provvede formando depositi derrate scaglionati lungo la linea di ritirata, nelle località di probabile sosta, oppure si fa eseguire il rifornimento mandando i viveri la sera fino alla località di sosta o di passaggio obbligato delle truppe e ritirando subito i carreggi o gli autocarri non appena siano scaricati. Inoltre si distribuisce al soldato qualche razione viveri di riserva in più della dotazione normale.

Presso i depositi di derrate si lascia anche il personale per le distribuzioni. Queste vengono fatte all'arrivo delle truppe quando la località di deposito coincide con quella ove le truppe prendono alloggiamento; se invece le truppe attraversano solamente le località ove esiste il deposito, le distribuzioni si fanno durante le fermate. In quest'ultimo caso, però, occorre che i depositi siano scaglionati in modo che le fermate per le distribuzioni non abbiano a portare imbarazzi alla marcia regolare delle unità tattiche successive.

Per il vettovagliamento delle truppe che percorrono in ritirata le linee di tappa, l'incarico delle distribuzioni sarà in massima affidato agli stabilimenti di tappa.

I residui delle distribuzioni saranno, se possibile, asportati mediante carri del paese, o abbandonati o lasciati alle retroguardie, le quali distruggeranno quanto si avrà di esuberante.

Distribuzione alle truppe.

118. — La distribuzione giornaliera della razione viveri ordinari viene fatta dalle sezioni sussistenze in ragione di una razione per uomo, e comprenderà, finchè possibile, carne fresca. Le sezioni sussistenze distribuiscono, pure giornalmente, per ogni quadrupede una razione foraggio. Esse distribuiscono la razione completa (fieno ed avena) quando sono incaricate anche della somministrazione del fieno; distribuiscono invece la sola avena, quando i corpi, come di massima, acquistano direttamente il fieno dalle risorse locali.

La razione pane, viveri ed avena che i corpi hanno sul carreggio insieme con una razione carne in conserva, viene giornalmente sostituita colla razione che le truppe ricevono dalle sezioni sussistenze fatta eccezione per la carne in conserva, la quale deve essere consumata soltanto nel caso manchi la carne fresca e attenendosi alle norme indicate nel n. 116. Quando l'incetta delle risorse locali obblighi a distribuire generi ingombranti e non resistenti al trasporto, le truppe consumano tali generi lasciando sul carreggio i corrispondenti generi regolamentari della seconda razione; eccezione fatta per il pane il quale, stante il suo facile deperimento, deve, di regola, essere giornalmente sostituito.

Di massima le distribuzioni ai corpi sono fatte nel pomeriggio di ogni giorno, per la consumazione del dopo domani, meno la carne che serve pel giorno successivo. Esse hanno luogo per riparti mag-

giori o minori a seconda del tempo disponibile, e, salvo casi eccezionali, in ragione di una sola razione per individuo.

Ove manchi il tempo per la preparazione delle derrate, i buoi possono essere distribuiti a quarti ed anche vivi, e le altre derrate in blocco, cioè senza suddividerle per compagnie o battaglioni. Le sezioni sussistenze devono allora coi propri mezzi coadiuvare quei corpi che maggiormente ne abbiano bisogno.

Quando i corpi non abbiano modo di incettare essi direttamente il fieno e lo ricevano invece dalle sezioni sussistenze, queste distribuiscono, in massima, detto genere nelle località stesse di acquisto; e la distribuzione può farsi in blocco, e ad occhio, ogni qualvolta non sia possibile riscontrarne il peso.

I comandanti di divisione e di corpo d'armata, per le truppe e servizi dipendenti, stabiliscono con ordine del giorno l'ora ed il luogo ove le sezioni sussistenze effettueranno le distribuzioni, il turno dei corpi, ed anche, occorrendo, l'itinerario da seguirsi dai carri. Copia dell'ordine di cui sopra deve essere affissa nei luoghi di distribuzione.

Gli stessi comandanti, quando lo credano opportuno, destinano giornalmente di servizio ai viveri un capitano d'arma combattente, al quale spetterà unicamente di provvedere affinchè le distribuzioni stesse si facciano con la necessaria regolarità, e di definire ogni contestazione d'indole disciplinare, riferendone al rispettivo comando.

L'ufficiale di vettovagliamento di ciascun corpo assiste in persona alle distribuzioni nell'interesse del proprio corpo o riparto, e quando altri incarichi ricevuti glielo impediscano, è sostituito da altro ufficiale all'uopo delegato.

In campagna non è possibile stabilire quali debbano essere i requisiti dei generi che si distribuiscono, giacchè si tratta di vettovaglie o avute da tergo, o provvedute come meglio si sarà potuto colle incette locali; quindi la qualità delle derrate non può essere giudicata cogli stessi criteri del tempo di pace. Tuttavia, quando l'ufficiale di vettovagliamento, o colui che ne fa le veci, ritenga fondato ed opportuno qualche reclamo, questo viene sottoposto al comando da cui dipende direttamente la sezione sussistenze che fa le distribuzioni. In nessun caso però la distribuzione può essere rimandata.

Il comandante incarica la direzione od ufficio di commissariato di risolvere la vertenza, riservandosi il definitivo giudizio, ove occorra.

Le derrate già accettate da un corpo ed asportate dallo stabilimento non potranno venire restituite od essere cambiate, a meno di un ordine in contrario del comando del corpo d'armata o della divisione.

Servizio di vettovagliamento nella guerra di fortezza.

119. — Le predisposizioni e le modalità relative al funzionamento del servizio in ciascuna fortezza sono studiate, fin dal tempo di pace, dalla rispettiva commissione di difesa, e specificate nel piano di difesa secondo le norme stabilite dalla « Istruzione per la compilazione dei piani di difesa ».

Il comandante della piazza, può, occorrendo, modificare le predisposizioni del piano di difesa per adattarle alle condizioni di fatto della situazione.

Normalmente il servizio di vettovagliamento viene fatto per settore, in dipendenza della suddivisione in settori stabilita nei riguardi della difesa. Per ogni settore vengono costituiti magazzini di distribuzione a contatto delle truppe, più o meno lontano da quelli di rifornimento della piazza, a seconda dello svolgersi delle operazioni.

Composizione delle razioni viveri e foraggi

Derrate alimentari usate.

120. — In massima, le derrate colle quali vengono costituite le razioni viveri e foraggi sono le seguenti:

a) viveri ordinari: pane, carne fresca bovina, riso, legumi secchi, pasta comune, lardo, condimenti preparati, sale, pepe, caffè tostato, zucchero, vino;

b) generi di sostituzione dei viveri ordinari: carne fresca di montone, di maiale e di cavallo, carne in conserva, baccalà, formaggio parmigiano, griviera, farina di granturco, olio per condimento, patate, ecc.;

c) viveri di riserva: scatolette di carne in conserva, galletta a mano ed a macchina, sale;

d) foraggi ordinari: avena e fieno;

e) generi di sostituzione dei foraggi ordinari: orzo, segale, frumento, granturco, carrube, crusca, fave, riso, paglia, foraggio verde, od eventualmente panelli.

Razione viveri ordinari.

121. — È composta in massima come segue per tutte le armi e corpi:

pane, gr. 750;
carne fresca di bue, gr. 375;
pasta o riso, gr. 150;
patate gr. 350 o legumi secchi gr. 250;
caffè tostato, gr. 15;
zucchero, gr. 20;
vino cl. 25.
condimento preparato (il peso della razione è vario a seconda del condimento), oppure lardo, gr. 15;
sale, gr. 20;
pepe, gr. 0,5.

Le patate, i legumi e il vino, saranno distribuiti quando sarà possibile trovarli sul posto. Analogamente si procurerà di distribuire erbaggi, pomodoro, conserva di pomodoro, ecc., quando in luogo del condimento in scatola, verrà distribuito il lardo.

Razione viveri di riserva.

122. — È composta di:

galletta, gr. 400;
una scatoletta di carne di bue in conserva (gr. 220 di peso netto).

La razione viveri di riserva è denominata razione viveri di riserva individuale quando è destinata ad essere data in dotazione al soldato.

Razione sale di riserva.

123. — È di g. 20.

Anche questa razione prende il nome di razione sale di riserva individuale nel caso suindicato.

Razione foraggio.

124. — La razione ordinaria è composta di:

avena, kg. 5;
fieno, kg. 5.

In massima il fieno non si trasporta al seguito, ma si provvede sui luoghi stessi di consumazione.

La razione avena di riserva è di kg. 5.

La razione fieno di riserva è di kg. 5 (compresso, in balle, a macchina o a mano) (1).

(1) N. B.: 1° Talune razioni viveri e foraggi, a seconda dello scopo a cui servono e sulla base della speciale loro composizione, si denominano:

Razione viveri di viaggio. — Serve durante i lunghi trasporti delle truppe in ferrovia. È composta di una razione di pane, gr. 750 (in mancanza di pane si possono distribuire gr. 400 di galletta) e di scatoletta di carne di bue in conserva.

Razione viveri complementari. — Tale denominazione serve ad indicare il complesso dei generi costituenti la razione viveri ordinari meno la carne e il pane.

Modificazioni alle razioni viveri e foraggi e somministrazioni straordinarie.

125. — I comandanti delle grandi unità possono, quando le circostanze lo richiedono, modificare la composizione delle razioni viveri e foraggi previ i necessari accordi con l'intendenza dell'armata quando la modificazione implichi varianti nei rifornimenti da tergo.

Nelle giornate di grandi fatiche, quando le risorse locali disponibili lo consentano, i comandanti suddetti possono anche ordinare distribuzioni straordinarie, specialmente di caffè, zucchero e vino nonchè acquavite o rhum (cl. 6 per raz.).

126. — Qualora non sia possibile distribuire i generi della razione normale, si potrà sostituirli con altre derrate nella proporzione stabilita dal seguente specchio.

Derrate di sostituzione alla razione normale.

Generi normali	Generi di sostituzione	
Ragguaglio a 100 gr. del genere da surrogare.		
Carne fresca di bue (con ossa)	Carne fresca di montone (con ossa)	125
	Carne fresca di maiale (con ossa)	105
	Carne fresca di cavallo (con ossa)	110
	Carne in conserva	55 (1)
	Baccalà	70
	Formaggio parmigiano	40
	Formaggio griviera	50
Pane da munizione	Galletta	65
	Farina di gran turco	80
	Pasta da minestra	65
	Riso	90
	Legumi secchi	70
	Patate	400
Riso o pasta da minestra o legumi secchi	Pane da munizione	150
	Galletta	100
	Farina di gran turco	120
Ragguaglio a 1000 grammi		
Avena	Orzo	1,000
	Segale	0,800
	Frumento	0,800
	Granturco	0,900 (2)
	Carrube	0,800
	Crusca	1,500
	Fave	0,500
	Riso	1,000
	Fieno	2,000
	Paglia	4,000
Fieno	Paglia	2,000
	Avena	0,500
	Foraggio verde	3,000

Razione foraggio di viaggio. — Viene distribuita durante i lunghi trasporti dei quadrupedi in ferrovia o sulle navi. È composta di avena, kg. 2,500 e di fieno, kg. 4.

2° Si annoverano inoltre anche le seguenti speciali razioni:

Razione farina per pane. — Tale denominazione serve per indicare i generi occorrenti per fabbricare una razione di pane. La razione è composta di farina, gr. 570; cruschello, gr. 7,2; sale, gr. 5.

Razione foraggio per un bue. — È composta di 15 kg. di fieno ed anche, occorrendo, di gr. 30 di sale e gr. 150 di farina.

(1) Se la carne in conserva è in scatolette regolamentari, si distribuisce una di queste per una razione.

(2) Nella razione non deve passare la misura di kg. 2,500.

N. B. — Nei periodi difficili si potrà adottare una razione di manovra composta soltanto di carne, pane o galletta, caffè e zucchero.

Provvista della paglia e della legna.

127. — L'incetta della paglia e della legna è normalmente fatta a cura degli ufficiali di vettovagliamento dei corpi e riparti.

La legna viene distribuita ordinariamente per la cottura del rancio, e straordinariamente, per asciugare gli indumenti del soldato dopo la pioggia, o per altri scopi determinati dai comandi di corpo d'armata e di divisione.

La paglia viene distribuita per la giacitura, soltanto quando se ne trovi sul posto.

Quando la paglia e la legna siano scarse, i comandanti di corpo d'armata e di divisione, possono incaricare le direzioni e gli uffici di commissariato rispettivi di coadiuvare i corpi nell'incetta dei generi stessi.

Occorrendo tagli di legna si procederà come in una incetta, cercando di evitare danni non necessari, ed operando possibilmente di accordo colle autorità comunali.

B) *Servizio di cassa.*

—

Generalità.

128. — Presso l'intendenza generale dell'esercito e presso ciascuna direzione di commissariato militare di armata e di corpo di armata è istituita una cassa militare la quale disimpegna il servizio di tesoreria per tutti i comandi, corpi, direzioni e stabilimenti dell'esercito mobilitato.

Tale servizio consiste nella somministrazione del danaro occorrente agli enti suddetti e nell'effettuazione di altri pagamenti e di eventuali riscossioni da farsi in campagna.

La gestione delle casse militari è affidata a personale civile del Ministero del tesoro, e cioè, a cassieri e controllori, sotto la vigilanza di un ispettore addetto all'intendenza generale e di vice ispettori addetti alle direzioni di commissariato di armata i quali ultimi estendono la loro azione anche alle casse delle direzioni di commissariato d'armata. Tutti gli impiegati civili adibiti al servizio di cassa vestono apposita divisa, hanno equiparazione a grado militare, sono sottoposti a giurisdizione militare e considerati come belligeranti.

Qualora più riparti si trovino distaccati con carattere di permanenza in località nelle quali fosse disagevole il rifornimento dei fondi da parte delle casse militari, l'intendenza generale o l'intendenza d'armata possono incaricare uno dei riparti stessi di funzionare quale cassa sussidiaria della cassa militare più vicina per le anticipazioni di fondi e per le eventuali riscossioni dei proventi per conto del tesoro o di altre amministrazioni dello Stato.

129. — Il servizio di cassa presso i comandi, corpi, riparti e servizi è fatto dalle rispettive casse, a cui sono addetti ufficiali incaricati delle funzioni di pagatore.

Il capo di stato maggiore dell'intendenza generale ed i direttori di commissariato provvedono pel servizio di guardia alle rispettive casse; questi ultimi promovendo disposizioni dal capo di stato maggiore delle unità cui appartengono. I comandi ed i corpi provvedono direttamente alla sicurezza delle casse rispettive.

Funzionamento del servizio.

130. — I fondi occorrenti alle casse militari sono somministrati dal Ministero del tesoro sulla base delle richieste che l'intendenza generale gli fa quindicinalmente pervenire, tanto per i bisogni della propria cassa, quanto per quelli delle casse militari delle armate e dei corpi d'armata. A tale uopo le direzioni di commissariato d'armata e di corpo d'armata rivolgono analoghe richieste direttamente all'intendenza generale.

L'intendente generale e i direttori di commissariato di armata e di corpo di armata, per bisogni urgenti ed assolutamente indilazionabili possono — [illegible] le speciali norme e cautele stabilite dal « Regolamento sul servizio di cassa in guerra » — [illegible]are di-

rettamente alle locali sezioni di tesoreria provinciale, ed anche, ai locali agenti di riscossione dello Stato, di somministrare fondi, nel limite del possibile, alla dipendente cassa militare; e così pure possono procurare fondi alla cassa medesima mediante il rilascio di cambiali tratte sul tesoriere centrale del Regno.

131. — I comandi, corpi, riparti e servizi rivolgono rispettivamente, alla intendenza generale o alla direzione di commissariato dell'unità cui appartengono, le richieste dei fondi loro abbisognevoli, osservando le norme delle « Istruzioni amministrative per le truppe in campagna ».

L'intendenza generale e le direzioni di commissariato dànno le disposizioni di loro competenza, ed i comandi, corpi, riparti e servizi ritirano dalle casse militari i fondi richiesti, con modalità analoghe a quelle stabilite per le riscossioni dalle tesorerie del Regno in tempo di pace.

132. — I proventi casuali realizzati presso l'esercito sono, dagli ufficiali ed impiegati a ciò delegati, versati nelle casse militari in seguito ad ordine di riscossione dell'intendenza generale o della direzione di commissariato presso la quale funziona la cassa militare.

133. — Per maggiori particolari sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio di cassa in guerra vedasi il « Servizio in guerra - Parte II - Regolamento sul servizio di cassa ».

C) *Servizio vestiario ed equipaggiamento*

—

Generalità.

134. — Il servizio vestiario ed equipaggiamento ha lo scopo di rifornire le truppe degli oggetti di corredo, di equipaggiamento generale e di cucina di cui possono aver bisogno.

Stabilimenti

—

Dotazioni di calzature del parco viveri.

135. — Comprendono calzature da campagna e scarpe da riposo presso il parco viveri, il quale le trasporta sui carri della sezione viveri di riserva. Detta dotazione serve per far fronte ai più urgenti bisogni dei comandi, corpi, riparti e servizi che costituiscono il corpo d'armata.

Magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento.

136. — Comprende una dotazione:

di oggetti di servizio generale;
di oggetti di cucina;
di oggetti di cancelleria, stampati e regolamenti;
di oggetti di vestiario individuale,

tenuta entro casse o altri imballi, in adatti locali, o, in difetto, sotto tende.

Al magazzino è addetta una squadra di treno ausiliario militare per il servizio interno del magazzino e per un eventuale servizio di traino ridotto.

La dotazione del magazzino vestiario ed equipaggiamento è costituita da tante aliquote per divisione di fanteria, cavalleria e per T. S. e servizi di corpo d'armata, quante sono le divisioni ed i corpi d'armata componenti l'armata. La composizione delle aliquote è stabilita dal tomo II della « Istruzione per la mobilitazione ».

Il magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento rifornisce, in massima, direttamente le truppe. Rifornisce inoltre di calzature i parchi viveri.

Deposito centrale vestiario ed equipaggiamento.

137. — Comprende una dotazione di oggetti di vestiario, di servizio generale e di cucina, costituita da tante aliquote quante sono le divisioni di fanteria, quelle di cavalleria e le truppe suppletive che compongono l'armata. La composizione delle aliquote è stabilita dal tomo II di mobilitazione.

Taluni depositi centrali di vestiario ed equipaggiamento hanno una dotazione di oggetti di vestiario, di servizio generale e di cucina per le truppe da montagna.

Il deposito centrale vestiario ed equipaggiamento rifornisce, in massima, il magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento. I vari rifornimenti possono anche essere fatti pervenire direttamente in prima linea se ciò è reso possibile dall'andamento delle operazioni e sia utile per semplificare il servizio.

Deposito intermedio di vestiario ed equipaggiamento.

138. — Può venire costituito per ordine dell'intendenza d'armata, fra il deposito centrale ed il magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento, quando la distanza fra questi due stabilimenti sia tale da consigliarne l'impianto.

Magazzini vestiario ed equipaggiamento di tappa.

139. — Sono costituiti, quando occorra, per ordine dell'intendenza in località, sedi di comandi di tappa. Servono per i bisogni delle truppe e dei servizi che muovono o che sostano lungo le linee di tappa.

Stabilimenti di vestiario ed equipaggiamento di riserva.

140. — Comprendono:

a) i magazzini centrali militari ed altri stabilimenti militari già esistenti o da istituirsi al bisogno a cura del Ministero della guerra;

b) i depositi reggimentali;

c) le fabbriche private di panni, tele, coperte, ed oggetti di equipaggiamento esistenti nel Regno.

Funzionamento del servizio vestiario ed equipaggiamento

—

Rifornimento delle truppe per mezzo degli stabilimenti.

141. — Per far fronte ai bisogni ordinari di materiali di vestiario ed equipaggiamento (comprese le calzature) i corpi, riparti e servizi trasmettono normalmente, non più tardi del 10 e del 25 di ogni mese, direttamente alla direzione di commissariato d'armata una richiesta indicante la quantità, qualità e suddivisione in taglie, ecc. degli oggetti che nella successiva quindicina avranno presumibilmente bisogno di prelevare.

In caso di urgenza, salvo quanto è detto al n. 142 per i bisogni urgenti di calzature, i corpi suddetti possono trasmettere, a qualunque data, domande straordinarie alla direzione di commissariato d'armata.

È sempre in facoltà dell'intendente d'armata, sotto la sua responsabilità, di ridurre le richieste nei limiti consigliati dalle circostanze.

La direzione di commissariato d'armata, per i corpi che hanno modo di prelevare i materiali direttamente dal magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento, dispone per le necessarie distribuzioni. Pei corpi invece appartenenti ad unità dislocate lontano dal magazzino ora detto, la direzione suindicata provvede in tempo alla spedizione dei materiali richiesti, finchè possibile, per ferrovia o altrimenti con autocarri da richiedere al capo di stato maggiore dell'intendenza, indirizzando tutte le spedizioni riguardanti ciascun corpo d'armata, possibilmente suddivise per divisione, alla direzione di commissariato del corpo d'armata. Questa curerà venga fatta la distribuzione dei materiali ai corpi, riparti, servizi, ecc. col concorso, ove occorra, degli uffici di commissariato divisionali. Le spedizioni saranno sempre accompagnate da personale del magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento, in rappresentanza del consegna-

tario del magazzino stesso, per la consegna effettiva ai corpi, il ritiro dei buoni, ecc.

Analogamente, la direzione di commissariato d'armata provvede a soddisfare le richieste che le pervengono da corpi delle divisioni di cavalleria, inviando i rifornimenti, per le distribuzioni ai corpi, all'ufficio di commissariato di dette divisioni. Provvede inoltre a soddisfare direttamente le richieste delle truppe da montagna.

142. — Per i bisogni urgenti di calzature di campagna e di scarpe da riposo i corpi, riparti o servizi inquadrati nei corpi d'armata, possono in qualunque momento farne richiesta alla rispettiva direzione di commissariato di corpo d'armata, la quale provvede a soddisfare le richieste medesime, appena possibile mediante la dotazione del parco viveri. La direzione di commissariato di corpo d'armata curerà che questo sia prontamente rifornito, se possibile, mediante incetta dalle risorse locali, o altrimenti facendo sollecitamente richiesta per il rifornimento alla direzione di commissariato d'armata. Le unità di 1ª linea non inquadrate nei corpi d'armata rivolgeranno le richieste alla direzione di commissariato del corpo d'armata viciniore.

143. — Per i prelevamenti, tanto dei materiali richiesti alla direzione di commissariato d'armata quanto delle calzature richieste alle direzioni di commissariato di corpo d'armata, i corpi delegano un ufficiale.

L'ufficiale delegato è responsabile delle robe ricevute fino alla consegna delle robe stesse al corpo. Egli deve pertanto visitare attentamente gli oggetti che gli sono rimessi e verificarne la precisa quantità dovendo essere poste a suo carico le deficienze ed i guasti che potessero verificarsi nelle robe da lui ricevute. Egli provvede al trasporto delle robe prelevate agli alloggiamenti del proprio corpo, servendosi del carreggio di questo o di carreggi requisiti.

Sfruttamento delle risorse locali.

144. — Ogni qualvolta le risorse locali possono fornire oggetti di cucina, di biancheria e calzatura, dei quali i corpi abbiano bisogno, gli uffici e le direzioni di commissariato promuovono ordini dai rispettivi comandanti perchè ne venga fatto acquisto diretto dai corpi stessi; oppure, a seconda delle circostanze, i suddetti organi di commissariato provvedono essi medesimi alle incette e curano la ripartizione fra i corpi degli oggetti acquistati, in conformità degli ordini dei comandanti delle truppe. In caso di bisogni urgenti i corpi isolati possono anche addivenire ad incette di loro iniziativa.

Sarà poi attuato nella più larga misura possibile da parte della direzioni di commissariato d'armata lo sfruttamento delle risorse locali, specialmente in biancheria e calzature, per i rifornimenti dei depositi di vestiario ed equipaggiamento dalle medesime dipendenti.

Constatazione dello stato degli oggetti.

145. — Qualora la qualità o la condizione delle robe che vengono distribuite desse luogo ad osservazioni per parte del ricevente, questi può esigere dal rappresentante del mittente che venga compilato apposito verbale, da inviarsi alla direzione di commissariato d'armata, per far risultare le osservazioni stesse ed il riconoscimento della loro giustezza, se del caso, per parte del detto rappresentante del mittente. Nel caso invece che fra le due parti non vi fosse accordo, basterà far constatare lo stato degli oggetti da due testimoni, possibilmente ufficiali e di un corpo diverso da quello ricevente, i quali testimoni dovranno inserire ciascuno nel verbale una breve dichiarazione sulla constatazione fatta.

La direzione di commissariato d'armata, ricevuto il verbale di cui sopra, proporrà all'intendente i provvedimenti che saranno del caso.

Versamento di oggetti di vestiario ed equipaggiamento.

146. — I versamenti di oggetti di vestiario ed equipaggiamento sono dai corpi effettuati coi loro mezzi, senza bisogno di preavviso, al magazzino vestiario ed equipaggiamento della propria armata, quando questo è a loro portata.

I corpi, riparti e servizi addetti alle unità di 1ª linea prenderanno invece i necessari accordi colla direzione di commissariato di corpo d'armata o coll'ufficio di commissariato di divisione di cavalleria per poter usufruire, quando sia possibile, degli autocarri che ritornano vuoti al magazzino vestiario ed equipaggiamento, oppure consegneranno gli oggetti da versare al più prossimo comando di tappa.

Analogamente si regoleranno le truppe da montagna prendendo i necessari accordi colla direzione di commissariato d'armata.

Le direzioni di commissariato d'armata disporranno per il riattamento degli oggetti ancora utilizzabili, o valendosi dei mezzi a loro disposizione (laboratori di riparazione di calzature, ecc.) o inviando gli oggetti stessi ai rispettivi depositi centrali per l'ulteriore inoltro agli stabilimenti di riserva.

D) *Atti di procura, di consenso e di autorizzazione*

Norme per gli ufficiali incaricati della compilazione degli atti.

147. — Per gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possono occorrere ai militari ed alle persone addette al seguito delle truppe, saranno osservate le disposizioni della legge 9 aprile 1855 (1).

In campagna gli atti suddetti saranno pertanto ricevuti:

a) per gli addetti al comando supremo ed alla intendenza generale, dall'ufficiale commissario più elevato in grado fra quelli addetti all'intendenza generale;

---

(1) Legge relativa agli atti di procura, di consenso, ecc., che possono occorrere ai militari, od altro personale impiegato, addetto, od al seguito dell'esercito in guerra.

VITTORIO EMANUELE II, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di spedizione militare all'estero, gli intendenti militari (ora colonnelli commissari) ed i commissari di guerra (ora ufficiali superiori o capitani commissari) o per essi gli impiegati incaricati di esercitare le funzioni presso al quartiere generale o presso qualche divisione dell'esercito, sono destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'art. 1424 del codice civile (*a*) che occorra di fare ai militari appartenenti al corpo di spedizione, agli impiegati presso il medesimo ed a qualunque altra persona che si trovi al seguito dell'esercito per ragione di servizio.

L'atto di procura, di consenso e di autorizzazione può essere disteso su carta libera: e ricevuto dall'intendente militare o dal commissario di guerra, o dall'impiegato che ne fa le veci alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni, e qualora non sappiano o non possano scrivere, è da essi sottosegnato.

È inoltre firmato dal funzionario che lo riceve il quale vi appone anche il bollo del suo ufficio.

Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina, o chi ne fa le veci, sulle navi da guerra od altre appartenenti alla marina militare che faranno parte della spedizione per riguardo agli equipaggi ed altre persone esistenti a bordo delle navi medesime.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osserveranno ugualmente in tempo di guerra combattuta nell'interno dello Stato, qualora non possa aversi la presenza di un notaio.

Il funzionario che riceverà l'atto farà constare con apposita di-

b) per gli addetti ai comandi d'armata, alle intendenze d'armata e alle direzioni, ai servizi e alle truppe dipendenti, dal direttore di commissariato d'armata;

c) per gli addetti ai comandi di corpo d'armata e di divisione, ai comandi, alle direzioni, ai corpi e riparti di corpo direttamente dipendenti, rispettivamente dal direttore di commissariato del corpo d'armata o dal capo dell'ufficio di commissariato della divisione.

Sulle navi da guerra od altre appartenenti alla marina militare, saranno ricevute dagli ufficiali commissari di marina o da chi ne faccia le veci.

Nella redazione degli atti di procura, consenso, ed autorizzazione, gli ufficiali cui essa è affidata, per ovviare al pericolo d'irregolarità od inesattezza, dovranno attenersi ai formulari all'uopo allegati al presente regolamento (allegato n. 3).

Di ogni atto rilasciato le direzioni di commissariato, e gli ufficiali commissari cui è affidata la redazione di questi atti presso il comando supremo, l'intendenza generale e le divisioni, tengono un apposito registro degli atti (mod. 149 *B*).

148. — Sulla domanda del richiedente, ciascun atto sarà dall'ufficiale commissario che lo ha ricevuto trasmesso all'intendenza generale dell'esercito e da questa al Ministero della guerra (segretariato generale), che lo farà pervenire al procuratore eletto od alla persona cui interessa, nel più breve termine possibile.

Anche l'intendenza generale ed il Ministero terranno nota degli atti sul registro suddetto.

149. — Le disposizioni date nei numeri precedenti circa gli atti di procura, consenso ed autorizzazione, sono più specialmente riferibili al caso che l'esercito si trovi in territorio estero; ma saranno ugualmente osservate, come è detto all'articolo 2 della citata legge 9 aprile 1855, in tempo di guerra combattuta nell'interno dello Stato, ogni qualvolta non possa aversi la presenza di un notaio.

In questo ultimo caso, l'ufficiale commissario che riceverà l'atto farà constare, con espressa dichiarazione sull'atto medesimo, la mancanza del notaio; e non trovandosi nella possibilità di usare, per la redazione dell'atto, carta bollata, farà altresì menzione di questa circostanza.

---

chiarazione della mancanza del notaio, e non trovandosi nella possibilità di usare, per la redazione dell'atto, di carta bollata, ne farà menzione.

Art. 3.

Gli atti di procura, di consenso o di autorizzazione redatti su carta libera, a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge 9 settembre 1854 sul bollo (*b*) e verranno legalizzati dal Ministero della guerra o della marina, secondochè saranno rilasciati dagl'impiegati dipendenti dell'uno o dell'altro Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, il 9 aprile 1855.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

(*a*) L'art. 1424 qui citato è del Codice Albertino. Gli atti cui esso accenna sono i seguenti:

1. Le procure *ad lites* e quelle speciali per un contratto od altro atto, ancorchè soggetto alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni dei consigli di comunità o di altri corpi od a quelle dei consigli di famiglia.

2. Gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesta.

3. Le cauzioni di star in giudizio nelle materie penali.

4. Le testimoniali di attestazione.

(*b*) Ora la legge 4 luglio 1897, n. 414.

Atti per i prigionieri di guerra

150. — Per gli atti occorrenti per i prigionieri di guerra si seguiranno le stesse norme date per i militari dell'esercito nazionale.

Contribuzioni di guerra

—

Generalità.

151. — Le contribuzioni occorrenti per provvedere ai bisogni dell'esercito (1), vengono, in massima, imposte quando occorra ritornire le casse militari o quando un paese sottoposto a requisizione di viveri o di altre materie (vedasi nota 1 del n. 10) non vi soddisfi per malvolere, e non si giudichi opportuno di eseguire la requisizione stessa colla forza. In quest'ultimo caso la contribuzione in danaro viene, in massima, imposta per una somma equivalente al valore dei generi che il paese avrebbe dovuto fornire.

Le operazioni da compiersi per la imposizione e riscossione delle contribuzioni sono affidate all'intendenza generale, all'intendenza d'armata e anche alle direzioni ed agli uffici di commissariato.

Dal giorno della conclusione della pace non si possono più prelevare contribuzioni di guerra sul territorio nemico, nè si può pretendere il pagamento delle contribuzioni arretrate.

Norme da seguirsi nella riscossione delle contribuzioni.

152. — Per qualsiasi motivo sia stata imposta ad un paese una contribuzione di guerra, si curerà che la riscossione sia fatta per mezzo dall'autorità municipale, alla quale, occorrendo, si presterà man forte.

Ad operazione compiuta sarà rilasciato all'autorità locale un documento, nel quale sarà espressamente citato l'ordine del generale che ordinò la contribuzione, il motivo che la promosse ed il valore della medesima.

La somma riscossa dovrà, in ogni caso, essere versata immediatamente nelle casse militari come provento casuale.

L'abitante che avrà ricoverato feriti potrà essere dispensato, a senso della convenzione di Ginevra, da una parte delle contribuzioni di guerra.

Prede belliche

—

Oggetti costituenti preda bellica.

153. — L'esercito che occupa un territorio non può impossessarsi che del danaro, dei fondi e dei valori esigibili di proprietà dello Stato, dei depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini ed approvvigionamenti, ed in generale di qualunque proprietà mobiliare dello Stato stesso atta a servire alle operazioni di guerra (2).

I materiali predetti costituiscono preda bellica, anche se catturati nel territorio nazionale, sempre quando, in questo caso, siano di proprietà dello Stato avversario o siano destinati all'esercito nemico.

Costituiscono altresì preda bellica le armi, i cavalli e le carte militari appartenenti ai prigionieri di guerra; gli altri oggetti appartenenti personalmente ai prigionieri stessi restano di loro proprietà.

---

(1) Vedi n. 371 del « Servizio in guerra » parte I per quanto riguarda l'autorità che può ordinare le contribuzioni, la loro ripartizione, ecc.

(2) Circa i diritti dell'esercito occupante sulle proprietà private atte a servire alle operazioni di guerra, veggasi il disposto dal n. 371 del « Servizio in guerra » parte I, edizione 1912.

Gli oggetti di privata proprietà trovati sul campo di battaglia e addosso ai morti dovranno essere consegnati, da chi li rinvenne, al rispettivo comandante di corpo o di distaccamento, il quale li rimetterà al comando della sezione carabinieri Reali della rispettiva unità, a senso del n. 17 del « Servizio in guerra » parte I, per gli ulteriori incombenti.

Casi in cui si può concedere un compenso a chi ha eseguita la preda bellica.

154. — La preda bellica è, in massima, di proprietà del Governo; in determinate circostanze potrà però essere accordato alle truppe che l'hanno eseguita quel compenso pecuniario che il comandante supremo, od i comandanti aventi autorità equivalente, crederanno conveniente di stabilire. Egualmente potrà esser dato compenso alle truppe sulle somme provenienti da imposizioni fatte agli abitanti per punizione.

Almeno la metà del valore delle robe predate o provenienti dalle imposizioni di cui sopra apparterrà però sempre all'erario.

Nei limiti di quanto precede si darà sempre un compenso alle truppe ed agli individui che si impadroniscono di cavalli di ufficiali e di truppa, di un convoglio militare ordinario, ferroviario od acqueo, ovvero di materiali contenuti in un convoglio anche non militare, se i detti materiali sono di proprietà del Governo o sono destinati all'esercito avversario.

Non si darà invece alcun compenso per le prede costituite da materiali d'artiglieria (armi portatili, munizioni da guerra, ecc.), da materiali speciali del genio (equipaggi da ponte, palloni aerostatici, ecc.); da materiale telegrafico e ferroviario, nè per la presa di possesso di materiale di qualunque genere, cavalli od altro, fatta in seguito a capitolazioni od accordi.

Nei casi dubbi spetta al comandante supremo, od ai comandanti aventi autorità equivalente, di decidere inappellabilmente se alla truppa od agli individui che hanno fatto una preda si debba o no concedere un compenso.

Stima delle robe predate e loro destinazione.

155. — Una commissione composta del direttore o capo di ufficio di commissariato, o di un ufficiale commissario da esso delegato, oppure da un ufficiale designato dal comando delle truppe, ove non vi siano ufficiali commissari, nonchè di un ufficiale avente speciale competenza nella stima delle materie delle quali trattasi, e di un ufficiale del corpo al quale appartiene la truppa che ha fatto la preda, procede alla stima del valore delle robe predate, redigendo distinti verbali, in duplice copia, per ciascuna specie di materiali, e raggruppando questi in relazione ai servizi per i quali possono essere utili. Nel verbale stesso la commissione proporrà altresì quali delle robe predate siano da vendersi e quali da conservarsi. Una copia del verbale viene trasmessa all'intendente d'armata per le sue decisioni, e l'altra accompagna la preda per servire di base agli ulteriori conteggi delle robe predate.

Presa in carico delle robe predate.

156. — In attesa della decisione dell'intendente d'armata, le vettovaglie, gli oggetti di vestiario, di equipaggiamento e gli altri materiali di pertinenza dei servizi di commissariato verranno dati in consegna dalla commissione all'ufficiale consegnatario dello stabilimento di commissariato meglio indicato a riceverli, od in mancanza, ad un ufficiale, preferibilmente di sussistenza o di amministrazione.

Il danaro predato sarà introitato nella cassa militare più vicina.

I materiali relativi ai servizi di artiglieria, del genio, sanità, ecc. saranno dati in consegna a stabilimenti o riparti dei servizi interessati.

I cavalli, tanto di ufficiali, che di truppa, presi al nemico, saranno consegnati al corpo o distaccamento viciniore di arma a cavallo, il quale, rilasciatane ricevuta, li prenderà provvisoriamente in sussistenza.

L'intendente d'armata, appena ricevuta copia del verbale di cui al precedente numero stabilisce, sentito i direttori dei servizi interessati, quali siano gli oggetti da vendersi e quale debba essere la definitiva destinazione dei rimanenti.

In casi urgenti, i direttori ecc. possono utilizzare subito le materie ecc. predate, ma debbono renderne avvertita l'intendenza di armata.

Vendita delle robe predate.

157. — La vendita delle robe predate è fatta a cura della direzione od ufficio di commissariato designati dall'intendente d'armata.

Le operazioni della vendita sono affidate ad una commissione costituita da un ufficiale commissario, dall'ufficiale che ha in consegna provvisoria le robe da vendersi, e da un ufficiale del corpo che ha fatto la preda.

Detta vendita è fatta risultare dalla commissione con verbale che rimette alla direzione od all'ufficio od al comando predetti.

La somma ricavata viene introitata nella cassa militare della direzione di commissariato.

Reparto del compenso fra coloro che hanno eseguito la preda bellica.

158. — Quando il competente comando ordini di corrispondere un determinato compenso alla truppa od agli individui che abbiano fatto una preda bellica, procede al relativo reparto la direzione o l'ufficio di commissariato che ha compiuto l'operazione di inventario.

Spetta al comando che accorda il compenso di fissarne l'entità e la tangente per ciascun grado, avvertendo che, in ogni caso, almeno metà del valore della preda appartiene all'erario.

Lo stato di ripartizione, sottoscritto dall'ufficiale commissario incaricato del servizio e vidimato dal direttore o capo di ufficio di commissariato, è compilato in conveniente numero di copie, delle quali una è trasmessa all'intendente d'armata ed una a ciascuno dei corpi cui appartiene la truppa che eseguì la preda.

Il comandante del corpo, ricevuto lo stato di ripartizione, ordina che le somme dovute a ciascun militare gli siano tosto pagate.

159. — Nei corpi di spedizione all'estero le attribuzioni spettanti, a norma dei numeri precedenti, al comandante in capo dell'esercito sono devolute al comandante del corpo di spedizione.

Se in un corpo di spedizione non esistono speciali uffici d'intendenza o di commissariato, il comandante delle truppe riassume in sè, o delega ad altro ufficiale del corpo, le attribuzioni assegnate, per riguardo alle prede belliche, alle cariche d'intendente, di direttore o di capo ufficio di commissariato. Delle prede eseguite, e della loro ripartizione, si dovrà però informare il Ministero della guerra, inviandogli una copia del verbale e dello stato di ripartizione della preda indicati ai nn. 155 e 158.

CAPO IV.

Servizio d'artiglieria

Generalità.

160. — Il servizio d'artiglieria ha il còmpito di provvedere al rifornimento e sgombero delle munizioni, delle armi, del carreggio e dei quadrupedi per tutti i comandi, corpi, riparti e servizi mobilitati, ed al rifornimento degli istrumenti da zappatore a tutti gli enti anzidetti, esclusi quelli del genio. Provvede inoltre alle riparazioni del carreggio, delle armi e degli strumenti da zappatore di cui sopra.

Gli organi o gli stabilimenti che provvedono al funzionamento del servizio d'artiglieria sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito

in campagna: le loro dipendenze ed attribuzioni vengono qui di seguito esposte.

Organi direttivi — Dipendenza ed attribuzioni

Direzione d'artiglieria d'armata.

161. — Il direttore d'artiglieria **d'armata,** entro **i limiti fissati dagli ordini ed istruzioni** dell'intendente d'armata, è responsabile **del buon andamento** del servizio in 2ª linea, cioè a tergo delle **truppe operanti.**

Egli provvede a mantenere costantemente al completo le dotazioni degli stabilimenti avanzati che da lui dipendono, e, presi gli ordini dall'intendente d'armata, a spostarli in armonia dell'andamento delle operazioni militari, in modo da essere in grado di rifornire le munizioni ed i materiali occorrenti alle colonne munizioni.

Pel disimpegno del servizio, egli, oltre all'emanare le necessarie disposizioni agli enti direttamente dipendenti, si mantiene in costante relazione con la sezione di artiglieria dell'intendenza generale pel tramite del capo di stato maggiore dell'intendenza generale, coi comandi d'artiglieria di armata e di corpo di armata, col direttore di veterinaria di armata. Egli inoltre può chiedere il concorso delle direzioni d'artiglieria nel cui territorio si radunano ed operano le truppe mobilitate che fanno parte dell'armata, e tali direzioni, oltre a disimpegnare tutte le loro ordinarie funzioni, concorrono in tal caso, con tutti i mezzi a loro disposizione, a facilitare, nel territorio di loro giurisdizione, il regolare funzionamento del servizio d'artiglieria dell'esercito in campagna. A tale scopo le direzioni territoriali stesse cercano di tenersi in costante relazione col direttore d'artiglieria dell'armata che opera nel rispettivo territorio.

Comando d'artiglieria di corpo d'armata.

162. — Il comando d'artiglieria di corpo d'armata oltre ad essere l'organo tecnico per l'impiego tattico delle batterie, funziona come direzione d'artiglieria di corpo d'armata per tutto quanto ha tratto al servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria. All'uopo corrisponde direttamente colla direzione d'artiglieria d'armata, cui rivolge le richieste, e dispone di sua iniziativa dei mezzi alla sua dipendenza.

Organi esecutivi — Dipendenza ed attribuzioni.

163. — Sono organi esecutivi del servizio i comandi delle colonne munizioni alla diretta dipendenza tattica e disciplinare dei comandanti della grande unità di cui fanno parte e alla dipendenza tecnica del comandante d'artiglieria di corpo d'armata.

Spetta ai comandi delle colonne munizioni la scelta del posto della rispettiva colonna all'inizio del combattimento (semprechè non siano stati dati ordini in proposito dai comandi delle grandi unità), spetta pure loro mutare tale posizione di propria iniziativa durante il combattimento quando le circostanze lo richiedano, scaglionare opportunamente le sezioni della colonna e mantenere costantemente il collegamento fra il comando e le sezioni anzidette e fra le sezioni e le truppe.

Stabilimenti

Colonna munizioni per divisione di fanteria o per T. S.

164. — Trasporta munizioni per armi portatili e per artiglierie campali, gli utensili da zappatore costituenti il caricamento regolamentare delle vetture che la compongono, parti ed accessorî di bardature, oggetti di riserva pel governo dei quadrupedi, ecc.; è inoltre dotata di un carro attrezzi di ricambio e di un limitato numero di quadrupedi di riserva, alcuni dei quali provvisti di bardature complete.

Colonna munizioni per divisione di cavalleria.

165. — Trasporta munizioni per armi portatili e per artiglieria qualche pezzo d'artiglieria e qualche cassone di ricambio, attrezzi da zappatore, una certa quantità di materie esplosive da zappatori, parti ed accessorî di bardature, oggetti di ricambio pel governo dei quadrupedi, ed ha inoltre alcuni quadrupedi di riserva provvisti in parte di bardature complete.

La dotazione in attrezzi da zappatore di riserva è costituita, oltre che dagli strumenti del caricamento delle vetture assegnate alla colonna, da una speciale riserva trasportata da apposito carro da trasporto.

Colonna munizioni per gruppo alpino.

166. — Trasporta munizioni per armi portatili e per artiglieria da montagna, utensili da zappatore, bardature, accessorî ed oggetti di riserva pel governo quadrupedi: ha pure alcuni muli di riserva con basto.

Magazzino avanzato di artiglieria.

167. — Ha una dotazione di munizioni per armi portatili e per artiglierie campali, il trasporto delle quali, per il rifornimento degli organi antistanti, si effettua per mezzo di speciali sezioni per munizioni del parco automobilistico ed eventualmente anche di altre sezioni del parco stesso. Il magazzino avanzato d'artiglieria è provvisto di cannoni e cassoni di riserva (1), di attrezzi ordinari da zappatori oltre a quelli del caricamento delle vetture, attrezzi leggeri da zappatori per fanteria, parti ed accessorî di bardatura ed oggetti di riserva pel governo quadrupedi, nonchè di un limitato numero di quadrupedi di riserva guerniti.

Deposito centrale d'artiglieria.

168. — Il deposito centrale d'artiglieria ha il còmpito di provvedere, agli altri stabilimenti di campagna, munizioni per artiglieria e per armi portatili, ed, in misura assai limitata, anche carreggio regolamentare e strumenti da zappatore, sia ordinari che leggeri per fanteria.

Depositi di rifornimento quadrupedi da tiro e da sella.

169. — Provvedono al rifornimento dei quadrupedi a tutti i comandi, corpi e servizi dell'esercito mobilitato.

Presso alcuni depositi di rifornimento quadrupedi da tiro vengono raccolti anche un certo numero di militari dei plotoni di requisizione ed un certo numero di carri e finimenti di requisizione a disposizione delle intendenze d'armata per l'eventuale costituzione di speciali colonne traino.

Stabilimenti di tappa.

170. — Sono impiantati a cura della direzione d'armata in quelle località che vengono designate dall'intendenza. Consistono in massima in officine per piccole riparazioni ai materiali d'artiglieria.

Stabilimenti di riserva d'artiglieria.

171. — Hanno per iscopo di costituire dei centri di riunione e preparazione di tutti i materiali d'artiglieria, carreggi, armi, munizioni, bardature, ecc. per rifornire gli stabilimenti di campagna. Essi comprendono:

a) le direzioni d'artiglieria;
b) gli arsenali di costruzione;
c) le officine di costruzione;
d) le fabbriche d'armi;
e) i laboratori pirotecnici;

(1) Temporaneamente i cannoni e cassoni di riserva sono dislocati presso direzioni e reggimenti stabiliti dal Ministero.

f) i laboratori di precisione;

g) i polverifici militari;

h) gli stabilimenti privati per la fabbricazione delle polveri e per la fabbricazione delle cartucce, le acciaierie, le metallurgiche, ecc.

Funzionamento del servizio

—

Generalità.

172. — I criteri fondamentali che regolano il rifornimento dei materiali d'artiglieria sono:

a) le relazioni fra le truppe e le colonne munizioni hanno luogo direttamente, senza alcun intermediario;

b) le relazioni fra le colonne munizioni e gli stabilimenti di seconda linea hanno luogo pel tramite del comando d'artiglieria di corpo d'armata e della direzione d'artiglieria d'armata;

c) le relazioni fra gli stabilimenti di seconda linea e quelli di riserva si devono svolgere pel tramite dell'intendenza generale.

In conseguenza di ciò:

Le truppe delle divisioni di fanteria, di cavalleria, dei gruppi alpini e quelle suppletive rivolgono le domande per rifornimenti direttamente alle rispettive colonne munizioni. Le colonne munizioni provvedono perchè, coi mezzi che hanno a disposizione, siano fornite le truppe.

Le colonne munizioni, sia delle divisioni di fanteria, sia suppletive, chiedono il rifornimento al comando d'artiglieria di corpo d'armata, il quale provvede facendo avanzare le sezioni per munizioni inviategli dal parco automobilistico, fino al comando delle colonne munizioni.

Il capitano addetto al servizio di rifornimento munizioni del corpo d'armata, tiene constantemente informato il comando d'artiglieria di corpo d'armata della situazione delle munizioni nelle colonne munizioni. Il comando d'artiglieria trasmette le richieste di rifornimenti alla direzione d'artiglieria d'armata, la quale dispone, previ accordi col capo di stato maggiore dell'intendenza d'armata, per i rifornimenti richiesti.

Normalmente sarà il magazzino avanzato che darà il rifornimento al corpo d'armata; quando se ne presenti la convenienza, la direzione d'artiglieria d'armata potrà invece ordinare che i materiali per fornire il corpo d'armata siano tratti o dal deposito centrale o dai depositi intermedi.

L'intendenza, tenendo conto delle esigenze del momento e della necessità di coordinare i trasporti necessari per lo spostamento dei materiali dei vari servizi di armata, stabilirà come e quando debbano aver luogo quelli dei materiali d'artiglieria, sia fra gli stabilimenti di seconda linea, sia fra questi e quelli di prima linea.

La colonna munizioni per divisione di cavalleria, quando ha bisogno di essere rifornita, invia per tempo le proprie richieste al comandante della divisione, il quale, dopo avervi aggiunto le indicazioni relative al sito ove dovranno essere inviati i materiali richiesti, le trasmette alla direzione di artiglieria d'armata.

Questa, per far rifornire la colonna munizioni per divisione di cavalleria da parte degli stabilimenti di armata, si regola analogamente a quanto è stabilito dal precedente capoverso pel rifornimento degli stabilimenti di prima linea dei corpi di armata.

La colonna munizioni per gruppo alpino, per i propri rifornimenti, rivolge richieste alla direzione d'artiglieria dell'armata alla quale il gruppo è assegnato, ovvero all'intendenza generale se il gruppo dipende direttamente dal comando supremo.

Il magazzino avanzato tiene informato il direttore d'artiglieria l'armata sulla situazione dei materiali del magazzino. Il direttore l'artiglieria di armata dispone circa il modo con cui deve effettuarsi il rifornimento al suddetto magazzino avanzato e fa le conseguenti proposte al capo di stato maggiore dell'intendenza d'armata perchè si possano effettuare al più presto i trasporti. Per il rifornimento del deposito centrale, la direzione di artiglieria d'armata si dirige all'intendenza generale o direttamente al Ministero della guerra, se ne è autorizzata. Il Ministero della guerra dà gli ordini agli stabilimenti di riserva perchè provvedano i materiali necessari al deposito centrale e ad esso li spediscano.

Pei materiali d'artiglieria, che non fossero compresi nelle dotazioni degli stabilimenti di 1ª e 2ª linea e che, eventualmente, potessero occorrere alle truppe, i singoli direttori d'artiglieria o gli stessi comandanti di riparto o servizio interessati, disporranno perchè siano acquistati, ove sia possibile, direttamente dal commercio, oppure siano richiesti all'intendenza generale.

Rifornimento delle munizioni sul campo di battaglia.

173. — Tutte le colonne munizioni e le sezioni per munizioni di parco automobilistico hanno l'obbligo di rifornire anche le truppe alle quali non sono organicamente addette e che si trovassero sprovviste di munizioni.

Le prescrizioni e le esigenze amministrative devono cedere assolutamente alle esigenze del combattimento, e perciò si dovranno distribuire munizioni a qualsiasi richiesta fatta per mezzo di ufficiali o sottufficiali. Tali richieste eccezionali sono fatte in massima per iscritto; in caso di urgenza possono essere semplicemente verbali.

Alle truppe combattenti non devono mai e per nessuna ragione mancare le munizioni; ciò si potrà solo ottenere col concorso instancabile di tutti gli organi incaricati di questo servizio, e con l'uso, da parte loro, della più larga iniziativa.

Mezzo importantissimo per raggiungere il detto risultato è la costante cura nella ricerca dei collegamenti: ogni organo di questo servizio deve tenere una guida propria presso l'organo antistante e deve, in caso di movimento, assicurarsi che quello retrostante non possa improvvisamente perdere il contatto. Allorchè manchino gli ordini devono i comandanti mandarli a chiedere, ma frattanto è loro obbligo di agire di propria iniziativa.

Tanto il rifornimento delle munizioni per armi portatili quanto quello delle munizioni d'artiglieria si effettua, di massima, dall'indietro all'avanti; ossia, sono gli scaglioni di rifornimento retrostanti che, al momento del bisogno, vengono spinti innanzi fino agli scaglioni di rifornimento rispettivamente antistanti, e riforniscono questi, mentre il più avanzato rifornisce le truppe.

Per le truppe da montagna invece e per quelle che eventualmente fossero destinate ad operare in montagna, e perciò provviste di salmerie, il rifornimento munizioni all'immediato tergo avviene dall'avanti all'indietro. Per tali truppe, sono i più avanzati scaglioni someggiati di rifornimento che vengono dalle spalle delle truppe mandati a rifornirsi indietro ai retrostanti scaglioni di rifornimento, i quali appunto perchè carreggiati, non possono essere spinti più vicino alle truppe in montagna. Essi scaglioni carreggiati sono, a loro volta, riforniti dallo scaglione rispettivamente retrostante, col sistema generale dall'indietro all'avanti, oppure vanno a rifornirsi ai viciniori depositi di munizioni stabiliti dall'intendenza d'armata.

Rifornimento di munizioni alla fanteria ed ai bersaglieri.

174. — Le sezioni per fanteria della colonna munizioni divisionale o per truppe suppletive, mandano le carrette per cartucce fin dove lo consentono il terreno e la situazione del momento. Il rifornimento delle cartucce dalle carrette alle truppe avviene secondo quanto è prescritto dal « Regolamento d'esercizi per la fanteria ».

Il rifornimento delle cartucce da pistola si farà in massima dopo il combattimento.

I corpi di fanteria destinati ad operare in montagna, epperciò dotati di salmerie, dopo di aver distribuito le cartucce trasportate dalle rispettive salmerie, mandano i muli porta-munizioni a rifornirsi alla colonna munizioni divisionale (che può anche essere someggiata) o presso i viciniori depositi di munizioni stabiliti dall'intendenza di armata.

Rifornimento delle munizioni alle batterie da montagna.

175. — Il parco di batteria si rifornisce presso la colonna munizioni del gruppo alpino (ove eventualmente può attingere direttamente anche il 2° riparto cassoni), oppure presso i viciniori depositi di munizioni stabiliti dall'intendenza d'armata. A questi depositi si rifornisce pure la colonna munizioni del gruppo alpino.

Rifornimento delle munizioni alle batterie da campagna.

176. — Le vetture del 2° riparto cassoni sono rifornite, nei loro appostamenti, dalle sezioni per artiglieria della colonna munizioni, alle quali si rivolgeranno direttamente i comandanti dei secondi riparti stessi, ed anche, all'occorrenza, i comandanti dei reggimenti d'artiglieria divisionale o di corpo d'armata.

177. — Il posto della colonna munizioni durante le marce è stabilito dall'ordine di marcia; quello per l'inizio dell'azione è scelto dal comandante della colonna in relazione alla situazione del momento; normalmente in seguito ad ordine del comando della divisione o del comando del corpo d'armata; in mancanza di ordini, di propria iniziativa.

Durante il combattimento tale posizione potrà essere mutata in seguito ad ordine del comandante della divisione o del corpo d'armata: mancando ordini, e richiedendolo le circostanze del momento, per iniziativa del comandante la colonna. Della posizione occupata dal comando della colonna munizioni, dovranno sempre essere avvertiti il comando della divisione, il comando di artiglieria di corpo d'armata ed i comandi delle brigate di fanteria e dei reggimenti di artiglieria e reggimenti bersaglieri interessati.

La scelta della posizione del comando della colonna munizioni assume speciale importanza per il fatto che da detta posizione si distaccano le sezioni per compiere il rifornimento verso l'avanti, e su essa posizione ritornano, per rifornirsi, le sezioni stesse; detta posizione perciò deve essere tale che permetta una facile e pronta irradiazione delle sezioni verso le truppe, evitando spostamenti all'indietro, e che il rifornimento colle sezioni per munizioni di parco automobilistico si compia nelle migliori possibili condizioni di comodità, di sicurezza e di copertura.

Le sezioni di colonna munizioni si spostano per seguire i rispettivi riparti di truppa che devono rifornire, secondo le richieste che i comandanti di brigata di fanteria, di gruppo (o di reggimento) d'artiglieria e di reggimento bersaglieri faranno pervenire direttamente al comandante della colonna. Naturalmente il collegamento fra comando e sezioni dovrà essere continuo.

Le sezioni di colonna munizioni si dispongono, sempre che possibile, fuori delle strade; in località possibilmente coperte e che essenzialmente permettano un facile e sicuro movimento del proprio carreggio, sia verso le truppe da rifornire, sia verso l'indietro.

In ogni caso converrà che esse non distino più di 15' o 20' dal posto occupato dalle carrette per cartucce o dai cassoni per munizioni d'artiglieria dei riparti combattenti ch'esse debbono rifornire, e che, al tempo stesso, esse non risultino troppo addossate ai riparti medesimi per non ingenerare intralci o confusione sulla linea di fuoco.

Quando le sezioni si sono vuotate, ritornano, per il rifornimento proprio, al posto del comando della colonna, posto sul quale, in genere, verrà effettuato il rifornimento delle sezioni di colonna munizioni vuote dalle sezioni per munizioni di parco automobilistico.

Circa la dislocazione ed il funzionamento delle colonne munizioni delle truppe suppletive, valgono le stesse norme esposte per le divisionali, ricordando che gli ordini che per queste vengono dati dai comandanti di divisione dovranno, per quelle, essere dati dai comandi di corpo d'armata, o da chi assume il diretto comando delle truppe suppletive.

Qualora le truppe suppletive vengano ripartite fra le divisioni ed operino separatamente, la suddivisione della colonna munizioni delle truppe suppletive e la sua eventuale aggregazione avverranno nel modo che il comandante d'artiglieria di corpo d'armata stabilirà, a seconda delle intenzioni del comandante delle truppe.

178. — Ai rifornimenti delle colonne munizioni, durante il combattimento e dopo, provvedono le sezioni per munizioni del parco automobilistico. La direzione tecnica di tale servizio spetta al comandante d'artiglieria di corpo d'armata, che impartisce ordini opportuni, per mezzo del capitano addetto al servizio, in conformità alle intenzioni del comandante delle truppe ed alla situazione.

Dette sezioni per munizioni rimangono normalmente presso il parco automobilistico. Si provvedono di munizioni solo in previsione di richiesta: di regola quando il combattimento sia iniziato, eventualmente nell'imminenza di esso. Dietro richiesta del comando dell'unità alla quale sono assegnate, vengono fatte avanzare, riunite o non, fino alla località od alle località indicate dal suddetto comando.

Nel caso in cui le sezioni per munizioni del parco automobilistico debbano sostare tutte od in parte riunite, la località di sosta dovrà essere tale da permettere sia il più celere irradiamento delle singole autosezioni verso le rispettive colonne munizioni, sia la necessaria libertà di movimento per i rifornimenti successivi.

Come criterio generale di distanza delle autosezioni dalla linea di combattimento, conviene tenere quello che esse debbano poter raggiungere i comandi di colonna munizioni più avanzati in 2 ore al massimo.

Per disporre della necessaria sicurezza e per non ingenerare intralci, converrà che esse non si portino a meno di 8 chilometri dalla linea di fuoco.

Dalla località di sosta, il comandante d'artiglieria di corpo d'armata o di quell'altra unità alla quale corrispondono le sezioni, a momento opportuno, e nella misura e nel modo che riterrà più convenienti, dopo essersi assicurato della disponibilità delle strade da percorrere, potrà far avanzare le singole sezioni per munizioni del parco automobilistico fino alle località occupate dai comandi delle colonne munizioni da rifornire, comunicando in pari tempo all'intendenza d'armata l'ora in cui le sezioni stesse potranno essere nuovamente pronte, per il ritorno, nella località di sosta suddetta, e segnalando le richieste di ulteriori rifornimenti necessari, coll'indicazione, volta per volta, della località dove detti rifornimenti dovranno essere inviati. Per soddisfare a queste richieste l'intendenza d'armata giudicherà se sia il caso di impegnare anche le sezioni ordinarie del parco automobilistico.

Ai comandi di corpo d'armata od alle altre autorità da cui dipendono tatticamente le sezioni per munizioni del parco automobilistico, spetta di provvedere alla sicurezza delle sezioni medesime in prossimità della linea di fuoco.

Lo scarico delle munizioni sarà fatto non appena possibile e con la maggiore celerità; dopo di che le sezioni per munizioni faranno ritorno alla iniziale località di sosta, in attesa di muovere verso il magazzino avanzata d'artiglieria per rifornirsi di munizioni non appena la direzione delle tappe avrà comunicato che il movimento si può effettuare senza inconvenienti.

Si potrebbe così all'occorrenza stabilire ed assicurare, quando lo consentissero le condizioni di viabilità e col concorso delle sezioni ordinarie, un rifornimento automobilistico continuo e pressochè ininterrotto tra il magazzino avanzato e le colonne munizioni. Le sezioni ordinarie in tal caso dovrebbero però far ritorno assolutamente secondo l'orario stabilito dalla direzione delle tappe di armata.

Un collegamento costante deve essere mantenuto, coi mezzi celeri di comunicazione di cui dispongono i comandi di artiglieria e quelli delle sezioni per munizioni del parco automobilistico, fra il

comando di artiglieria, le colonne munizioni ed il parco automobilistico.

179. — Il rifornimento delle unità facenti parte delle divisioni di cavalleria si fa analogamente a quanto si è detto per le divisioni di fanteria. Dato però il carattere assai movimentato delle azioni alle quali la cavalleria sarà destinata, sarà assai difficile che al comandante della colonna possano giungere in tempo ordini per l'effettuazione dei rifornimenti. È quindi necessario che in maggior misura di quanto non si richieda per il rifornimento delle altre divisioni, venga spiegata continua ed intelligente iniziativa tanto dal comandante della colonna, quanto dai capi delle frazioni che sono incaricate di portare le munizioni alle truppe.

180. — Per il rifornimento delle batterie campali pesanti la sezione di colonna munizioni per batterie campali pesanti provvede alle richieste che le pervengono direttamente dal comandante del gruppo di batterie pesanti e eventualmente può anche essere messa alla sua diretta dipendenza.

La sezione per munizioni del parco automobilistico si regola analogamente a quanto è stato detto per le altre sezioni per munizioni del parco.

181. — Dopo il combattimento, gli organi di rifornimento devono inoltre spiegare la massima attività e energia a raccogliere o mettere in salvo il materiale da guerra, a rifornire i quadrupedi, il carreggio, gli strumenti da zappatore, a provvedere alle riparazioni alle armi ed al carreggio e allo sgombro dei materiali di artiglieria.

Rifornimento dei quadrupedi.

182. — Sia le truppe, sia i servizi devono far fronte alle prime perdite in quadrupedi coi mezzi che hanno a propria disposizione; riducendo il numero delle pariglie e impiegando anche cavalli da sella di truppa.

Per gli ulteriori rifornimenti le richieste saranno fatte colle norme stabilite pei materiali di artiglieria, tenendo presente quanto segue:

a) gli stabilimenti d'artiglieria riforniscono i quadrupedi occorrenti ai comandi, corpi e riparti e ai servizi mobilitati.

Gli stabilimenti di 1ª linea daranno come quadrupedi di rifornimento, dapprima quelli di riserva, indi, se sarà necessario, una parte dei propri quadrupedi da tiro e da sella, purchè ciò non pregiudichi la mobilità degli stabilimenti stessi;

b) per i rifornimenti di una certa importanza, le direzioni di artiglieria d'armata si varranno dei depositi di rifornimento quadrupedi, che faranno parte dei depositi centrali (1);

c) l'intendenza d'armata ha inoltre a disposizione le squadre di treno ausiliario militare che a radunata compiuta sono messe a sua disposizione da taluni corpi d'armata che le avevano impiegate ai trasporti occorrenti per l'occupazione avanzata;

d) l'intendenza generale, quando riceve dalle intendenze di armata richieste di quadrupedi, disporrà perchè siano distribuiti quelli dei depositi di riserva di quadrupedi che potranno risultare costituiti presso i centri di formazione delle squadre di T. A. M.; esauriti questi, farà in tempo le opportune richieste al Ministero.

Rifornimento del carreggio.

183. — È fatto a cura dell'intendenza d'armata. Non si debbono però trascurare le risorse locali, che possono dare carreggio adatto alle condizioni del terreno e delle strade della zona in cui operano le truppe.

Rifornimento degli strumenti da zappatore.

184. — Si fa per tutti i corpi, ad eccezione di quelli del genio, coi materiali di riserva portati dalle colonne munizioni, dal comando di corpo d'armata, dai magazzini avanzati d'artiglieria, e soprattutto con requisizioni sul posto. Al resto si provvede a cura della intendenza d'armata sfruttando le risorse locali e, quando ciò non sia possibile, con invio dai depositi centrali d'artiglieria.

(1) Secondo i dati degli « Specchi indicanti l'affluenza dei quadrupedi di requisizione ai centri di mobilitazione » questi depositi comprendono anche un certo numero di cavalli da sella per ufficiali, il rifornimento dei quali si effettuerà colle stesse norme stabilite pei quadrupedi di truppa.

Riparazioni dei materiali d'artiglieria.

185. — Alle riparazioni dei materiali d'artiglieria i corpi, riparti e servizi, sempre quando sarà possibile, provvederanno cogli operai e mezzi propri e solo in casi d'urgente necessità ricorreranno ad operai ed a stabilimenti privati.

Per le riparazioni invece, alle quali non sia possibile provvedere coi mezzi ora accennati, i corpi, riparti e i servizi dovranno rivolgersi al comando di artiglieria di corpo d'armata, il quale, ricorrendo anche largamente ad officine e laboratorî privati, farà eseguire le riparazioni che saranno possibili.

I lavori, non eseguibili per cura del comando d'artiglieria di corpo d'armata, saranno effettuati per cura della direzione d'artiglieria d'armata.

Al magazzino avanzato d'artiglieria, sono addetti capi-tecnici di artiglieria, armaiuoli e squadre di operai di maestranza agli ordini di ufficiali d'artiglieria. Con questi elementi la direzione di artiglieria d'armata farà impiantare, dove si trova il magazzino avanzato, laboratorî di riparazione, assegnandone uno o più d'uno a ciascun reparto del magazzino, o tenendoli tutti riuniti, a seconda dei casi.

Presso questi laboratorî (e, all'occorrenza, si potrà ricorrere anche all'industria privata) si faranno eseguire, a seconda delle disposizioni date dalla direzione d'artiglieria d'armata, tutte le riparazioni che saranno possibili.

Le truppe ed i servizi delle divisioni di cavalleria per le riparazioni non effettuabili con mezzi propri, si rivolgeranno alla direzione d'artiglieria d'armata.

Le riparazioni, che non si potranno eseguire presso la direzione d'artiglieria d'armata, saranno effettuate dagli stabilimenti d'artiglieria di riserva secondo le proposte, trasmesse dalla direzione di artiglieria d'armata e dall'Intendenza generale, al Ministero della guerra.

Sgombero dei materiali che non trovano un utile impiego presso le truppe.

186. — Nel corpo d'armata spettano al comandante d'artiglieria di corpo d'armata i provvedimenti per lo sgombero di tutti i materiali d'artiglierta (compresi quelli tolti al nemico), che siano deteriorati e non riparabili, oppure siano, per qualsiasi altro motivo, non più utilmente impiegabili presso le truppe.

Questi materiali, a seconda degli accordi presi fra il comandante d'artiglieria di corpo d'armata e la direzione d'artiglieria d'armata, o sono spediti alla direzione d'artiglieria di armata, oppure sono riuniti in determinate altre località, ove non riescano d'ingombro.

Per l'effettuazione dei movimenti dei materiali nell'interno del corpo d'armata provvederà il comandante d'artiglieria di corpo di armata prendendo i dovuti accordi, all'occorrenza, col capo di stato maggiore del corpo d'armata. I trasporti dal corpo d'armata alla direzione d'artiglieria d'armata, saranno eseguiti a seconda delle disposizioni che si prenderanno fra il comandante d'artiglieria di corpo d'armata e la direzione d'artiglieria d'armata, la quale, a questo riguardo, dovrà agire secondo gli accordi presi col capo di stato maggiore dell'intendenza d'armata.

Nelle divisioni di cavalleria i provvedimenti per lo sgombero dei materiali d'artiglieria saranno presi, con norme analoghe, per cura dei comandi delle divisioni stesse, previ accordi colle direzioni d'artiglieria d'armata.

La direzione d'artiglieria d'armata, pei materiali d'artiglieria non più utilizzabili ad essa pervenuti o da essa direttamente raccolti, propone all'intendente d'armata o l'invio agli stabilimenti di riserva

(dove potranno essere riparati o altrimenti impiegati), oppure la raccolta in siti dove non siano d'ingombro.

Il trasporto di tali materiali sarà effettuato secondo le disposizioni che darà l'intendente d'armata.

Servizio d'artiglieria nella guerra di fortezza.

187. — Le truppe mobili impiegate nell'attacco o nella difesa delle piazze forti disporranno, normalmente, pei rifornimenti, per le riparazioni, per lo sgombero dei materiali d'artiglieria e per rifornimento quadrupedi, di organi e mezzi corrispondenti alla forza loro, ed alla loro rispettiva ripartizione in grandi unità; ed il servizio funzionerà, in massima, con norme analoghe a quelle indicate per la guerra campale, salvo quelle variazioni che nelle mutue relazioni e dipendenze degli organi di rifornimento, il comandante dell'assedio, o della difesa, crederà di stabilire in conseguenza della varia assegnazione delle truppe nei diversi settori d'attacco o di difesa.

Nell'assedio si dispone di un parco d'assedio di artiglieria, che comprende tutti i materiali d'artiglieria che devono essere impiegati dalle truppe d'artiglieria da fortezza, e contiene in sè i mezzi necessari per provvedere al rifornimento ed alle riparazioni dei materiali stessi, nonchè al loro trasporto.

Il parco d'assedio d'artiglieria e gli stabilimenti di campagna pel servizio d'artiglieria delle truppe componenti il corpo di assedio sono alla dipendenza del comando d'artiglieria d'assedio.

Le norme pel funzionamento del servizio sono contenute nella « Istruzione per la guerra di fortezze ».

Nella difesa il servizio di rifornimento per le artiglierie che costituiscono l'armamento delle opere permanenti ed occasionali della piazza è parte integrante dell'impiego delle artiglierie stesse; esso è posto, in conseguenza, alla diretta dipendenza del comandante di artiglieria della piazza e le norme che presiedono al suo funzionamento sono comprese nella suddetta istruzione.

CAPO V.

Servizio del genio

—

Generalità.

188. — Il servizio del genio provvede al rifornimento, alle riparazioni ed allo sgombro dei materiali del genio dei riparti e servizi del genio mobilitati a qualunque specialità dell'arma essi appartengano.

Gli organi e gli stabilimenti che presiedono al funzionamento del servizio del genio sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna e la loro dipendenza ed attribuzioni vengono qui di seguito esposte.

Organi direttivi — Dipendenza ed attribuzioni

—

Direzione del genio d'armata.

189. — Il direttore del genio d'armata, entro i limiti fissati dagli ordini ed istruzioni dell'intendente d'armata da cui dipende, è responsabile del buon andamento del servizio in 2ª linea, cioè a tergo delle truppe operanti.

Egli provvede a mantenere costantemente al completo le dotazioni del magazzino avanzato che da lui dipende e, presi gli ordini dall'intendente d'armata, provvede a spostarlo in relazione all'andamento delle operazioni; in modo da essere in grado, pur non recando ingombro alle unità combattenti ed ai rispettivi servizi, di rifornire all'occorrenza sollecitamente, ed in conformità delle richieste, i parchi del genio di corpo d'armata ed i parchi delle compagnie del genio dipendenti direttamente dal comandante d'armata.

Pel disimpegno delle sue attribuzioni il direttore del genio d'armata, oltre ad emanare le necessarie disposizioni ai suoi dipendenti, si mantiene costantemente in relazione con i comandi del genio di corpo d'armata.

Egli inoltre può chiedere il concorso delle direzioni territoriali del genio nel territorio delle quali si radunano od operano le truppe mobilitate che fanno parte dell'armata, le quali direzioni, oltre a disimpegnare tutte le loro ordinarie funzioni, concorrono in tal caso con tutti i mezzi a loro disposizione, a facilitare il regolare funzionamento del servizio del genio presso l'esercito mobilitato. A tale scopo le direzioni territoriali stesse cercano di tenersi in costante relazione col direttore del genio dell'armata che opera nel territorio di loro giurisdizione.

Comando del genio di corpo d'armata.

190. — Il comando del genio di corpo d'armata, alla diretta dipendenza del comandante di corpo d'armata, oltre ad essere l'organo tecnico per l'impiego delle truppe del genio (1), dirige il servizio di rifornimento dei materiali regolamentari del genio, e provvede alla somministrazione di materiali e di mezzi di circostanza occorrenti per l'esecuzione di lavori nella zona del corpo d'armata. All'uopo corrisponde direttamente con la direzione del genio di armata per le richieste di materiale e dispone delle risorse locali e dei mezzi compresi nel parco del genio di corpo d'armata che da lui dipende.

Stabilimenti

—

Parco del genio di corpo d'armata.

191. — Dipende dal comandante del genio di corpo d'armata e trasporta sul suo carreggio istrumenti da zappatore, da minatore e per operai vari. Contiene inoltre esplosivi con relativi mezzi di accensione, materiali per telegrafia, materiali per telefonia, materiali per mezza sezione da ponte, pompe Excelsior e pozzi Northon, sacchi da terra, filo di ferro per reticolati, mezzi da illuminazione di cantieri, granate a mano. Ciascun parco ha una carretta laboratorio che trasporta strumenti ed attrezzi da fabbro fucinatore, fabbro limatore, legnaiuolo, maniscalco, sellaio, veterinario (compresi medicinali per quadrupedi) e fucina per servizio del genio.

Il parco del genio di corpo d'armata provvede al rifornimento dei parchi delle compagnie del genio zappatori e telegrafisti assegnate alle divisioni ed al corpo d'armata ed a fornire, temporaneamente, attrezzi alle truppe d'altra arma incaricate di lavori campali.

Magazzino avanzato del genio.

192. — Dipende dal direttore del genio d'armata ed, a differenza di tutti gli altri magazzini avanzati, ha i propri materiali carreggiati. Tali materiali comprendono strumenti da zappatore, da minatore e da operai vari. Contiene inoltre esplosivi con relativi mezzi di accensione, sacchi da terra, filo di ferro per reticolato, mezzi da illuminazione di cantieri, granate a mano, materiali per una sezione da ponte, per fanteria e per sezioni da ponte per cavalleria, materiali da parco aerostatico (1 drachen), materiali radiotelegrafici e fotoelettrici e 2 pozzi Northon. Ciascun magazzino avanzato ha una carretta laboratorio che trasporta strumenti ed attrezzi da fabbro fucinatore, fabbro limatore, legnaiuolo, sellaio, veterinario (compresi medicinali per quadrupedi) e fucina per servizio del genio.

Il magazzino avanzato provvede al rifornimento dei parchi del genio di corpo d'armata e dei parchi delle truppe del genio addette all'armata non inquadrate nei corpi d'armata.

---

(1) Dell'impiego delle truppe del genio e dei mezzi di cui direttamente dispongono trattano il « Servizio in guerra - parte I », edizione 1912, le « Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra », edizione 1913, e segnatamente anche per quanto riguarda il rifornimento le « Norme per il combattimento », edizione 1913.

Deposito centrale del genio.

193. — Dipende dalla direzione del genio d'armata ed ha lo scopo di rifornire il magazzino avanzato del genio. La sua composizione varia a seconda della forza dell'armata.

Stabilimenti di riserva del genio.

194. — Comprendono:

a) l'officina di costruzione del genio di Pavia;

b) i laboratorî di reggimenti del genio e del battaglione specialisti per quanto riguarda i materiali delle rispettive specialità;

c) le direzioni territoriali del genio, incaricate dell'acquisto di materiali dal commercio;

d) i dinamitifici privati pel rifornimento della gelatina esplosiva e delle cartucce-innesco di fulmicotone.

Funzionamento del servizio.

195. — Le truppe del genio si riforniscono dei materiali loro occorrenti mediante richieste indirizzate per via gerarchica al comando del genio di corpo d'armata, oppure alla direzione del genio d'armata se si tratta di truppe non inquadrate nei corpi d'armata. Analogamente il comandante del genio di corpo d'armata rivolge alla direzione d'armata le richieste per i rifornimenti occorrenti al parco di corpo d'armata.

Gli organi suddetti provvedono ai rifornimenti richiesti valendosi delle risorse locali e degli stabilimenti di campagna posti alla loro dipendenza.

Il trasporto dei materiali a destinazione avviene con mezzi dei riparti nell'interno del corpo d'armata. Dal magazzino avanzato al parco di corpo d'armata, a seconda della distanza, avviene o con mezzi del parco o del magazzino avanzato o mediante gli autocarri destinati ai trasporti aperiodici.

Servizio del genio nella guerra di fortezza.

196. — Le truppe del genio impiegate nell'attacco o nella difesa delle piazze forti disporranno, normalmente, per i rifornimenti, per le riparazioni e per lo sgombero dei materiali del genio, di organi e mezzi corrispondenti alle forze delle grandi unità a cui appartengono. Il servizio funzionerà, in massima, con norme analoghe a quelle indicate per la guerra campale, salvo quelle varianti che il comandante dell'assedio o della difesa crederà di stabilire in conseguenza della varia ripartizione delle truppe fra i diversi settori d'attacco o di difesa.

Nell'assedio si dispone di un parco d'assedio del genio, che comprende tutti i materiali del genio necessari per le operazioni che s'intende intraprendere. Di esso fanno parte: rifornimenti per gli ordinari parchi del genio, materiali (per lo più requisiti) di particolare impiego nell'assedio, mezzi per la costituzione degli speciali organi di comando e di servizio del genio nell'assedio e degli organi di taluni servizi tecnici (di osservazione, delle trasmissioni e dei trasporti) interessanti sia genericamente il corpo d'assedio, sia eventualmente, anche l'artiglieria; mezzi per la riparazione di materiale del genio; mezzi propri di trasporto. Al parco sono addetti un personale direttivo permanente e il personale necessario per i vari servizi interni.

Il parco del genio d'assedio e gli stabilimenti di campagna pel servizio del genio delle truppe componenti il corpo d'assedio sono alla dipendenza del comando del genio d'assedio.

Nella difesa gli organi di rifornimento del genio dipendono dal comando del genio della piazza.

Per maggiori particolari sul servizio del genio d'assedio e nella difesa vedasi l'istruzione sulla guerra di fortezza, edizione 1913.

Capo VI.

Servizio veterinario

—

Generalità.

197. — Il servizio veterinario ha il cómpito del ricovero e cura dei quadrupedi malati e feriti, di vigilare all'igiene di tutti i quadrupedi, compresi i buoi, di accertarsi della buona qualità della carne macellata e dei foraggi e di provvedere al rifornimento del materiale di veterinaria.

Gli organi e gli stabilimenti che provvedono al funzionamento del servizio veterinario sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna, e le loro attribuzioni e dipendenza vengono qui di seguito esposte.

Organi direttivi — Dipendenza e attribuzioni

—

Direzione di veterinaria d'armata.

198. — Fa parte dello stato maggiore dell'intendenza d'armata e dipende direttamente dall'intendente d'armata.

Il direttore di veterinaria risponde del regolare funzionamento del servizio in tutta l'armata, presenta all'intendente le proposte circa i rifornimenti del personale e materiale, le assegnazioni e dislocazioni delle infermerie quadrupedi, le norme per prevenire e circoscrivere epizoozie, indica ai capi ufficio di veterinaria dove debbonsi sgombrare i quadrupedi malati e si mantiene in costante relazione con i capi ufficio stessi e con gli ufficiali veterinari addetti ai corpi e riparti di 1ª linea non inquadrati nei corpi d'armata e addetti agli stabilimenti di 2ª linea e sulle linee di tappa per tutte quelle informazioni che interessano l'andamento del servizio.

Ufficio di veterinaria di corpo d'armata.

199. — Fa parte dello stato maggiore del corpo d'armata e dipende direttamente dal capo di stato maggiore. Però per quanto concerne il suo servizio puramente tecnico corrisponde direttamente con la direzione di veterinaria d'armata.

Il capo ufficio di veterinaria segue le direttive ed istruzioni del direttore di veterinaria solo in quanto siano conciliabili con gli ordini dei rispettivi comandanti, ai quali debbono sottomettersi senza restrizione alcuna. Quando questi ordini non siano conciliabili con le menzionate istruzioni ne riferisce al direttore di veterinaria di armata.

Il capo ufficio di veterinaria sovraintende a tutto il servizio nel corpo d'armata, presenta al capo di stato maggiore le proposte per regolare il servizio nei corpi, riparti e servizi sprovvisti di veterinario, e circa gli spostamenti delle infermerie quadrupedi eventualmente assegnate al corpo d'armata. Per quanto riguarda il consumo e rifornimento del materiale deve possibilmente ricorrere alle risorse locali. Per i rifornimenti d'urgenza dei materiali dei corpi e riparti dispone del materiale veterinario di rifornimento di corpo d'armata caricato sui carri del drappello treno del comando del corpo d'armata.

Delle deficienze e delle irregolarità del servizio a cui non potesse provvedere, riferisce subito al comando del corpo d'armata e al direttore di veterinaria d'armata.

Per mandare ordini od istruzioni si vale del tramite del capo di stato maggiore.

Coll'ufficiale inferiore a disposizione provvede al servizio veterinario del comando del corpo d'armata.

Organi esecutivi — Dipendenza ed attribuzioni

—

Ufficiali veterinari dei comandi, corpi, riparti e servizi.

200. — Provvedono al servizio ordinario di visita e cura ai quadrupedi malati e feriti e perciò dispongono del materiale assegnato ai detti comandi, corpi, riparti e servizi, materiale che devono mantenere in ordine e al completo valendosi delle risorse locali, e quando occorre, con richieste all'ufficio di veterinaria pel tramite dei loro comandi.

Stabilimenti

—

Infermerie quadrupedi.

201. — Sono stabilimenti mobili per ricovero e cura temporanea di quadrupedi e per il rifornimento eventuale di materiale veterinario ai comandi, corpi, riparti e servizi. Sono assegnate alle armate, di massima, in ragione di due per corpo d'armata e dipendono dal direttore di veterinaria. Ognuna è capace di curare 150 quadrupedi circa, e anche più se si hanno i mezzi locali a disposizione.

Infermerie e posti di soccorso quadrupedi di tappa.

202. — Sono stabilimenti fissi impiantati totalmente o in gran parte con risorse locali per il servizio di tappa ed a sussidio delle infermerie quadrupedi assegnate alle armate. I posti di soccorso si limitano a fare le medicazioni.

Deposito centrale.

203. — Dipende dal direttore di veterinaria di armata e rifornisce le infermerie quadrupedi ed il materiale di rifornimento dei corpi d'armata. Si costituisce insieme col deposito centrale di materiale sanitario presso l'ospedale militare che si trova nella sede del deposito e perciò il direttore di detto ospedale ha relazioni di dipendenza, per questo servizio, con il direttore di veterinaria di armata che gli trasmette le richieste per i rifornimenti specificandone le località di destinazione ed i giorni in cui dovranno effettuarsi le spedizioni con i treni di rifornimento.

Depositi intermedi e di tappa.

204. — Vengono costituiti, con mezzi dei depositi centrali e delle risorse locali, quando per difficoltà di comunicazioni detti depositi non possono provvedere con la voluta speditezza ai rifornimenti e quando difettano presso le truppe le risorse locali.

Stabilimenti di veterinaria di riserva.

205. — Sono costituiti dalla farmacia centrale militare e dalle direzioni d'artiglieria territoriali rispettivamente per rifornimento di depositi centrali dei medicinali e materiali di medicazione e chirurgia e delle masserizie; rifornimento regolato dall'intendenza generale per mezzo della sezione di veterinaria dello stato maggiore dell'intendenza generale e per il tramite del Ministero.

Funzionamento del servizio.

206. — In stazione non varia da quello del tempo di pace. Pei corpi, riparti e servizi sprovvisti di ufficiale veterinario la visita ai quadrupedi è fatta presso il riparto designato dal capo di stato maggiore del corpo d'armata o della divisione, oppure, quando non è altrimenti disposto, presso la colonna munizioni rispettiva o il riparto d'arma a cavallo più vicino.

I quadrupedi affetti da malattia leggera sono curati presso i riparti, quelli temporaneamente inabili al servizio, dietro parere del veterinario, sono inviati alle infermerie quadrupedi all'uopo designate dal direttore di veterinaria al comando del corpo d'armata.

I quadrupedi che a parere del veterinario non conviene più tenere in servizio, vengono visitati da una commissione nominata dai comandi di corpo o riparto a cavallo, anche pei quadrupedi dei corpi sprovvisti di veterinario, e composta di due ufficiali di arma a cavallo e di un ufficiale veterinario. I quadrupedi che la commissione ritiene non convenga inviare in cura alle infermerie, saranno venduti oppure abbattuti a cura dell'ufficio veterinario e sotterrati con opportune misure igieniche atte ad impedire propagazione di malattie infettive o inquinamento delle acque.

I quadrupedi da ricoverare alle infermerie, vengono avviati a cura dei corpi (muniti di capezza e tasca con oggetti per governo e sprovvisti di bardature e finimenti) o direttamente alle infermerie se queste sono vicine, oppure alle colonne munizioni rispettive, le quali curano l'indrappellamento ed il successivo inoltro. Per evitare viaggi inutili i comandi delle grandi unità possono disporre altrimenti. Il personale in accompagnamento è fornito dai corpi rispettivi nella misura strettamente necessaria (al massimo un uomo ogni due quadrupedi), le colonne munizioni provvedono i graduati per il drappello. Giunti i drappelli a destinazione il personale in accompagnamento deve essere subito inviato al comando di tappa viciniore che deve provvedere a farlo rientrare sollecitamente ai corpi.

207. — Nelle marce i quadrupedi in cura presso i rispettivi corpi e riparti seguono o al loro posto di marcia, oppure con le rispettive colonne munizioni. Quelli che durante la marcia sono impossibilitati a proseguire vengono lasciati con il personale strettamente necessario in qualche cascinale, in consegna alle autorità civili o meglio al comando di tappa più vicino, il quale in ogni caso dovrà però essere informato dai corpi e riparti che sono costretti a lasciare i quadrupedi per via.

208. — Durante il combattimento sarà più specialmente cura degli ufficiali veterinari di mettere i quadrupedi in condizioni di prestare servizio almeno fino a combattimento ultimato.

Dopo il combattimento il servizio veterinario concorre allo sgombro e al risanamento del campo di battaglia in relazione alle disposizioni dei comandanti delle unità e degli organi direttivi del servizio sanitario.

209. — L'impianto delle infermerie quadrupedi viene fatto sulla base degli ordini del direttore di veterinaria d'armata soltanto quando non vi sia altro mezzo per provvedere alla cura dei quadrupedi e possibilmente a non più di due tappe dalle truppe e in prossimità delle linea di tappa, per evitare lo sgombero a troppo grandi distanze.

Impiantata l'infermeria il suo direttore ne informa il direttore di veterinaria notificandogli giornalmente il numero dei quadrupedi ricoverati. Allorchè i quadrupedi da curare superano le disponibilità delle infermerie già impiantate, i comandi delle grandi unità richiedono all'intendenza d'armata altre infermerie o la costituzione di infermerie di tappa.

210. — Lo sgombero delle infermerie quadrupedi si fa, in seguito ad ordine del direttore di veterinaria d'armata, sulle infermerie di tappa più vicine, coi mezzi a disposizione delle intendenze o di requisizione o con personale borghese assoldato.

Si devono rendere disponibili al più presto le infermerie quadrupedi per poterle impiegare più avanti. Appena un'infermeria è disponibile, il direttore ne informa la direzione di veterinaria di armata.

Un'infermeria di massima si muove soltanto dopo aver sgombrato tutti i quadrupedi in cura e sempre con tutto il suo personale e materiale. Può farsi talvolta precedere da parte del personale e materiale per una migliore sollecita scelta ed adattamento della nuova località d'impianto.

211. — In caso di ritirata, il direttore dell'infermeria fa partire personale, materiale e carreggio con i quadrupedi che possono marciare e abbandona gli altri.

212. — Il servizio interno delle infermerie corrisponde a quello del tempo di pace, le cartelle cliniche dei quadrupedi devono seguire, con il foglio di traslocazione, il quadrupede in caso che venga trasferito in altra infermeria.

Per i quadrupedi che venissero a morire o abbattuti sarà redatto apposito verbale.

I quadrupedi guariti sono avviati al comando di tappa viciniore, dove vengono considerati di rifornimento e restano a disposizione dell'intendenza d'armata che viene informata del movimento con apposito specchio. Per i quadrupedi affetti da malattie contagiose saranno impiantate apposite infermerie o riparti di esse in località isolate e contrassegnate con bandiera gialla.

Le infermerie quadrupedi in funzione spediscono al direttore di veterinaria uno specchio giornaliero dei quadrupedi malati, uno specchio mensile statistico che deve essere pure inviato quando cessino dal funzionare e il registro dei quadrupedi curati alla fine della campagna. Gli specchi statistici ed il registro quadrupedi saranno poi trasmessi dai direttori di veterinaria, per via gerarchica, al Ministero della guerra.

Servizio presso i parchi buoi e depositi centrali buoi.

213. — Gli ufficiali veterinari addetti ai parchi e depositi centrali buoi si attengono alle norme contenute dall' « Istruzione sui parchi e depositi centrali buoi » (edizione 1911), visitano sempre gli animali acquistati o requisiti prima di ammetterli nei parchi, curano gli animali malati, segregano quelli che presentano sintomi di malattie infettive. Data la facilità dello sviluppo di epizoozie fra i buoi, animali non adatti ai disagi delle marce, agli agglomeramenti ed alla necessità di serenare, gli ufficiali veterinari devono avere continua ed assidua vigilanza ed istruire anche tutto il personale addetto ai parchi o depositi, sui pericoli ai quali si può andare incontro in caso di malattie infettive, sulle precauzioni da usarsi per evitare contagi e sull'uso dei disinfettanti.

Gli animali che devono viaggiare per mare devono essere visitati con maggior cura, prima dell'imbarco, per la difficoltà di poter provvedere al loro eventuale isolamento sui piroscafi.

Visita ai buoi da macello ed alle carni macellate.

214. — La visita alle carni macellate è passata dagli ufficiali veterinari addetti ai comandi di divisione e di corpo d'armata quando si macella alle sezioni sussistenze, dagli ufficiali veterinari degli stabilimenti avanzati quando si macella presso il magazzino avanzato viveri e da un ufficiale medico del corpo, quando, eventualmente, la macellazione avvenisse presso il corpo stesso. Il capo ufficio di veterinaria proporrà volta per volta, a seconda della dislocazione delle truppe e servizi, l'ufficiale veterinario da comandarsi in tale servizio.

Servizio veterinario nella guerra di fortezza.

215. — Dirige il servizio l'ufficiale più elevato in grado. Nella difesa estende la sua autorità anche sugli stabilimenti e sul personale veterinario civile del luogo, di cui può servirsi mediante adeguato compenso. Deve essere curata al massimo grado l'igiene dei quadrupedi per prevenire e combattere epizoozie. Il servizio funzionerà, in quanto è possibile, con norme analoghe a quelle indicate per la guerra campale, salvo quelle varianti che l'intendenza dell'assedio (o della difesa) crederà stabilire in conseguenza della varia ripartizione delle truppe fra i diversi settori di attacco o di difesa.

CAPO VII.

Servizio telegrafico

—

Generalità.

216. — Il servizio telegrafico in guerra deve assicurare la rapida corrispondenza (1) fra l'esercito ed il territorio nazionale e fra comandi, truppe e servizi mobilitati.

Tale scopo si raggiunge:

a) mediante la rete telegrafica dello Stato che funziona con personale civile e con materiale dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato;

b) mediante le linee e stazioni telegrafiche militari, fatte funzionare da personale militare e con materiale dell'amministrazione militare.

Del personale civile, gli impiegati ed agenti addetti alle intendenze o al comando supremo, vestono apposita divisa, hanno assimilazione a grado militare, sono sottoposti a giurisdizione militare e considerati come belligeranti.

Gli organi che provvedono al funzionamento del servizio, sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna e le loro attribuzioni e dipendenza risultano da quanto viene qui di seguito esposto.

Organi direttivi — Dipendenza e attribuzioni

—

Commissariato generale telegrafico.

217. — È un ufficio composto di personale civile del Ministero delle poste e telegrafi e fa parte dello stato maggiore dell'intendenza generale. Alla diretta dipendenza dell'intendente generale il commissario generale telegrafico ha l'alta direzione del servizio telegrafico dello Stato nella zona in cui opera l'esercito mobilitato, risponde del funzionamento del servizio da parte del personale civile e si tiene in relazione col commissario telegrafico capo addetto al comando supremo.

Ispettore capo del servizio telegrafico militare.

218. — È un colonnello o tenente colonnello del genio addetto all'ispettore generale del genio presso il comando supremo ed ha l'alta direzione del servizio telegrafico e radiotelegrafico militare.

Commissariato telegrafico d'armata.

219. — È un ufficio composto di personale civile del Ministero delle poste e telegrafi e fa parte dello stato maggiore dell'intendenza d'armata. Il commissario telegrafico d'armata dirige il servizio della rete telegrafica permanente nella zona in cui opera l'armata rispettiva ed è responsabile verso il commissario generale telegrafico del servizio disimpegnato dai dipendenti impiegati civili.

Ispettore del servizio telegrafico militare d'armata.

220. — È un maggiore o tenente colonnello del genio, addetto al comando del genio d'armata. Ha la direzione del servizio telegrafico e radiotelegrafico militare nella rispettiva armata.

Organi esecutivi — Dipendenza e attribuzioni.

221. — Sono organi esecutivi del servizio:

a) gli uffici permanenti o di nuovo impianto fatti funzionare da personale civile alla dipendenza dei commissariati telegrafici di armata;

b) la compagnia telegrafisti e la sezione radiotelegrafica del comando supremo, alla dipendenza dell'ispettore capo del servizio telegrafico militare, provvedono al servizio telegrafico del comando stesso;

---

(1) Per la rapida corrispondenza a distanza esistono presso le truppe anche materiali telefonici, per segnalazioni, per telegrafia ottica e colombi viaggiatori, mezzi tutti di cui è fatto cenno nelle apposite istruzioni che ne stabiliscono le modalità d'impiego e di funzionamento.

c) la compagnia telegrafisti d'armata e la sezione radiotelegrafica d'armata, alla dipendenza dell'ispettore del servizio telegrafico militare, provvedono al servizio telegrafico da campo nella zona della rispettiva armata, collegandosi con le linee da campo dei corpi d'armata e con la rete telegrafica permanente;

d) la compagnia telegrafisti di corpo d'armata, alla dipendenza del comandante del genio di corpo d'armata, provvede al servizio telegrafico del corpo d'armata stesso;

e) la sezione telegrafica e la sezione radiotelegrafica per cavalleria, alla dipendenza del capo di stato maggiore, provvedono al servizio telegrafico della divisione di cavalleria a cui sono addette.

Funzionamento del servizio

—

Servizio telegrafico dello Stato.

222. — Il commissario telegrafico addetto all'intendenza di armata, oltre ad esercitare azione direttiva sul servizio telegrafico dello Stato nella zona in cui opera l'armata rispettiva, provvede a mano a mano che se ne manifesti il bisogno: agli ampliamenti e modificazioni della rete telegrafica e dei circuiti che la compongono; all'impianto e all'attivazione di nuovi uffici telegrafici; alle variazioni d'orario degli uffici; al rinforzo del personale degli uffici stessi, o con telegrafisti civili, o facendo richiesta di telegrafisti militari all'ispettore telegrafico militare. Con quest'ultimo egli si mantiene in relazione costante, per coordinare il servizio da campo con quello telegrafico dello Stato.

Per gli ampliamenti e le modificazioni alla rete telegrafica dello Stato, e per l'impianto di nuovi uffici, il commissario telegrafico si vale dell'opera delle direzioni delle costruzioni telegrafiche e telefoniche che fin dal tempo di pace agiscono nella zona nella quale opera l'armata, ed utilizza all'uopo i materiali telegrafici che fin dal tempo di pace l'amministrazione telegrafica dello Stato tiene in deposito, a disposizione delle autorità militari per le prime prevedibili necessità del tempo di guerra. Col proseguimento delle operazioni, la detta amministrazione soddisfa alle richieste di materiali telegrafici occorrenti, mano a mano che le pervengono dal commissario telegrafico generale.

Come in pace, anche in guerra il servizio di corrispondenza è disimpegnato dagli ufficiali telegrafici (impiegati a ruolo del Ministero delle poste e telegrafi) negli uffici principali, dai così detti ricevitori nelle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe, rinforzando il personale degli uffici stessi, se necessario, con telegrafisti civili e militari.

La sorveglianza delle linee telegrafiche dello Stato è affidata ai guardafili, i quali sono incaricati anche delle piccole riparazioni eventualmente occorrenti. Alla sicurezza provvedono le intendenze, o direttamente, o per mezzo dei comandi di tappa.

Servizio telegrafico e telefonico militare.

223. — Il comando supremo, i comandi d'armata ed i comandi dei corpi d'armata hanno i mezzi per mettersi in comunicazione telegrafica, telefonica ed ottica coi comandi e riparti dipendenti, e per collegarsi alla rete telegrafica e telefonica dello Stato. Di massima i collegamenti con tali reti sono fatti prolungando i fili delle linee militari da campo fino all'incontro degli uffici dello Stato più prossimi. Quando necessita d'innestare qualche linea telegrafica militare direttamente col circuiti della rete telegrafica dello Stato, vi provvedono i commissariati telegrafici.

Le compagnie telegrafisti, oltre al provvedere al disimpegno del proprio servizio da campo, forniscono, quando occorra, i telegrafisti di rinforzo agli uffici telegrafici dello Stato, che dall'orario limitato ordinario passino a quello continuativo di giorno e di notte. Negli uffici con personale misto (civile e militare) la responsabilità del servizio rimane al personale civile.

Alla sicurezza delle linee provvedono i comandi e le intendenze interessati.

Servizio nelle divisioni di fanteria. — Il comando della divisione può collegarsi telefonicamente coi comandi e riparti dipendenti.

Servizio radiotelegrafico. — Possono comunicare radiotelegraficamente: comando supremo e comando d'armata; comandi di armata e dipendenti divisioni di cavalleria.

Per maggiori particolari sull'organizzazione ed il funzionamento di questo servizio vedasi l'apposito fascicolo « Servizio in guerra - parte II — Servizio telegrafico ».

CAPO VIII.

Servizio postale

—

Generalità.

224. — Compito del servizio postale è la spedizione, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza d'ufficio e privata, nonchè (con qualche limitazione) dei pacchi postali e dei vaglia. Inoltre il servizio postale provvede anche in guerra alla gestione dei libretti di risparmio.

Il servizio postale presso l'esercito mobilitato è disimpegnato da impiegati del Ministero delle poste e telegrafi, che vestono apposita divisa, hanno assimilazione di grado militare, sono sottoposti a giurisdizione militare e considerati come belligeranti. Gli organi che provvedono al funzionamento del servizio sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi, ecc. e le loro attribuzioni e dipendenza risultano da quanto viene qui di seguito esposto.

Organi direttivi — Dipendenza e attribuzioni

—

Direzione superiore.

225. — La direzione superiore fa parte dello stato maggiore dell'intendenza generale ed esercita azione direttiva di sorveglianza e di ispezione sopra tutto il servizio postale militare; provvede inoltre alla esecuzione del servizio rispetto all'intendenza generale medesima.

Direzione d'armata.

226. — Le direzioni postali d'armata fanno parte degli stati maggiori delle rispettive intendenze, esercitano ugualmente azione direttiva di sorveglianza e di ispezione sul servizio postale della rispettiva armata, e servono, in massima, da intermediarie nel movimento della corrispondenza fra l'ufficio centrale e i corpi e riparti compresi nell'armata; come pure fra i vari riparti dell'esercito facenti parte di armate diverse.

Esse hanno anche il compito di raccogliere da tutti gli uffici della rispettiva armata le corrispondenze non esitate, di provvedere al loro successivo inoltro, dopo avere eseguite le debite ricerche presso i comandi dei diversi riparti di truppa.

Organi esecutivi — Dipendenza e attribuzioni

—

Uffici di divisione.

227. — Gli uffici di divisione sono addetti agli stati maggiori dei rispettivi comandi ed eseguiscono il servizio per il comando stesso e per i corpi e riparti che compongono la divisione.

Uffici di corpo d'armata.

228. — Gli uffici di corpo d'armata sono addetti agli stati maggiori dei rispettivi comandi. Essi sono intermediari nel movimento della corrispondenza fra la direzione postale della rispettiva armata e gli uffici dipendenti ed eventualmente fra questi e gli altri corpi d'armata dell'armata medesima. Provvedono inoltre alla esecuzione del servizio, per il comando al quale sono addetti e per le truppe che ne dipendono direttamente.

Uffici d'armata.

229. — Gli uffici postali di armata sono addetti ai rispettivi stati maggiori e curano la esecuzione del servizio per il comando di armata e degli uffici e riparti che vi sono annessi.

Ufficio del comando supremo.

230. — L'ufficio postale presso il comando supremo è addetto al relativo stato maggiore e provvede alla esecuzione del servizio per detto comando e per gli ufficiali e le truppe che direttamente ne dipendono.

Ufficio di concentramento delle corrispondenze.

231. — L'ufficio di concentramento delle corrispondenze provvede alla ripartizione e spedizione della corrispondenza tra il paese e l'esercito e viceversa.

Questo ufficio viene perciò stabilito, con orario subordinato alle esigenze del servizio, in località opportuna alle spalle dell'esercito e può essere traslocato ogni qualvolta l'andamento delle operazioni lo richieda.

L'intendente generale dell'esercito ed il Ministero delle poste e telegrafi determinano, di comune accordo, la sede primitiva, mentre i successivi eventuali trasferimenti sono ordinati dall'intendenza generale, e subito comunicati al Ministero della guerra ed agli intendenti d'armata, nonchè al Ministero delle poste e dei telegrafi, per mezzo del direttore superiore delle poste militari.

Uffici di concentramento sussidiari.

232. — Quando una o più armate siano dislocate in teatri di operazione differenti da quello su cui opera la massa dell'esercito, si istituiscono uffici di concentramento sussidiari, in numero corrispondente alle armate così dislocate, rispetto alle quali funzionano come l'ufficio di concentramento di cui al numero precedente.

In tal caso, la composizione dell'ufficio di concentramento suddetto, per quel che riguarda il personale ed il materiale, può essere ridotta, in relazione ai bisogni della parte dell'esercito al quale deve servire.

Funzionamento del servizio.

233. — Lo scambio della corrispondenza fra gli uffici della posta militare avviene normalmente almeno una volta al giorno. Quello fra l'ufficio di concentramento e gli uffici della direzione superiore e delle direzioni d'armata avviene almeno due volte, e con la maggior frequenza possibile si effettua lo scambio fra l'ufficio di concentramento e gli uffici postali del Regno.

Gli orari di tali corse sono stabiliti dal direttore superiore su proposta dei direttori d'armata.

Il trasporto della corrispondenza si fa per ferrovia, semprechè sia possibile, altrimenti si fa con le autovetture ed autocarri di cui i vari uffici e le direzioni dispongono, nel qual caso il corriere che consegna ad un ufficio le corrispondenze in arrivo ne ritira quelle in partenza.

Nel senso della profondità, cioè nel movimento della corrispondenza fra il paese e l'esercito e fra i riparti di una stessa armata, la spedizione delle autovetture spetta di regola:

a) all'ufficio di concentramento per la direzione superiore e l'ufficio del comando supremo e per le direzioni d'armata;

b) alle direzioni postali d'armata per l'ufficio del comando della propria armata e per quelli dei corpi d'armata dipendenti;

c) agli uffici postali dei corpi d'armata per gli uffici delle dipendenti divisioni.

In caso di bisogno può essere disposto che le autovetture degli uffici di corpo d'armata vengano in sussidio a quelle delle armate, e reciprocamente.

Il servizio nel senso laterale, considerando come tale ogni movimento di corrispondenza differente da quello definito nel numero precedente, può aver luogo eventualmente fra gli uffici postali di corpo d'armata di una stessa armata. Spetta al rispettivo direttore d'armata di stabilire, regolare o sopprimere tale servizio e di determinare, secondo le circostanze, quale fra due uffici in corrispondenza laterale debba provvedere alla spedizione delle vetture postali.

La corrispondenza diretta all'esercito mobilitato viene concentrata nell'ufficio di concentramento posto alle spalle dell'esercito, a cura del quale ufficio ne è eseguita la ripartizione e l'avviamento a destinazione.

Analogamente avviene per la corrispondenza originaria dall'esercito mobilitato, per mezzo dei diversi uffici della posta militare.

234. — Quanto al funzionamento interno di ciascun ufficio valgono le norme seguenti.

Gli uffici postali da campo disimpegnano il servizio di ricevimento, distribuzione e spedizione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, per i rispettivi comandi, truppe o servizi, e di più sono ad essi affidate:

a) la vendita delle carte valori postali e delle marche da bollo;

b) l'emissione ed il pagamento dei vaglia-cartoline ed il pagamento dei vaglia internazionali;

c) il ricevimento ed il rimborso dei depositi nelle Casse postali di risparmio;

d) il ricevimento e la distribuzione dei pacchi postali ordinari (esclusi quelli con assegno, con valore dichiarato o quelli ingombranti). Però l'attuazione ed i limiti di questo servizio sono subordinati alle disposizioni che potranno emanare l'intendente generale o gli intendenti d'armata, sentito il direttore superiore postale o il direttore postale d'armata.

Per maggiori particolari sull'organizzazione ed il funzionamento di questo servizio vedasi il « Servizio in guerra - parte II », Servizio postale, edizione 1914.

CAPO IX.

Servizio delle tappe

—

Generalità.

235. — Il servizio delle tappe ha lo scopo di regolare tutti i trasporti per via ordinaria (sia a traino meccanico, sia a traino animale), sulle linee delle tappe, disciplinare i movimenti di truppa che avvengono sulle linee stesse, conservare i materiali che vengono depositati nei luoghi di tappa, raccogliere quelle derrate e materiali della zona delle tappe che possano tornar utili all'esercito, mantenere ordine e sicurezza sulle linee delle tappe, sorvegliare la manutenzione delle strade, delle loro opere d'arte e dei mezzi di comunicazione e di trasporto.

Sono inoltre suoi compiti concorrere alla raccolta di notizie di indole politica e militare interessanti l'esercito mobilitato e indirizzare le popolazioni e le autorità civili in modo da facilitare al massimo grado il funzionamento dei servizi.

236. — La zona nella quale si svolge l'azione del servizio delle tappe (zona delle tappe) è limitata:

verso le truppe dalle località da cui cominciano a funzionare i servizi dei corpi d'armata;

verso l'interno del paese dalla stazione ferroviaria dalla quale cominciano i trasporti per via ordinaria in direzione delle truppe (talvolta tale stazione ferroviaria potrà essere talmente arretrata rispetto alla testa di linea ferroviaria da richiedere una linea di tappa fiancheggiante la ferrovia).

La località dove, per chi viene dall'interno del paese dirigendosi verso l'esercito, comincia l'azione del servizio delle tappe, chiamasi tappa di base.

La località immediatamente a tergo delle truppe dalla quale cominciano a funzionare i servizi dei corpi d'armata, è detta tappa di testa.

Le tappe di testa si spostano, perciò, a mano a mano che le truppe avanzano. In generale ogni volta che le grandi unità eseguiscono una marcia in avanti, si dovrà impiantare un comando di tappa in località opportuna negli alloggiamenti abbandonati. Tale comando sarà unico per tutta l'armata se una sola è la linea delle tappe; in caso contrario si avranno tanti comandi di tappa di testa quante sono le linee. Nel primo caso il personale sarà fornito subito a cura dell'intendenza d'armata, nel secondo caso i comandi di corpo di armata provvederanno provvisoriamente con mezzi propri avvertendone l'intendenza che curerà, appena possibile, l'invio del personale per la sistemazione definitiva del comando.

Le località di sosta lungo le linee di tappa prendono il nome di luoghi ordinari di tappa. Ogni tre o quattro luoghi ordinari di tappa se ne stabilisce uno più importante nel quale le truppe possono far soggiorno e ad esso si dà il nome di luogo principale di tappa.

Gli organi e gli stabilimenti, coi quali si provvede al funzionamento del servizio delle tappe sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti per l'esercito in campagna e le loro attribuzioni e dipendenze vengono qui di seguito esposte.

Nessun'altra autorità deve ingerirsi nel servizio delle tappe (e specialmente nel servizio automobilistico) all'infuori degli ufficiali preposti a tale servizio, e dell'intendente d'armata o del rispettivo capo di stato maggiore.

Organi direttivi — Dipendenza e attribuzioni.

—

Intendenza generale.

237. — Il servizio delle tappe per tutto l'esercito mobilitato funziona sotto l'alta direzione dell'intendente generale, il quale, per il disbrigo delle pratiche relative a questo servizio, si serve della sezione tappe addetta allo stato maggiore dell'intendenza generale.

L'intendente generale fissa le linee delle tappe delle varie armate ed eventualmente assegna alle armate stesse mezzi di trasporto in più di quelli che esse hanno già organicamente. Provvede inoltre all'assetto del paese alle spalle dell'esercito operante, facendo in tempo le necessarie proposte per la nomina di governatori militari di grado elevato nelle località di particolare importanza militare o politica.

Direzione delle tappe d'armata.

238. — La direzione delle tappe di armata, sotto l'autorità dell'intendente d'armata e sulla base delle direttive da questi emanate, presiede al funzionamento del servizio delle tappe nella zona direttamente sottoposta alla rispettiva intendenza. Essa dispone per l'impianto dei comandi di tappa e ne delimita la rispettiva zona di giurisdizione. Dirige i trasporti automobilistici dell'armata e disciplina tutti i movimenti per via ordinaria nella zona delle tappe che avvengono sia con mezzi della intendenza, sia con mezzi delle truppe, Quando sia necessario per ben regolare il movimento delle autocolonne, comunica al comandante del parco automobilistico il grafico di movimento di esse, nel quale si può talvolta comprendere anche il movimento delle colonne carreggio a traino animale. Agevola le competenti direzioni dei servizi nella costituzione, nel rifornimento e nel funzionamento degli stabilimenti di tappa, concorrendo alla preparazione dei locali, alla requisizione della mano d'opera ed all'incetta e trasporto delle derrate nei magazzini di vettovagliamento di tappa e di qualsiasi altro materiale occorrente ai servizi. Prende accordi con la direzione dei trasporti, o colla Commissione militare di linea eventualmente addetta all'armata, per il coordinamento fra il servizio delle tappe e quello dei trasporti ferroviari e fluviali.

Riceve in comunicazione gli ordini dati dall'intendente ad altr enti, quando importino impianti o variazioni di stabilimenti della zona delle tappe o movimenti sulle linee delle tappe. È tenuta al corrente dal capo di stato maggiore dell'intendenza circa la dislocazione delle truppe e servizi, e fa in proposito le necessarie comunicazioni ai comandi di tappa dipendenti. Rappresenta all'intendente d'armata il fabbisogno delle truppe necessarie a presidiare le località di tappa, mantenervi l'ordine pubblico, e difendere le linee di tappa, nonchè del personale e dei materiali occorrenti per l'attuazione del suo servizio, ai quali non sia possibile provvedere con risorse locali, e comunica all'intendente stesso le notizie che possono interessarlo relativamente alle incette, requisizioni di derrate e materiali, alla sicurezza delle linee di tappa ed al funzionamento degli stabilimenti.

Valendosi dell'opera del genio civile, provvede alla manutenzione delle linee delle tappe e all'aumento della loro produttività.

Organi esecutivi — Dipendenza e attribuzioni

—

Comandi di tappa.

239. — Sono organi destinati a dirigere il servizio in ciascuna località di tappa, alla diretta dipendenza della direzione delle tappe d'armata. La loro formazione varia a seconda dell'importanza della località nella quale debbono funzionare (1).

I comandi di tappa hanno essenzialmente attribuzioni di comando di presidio, semprechè non esistano nel luogo autorità territoriali d'arma combattente di grado più elevato, ed è loro cômpito di:

a) assicurare il transito regolare nel territorio di propria giurisdizione di tutto ciò che va all'esercito o che dall'esercito rifluisce indietro, provvedendo ai bisogni di truppe e quadrupedi di passaggio, alla custodia di materiali, ecc. A quest'uopo si valgono degli stabilimenti di tappa impiantati a cura delle direzioni dei singoli servizi ed, in mancanza di essi, delle risorse locali;

b) mantenere l'ordine nelle località e sulle linee di tappa, disponendo, anche per la loro sicurezza, quando a questa non sia stato altrimenti provveduto;

c) agevolare le direzioni dei servizi nell'impianto degli stabilimenti, provvedendo i locali, le masserizie, ecc. per gli alloggiamenti, magazzini, laboratori, ospedali, prigioni, tribunali militari di tappa, ecc., nonchè la mano d'opera locale;

d) indirizzare l'azione delle popolazioni e delle autorità civili in modo da assicurare l'assetto del territorio a tergo dell'esercito e facilitare il funzionamento dei servizi.

Quando il comandante di tappa è anche comandante di presidio gli spetta pure provvedere alla difesa della località di tappa.

Comandante del parco automobilistico.

240. — Alla diretta dipendenza della direzione delle tappe d'armata, cura l'esatta esecuzione degli ordini della direzione stessa per quanto ha tratto ai trasporti automobolistici.

Unicamente ad esso spetta di dare disposizioni per la costituzione delle autocolonne, il loro scaglionamento e la loro marcia lungo la linea di tappa.

Vigila alla buona manutenzione di tutto il materiale automobilistico costituente il parco e rivolge in tempo alla direzione delle tappe le richieste di personale e di materiale occorrenti per il continuato funzionamento del servizio.

Comandante di squadra del treno.

241. — Il comandante di una squadra del treno assegnata ad una intendenza, dipende direttamente dalla direzione delle tappe,

(1) La formazione risulta dal tomo I della « Istruzione per la mobilitazione ».

provvede all'esecuzione dei trasporti affidati alla sua squadra e rivolge in tempo alla direzione anzidetta le richieste di personale e materiali occorrenti per il continuato funzionamento del servizio.

Stazione carabinieri di tappa.

242. — Assegnata ad ogni comando di tappa, disimpegna il servizio speciale della propria arma nella zona posta sotto la giurisdizione del comando da cui essa dipende.

Tribunale militare di tappa.

243. — Si costituisce eventualmente presso taluni comandi di tappa, per l'amministrazione della giustizia nella zona di tappa.

Stabilimenti

Parco automobilistico.

244. — È costituito dal complesso dei mezzi automobilistici assegnati all'armata e dei rifornimenti ad essi necessari.

Comprende:

un comando del parco

un deposito laboratorio;

un numero vario di riparti automobilistici, in relazione alla forza dell'armata.

Delle sezioni costituenti ciascun riparto automobilistico, una per ogni divisione o gruppo di T. S. può talvolta essere adibita ai trasporti periodici regolati dal comando di corpo d'armata (a disposizione del quale sono poste in tal caso le predette sezioni) e le rimanenti sono adibite ai trasporti aperiodici diretti dalla direzione delle tappe.

Il parco provvede, per tutta l'armata della quale fa parte, alle riparazioni del materiale automobilistico ed al rifornimento dei combustibili e dei lubrificanti; provvede anche al rifornimento del carburo di calcio occorrente alle lampade ad acetilene dei vari servizi, eccettuato il servizio di commissariato. Esso funziona, inoltre, come magazzino avanzato del materiale automobilistico, motociclistico e ciclistico dell'armata per quanto ha tratto al rifornimento del materiale meccanico e delle materie di consumo.

Deposito centrale automobilistico.

245. — Comprende le dotazioni di autoveicoli, di biciclette, di parti di ricambio e di materie di consumo occorrenti per assicurare i rifornimenti al parco automobilistico. Dette dotazioni, in parte sono costituite fin dal tempo di pace ed in parte all'atto della mobilitazione coi materiali precettati o requisiti che non vengono subito utilizzati per la costituzione dei parchi e dei drappelli automobilistici, nonchè con quelli che durante o dopo la mobilitazione vengono comunque acquistati o requisiti.

Provvede, oltre che ai rifornimenti, anche alle riparazioni di maggiore importanza occorrenti agli autoveicoli, valendosi, a tale scopo, dei propri mezzi e delle fabbriche private.

Aliquote di magazzini avanzati.

246. — Sono frazioni dei vari magazzini avanzati scaglionate lungo le linee di tappa a momento opportuno a cura delle intendenze, per facilitare il rifornimento alle truppe operanti. In detti magazzini vengono introitate anche le risorse locali raccolte a cura delle competenti direzioni.

Magazzini di tappa.

247. — Sono impiantati a cura delle competenti direzioni d'armata e comprendono magazzini di vettovaglie, di munizioni, di benzina, di lubrificanti, ecc., per il rifornimento delle truppe e servizi in movimento lungo le linee di tappa e possono sussidiare anche i corrispondenti stabilimenti di campagna per i rifornimenti delle truppe della rispettiva armata.

Luoghi di cura di tappa.

248. — Sono impiantati dalla direzione di sanità d'armata e comprendono ospedali, infermerie e posti di soccorso organizzati con risorse locali o usufruendo di unità sanitarie delle associazioni di soccorso opportunamente scaglionate. Servono ad eseguire medicazioni e a dar ricovero ai malati o feriti impossibilitati a proseguire il viaggio.

Gli stabilimenti impiantati con risorse locali sono diretti da medici civili del luogo ed, in mancanza, da ufficiali medici designati dalla direzione di sanità d'armata.

Analogamente s'impiantano, con risorse locali, infermerie quadrupedi di tappa.

Officine di tappa.

249. — Sono impiantate a cura delle competenti direzioni d'armata, per provvedere alle più urgenti riparazioni dei rispettivi materiali. S'impiantano con mezzi locali e comprendono officine d'artiglieria, del genio, automobilistiche e di mascalcia.

Depositi quadrupedi e veicole.

250. — Sono impiantati a cura della direzione delle tappe. Servono per rifornire di quadrupedi e carreggio i riparti e servizi in movimento lungo le linee di tappa, per provvedere temporaneamente trapeli e quadrupedi di rinforzo lungo determinati tratti di strada alle truppe e servizi, ed occorrendo, per rifornire quadrupedi e carreggio alle truppe della rispettiva armata

Depositi di materiali per la manutenzione stradal.

251. — Sono impiantati a cura della direzione del genio civile d'armata e costituiti di massima con le risorse locali. Servono per l'esecuzione di lavori stradali sulle linee di tappa.

Funzionamento del servizio

Impianto e funzionamento dei comandi di tappa.

252. — L'istituzione o la soppressione di un comando di tappa è notificata, con ordine di servizio, dall'intendenza d'armata poichè è necessario che ciò sia portato a conoscenza di tutti i comandi, truppe e servizi d'armata.

L'impianto di un comando di tappa può avvenire in territorio nazionale o in territorio straniero.

Nel primo caso la direzione delle tappe cura l'invio a destinazione del personale ufficiali e truppa destinato a costituire il comando, dopo aver dato al più elevato in grado le necessarie istruzioni. Il comandante di tappa giunto nel luogo si mette in relazione con le autorità amministrative e politiche, facendosi assegnare i locali ed i materiali necessari (1), indi dispone per il funzionamento del servizio come sarà detto in appresso.

---

(1) Per l'arredamento dell'ufficio del comando di tappa, il comandante si farà consegnare l'occorrente mobilio dall'autorità comunale. I materiali vari di equipaggiamento che non si potessero avere sul luogo verranno prelevati dal magazzino avanzato vestiario ed equipaggiamento.

Gli oggetti di cancelleria, regolamenti, stampati, ecc., compresa una dotazione cartografica, saranno forniti direttamente dall'intendenza d'armata. L'ufficio di un comando di tappa deve pure tenere un registro di tappa (conforme al modello annesso alla fine del presente volume) nel quale debbono essere giornalmente annotati: i riparti o convogli in arrivo, in soggiorno od in partenza, le requisizioni eseguite e tutti i fatti più importanti che avvengono nella zona sottoposta al comando di tappa.

Ad ogni comando di tappa è assegnata una congrua somma in danaro per sopperire ai primi bisogni. Tale somma verrà riscossa dai comandanti di tappa alla cassa della direzione di commissariato d'armata in seguito a mandato compilato dalla direzione delle tappe. Altri fondi verranno richiesti in seguito a seconda del bisogno.

Nel secondo caso, se la località è già occupata dalle truppe operanti (caso normale), l'impianto del comando di tappa avviene con norme analoghe a quelle suesposte. Se invece la località non è già occupata dalle truppe, la direzione delle tappe d'armata fa accompagnare il personale del comando di tappa da un adeguato riparto di truppa e, se è possibile, anche da un ufficiale della direzione stessa, il quale ultimo ha il còmpito di assistere all'impianto del comando, fornire gli schiarimenti per il regolare inizio del servizio e rientrare poscia alla direzione. Il comandante di tappa giunto a destinazione fa occupare dalle truppe che lo accompagnano il telegrafo, la posta, le casse pubbliche e gli stabilimenti governativi. Fa pure occupare i punti militarmente più importanti della località, stabilisce guardie agli ingressi del paese ed invia perlustrazioni fino a mezza tappa di distanza dall'abitato. Indi proclama lo stato d'assedio ed ordina il disarmo, prescrivendo agli abitanti di deporre entro un determinato periodo di tempo in locali opportunamente designati tutte le armi di cui fossero detentori. Vengono pure emanate disposizioni per limitare la circolazione degli abitanti, l'apertura e la chiusura degli esercizi, per provvedere alla censura della stampa, all'illuminazione pubblica, ecc.

253. — In ogni comando di tappa, sia in territorio nazionale, sia in territorio straniero, l'ufficiale od uno degli ufficiali addetti disimpegna anche le funzioni di aiutante maggiore. Nei comandi al quale sono assegnati due o più ufficiali inferiori, uno di essi potrà essere destinato a sopraintendere al servizio d'informazioni ed alla sicurezza del luogo di tappa, altro ufficiale sarà pure specialmente incaricato delle funzioni di vettovagliamento.

254. — Particolare attenzione deve essere messa alla sistemazione interna del luogo di tappa.

Agli ingressi del paese, sulla strada che costituisce la linea di tappa, debbono essere poste tabelle indicatrici che diano la distanza dai luoghi di tappa contigui (e dalle altre più importanti località che si trovano oltre i luoghi anzidetti) nonchè la direzione da seguire per raggiungerli. Altre tabelle poste ai medesimi ingressi del paese, debbono far conoscere l'ubicazione dell'ufficio del comando di tappa, della posta, del telegrafo, degli ospedali, dei magazzini, ecc. Nelle località di grande importanza gli ingressi suddetti possono essere muniti di un posto di guardia, con incarico di fornire uomini d'accompagnamento ai riparti, agli ufficiali, ecc. che debbono entrare nel luogo di tappa.

L'ufficio del comando deve essere munito di apposita iscrizione, alla quale di notte si aggiunge un fanale rosso.

255. — Quando ad un luogo di tappa è assegnato un presidio stabile spetta al comandante di tappa di stabilire il servizio di guardia nell'interno della località e di provvedere perchè dal presidio stesso siano fornite le ordinanze d'ufficio, gli uomini di fatica, i picchetti armati, ecc. agli stabilimenti di tappa, alle prigioni, alle casse pubbliche, ecc. Oggetto di particolare sorveglianza dovranno essere le comunicazioni elettriche (telegrafo e telefono) od ottiche, le quali dovranno essere mantenute costantemente in grado di funzionare e, se non ne esistono, dovranno essere possibilmente impiantate a cura delle competenti autorità.

256. — Quando il comando di tappa s'impianta in territorio nemico, oltre ai provvedimenti di cui sopra ne verranno presi altri pr assicurare il regolare svolgimento della vita cittadina. Qualora le autorità amministrative continuino a funzionare, saranno lasciate in carica, esercitando però un'ingerenza diretta sopra di esse. Nel caso, invece, in cui tali autorità abbiano cessato di funzionare, sarà cura del comandante di tappa di ricostituirle o quanto meno di surrogarle con commissioni composte di notabili del luogo. Di dette autorità o commissioni il comandante di tappa si vale per redigere stati nominativi dei cittadini più ricchi ed influenti, degli impiegati pubblici in carica al momento della occupazione, degli impiegati governativi fuori di servizio residenti nel luogo, ecc.

257. — Tanto in territorio nazionale quanto in territorio straniero il comandante di tappa, valendosi delle autorità locali e di ricognizioni fatte eseguire dai propri dipendenti, provvede a raccogliere dati statistici sulle risorse realmente ancora esistenti nella rispettiva zona di tappa (vettovaglie per uomini e quadrupedi, quadrupedi da soma e da tiro, veicoli di ogni genere, forni pubblici e privati, molini, farmacie, ospedali, stabilimenti industriali, sorgenti di energia elettrica od idraulica, pozzi, fontane, condutture d'acqua, materiali da costruzione, attrezzi da lavoro, ecc.). Fa inoltre compilare un ruolo delle persone valide al lavoro e di quelle che esercitano professioni che potrebbero tornare utili all'esercito (medici, veterinari, farmacisti, infermieri, panattieri, macellai, ecc.).

258. — Con apposite ricognizioni dovrà essere studiata la capacità di alloggiamento per uomini, quadrupedi e veicoli del territorio soggetto al comando di tappa, fissandone i dati relativi su di uno schizzo. Sulla base di tali ricognizioni il comandante di tappa stabilirà l'uso a cui ciascun alloggiamento deve servire, tenendo presente, quando sia possibile, nel fare tale designazione, che le truppe del presidio siano alloggiate in località diversa da quelle di passaggio, che tutti gli individui isolati siano riuniti in un solo locale preferibilmente chiuso e che ai prigionieri di guerra venga assegnato altro locale chiuso o recinto. I luoghi destinati a parcare artiglierie, convogli di munizioni e carreggio in genere dovranno essere facilmente accessibili e possibilmente all'esterno della località di tappa e alquanto discosti dalla strada principale onde evitare ingombro sulla medesima.

I locali chiusi per ricovero di uomini sono allestiti con paglia a terra e con l'occorrente per l'illuminazione e per cucinare. Altra paglia deve essere tenuta disponibile per gli accampamenti.

Polizia e mantenimento dell'ordine nel territorio soggetto ai comandi di tappa.

259. — I comandanti di tappa debbono mantenere l'ordine pubblico in tutto il territorio di propria giurisdizione.

In paese nemico assumono senz'altro la direzione del servizio di polizia. In territorio nazionale dove esistono autorità di pubblica sicurezza debbono mettersi in rapporto con esse ed esercitare una influenza continua sulle loro decisioni; dove non ne esistono, i comandanti di tappa per il servizio di polizia si regolano come in territorio nemico, pur facendosi coadiuvare nel servizio dalle autorità comunali del luogo.

La stazione di carabinieri Reali assegnata a ciascun comando di tappa ha per principale còmpito di sorvegliare il transito sulle linee di tappa, tanto degli estranei all'esercito quanto di coloro che vi appartengono e segnatamente dei militari isolati.

Ogni militare di truppa trovato sulla linea di tappa senza foglio di viaggio, e che non abbia incombenze speciali di servizio da compiere, deve essere arrestato e tradotto al comando di tappa per essere interrogato e, a seconda dei casi, rinviato al corpo o deferito al tribunale militare.

In caso di mancanze o disordini cagionati da drappelli in transito comandati da ufficiali meno elevati in grado o meno anziani del comandante di tappa, questi interviene disciplinarmente con energia e ne riferisce poi alla direzione delle tappe. Quando al comando di drappelli, nelle circostanze di cui sopra, si trovano ufficiali più elevati in grado o più anziani, il comandante di tappa dopo avere subordinatamente notificati gli ordini e le consegne che egli deve far eseguire, riferisce immediatamente sull'accaduto alla direzione delle tappe.

Per quanto riguarda la polizia generale, il comandante di tappa deve fare rigorosamente sorvegliare gli esercizi pubblici, i forestieri (specialmente stranieri) che giungono nel luogo di tappa, la stampa locale ed, in paese nemico, anche i funzionari del cessato governo siano essi o pur no rimasti in carica.

Rigorose misure di polizia debbono essere prese per tutto ciò che riflette l'igiene e la salute pubblica, specialmente in quelle località

dove si agglomerano molti uomini e quadrupedi e si raccolgono numerosi malati e feriti.

Strettamente connesso con quello di polizia è il servizio d'informazioni che in ogni comando di tappa dovrà essere organizzato nel miglior modo possibile valendosi di tutti i mezzi disponibili. Quando per le particolari condizioni di una data località il servizio di informazioni potesse assumere notevole importanza saranno date al comandante di tappa speciali istruzioni, ed occorrendo, anche apposito personale.

Transito di riparti e di convogli di qualsiasi genere sulle linee di tappa.

260. — Tranne casi imprevedibili, i comandi di tappa debbono essere preventivamente informati dei riparti truppa di qualche entità e dei convogli di qualsiasi genere in marcia sulla linea di tappa.

A tal uopo, la direzione delle tappe fa le necessarie comunicazioni ai comandi di tappa. Tali comunicazioni sono, ben inteso, indipendenti dai preavvisi che i comandi interessati debbono ricevere volta per volta quando un riparto o convoglio deve giungere nel territorio di loro giurisdizione per sostarvi, facendosi, semprechè possibile, precedere da forieri d'alloggiamento.

Il comandante della tappa di base per l'inoltro verso le truppe operanti raggruppa i drappelli od i convogli per destinazione, provvedendo (ove occorra) questi ultimi anche di scorta e ne regola la partenza. Giunti alla tappa di testa i drappelli, i convogli, ecc. prima di essere diretti alle rispettive unità o servizi sono, a cura del comando di tappa, ripartiti per corpi d'armata o divisioni di cavalleria. Per i convogli che trasportano materiali o derrate il comandante la tappa di testa indicherà dove deve effettuarsi lo scarico o la consegna, quando ciò non debba avvenire presso gli stabilimenti stessi a *cui i materiali* sono diretti, nel qual caso curerà l'inoltro immediato a destinazione. Spetta allo stesso comandante regolare il carico, lo scarico e la partenza dei convogli in modo da tener conto della precedenza d'arrivo delle colonne e dell'urgenza relativa dell'arrivo di esse a destinazione.

I drappelli e convogli che dalle truppe operanti si dirigono verso il paese sono raggruppati a cura dei comandi di corpo d'armata e divisione di cavalleria e diretti alla tappa di testa muniti di un foglio d'accompagnamento che specifichi la loro destinazione.

Alla tappa di testa i drappelli e le spedizioni in genere, che come sopra si è detto vi affluiscono dalle truppe, vengono fusi insieme e ricomposti in distaccamenti di marcia o convogli ed instradati sulla linea di tappa.

Giunti alla tappa di base il comandante di questa provvede al loro inoltro a destinazione con le norme sopradette.

Tanto alla tappa di testa quanto alla tappa di base si dovranno evitare le inutili attese di riparti e convogli provvedendo a che la loro marcia proceda il più sollecitamente possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Ad agevolare i movimenti dei quali si è fatto cenno occorre, per quanto ha tratto alle incombenze della tappa di base, vi sia un intimo e continuato accordo fra il comando della tappa stessa ed il comando della stazione ferroviaria.

261. — Per facilitare la regolarità del transito sulle linee di tappa ogni convoglio o drappello deve essere munito dal comando o servizio che lo ha posto in partenza di un « Foglio di viaggio », sulla base del quale i comandanti di tappa debbono provvedere gli alloggi, il vitto, l'assistenza medica ed ogni altra cosa che possa occorrere. Le variazioni che succedono durante la marcia devono essere segnate sul foglio di viaggio e firmate dal comandante di tappa del luogo dove esse sono avvenute.

La partenza dai luoghi di tappa di ogni drappello o convoglio per proseguire il proprio itinerario verrà regolata dal comandante di tappa col quale dovranno prendere in proposito gli opportuni concerti anche gli ufficiali di grado più elevato o più anziani.

Con esattezza dovranno essere stabilite l'ora e la località di carico, l'ora e la località di partenza, la successione dei vari elementi nella colonna di marcia. Si dovrà poi assicurarsi che sia a conoscenza dei vari comandanti di drappelli e convogli l'itinerario da percorrere e la precisa località di destinazione.

262. — Per qualsiasi bisogno a cui non possano provvedere con mezzi propri, le truppe di passaggio si rivolgono al comando di tappa ed in particolare si astengono dal fare requisizioni senza la previa autorizzazione dell'anzidetto comando.

263. — Per assicurare la continuità e celerità del movimento di truppe e convogli è necessario che i comandi di tappa sorveglino accuratamente la manutenzione stradale provvedendo anche a piccole riparazioni con mezzi locali o rivolgendosi alla direzione delle tappe per il sollecito intervento della direzione del genio civile d'armata per quei lavori che non possono compiere direttamente. Inoltre, quando la linea di tappa offra difficoltà di traino o di someggio, dovranno essere preordinati i mezzi di trasporto ausiliari (carri di riserva, quadrupedi per trapeli, quadrupedi da soma, portatori, portatrici, ecc.) da fornire alle truppe e convogli di passaggio fino al comando di tappa successivo.

Trasporti automobilistici.

264. — Ai trasporti automobilistici si deve ricorrere soltanto quando non si possono utilizzare le ferrovie o il carreggio ordinario. I trasporti automobilistici si dividono in trasporti periodici e trasporti aperiodici.

I trasporti periodici comprendono il vettovagliamento giornaliero e lo sgombero giornaliero degli ammalati.

I trasporti aperiodici comprendono:

a) trasporti per rifornimento degli stabilimenti di 1ª linea: - di viveri di riserva, semprechè ad essi non debbano provvedere le sezioni automobilistiche pei servizi periodici assegnate eventualmente ai corpi d'armata; - di materiale sanitario e veterinario; - di munizioni per fucileria ed artiglieria e di materiali di artiglieria; (1) - di materiale del genio; - di oggetti di vestiario ed equipaggiamento;

b) trasporto di derrate e materiali d'ogni genere dalla stazione testa di linea ferroviaria ai magazzini avanzati;

c) trasporto di materiali per lo scaglionamento in avanti delle dotazioni dei magazzini avanzati;

d) sgombero dei feriti dopo un combattimento (secondo le norme risultanti dal n. 74 del capo II « Servizio sanitario); » (2)

e) trasporti di materiali per l'impianto e rifornimento dei magazzini di tappa quando all'uopo non siano impiegabili mezzi di trasporto a traino animale.

Per il funzionamento del servizio si adoperano le sezioni organiche, oppure autocolonne composte di un numero di autocarri proporzionato all'entità del trasporto e condotte a seconda della loro importanza da comandanti di riparto automobilistico, da comandanti di sezione o da capi squadra.

Il direttore delle tappe preavvisa i comandi di corpo d'armata delle località e dell'ora di arrivo delle sezioni o autocolonne di rifornimento. Il preavviso deve essere inviato in tempo affinchè i comandi di corpo d'armata possano predisporre per il pronto ritiro delle derrate e dei materiali senza ritardare il pronto ritorno delle autocolonne.

Quando sia necessario il trasbordo, sarà conveniente che le autocolonne siano opportunamente affiancate ai mezzi del corpo d'armata.

---

(1) Tutti gli autocarri che trasportano esplosivi, di qualsiasi colonna facciano parte, dovranno essere muniti di una banderuola rossa collocata in modo che sia ben visibile.

(2) Tutti gli autocarri che trasportano malati e feriti, di qualsiasi colonna facciano parte, dovranno essere muniti di una banderuola bianca con croce rossa.

Trasporti con carreggio ordinario.

265. — Avvengono in concorso con i trasporti automobilistici e con preferenza su questi, sempreché peculiari condizioni di tempo, o la natura dei materiali da trasportare, non esigano altrimenti. In tal modo i mezzi meccanici verranno sfruttati soltanto nei limiti del necessario, con conseguente risparmio del combustibile.

Trasporti con salmerie e portatori.

266. — Nei casi eccezionali in cui la linea di tappa si svolga tutta od in parte su mulattiera, potranno essere organizzati dalla direzione delle tappe o dai dipendenti comandi di tappa, trasporti con salmerie o con portatori o portatrici. È però da tenere presente che difficilmente si potrà far fronte a queste eventualità eccezionali con mezzi requisiti (per quanto ha tratto ai quadrupedi e bardature) e che, perciò, in questi casi occorrerà un preventivo intervento dell'intendente d'armata per provvedere e fornire alla direzione delle tappe i mezzi necessari.

Norme comuni a tutti i trasporti per via ordinaria nella zona delle tappe.

267. — Le richieste di trasporti per via ordinaria nella zona delle tappe sono indirizzate dalle autorità richiedenti al capo di stato maggiore dell'intendenza, ed esse, meno casi imprevedibili, dovranno esser fatte con opportuna previsione dei bisogni, in modo che il capo di stato maggiore dell'intendenza, coadiuvato dalla direzione delle tappe, possa aver tempo di coordinare i movimenti derivanti dalle richieste e valutare l'urgenza relativa di esse.

I comandi di divisione e di corpo d'armata debbono limitarsi alle suindicate richieste di trasporti che loro occorressero per i rifornimenti o sgomberi sulle linee di tappa, senza ingerirsi affatto nel servizio automobilistico, salvo che ne abbiano avuta speciale delegazione dall'intendenza d'armata.

La condotta delle autocolonne, delle colonne carreggio e delle colonne di muli è regolata dal « Servizio in guerra - parte I » (VI Marco).

Le modalità di marcia delle autocolonne, prestabilite dagli organi competenti, non possono essere modificate da chi è estraneo al servizio delle tappe. Qualora però, per gravi circostanze imprevedibili, qualche ufficiale ritenesse assolutamente necessario apportare modificazioni agli ordini ricevuti dal comandante l'autocolonna, dovrà dare al comandante stesso un ordine scritto, motivato, e chiaramente firmato coll'indicazione del comando, corpo o servizio cui l'ufficiale appartiene. Il comandante l'autocolonna, pure dando esecuzione al nuovo ordine, ne riferisce col mezzo più celere all'autorità dalla quale dipende, trasmettendo l'ordine ricevuto.

Per ogni convoglio che trasporta materiali deve essere redatta una polizza di spedizione dalla quale risultino i materiali stessi. Detta polizza è consegnata al comandante della colonna o all'ufficiale o graduato incaricato d'accompagnare i materiali a destinazione. Il latore della polizza assiste al carico ed allo scarico dei materiali ed è responsabile che essi, giunti a destinazione, corrispondano per quantità, qualità e stato di conservazione alle indicazioni della polizza stessa.

Abbandono della località di tappa.

268. — Quando devesi abbandonare una località di tappa, in seguito ad ordine superiore, gli ufficiali del comando rientrano alla rispettiva direzione delle tappe, oppure si trasferiscono in altra località che da tale direzione sarà loro indicata.

I materiali d'ufficio, registri, regolamenti, bolli, ecc., vengono rimessi all'intendenza d'armata. I fondi residui sono versati alla cassa della direzione di commissariato d'armata.

Nel caso di ritirata dell'esercito, gli ufficiali di un comando di tappa e quelli dei magazzini di tappa dovranno fare ogni sforzo per mettere in salvo i materiali che hanno in consegna e particolarmente quelli che (come armi, munizioni, vettovaglie, mezzi di trasporto, ecc.) potrebbero riuscire utili al nemico. Non riuscendovi dovranno distruggerli.

CAPO X.

Servizio della manutenzione stradale a tergo dell'esercito

Generalità.

269. — Scopo di questo servizio è di provvedere alla buona manutenzione delle strade a tergo dell'esercito operante e all'esecuzione di opere e di lavori stradali, come allargamenti continui o saltuari di tratti stradali stretti, costruzione di nuovi tronchi stradali; rinforzo, riattamento e ricostruzione di ponti, ecc., per facilitare il transito delle truppe e del numeroso carreggio ordinario ed automobile che in guerra deve seguirle.

I funzionari ed impiegati facenti parte delle direzioni del genio civile e dell'ispettorato presso l'esercito mobilitato vestono apposita divisa, hanno assimilazione a grado militare, sono sottoposti a giurisdizione militare e considerati come belligeranti. Gli organi e gli stabilimenti che provvedono al funzionamento di questo servizio sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze ecc. e le loro attribuzioni e dipendenza vengono qui di seguito esposte.

Organi direttivi — Dipendenza e attribuzioni

Ispettorato del genio civile.

270. — Ne è a capo un ispettore superiore del genio civile ed ha per cómpito di dirigere ed armonizzare l'azione delle direzioni del genio civile d'armata.

Fa parte dello stato maggiore dell'intendenza genegale e dipende dall'intendente generale, pur continuando nella sua qualità d'impiegato civile dello Stato, a dipendere anche dal ministero dei lavori pubblici, col quale si mantiene in relazione continua per le operazioni che si riferiscono agli incarichi che egli deve disimpegnare presso l'esercito mobilitato.

Direzione del genio civile d'armata.

271. — È costituita da un ingegnere capo del corpo del genio civile e da altro personale dello stesso corpo e del Ministero dei lavori pubblici, dal quale anche i funzionari del genio civile dipendono.

Sovraintende ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade ed opere d'arte, progetta e dirige lavori straordinari di grossa ed urgente manutenzione.

Fa parte dello stato maggiore dell'intendenza d'armata e dipende dall'intendente, pur rimanendo anche alla dipendenza tecnica dell'ispettorato del genio civile presso l'intendenza generale per lo esame dei progetti e per quanto potrà riflettere l'organizzazione e la esecuzione dei lavori e di altre opere stradali.

Organi esecutivi — Dipendenza ed attribuzioni.

272. — Sono quelli esistenti fin dal tempo di pace per la manutenzione delle strade nazionali, provinciali e comunali, il cui personale, funzionari ed agenti subalterni, che agisce nella zona delle operazioni, in guerra passa alla dipendenza dell'intendenza di armata rispettiva.

Funzionamento del servizio.

273. — I lavori di grossa ed urgente manutenzione delle strade, e le varie altre opere stradali pel rinforzo e la ricostruzione dei ponti saranno attuati valendosi di mano d'opera avventizia e di materiali da requisire sul luogo dei lavori.

La ghiaia sarà tratta dai depositi già costituiti fin dal tempo di

pace, per cura del Ministero dei lavori pubblici e per cura delle Provincie e dei Comuni e dagli altri depositi che saranno costituiti durante la mobilitazione e le operazioni.

Alla manutenzione ordinaria verrà provveduto raddoppiando i cantonieri su tutte le strade nazionali, provinciali e comunali, valendosi di personale governativo ed avventizio.

Per maggiori particolari su questo servizio vedasi la pubblicazione n. 118 « Servizio in guerra, parte II - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito », edizione 1913.

Capo XI.

Servizio dei trasporti

—

Generalità.

274. — Formano oggetto di questo capitolo le norme e prescrizioni speciali che sono necessarie pel regolare funzionamento di tutti i trasporti ferroviari, fluviali e marittimi del tempo di guerra, dopo compiuta la mobilitazione e radunata dell'esercito.

Non vengono perciò qui comprese le norme e prescrizioni comuni tanto ai trasporti del tempo di pace, quanto a quelli del periodo della mobilitazione e radunata, essendo esse già contenute nel Regolamento sul servizio dei trasporti per ferrovia e per mare in tempo di pace, nell'Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace, nel Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, nel Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, nel Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, come pure nelle Istruzioni riservate di mobilitazione e nella Memoria per l'impianto dei servizi d'intendenza, parte I e II.

E perciò tutte le disposizioni contenute nei suindicati regolamenti ed istruzioni sono da osservarsi anche in tempo di guerra durante le operazioni, in quanto non contraddicano le disposizioni speciali contenute nel presente capitolo.

Anzi, è stretto dovere di tutti coloro che hanno ingerenza nella effettuazione dei trasporti in guerra, di osservare e di far osservare nel modo più scrupoloso tutte quelle prescrizioni stabilite pei trasporti del tempo di pace, le quali hanno per iscopo di assicurare nel modo più assoluto l'ordine e la disciplina nella esecuzione dei movimenti per ferrovia.

275. — Il servizio dei trasporti ha lo scopo di provvedere allo studio e alla esecuzione di tutti i trasporti occorrenti all'esercito mobilitato, tanto per ferrovia, quanto per via acquea.

Sono inoltre suoi cómpiti provvedere al collegamento dell'esercito operante coi centri di rifornimento e coi siti di sgombero (mantenendo sorvegliate e riparate le ferrovie), al ricovero, vettovagliamento e cura degli uomini e quadrupedi viaggianti e mantenere sicurezza, ordine e disciplina sulle linee ferroviarie ed acquee.

Gli organi che provvedono al funzionamento del servizio dei trasporti sono indicati nell'annesso quadro generale delle dipendenze dei servizi e relativi stabilimenti presso l'esercito in campagna e le loro attribuzioni e dipendenze vengono qui di seguito esposte.

A) *Trasporti ferroviari.*

Zone ferroviarie.

276. — Compiuta la mobilitazione e la radunata dell'esercito, la rete ferroviaria deve considerarsi divisa in due parti ben distinte; e cioè:

a) la parte che si trova nel teatro delle operazioni, a tergo ed in prossimità dell'esercito mobilitato (sulla quale continuerà intenso il movimento ferroviario per trasporti inerenti ad operazioni militari, per rifornimenti e sgomberi) e questa parte costituisce la zona ferroviaria militare;

b) la parte che si trova lontana dal teatro delle operazioni (sulla quale non occorrerà di eseguire che pochi trasporti militari) e questa parte costituisce la zona ferroviaria interna.

Nella zona ferroviaria militare il servizio ferroviario continuerà a funzionare in modo analogo a quello stabilito per il periodo della mobilitazione e radunata, restando in vigore l'orario militare.

Nella zona ferroviaria interna viene invece ripristinato per quanto è possibile l'esercizio ordinario, con le norme e con gli orari del tempo di pace.

In questa zona, per l'effettuazione dei trasporti militari occorrenti, provvederà la delegazione della direzione dei trasporti di cui al seguente n. 279.

277. — Le stazioni dove hanno origine le linee nelle quali rimane in vigore l'orario militare si chiamano stazioni di transito ferroviario militare. L'insieme di queste stazioni costituisce, perciò, la linea di separazione fra la zona ferroviaria militare e la zona ferroviaria interna.

Materiale ferroviario.

278. — Per l'effettuazione dei grandi trasporti militari in tempo di guerra si impiegano gli stessi veicoli ferroviari da trasporto e da trazione che sono adoperati per i trasporti nel tempo di pace e la loro utilizzazione avviene colle stesse norme pel tempo di pace.

La direzione dei trasporti potrà disporre, ove lo creda opportuno, che una certa quantità di materiale ferroviario sia lasciato per un determinato tempo a disposizione di commissioni militari di linea, per l'effettuazione di trasporti sulle linee ferroviarie poste sotto la giurisdizione di tali commissioni.

Organi direttivi — Dipendenza ed attribuzioni

—

Direzione dei trasporti.

279. — Alla dipendenza dell'intendenza generale, dirige tutto il servizio dei trasporti ferroviari occorrenti all'esercito mobilitato.

Una sua delegazione, lasciata nella capitale, è incaricata di mantenere la continuità dei rapporti fra la direzione stessa e l'Amministrazione ferroviaria per l'effettuazione di tutti i trasporti ferroviari militari della zona interna.

Sulla base degli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito e dell'intendente generale, la direzione dei trasporti organizza il servizio nella zona ferroviaria militare e stabilisce quali debbano essere le stazioni di transito ferroviario militare.

Provvede alla eventuale costituzione delle nuove commissioni militari di linea e all'impianto di nuovi comandi militari di stazione.

Dirige inoltre l'azione delle commissioni militari di linea e ripartisce fra loro le linee ed i mezzi della rete ferroviaria. Può all'occorrenza delegare a qualcuna delle dette commissioni la direzione dei trasporti ferroviari in una parte della rete stessa, per meglio soddisfare le esigenze delle singole armate.

La direzione dei trasporti regola pure tutti i trasporti ferroviari che, avendo origine sulle linee della zona interna, dovranno oltrepassare le stazioni di transito ferroviario militare.

All'uopo essa farà in tempo, direttamente o per mezzo della sua delegazione, le occorrenti comunicazioni all'Amministrazione ferroviaria, la quale dovrà corrispondere alle richieste.

Qualora poi occorressero trasporti di grandi unità di guerra la direzione dei trasporti indicherà all'Amministrazione ferroviaria su quali linee essi dovranno eseguirsi, e tali linee dovranno essere utilizzate esclusivamente pei detti trasporti anche se esse fossero in tutto o in parte fuori della zona ferroviaria militare.

In quest'ultimo caso, se la direzione dei trasporti si trovasse nell'impossibilità di poter preparare e sorvegliare l'esecuzione degli anzidetti movimenti, in causa di altri cómpiti che le fossero assegnati sul teatro principale delle operazioni, essa sarà sostituita dalla delegazione.

Commissioni militari di linea.

280. — Alla dipendenza della direzione dei trasporti o della sua delegazione, sopraintendono alla regolare esecuzione dei trasporti ferroviari nella zona di loro giurisdizione.

Qualora una commissione militare di linea, sia delegata a dirigere il servizio dei trasporti in una parte della rete ferroviaria per una data armata, dovrà aderire alle richieste della rispettiva intendenza d'armata, prendendo gli opportuni accordi colla competente autorità ferroviaria.

Organi esecutivi — Dipendenza ed attribuzioni

Comandi militari di stazione.

281. — Alla dipendenza delle commissioni militari di linea, hanno il còmpito di assicurare la regolarità delle operazioni di carico e scarico o del transito delle truppe, servizi e materiali militari d'ogni specie viaggianti per ferrovia.

In tutte le località nelle quali non è costituito un comando militare di stazione, ma nelle quali esiste un presidio, il comandante di questo provvede al servizio militare nell'interno della stazione, comandandovi un ufficiale e qualche graduato di truppa.

282. — I doveri essenziali dei comandanti militari di stazione in tempo di guerra possono così riassumersi:

a) provvedere affinchè i trasporti di ogni genere si effettuino secondo gli ordini di movimento prestabiliti, e sulla base delle istruzioni particolari emanate dalle rispettive commissioni di linea o dalla direzione dei trasporti;

b) disporre per l'avviamento a destinazione dei drappelli e militari isolati;

c) curare le abbeverate e, nelle stazioni prestabilite, le foraggiate e i vettovagliamenti;

d) provvedere agli altri bisogni delle truppe in viaggio, informandole degli eventuali cambiamenti di itinerario;

e) curare che le operazioni di carico e scarico e di transito avvengano regolarmente e ordinatamente;

f) informare prontamente la rispettiva Commissione militare di linea delle importanti anormalità che avvenissero nel carico, nello scarico e nei viaggi, e richiedere le necessarie istruzioni quando non si possa prontamente rimediarvi.

283. — I comandanti militari di stazione cureranno che i movimenti e trasporti, per quanto riguarda la propria stazione, abbiano luogo nell'ordine e tempo prestabiliti.

È pertanto loro dovere:

a) curare che i corpi e stabilimenti militari eseguiscano le operazioni di carico o scarico, previ accordi, in guisa da non causare ritardi ai treni od ingombro nella stazione e che venga regolato convenientemente il movimento di affluenza alla stazione della truppa e del materiale. Essi faranno perciò conoscere, a chi di ragione, a quale ora i vari riparti dovranno trovarsi alla stazione, con quale ordine e con quale successione, precisando anche il posto dove ciascun riparto dovrà sostare in attesa dell'avviso di entrata in stazione; assegnando a ciascuno le strade di accesso ai piani caricatori od ai piazzali di carico;

b) dare agli ufficiali di caricamento tutte le indicazioni necessarie per il sollecito ed ordinato carico o scarico della truppa e curare che tutte le operazioni siano eseguite secondo le prescrizioni dei regolamenti e secondo le indicazioni che crederà più opportune di dare per il buon andamento del servizio;

c) assicurarsi, quando debbano aver luogo operazioni di carico, che siano pronti i materiali da trasporto per ciascun treno, secondo la formazione indicata negli ordini di movimento, ed il personale per le manovre e per l'accompagnamento, e che siano disponibili i piani caricatori, quando si tratti di quadrupedi, carreggio o materiali, e che vi sia una sufficiente quantità di ponticelli;

d) sorvegliare infine, quando si procedesse ad operazioni di scarico, che il materiale ferroviario sia prontamente fatto partire per la sua destinazione.

Il comandante militare di una stazione dalla quale abbia origine un trasporto militare, deve telegrafare al comando militare di stazione successivo l'ora di partenza indicando la forza in uomini e quadrupedi che il treno trasporta.

Nelle stazioni ove avvengono smistamenti, dovendo i drappelli giunti con un dato treno essere separati per proseguire in direzioni diverse, il comandante militare di stazione, nel dividere i drappelli indicherà ad ogni capo drappello il turno di partenza in relazione col viaggio che ciascun drappello deve compiere, e curerà che i capi drappello tengano divisi i rispettivi drappelli in modo che riesca ben distinta la forza da avviare per ciascuna direzione.

I drappelli che debbono partire per la stessa direzione verranno riuniti in gruppi e ciascun gruppo sarà poi fatto partire a seconda dei casi, o coi treni che fossero stati prefissati, od usufruendo de i posti disponibili nei treni ordinari o facoltativi attivati su ciascuna linea di avviamento.

Se la destinazione dei drappelli o degli uomini isolati non corrispondesse alla dislocazione dei corpi o servizi ai quali i medesimi fossero destinati, sarà obbligo del comandante militare della stazione di smistamento di avviarli per la strada più diretta ai siti di loro destinazione, facendo le opportune variazioni ai loro documenti di viaggio.

284. — Nelle stazioni ove si effettuano lunghe fermate, il comandante militare di stazione dovrà destinare un sito adatto per riunire ed, occorrendo, ricoverare le truppe durante la fermata.

Farà inoltre provvedere a tener sempre pronti grandi recipienti con acqua potabile per uomini e quadrupedi. Al giungere di un treno che debba fare una lunga fermata, il comando di stazione provvede per notificare al comandante della truppa in viaggio la precisa durata della fermata, il momento in cui sarà permesso di scendere dal treno e da qual parte, il piazzale di sosta e la via che la truppa dovrà seguire per accedere al medesimo.

I militari che si dichiarassero ammalati verranno trattenuti e, per cura del comando militare di stazione, fatti visitare da un medico, secondo l'avviso del quale verranno fatti proseguire ovvero inviati all'ospedale militare o civile viciniore.

285. — Relativamente ai trasporti per conto del pubblico, i comandanti militari di stazione avranno cura che siano osservate le prescrizioni emanate a tale riguardo dalla direzione generale dei trasporti.

I viaggiatori che, nonostante il divieto fossero in viaggio, si faranno scendere. Qualunque oggetto di proprietà privata abusivamente spedito dovrà essere immediatamente scaricato e deposto nei magazzini merci della stazione, lasciando al capo stazione, la cura di avvisarne il mittente.

286. — Per assicurare il mantenimento dell'ordine nella stazione, durante le operazioni di carico e di scarico di truppe e anche durante le soste o fermate di esse, il comandante militare della stazione potrà eventualmente richiedere all'autorità militare locale l'intervento di un drappello armato. Tale drappello somministrerà un servizio di guardia permanente agli ingressi della stazione e, durante le lunghe fermate dei treni, fornirà un cordone di sentinelle per trattenere la truppa nei limiti stabiliti.

287. — Qualora la stazione potesse temere attacchi o colpi di mano per parte del nemico e non vi fosse nella località un comando di presidio o un comando di tappa, il comandante militare della stazione, in attesa delle disposizioni che verranno emanate dalle autorità militari territoriali, per garantire la sicurezza della stazione stessa e delle linee ferroviarie che vi fanno capo, prenderà di sua iniziativa quelle disposizioni che giudicherà più opportune ed, occorrendo provvedimenti speciali o richieste di truppa, si rivolgerà all'autorità militare viciniore.

In ogni caso, salvo eventi di forza maggiore, egli non abbandonerà mai la stazione senza averne avuto ordine tassativo dalla rispettiva commissione militare di linea o dalla direzione dei trasporti e senza averne dato avviso telegrafico ai comandanti di stazione viciniori.

Prima di abbandonare la stazione, egli provvederà - qualora bene inteso ciò gli sia stato ordinato dalla commissione militare di linea - a mettere fuori di servizio gli apparecchi ed i meccanismi della stazione o a distruggerli, come pure a ritirare o a distruggere il materiale mobile, a seconda delle istruzioni che avrà ricevuto.

288. — Gli ufficiali di stazione non dovranno in nessun caso occuparsi del servizio tecnico che è riservato al capo stazione, sotto la sua responsabilità. I detti ufficiali ed i capi stazione dovranno per altro tenere presente che la loro cooperazione ha principalmente per iscopo di conciliare le esigenze militari con le esigenze tecniche per il miglioramento del servizio dei trasporti; e da questa considerazione dovranno costantemente trarre norma per la loro condotta o pei loro reciproci rapporti.

289. — Nelle località in cui funzionano contemporaneamente un comando di stazione e un comando di tappa, i rispettivi comandanti debbono procedere d'accordo e darsi reciproco aiuto in tutte le occorrenze di servizio.

Essi devono poi tenersi in continua relazione per tutto quanto riguarda il vettovagliamento e l'alloggio delle truppe che transitano o sostano nella località di tappa, e così pure per lo scarico e il ricovero dei materiali a questa destinati.

I comandanti di stazione rivolgeranno infine ai comandanti di tappa le richieste per uomini di fatica, picchetti armati, operai borghesi, squadre di facchini, ecc. che occorressero per i servizi militari della stazione.

I comandi militari di stazione corrispondenti a porti marittimi, nei quali giungano corpi o drappelli, si terranno in comunicazione coi rispettivi uffici d'imbarco per procedere d'intesa.

290. — Rispetto alle truppe viaggianti per ferrovia, i comandanti militari di stazione devono considerarsi come capi posto incaricati di far eseguire una consegna. Eppertanto i militari di qualsiasi grado devono annuire alle loro richieste, ed attenersi esattamente alle indicazioni e disposizioni che da essi riceveranno e far rispettare le disposizioni stesse dai propri dipendenti.

I comandanti di riparti o drappelli di passaggio in partenza o in arrivo, dovranno sempre rivolgersi ai comandanti di stazione per ogni questione relativa al viaggio.

291. — I comandi militari di stazione verranno forniti dalla rispettiva commissione di linea di un giornale di stazione nel quale dovranno essere cronologicamente indicati o trascritti:

a) le partenze e gli arrivi dei treni e la specie di trasporto che effettuano;

b) i mezzi pel carico e per lo scarico dei quadrupedi, carreggio e materiali ed il tempo impiegato per tali operazioni;

c) i telegrammi, rapporti e richieste per iscritto inviati alle autorità militari ferroviarie ed ai comandi di presidio o di tappa;

d) gli ordini dati dalle medesime e le disposizioni prese per eseguirli;

e) i documenti di viaggio rilasciati e le variazioni introdotte nei medesimi;

f) le richieste di autorità militari, reclami, ecc.

292. — Sebbene il telegrafo delle stazioni debba essere esclusivamente adoperato pei bisogni del servizio ferroviario, le autorità militari alle quali occorresse di servirsi del telegrafo per urgenti motivi, incaricheranno il comando militare di stazione di provvedere per l'invio del telegramma avvertendo però che, in massima, i telegrammi che riguardano il movimento ferroviario debbono avere la precedenza.

Compagnie ferrovieri del genio.

293. — Alla diretta dipendenza della direzione dei trasporti o di commissioni militari di linea, hanno il cómpito d'impiantare piani caricatori militari scomponibili, di riattare, costruire od esercire tratti di linea ferroviaria, e di costruire ponti ferroviari metallici o di circostanza ed eventualmente produrre anche interruzioni ferroviarie. Col proprio parco le compagnie carreggiano utensili e materiali per i lavori di armamento ferroviario.

A seconda del bisogno alle compagnie ferrovieri possono anche assegnarsi sezioni di treno parco costituite da carri ferroviari caricati di elementi per piani caricatori scomponibili, di apparecchi per illuminazione, di ponti metallici, di grosso legname squadrato, di battipali di grande potenza, di argani e di materiali ferroviari per compiere i lavori occorrenti lungo le linee ferroviarie.

Sezioni o compagnie ferroviarie militari.

294. — Alla dipendenza della direzione dei trasporti, si costituiscono col personale ferroviario soggetto agli obblighi militari, al comando di ufficiali dell'esercito e di funzionari superiori delle ferrovie.

Possono essere impiegate nell'esercizio di talune linee ferroviarie o nel riattamento di tronchi ferroviari interrotti.

Le norme per la costituzione di tali sezioni o compagnie ferroviarie militari sono contenute nel regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.

Posti ferroviari di soccorso.

295. — Alla dipendenza di comandi militari di stazione, servono per soccorsi d'urgenza e pel ristoro degli ammalati e dei feriti che viaggiano in ferrovia. In massima sono costituiti dalle associazioni di soccorso.

Funzionamento del servizio.

296. — Nella zona ferroviaria militare, il servizio dei trasporti si svolge secondo l'orario militare, sulla base delle direttive emanate dall'intendente generale, in seguito alle quali la direzione dei trasporti regola i movimenti ferroviari e dirige l'azione delle commissioni militari di linea.

In massima, ai trasporti di grande entità provvederà la direzione dei trasporti, la quale compilerà anche i relativi ordini di movimento e li diramerà a tutti gli interessati. Ai trasporti di minore entità provvederanno invece in massima le commissioni militari di linea, giusta le direttive emanate dalla direzione dei trasporti.

Per qualsiasi trasporto ferroviario che occorresse alle singole armate, le rispettive intendenze si rivolgeranno alla direzione trasporti e alla competente commissione militare di linea all'uopo delegata.

In quest'ultimo caso, le commissioni militari di linea provvederanno direttamente coi mezzi che hanno a loro disposizione e, qualora questi non siano sufficenti, si rivolgeranno alla direzione dei trasporti. Nelle richieste pei trasporti dovrà essere sempre indicato il genere, l'entità, la stazione di partenza e la destinazione.

297. — Per il servizio di vettovagliamento, fra il deposito centrale (o intermedio) e le stazioni testo di linea ferroviaria, saranno effettuati tanti treni giornalieri di derrate, quanti ne occorrono per trasportare una razione di farina, viveri complementari ed avena per tutte le truppe. Gli scarichi avverranno generalmente alle stazioni teste di linea ferroviaria; talvolta però occorrerà scaricare una parte delle derrate anche in altre stazioni lungo la via, limitatamente alla quantità di vettovaglie che verrà richiesta dalle autorità militari.

298. — Le autorità militari che nell'interno del paese debbono spedire uomini, quadrupedi o materiali all'esercito operante si regoleranno secondo le norme del tempo di pace, dirigendo le spedi-

zioni alle corrispondenti stazioni di transito ferroviario militare dell'armata alla quale sono destinate tali spedizioni, per ciascuna delle quali dovrà risultare il luogo di destinazione definitivo e l'ente che deve ricevere le spedizioni stesse. Pei materiali dovrà poi essere sempre indicato il genere e la quantità.

Spetta ai comandanti militari delle stazioni di transito di riunire le spedizioni stesse per destinazione, raggruppando gli uomini agli ordini di ufficiali, riunendo i materiali in modo da formare vagoni completi e procurando che di essi ciascuno sia possibilmente diretto ad un unico destinatario, il quale disporrà che gli uomini siano vettovagliati e ricoverati e che le merci non restino giacenti nei vagoni o nei piazzali delle stazioni.

Di tali spedizioni il comandante militare della stazione di transito darà informazione telegrafica al comando militare della stazione alla quale la spedizione è diretta.

299. — Per le spedizioni dall'esercito operante all'interno del paese si seguiranno norme analoghe a quelle del numero precedente. I drappelli e le spedizioni in genere saranno diretti alla testa di linea ferroviaria (comando di tappa) pel successivo trasporto. Sarà poi cura delle intendenze d'armata di preavvisare in tempo la direzione dei trasporti o la competente commissione militare di linea, quando trattasi di spedizioni importanti.

300. — Per la regolare effettuazione dei trasporti, è condizione indispensabile che tutti i movimenti avvengano nel tempo stabilito dagli ordini di movimento e che tutti i militari di qualsiasi grado, tanto nelle stazioni quanto durante il viaggio si attengano scrupolosamente alle prescrizioni regolamentari ferroviarie.

301. — La regolarità necessaria per le operazioni di caricamento e scaricamento dei treni militari richiede, da parte di tutti, l'ordine, il silenzio e la calma.

Le operazioni di scaricamento dei treni militari nelle stazioni di destinazione, richiedono poi la massima cura da parte della truppa e delle autorità ferroviarie, essendo condizione indispensabile che esse vengano compiute nel minor tempo possibile.

La truppa dovrà perciò sgombrare, quanto più rapidamente è possibile, l'interno o le adiacenze delle stazioni.

Uguale sollecitudine e premura deve essere adoperata per lo scaricamento dei materiali di ogni specie, allo scopo essenziale di non ingombrare le stazioni.

Solamente il personale appositamente autorizzato e designato deve ingerirsi su quanto riguarda il funzionamento del servizio ferroviario e la marcia dei treni. A qualsiasi altro è vietato assolutamente intervenire.

Trasporti di feriti e malati.

302 (1). — Si impiegano treni attrezzati trasporto feriti ed ammalati ed i treni ospedale, secondo le prescrizioni del « Regolamento pel trasporto dei feriti e malati in guerra ».

Sono altresì utilizzati i treni di materiale vuoto di ritorno senza attrezzamento, e questi prendono il nome di treni provvisori trasporto feriti e malati.

(1) Vedi n. 51 del presente regolamento.

B) *Trasporti fluviali.*

Generalità.

303. — I trasporti fluviali (comprendendovi anche quelli sui canali navigabili e sui laghi) costituiscono un complemento dei grandi trasporti che si compiono per ferrovia e per via ordinaria.

Per trarre da essi un efficace rendimento occorre però tener presenti le loro speciali caratteristiche, e cioè:

a) poca adattabilità per truppe, specialmente a cavallo;

b) massima adattabilità per materiali ingombranti e pesanti;

c) lentezza relativa, ma in compenso sicurezza di funzionamento, per essere le vie acquee difficilmente interrompibili.

304. — Durante le operazioni, la navigazione interna può avere utile funzione logistica con trasporti di materiali destinati a vettovagliare città, a rifornire fortezze, depositi centrali, stabilimenti avanzati ed in casi speciali anche truppe, e può concorrere all'esecuzione di movimenti strategici e tattici, lungo canali e fiumi prossimi al mare, specialmente per la difesa costiera.

Essa sarà poi sempre utilissima per lo sgombro dei malati e feriti; ed anzi a tale compito è in modo speciale adatta, potendosi le barche facilmente trasformare in ambulanze e non essendo esse soggette agli urti ed ai sobbalzi inevitabili sulle ferrovie e sulle strade ordinarie.

Organi direttivi e loro attribuzioni

—

Direzione dei trasporti

(Servizio trasporti fluviali).

305. — Presso la direzione dei trasporti, al servizio dei trasporti fluviali è preposto un ufficiale superiore di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore) il quale avrà a sua disposizione.

1 ufficiale superiore del genio (il comandante del battaglione lagunari);

1 capitano di stato maggiore;

2 ufficiali inferiori (lagunari o pontieri);

1 ingegnere del genio civile.

306. — Còmpiti di tale servizio sono:

a) stabilire le norme per la navigazione interna e, sulla base delle istruzioni del direttore dei trasporti, determinare quali trasporti siano da effettuare per via acquea;

b) ripartire il territorio delle operazioni in zone fluviali militari;

c) disporre per il concentramento dei mezzi di trasporto e di rimorchio in adatti centri delle zone predette;

d) stabilire il luogo di residenza delle commissioni militari fluviali (di cui al seguente n. 307), dirigerne e coordinarne l'azione; stabilire il numero ed il luogo di residenza dei comandi locali fluviali (di cui al seguente n. 308);

e) stabilire il numero dei convogli giornalieri ascendenti e discendenti; la loro composizione normale; le ore di partenza, di sosta e di arrivo nei vari scali, ecc.;

f) stabilire i depositi di combustibile (carbone e benzina) e

lubrificanti, destinati a rifornire i rimorchiatori e gli autoscafi; i cantieri di riparazione al materiale, ecc.;

g) stabilire infine tutte le norme amministrative pel personale e materiale assunto in servizio.

Per svolgere la sua azione il capo del servizio trasporti fluviali col personale che crederà necessario, si stabilirà dove crederà più opportuno.

Commissioni militari fluviali.

307. — Alla dipendenza del servizio trasporti fluviali, sopraintendono ciascuna ad una zona fluviale militare.

Sono costituite da:

1 capitano di stato maggiore - commissario militare;

1 capitano dei lagunari o pontieri;

1 ingegnere del genio civile.

Còmpito di tali commissioni è:

a) provvedere alla raccolta dei galleggianti; classificarli, a seconda della loro capacità e del loro uso; farvi eseguire i necessari adattamenti, e ripartirli fra i dipendenti comandi locali fluviali;

b) procedere alla requisizione degli equipaggi e dei quadrupedi di alaggio per i tratti in cui non è eseguibile il rimorchio a motore;

c) far pervenire ai dipendenti comandi locali fluviali i rifornimenti di combustibile e lubrificanti;

d) organizzare il servizio dei trasporti fluviali nella rispettiva zona.

Organi esecutivi — Dipendenza ed attribuzioni

—

Comandi locali fluviali.

308. — Si compongono di un ufficiale subalterno dei lagunari o pontieri, comandante, e del numero necessario di militari di truppa, lagunari o pontieri.

Sono stabiliti in adatti porti fluviali, a seconda delle tratte in cui vengono divise le linee di navigazione.

Loro còmpito principale è quello di assicurare il regolare servizio dei convogli nella tratta da essi dipendente, e quindi dovranno:

a) scegliere, nelle vicinanze del porto fluviale, i locali da adibirsi a deposito dei materiali da imbarcare o sbarcare;

b) formare i convogli, destinarvi i capi-convoglio e, per ogni squadra di due o tre galleggianti, un capo-squadra;

c) rinforzare con personale militare gli equipaggi dei rimorchiatori e delle barche, come pure il personale del genio civile addetto alla manovra delle opere d'arte (ponti girevoli e conche);

d) provvedere alle piccole riparazioni occorrenti al materiale;

e) stabilire i turni di servizio del personale e del materiale; regolare le partenze, gli approdi, i carichi e gli scarichi dei convogli:

f) dislocare opportunamente i quadrupedi di alaggio e i relativi conducenti per le tratte in cui si dovrà ricorrere a tale mezzo di rimorchio;

g) provvedere al regolare rifornimento del combustibile e dei lubrificanti per i rimorchiatori e per i motoscafi;

h) provvedere al ricovero e al vettovagliamento delle truppe che sostano ed ai malati;

i) provvedere alla sicurezza della via acquea.

Capi-convoglio.

309. — Sono, in massima, sottufficiali dei lagunari o pontieri. Hanno il còmpito di sorvegliare le operazioni di carico e scarico dei convogli, valendosi opportunamente dell'opera dei capi-squadra; di regolare la navigazione; mantenere la disciplina durante il viaggio; provvedere eventualmente alla difesa del convoglio per mezzo della guardia che vi sarà, occorrendo, imbarcata.

Riparti lagunari.

310. — A disposizione della direzione dei trasporti, procederanno a tutte le operazioni che si riferiscono all'ordinamento e funzionamento dei trasporti sui fiumi e canali navigabili e forniranno il personale necessario ai vari organi preposti a questo servizio.

Funzionamento del servizio.

311. — Il servizio dei trasporti fluviali si svolge sulla base delle direttive emanate dall'intendente generale, in seguito alle quali la direzione dei trasporti emanerà le occorrenti norme e trasmetterà le necessarie istruzioni alle commissioni militari fluviali.

Per qualsiasi trasporto fluviale che occorresse a qualche armata, la rispettiva intendenza si rivolgerà alla direzione dei trasporti.

Sistemi di navigazione.

312. — I sistemi di navigazione dei convogli sono quattro: con rimorchio, con alaggio, a vela, a seconda.

Il sistema con rimorchio è usato su qualunque via navigabile purchè essa abbia larghezza e fondale adatto pel rimorchiatore occorrente e sponde tali che l'impiego del rimorchiatore non possa far franare, chè altrimenti si produrrebbe in breve l'interramento della via navigabile e l'arresto del movimento.

Il sistema con alaggio è usato, specialmente in ascesa, su vie navigabili aventi rive vicine e strada alzaja, quando, per le dimensioni del corso di acqua o per altro motivo, non è possibile valersi di rimorchiatori.

Il sistema a vela è utile per navigare su canali entro lagune o valli.

Il sistema a seconda viene adottato in discesa sulle idrovie aventi l'acqua corrente.

Trasporti di uomini, quadrupedi e materiali.

313. — La capacità di trasporto varia naturalmente secondo i tipi di galleggianti di cui si compone il convoglio.

Per gli uomini essa viene determinata dal comandante locale fluviale del porto d'imbarco, il quale farà eseguire gli arredamenti necessari e darà tutte le informazioni del caso all'ufficiale di carícamento.

I quadrupedi saranno alloggiati nelle stive, se queste avranno dimensioni sufficienti o altrimenti verranno sistemati su tavolati co-

struiti sopra le stive. Lo spazio necessario per essi, per le relative bardature e per i foraggi sarà commisurato a quello occupato nei vagoni ferroviari.

Per i carri invece, sia vuoti che carichi, occorrerà costruire sempre in ciascun galleggiante un tavolato sopra stiva, e su di esso i carri verranno convenientemente disposti.

Nel caso di carri carichi, da disporsi sulla coperta dei galleggianti, occorrerà tener presente che la parte superiore del carico deve poter passare comodamente (almeno m. 0,20 di franco) sotto il ponte più basso esistente lungo la linea navigabile.

Le derrate e i materiali saranno normalmente caricati a paiuolo, cioè sul pavimento della stiva, la quale ha un'area commisurata a circa 3/4 della lunghezza del galleggiante ed a 4/5 della sua larghezza.

Qualora, riempita la stiva, l'immersione del galleggiante non fosse ancora al suo massimo, per causa del volume e del peso specifico del materiale caricato, si potrà, in qualche caso, ammettere un supplemento di carico sulla coperta.

L'immersione massima di un galleggiante si ha quando, al centro della barca, il fianco di essa che resta emerso non è maggiore di 30 cm., nè minore di 25 cm.

Caricamento e scaricamento dei galleggianti.

314. — Se non esistono banchine di carico o calate con pareti verticali che permettano di accostare ad esse i galleggianti, questi verranno ormeggiati distanti dalla riva, in modo che non raschino il letto col loro fondo, e trattenuti con appositi pali o con altri mezzi.

Sarà allora necessario gettare ponti di imbarco da bordo alla riva per fare il caricamento o lo scaricamento dei galleggianti. Se i materiali sono molto voluminosi o molto pesanti occorreranno adatte grue di sollevamento drizzate su pontoni natanti.

315. — Prima di iniziare il caricamento di un galleggiante bisognerà assicurarsi che esso sia stagno e tale si conservi anche a pieno carico.

Compiuto il carico, questo non deve risultare sbandato, nè approrato, ma piuttosto, in caso di necessità, per il diverso peso dei materiali, appoppato.

Nel fare lo scaricamento bisognerà poi evitare gli urti su qualche parte del galleggiante, specialmente sul fasciame dei fianchi, per evitare avarie.

Velocità e durata giornaliera di navigazione.

316. — La velocità di navigazione dei convogli varia colla specie del motore usato, colla velocità della corrente e col numero e portata dei galleggianti. Essa però deve essere prestabilita tassativamente per le varie tratte e nei due sensi, ascendente e discendente.

317. — La durata giornaliera di navigazione è limitata dalla visibilità delle rive, delle opere d'arte e degli ostacoli vari che si incontrano sopracqua e specialmente sott'acqua. La navigazione perciò dev'essere, in massima, sospesa durante la notte e i riflessi crepuscolari dell'alba e del tramonto.

È anche buona norma di fare una sosta ogni 6 o 7 ore di navigazione.

La durata effettiva di navigazione giornaliera varia quindi da 10 a 14 ore, secondo le stagioni.

Le soste notturne si fanno in località opportune, ormeggiando senza sbarcare.

C) *Trasporti per mare.*

Generalità.

318. — I trasporti per mare da eseguire dopo compiuta la mobilitazione e radunata potranno essere di due specie:

1° trasporti di grandi unità di guerra;

2° trasporto di unità minori oppure di materiali vari.

I primi, che si attueranno in circostanze speciali e con scopo strategico, saranno preparati ed eseguiti colle modalità prescritte dalla « Istruzione per le spedizioni oltremare ».

I secondi, che saranno molto comuni e potranno avere molteplici scopi, sono quelli che formano l'oggetto delle presenti norme.

Organi direttivi — Dipendenza ed attribuzioni

—

Direzione dei trasporti

(Servizio trasporti marittimi).

319. — Stabilisce volta per volta quali trasporti siano da eseguire per mare, e, sulla base dello scopo di essi, determina la località di imbarco e quella di sbarco dei riparti o materiali da trasportare, facendo le conseguenti partecipazioni alle commissioni militari di linea interessate.

Dispone per l'affluenza dei riparti e materiali da trasportare, ai porti d'imbarco.

Stabilisce infine i mezzi di trasporto da impiegare e, se si tratta di piroscafi noleggiati o requisiti, provvede al noleggio o alla requisizione di essi.

Commissioni militari di linea.

320. — Sulla base delle istruzioni ricevute dalla direzione dei trasporti, predispongono tutto ciò che si riferisce all'imbarco o sbarco degli elementi in partenza o in arrivo nei porti di loro giurisdizione, prendendo i necessari accordi colle società di navigazione interessate o colle autorità portuali.

Dispongono anche per il temporaneo ricovero delle truppe nel porto di arrivo e per il loro eventuale vettovagliamento, come pure per il ricovero dei materiali, dando le necessarie istruzioni ai dipendenti comandi militari di stazione ed agli uffici d'imbarco interessati.

Organi esecutivi — Dipendenza e attribuzioni

—

Comandi militari di stazione ed uffici di imbarco.

321. — Alla dipendenza delle commissioni militari di linea, hanno per còmpito di curare la esecuzione di tutti i provvedimenti che si riferiscono alle operazioni d'imbarco o sbarco da compiere.

Essi pertanto dovranno:

a) prendere i necessari accordi coi comandanti dei riparti che debbono imbarcare o sbarcare, oppure con gli enti preposti alla spedizione delle derrate o dei materiali;

b) dare tutte le informazioni e gli schiarimenti necessari agli ufficiali di caricamento;

c) assicurare che tutto sia stato convenientemente predisposto nei piroscafi sui quali debbono essere imbarcati uomini, quadrupedi e materiali;

d) provvedere, d'accordo colle autorità portuali e militari, i mezzi di imbarco o sbarco necessari (rimorchiatori, barche, zatteroni, box, ventriere, ecc.);

e) assicurare la regolarità degli imbarchi e sbarchi.

Funzionamento del servizio.

322. — Per tutto quanto si riferisce alla preparazione dei trasporti per mare, alle operazioni di imbarco e sbarco e alla permanenza delle truppe a bordo, valgono le stesse prescrizioni stabilite dal « Regolamento sul servizio dei trasporti per mare in tempo di pace ».

Appendice

REQUISIZIONI

Quando non sia possibile o conveniente provvedere col sistema degli acquisti allo sfruttamento delle risorse locali si ricorrerà alle requisizioni.

Le requisizioni possono aver luogo:

a) in territorio nazionale;

b) in territorio alleato;

c) in territorio nemico.

Requisizioni in territorio nazionale.

Verranno effettuate secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della requisizione.

Requisizioni in territorio alleato.

Verranno effettuate secondo le leggi locali e le particolari intese intervenute in precedenza collo Stato alleato.

Requisizioni in territorio nemico.

Verranno effettuate come qui di seguito si espone.

Norme generali

Limiti entro i quali si possono eseguire le requisizioni.

Ai comuni ed agli abitanti non si potranno richiedere generi in natura o prestazioni se non per i bisogni dell'esercito di occupazione. Le richieste dovranno essere proporzionate alle risorse del paese e di natura tale da non implicare per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni di guerra contro la loro patria.

Le requisizioni e le prestazioni non potranno essere richieste se non con l'autorizzazione del comandante delle truppe delle località occupate.

Le robe requisite e le prestazioni avute finchè è possibile si pagheranno in contanti; in caso diverso, si rilascerà ricevuta ed il pagamento delle somme dovute sarà effettuato al più presto possibile.

Le requisizioni possono essere regolari o forzate.

Le requisizioni regolari sono fatte per mezzo delle autorità locali (di massima quelle comunali) le quali provvedono al riparto della requisizione nella propria circoscrizione, alla consegna delle derrate o dei materiali, e così pure a disciplinare le prestazioni personali.

L'autorità militare esercita sulla esecuzione delle requisizioni una sorveglianza diretta, e deve, quando occorra, prestare assistenza alle predette autorità locali.

Quando per qualsiasi causa manchi il concorso delle autorità locali, o non vi sia tempo per richiederlo, l'ordine di requisizione viene intimato per mezzo di pubblici avvisi o anche direttamente al privato cittadino, che deve soddisfarlo.

Quando per causa non giustificata, il comune od i privati cittadini non adempiono all'ordine suddetto si procede senz'altro alla requisizione forzata, eseguendo la requisizione coi mezzi coattivi, a meno che l'autorità che ha ordinata la requisizione abbia facoltà di imporre una corrispondente contribuzione in danaro e creda opportuno di valersene.

Truppe comandate alle requisizioni.

Per assistere l'autorità locale nelle requisizioni regolari, e per coadiuvare gli ufficiali incaricati delle requisizioni forzate, l'autorità militare destina i necessari drappelli di truppa.

Tali drappelli comandati da ufficiali o da sottufficiali, avranno una forza adeguata alla importanza delle requisizioni ed alle condizioni del paese; saranno però più numerosi, quando si tratti di requisizione forzata. Ne faranno possibilmente parte anche uomini delle sezioni carabinieri Reali addette ai quartieri generali.

In ogni caso il comandante del drappello è tenuto ad assecondare le richieste e ad attenersi alle indicazioni dell'ufficiale requirente, cui deve prestare man forte e ciò indipendentemente dal grado di entrambi.

Requisizioni per i servizi di commissariato

Generalità.

1. — Le requisizioni interessanti i servizi di commissariato si possono fare per vettovaglie, combustibili, paglia, attrezzi da macellazione, panificazione, distribuzione, e simili; per mezzi di trasporto, uffici, alloggi, magazzini, oggetti di vestiario ed equipaggiamento; per prestazioni personali relative ai servizi di vettovagliamento e vestiario ed equipaggiamento; ed in genere per tutto ciò che serva a rifornire ed a far funzionare gli stabilimenti di commissariato, oppure anche a soddisfare direttamente i bisogni delle truppe.

Ufficiali incaricati delle requisizioni.

2. — Le requisizioni interessanti i servizi di commissariato vengono di massima eseguite da ufficiali commissari delegati dai rispettivi direttori e capi di ufficio di commissariato.

Quando sia utile ed opportuno, il comando delle truppe dispone che

gli ufficiali di vettovagliamento dei corpi e riparti, od altri ufficiali che ne facciano le veci, siano posti a disposizione delle direzioni o degli uffici di commissariato per coadiuvare gli ufficiali commissari nella esecuzione delle requisizioni, oppure che gli ufficiali dei corpi predetti le eseguiscano direttamente per conto del corpo o riparto rispettivo.

Quando le requisizioni sono eseguite a cura del commissariato, le direzioni e gli uffici ripartiscono nettamente fra gli ufficiali commissari la zona nella quale ciascuno deve requisire, rilasciano ai medesimi apposita delegazione scritta, e danno loro tutte le indicazioni necessarie per l'esecuzione del rispettivo compito.

Richiedono inoltre, se del caso, al comando dal quale dipendono, la truppa che occorre, e la ripartiscono fra gli ufficiali requirenti.

Quando invece, in assenza di ufficiali commissari, le requisizioni devono essere eseguite dagli ufficiali di vettovagliamento o da altri ufficiali dei corpi di truppa, e non siavi sul posto il direttore o capo di ufficio di commissariato, la ripartizione della zona, il rilascio delle delegazioni e l'assegnazione della scorta militare, sono di competenza del comandante delle truppe, che ordina o che deve far eseguire la requisizione.

Esecuzione delle requisizioni regolari.

3. — L'ufficiale commissario che effettua la requisizione, munito della apposita delegazione, consegna l'ordine di requisizione, staccando dal taccuino modello 154, all'autorità civile amministrativa locale (di massima al capo dell'amministrazione comunale), e questa è tenuta a procedere senza ritardo all'esecuzione della requisizione stessa.

Dal canto suo l'ufficiale commissario, eventualmente coadiuvato dagli ufficiali di vettovagliamento, si assicura che l'operazione si compia regolarmente e nel tempo prestabilito, cercando di impedire che le materie da requisire escano dal territorio nel quale ha luogo la requisizione.

La truppa comandata a questo servizio accompagna, ripartita in piccoli drappelli, i messi comunali latori dei precetti di requisizione per i cittadini (quando ciò sia necessario), sorvegliando che nulla venga sottratto, e prestando, all'occorrenza, man forte ai messi ora detti acciocchè gli ordini dell'autorità locale vengano tosto eseguiti.

Quando manchino le autorità locali si provvede segnalando alla popolazione per mezzo di pubblici avvisi le derrate o i materiali di cui si abbisogna, fissando un termine e le località per le consegne, e avvertendo che ove non si ottenesse di raccogliere le robe occorrenti si procederà, per la parte mancante, a requisizioni forzate.

Si potrà anche, a seconda delle circostanze, procedere alle requisizioni presso i privati senza ricorrere agli avvisi.

Le derrate e i materiali requisiti vengono fatti trasportare a destinazione (stabilimenti di campagna, centri di raccolta, alloggiamenti delle truppe, ecc) a mezzo di carri, bestie da soma, portatori, ecc. forniti dall'autorità locale, e scortati da truppa; ciò sempre quando non sia possibile o non si ritenga conveniente di valersi di mezzi di trasporto militari.

Se le requisizioni sono eseguite direttamente dai corpi, gli ufficiali incaricati (vedi n. 2) vengono muniti, dall'autorità che ordina la requisizione, oltrechè della opposita delegazione, anche degli ordini di requisizione da rilasciarsi alle autorità locali, e si regolano in modo analogo a quello suindicato, facendo trasportare i proventi delle requisizioni agli alloggiamenti dei rispettivi riparti.

Esecuzione delle requisizioni forzate.

4. — Le requisizioni forzate sono eseguite direttamente da drappelli di truppa, comandati possibilmente da ufficiali.

L'ufficiale commissario ripartisce la zona assegnatagli tra i vari drappelli, e i comandanti di questi sono rigorosamente responsabili degli abusi che fossero commessi dai loro dipendenti.

Ogni drappello si fa possibilmente accompagnare da persona pratica del paese per il servizio di guida.

Quando non sia possibile l'intervento degli ufficiali commissari, il comandante della truppa destinerà altri ufficiali per farne le veci nel servizio di direzione e di coordinamento dell'azione dei drappelli requirenti.

Il trasporto delle derrate è regolato in modo identico a quello indicato per le requisizioni regolari; avvertendo che, ove occorra, si potranno requisire forzatamente anche i mezzi di trasporto necessari.

Requisizioni in marcia.

5. — Allorchè debbansi requisire risorse locali durante la marcia delle truppe, l'operazione si estenderà alle città, ai borghi e villaggi, alle fattorie, ai cascinali, ecc., che si trovano lungo la linea di marcia.

In siffatte requisizioni, regolari o forzate, gli ufficiali delegati, assistiti da conveniente scorta, precedono la colonna, oppure, se si è in vicinanza del nemico, si mantengono dietro l'avanguardia, e si regolano secondo le norme già date, incolonnando poi, dietro le sezioni sussistenze, i carri che trasportano le materie requisite.

Distribuzione diretta alle truppe delle derrate requisite.

6. — Nei casi nei quali le derrate requisite si dovessero distribuire direttamente alle truppe, l'ufficiale commissario, o chi per esso, preso nota dei luoghi ove le vettovaglie si trovano, e delle relative quantità, vi lascia gli occorrenti uomini per la custodia, ed avverte i corpi e riparti affinchè mandino il proprio carreggio a ritirarle nella quantità a ciascuno assegnata, informandoli se le derrate debbano o meno essere pagate, o se si debba solamente rilasciarne ricevuta.

Gli ufficiali che hanno effettuato il prelevamento dividono le derrate fra i vari riparti che le devono consumare, servendosi, in mancanza di altri mezzi o di tempo, degli oggetti di servizio generale e di cucina (bidoni, marmitte, ecc.) la capacità dei quali sia già stata in precedenza determinata, o anche facendone la ripartizione ad occhio.

Alimentazione presso gli abitanti.

7. — Le truppe possono essere ripartite nelle case dei privati ed a questi può essere imposto l'obbligo di somministrare ai militari ed ai quadrupedi alloggiati il vitto giornaliero, od una parte

di esso. I viveri per gli uomini possono essere richiesti anche crudi ed in tal caso gli abitanti devono fornire eziandio gli utensili ed il combustibile per la cottura.

L'alimentazione presso l'abitante può essere preferibile agli altri sistemi di requisizione quando si tratti di riparti o drappelli isolati in lontananza del nemico.

Per i quadrupedi invece si deve preferire la requisizione dei foraggi e la loro distribuzione nei modi normali.

Nel caso di alimentazione delle truppe presso gli abitanti, la zona di alimentazione di ciascuna divisione viene suddivisa fra le brigate di fanteria o cavalleria, e gli altri riparti minori. I comandanti di brigata effettuano alla loro volta la suddivisione per reggimento, e così di seguito sino alla compagnia (squadrone o batteria).

Il comandante di compagnia ripartisce gli uomini casa per casa, curando di far alloggiare possibilmente in uno stesso fabbricato o in un gruppo di case vicine gli uomini dei singoli riparti minori (plotoni e squadre).

I comandanti dei plotoni vigilano sulla regolarità delle prestazioni e sorvegliano affinchè i soldati non pretendano più di quello cui hanno diritto. Curano altresì che non siano recati danni alle proprietà dell'ospite e che sia mantenuta una condotta corretta verso le persone di casa.

Nei limiti dell'equità saranno esonerati dal somministrare alloggio e vitto alle truppe gli abitanti che avranno in casa propria dei feriti.

L'autorità militare deve preavvisare, se possibile, le autorità locali del numero di uomini e quadrupedi che devono essere alloggiati e vettovagliati, della composizione delle razioni viveri e foraggi da richiedersi, o dei generi equivalenti da somministrarsi, conformemente agli usi del paese.

I detti preavvisi sono recapitati dalla cavalleria oppure dalle avanguardie, con le quali marceranno all'uopo ufficiali commissari o, in mancanza di essi, ufficiali di vettovagliamento.

In lontananza del nemico l'alimentazione presso l'abitante può anche essere predisposta d'accordo con le autorità locali, per cura di ufficiali commissari o di vettovagliamento inviati con conveniente scorta avanti alle truppe; ciò specialmente quando si tratta di provvedere ad unità di forza considerevole.

Si avrà in ogni caso l'avvertenza di far conoscere alle popolazioni che, nel caso di malvolere, l'autorità militare procederà severamente e prenderà colla forza nelle case dei colpevoli le vettovaglie non spontaneamente fornite.

Prestazioni d'opera.

8. — Le prestazioni d'opera personale occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi di commissariato sono richieste, previa autorizzazione dell'intendente o del comandante di corpo d'armata, o di divisione, dai direttori o capi di ufficio di commissariato, direttamente alle autorità civili locali.

Pagamenti.

9. — Nelle requisizioni regolari i prezzi da corrispondersi sono stabiliti dalle direzioni o dagli uffici di commissariato, in mancanza di questi, dal comandante delle truppe che direttamente le eseguisce, d'accordo con le autorità comunali o coi privati cittadini, sulla base delle ultime mercuriali attendibili del luogo oppure dei prezzi normali correnti. Quando manchi l'accordo suddetto nelle requisizioni regolari, e sempre nelle requisizioni forzate, i prezzi sono stabiliti senz'altro dall'autorità militare sulla base predetta.

Nel caso di alimentazione presso l'abitante, i prezzi (calcolati per ogni giornata di alimentazione per uomo e cavallo) sono stabiliti analogamente a quanto è detto sopra, sulla base del costo medio della razione viveri e foraggi di guerra, o generi equivalenti, ed in relazione coi prezzi correnti nel paese occupato.

Nel caso di prestazioni d'opera, le diarie sono stabilite come sopra, in base ai prezzi correnti sulla piazza.

Il pagamento delle requisizioni e delle prestazioni sarà fatto colle norme che risultano dalle « Istruzioni amministrative per le truppe in campagna ».

Qualora il pagamento delle requisizioni non sia possibile, gli ufficiali che ricevono le derrate ne rilasciano ricevuta staccandola dall'apposito registro, se il ricevente è un consegnatario di stabilimento, o dal quaderno delle incette mod. 155, se si tratta di un ufficiale di vettovagliamento. Dallo stesso quaderno delle incette si staccano le ricevute per le giornate di alimentazione presso gli abitanti e per le prestazioni d'opera.

Le ricevute saranno rilasciate, a seconda dei casi, all'autorità locale od ai privati. Quando si tratti di alimentazione presso l'abitante, avuta in seguito a richiesta fatta ad una autorità locale, la ricevuta viene rilasciata all'autorità stessa e viene corredata da un elenco nominativo dei proprietari che fornirono il vitto, coll'indicazione delle giornate di mantenimento o dei generi da ciascuno forniti distintamente agli uomini ed ai quadrupedi; quando invece l'alimentazione abbia avuto luogo per richiesta fatta direttamente a ciascun abitante, si rilascia ad ognuno di essi una ricevuta per la parte che lo riguarda.

Analogamente si procederà per le prestazioni di opera, indicando nella ricevuta la specie dell'opera prestata e il numero delle giornate di lavoro.

Requisizioni per altri servizi.

L'esecuzione di siffatte requisizioni è effettuata direttamente dalle autorità preposte ai singoli servizi con norme analoghe a quelle stabilite per le requisizioni pei servizi di commissariato.

N. B. — *Per esigenze tecniche lo* **Specchio n. 1** *trovasi in fondo al presente supplemento.*

Personale e mezzi per il funzionamento

Grandi unità	Comandi, corpi, riparti e servizi	Personale – Ufficiali e assimilati – Medici	Personale – Ufficiali e assimilati – Farmacisti	Personale – Ufficiali e assimilati – Ecclesiastici	Personale – Truppa – Aiutanti di sanità	Personale – Truppa – Infermieri (grad. e sold.)	Personale – Truppa – Portaferiti (grad. e sold.)	Barelle	Cavalletti reggi-barelle (coppie)	Carri o carrette di sanità	Carri per feriti	Carrette da batt. di sanità (carri bagaglio da cavalleria)	Cassette per l'analisi dell'acqua e del vino
Truppe da montagna	Comando di gruppo alpino	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Compagnia alpini	1	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—
	Batteria da montagna	1	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—
	Riparto someggiato di sezione sanità per fanteria con salmerie	2	—	—	(1) 3	6	72	10	1	—	—	—	—
	Ospedaletto da campo someggiato (50 letti)	4	1	1	(2) 5	12	13	6	3	—	—	—	—
Divisione di cavalleria	Comando (ufficio sanità)	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	(5) 1
	Reggimento di cavalleria	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	(6) 1	—
	Battaglione ciclisti	2	—	—	4	—	—	(13) 11	4	—	—	—	—
	Gruppo di batterie a cavallo . . .	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—
	Sezione sanità per cavalleria . . .	3	—	1	(7) 2	5	21	(19) 50	2	1	4	1	—
Divisione di fanteria	Comando (ufficio sanità)	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	(5) 1
	Reggimento di fanteria – Compagnia	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
	Reggimento di fanteria – Comando di battaglione	2	—	—	2	—	—	8	3	—	—	1	—
	Reggimento di fanteria – » di reggimento .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Reggimento di fanteria – Totale nel reggimento .	7	—	—	6	—	48	24	9	—	—	3	—
	Artiglieria da campagna – Batteria	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Artiglieria da campagna – Comando di gruppo	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
	Compagnia zappatori con parco .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Sezione sanità per fanteria (8) . .	7	—	1	(3) 8	17	195	(19) 104	4	2	8	(22) 8	—
Corpo d'armata	Comando (direzione di sanità di corpo d'armata)	2	—	—	(4) 1	—	—	—	—	—	—	—	(9) 1
	Reggimento bersaglieri (10) – Compagnia	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
	Reggimento bersaglieri (10) – Comando di battaglione .	2	—	—	2	—	—	6	3	—	—	1	—
	Reggimento bersaglieri (10) – » di reggimento .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Reggimento bersaglieri (10) – Totale nel reggimento .	7	—	—	6	—	36	18	9	—	—	3	—
	Battaglione ciclisti	2	—	—	4	—	—	(13) 11	2	—	—	—	—
	Reggimento di cavalleria	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	(6) 1	—
	Artiglieria campale – Batteria	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Artiglieria campale – Comando di gruppo	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
	Com. gruppo di batterie pesanti da campagna (eventualm.)	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—

Avvertenza. — Ogni militare è fornito di pacchetto da medicazione. Ogni autoveicolo è provvisto di un pacco da

del servizio sanitario in 1ª linea.

Specchio n. 2.

Mozzi																	
Cofanetti di sanità	Cofani per riparti da montagna di sezione sanità	Coperte di bavella	Coppia borse di sanità	Coppia cofani di sanità	Sacchi per acqua da litri 25	Tasche di sanità	Tende ricovero 9 × 11	Tende ricovero 7 × 7	Zainetto di sanità per ciclisti	Zaini di sanità	Borracce alluminio per portaferiti	Cassette con lampade ad acetilene per ricerca feriti	Apparecchi illuminaz. acetilene per tenda medicaz. e lampade esterne per insegna (1)	Boccette di brodo concentrato	Stufa di disinfezione locomobile	Apparecchi radiografici portatili	Autoambulanze (21)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(14) 1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	3	—	—	15	—	—	—
(14) 1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	3	—	—	15	—	—	—
—	(17) 6	10	—	—	2	13	—	1	—	—	72	(18) 1	1	—	—	—	—
—	—	(12) 68	—	—	2	—	2	2	—	—	3	(16) 1	1	150	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	(15) 2	—	—	—
—	—	11	—	1	4	1	—	—	4	4	4	(16) 4	—	60	—	—	—
—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	16	—	—	3	8	—	1	—	1	21	(20) 1	1	17	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	—	1	2	3	—	—	—	1	6	(16) 1	—	15	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	21	—	3	6	9	—	—	—	3	18	(16) 3	—	45	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	32	—	1	6	40	—	2	—	1	195	(18) 1	2	139	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	—	1	2	3	—	—	—	1	4	(16) 1	—	15	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	18	—	3	6	9	—	—	—	3	12	(16) 3	—	45	—	—	—
—	—	11	—	1	4	1	—	—	4	4	4	(16) 4	—	60	—	—	—
—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	(15) 2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

medicazione per automobili ed autocarri.

Grandi unità	Comandi, corpi, riparti e servizi	Personale											
		Ufficiali e assimilati			Truppa								
		Medici	Farmacisti	Ecclesiastici	Aiutanti di sanità	Infermieri (grad. e sold.)	Portaferiti (grad. e sold.)	Barelle	Cavalletti reggi-barelle (coppie)	Carri o carrette di sanità	Carri per feriti	Carrette da batt. di sanità (carri bagaglio da cavalleria)	Cassette per l'analisi dell'acqua e del vino
Segue Corpo d'armata	Batteria pesante da camp. (eventual.)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Batteria da 70 somegg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Compagnia telegrafisti con parco	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Parco d'artiglieria di corpo d'arm.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sezione sanità per fanteria (8)	7	—	1	(3) 8	17	195	(19) 104	4	2	8	(22) 8	—
	Ospedaletto da campo carreggiato (50 letti)	4	1	1	(2) 5	12	13	6	3	—	—	(11) 8	—

(1) Di cui 1 medico ed 1 farmacista.
(2) Di cui 2 medici ed 1 farmacista.
(3) Di cui 2 medici e 3 farmacisti.
(4) Forniti dalla compagnia di sanità che fornisce la sezione sanità per le T. S.
(5) È portata dalla sezione di sanità.
(6) È uno dei carri-bagaglio del comando del reggimento.
(7) Di cui 1 farmacista.
(8) La sezione sanità da fanteria quando è con salmerie comprende 2 riparti someggiati ed uno carreggiato. I riparti someggiati hanno il personale indicato per il riparto someggiato per le truppe da montagna.
Il riparto carreggiato ha: 3 medici, 1 ecclesiastico, 2 aiutanti di sanità (di cui 1 farmacista), 5 infermieri (graduati e soldati), 51 porta-feriti (graduati e soldati).
Riguardo ai mezzi la sezione sanità con salmeria è dotata dello stesso materiale di quella senza salmerie con le seguenti differenze: in più 20 barelle, 20 coperte bavella, 2 tende-ricovero (7 × 7), 2 apparecchi ad acetilene per tende da medicazione, 2 coppie di cavalletti reggi-barella, 2 cassette di lanterne ad acetilene per la ricerca dei feriti (16), 4 sacchi per aequa, 10 boccette di brodo concentrato.

Mezzi pel funzionamento del

COMANDI, CORPI E SERVIZI		Servizio di vettovagliamento			
		Serie di attrezzi per sezione sussistenze per fanteria	Serie di attrezzi per sezione sussistenze per cavalleria	Dotazione di panificazione per forni someggiabili modello 97	Casse o cofani con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri
Comandi	Comando di corpo d'armata	—	—	—	—
	Comando di divisione di cavalleria	—	—	—	—
	Comando di divisione di fanteria	—	—	—	—
	Comando di gruppo alpino	—	—	—	—
Carabinieri Reali	Reggimento carabinieri reali	—	—	—	1
	Battaglione id. id.	—	—	—	—
	Compagnia id. id.	—	—	—	—
	Squadrone id. id.	—	—	—	—
Fanteria, bersaglieri, alpini, Regia guardia di finanza	Reggimenti fanteria e bersaglieri	—	—	—	1
	Battaglioni id. id.	—	—	—	—
	Compagnie id. id.	—	—	—	—
	Battaglione alpini	—	—	—	1
	Compagnia id.	—	—	—	—
	Battaglione di R. guardia di finanza	—	—	—	(1) [illegible]
	Compagnia id. id.	—	—	—	—

Segue Specchio n. 2.

Mezzi																		
Cofanetti di sanità	Cofani per riparti da montagna di sezione sanità	Coperte di bavella	Coppia borse di sanità	Coppia cofani di sanità	Sacchi per acqua da litri 25	Tasche di sanità	Tende ricovero 9 × 11	Tende ricovero 7 × 7	Zainetto di sanità per ciclisti	Zaini di sanità	Borracce alluminio per portaferiti	Cassette con lampade ad acetilene per ricerca feriti	Apparecchi illuminaz. acetilene per tenda medicaz. e lampade esterne per insegna (1)	Boccette di brodo concentrato	Stufa di disinfezione ·ccomobile	Apparecchi radiografici portatili	Autoambulanze 1)
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	32	—	1	6	40	—	2	—	1	195	(18) 1	2	139	—	—	2
—	—	(12) 68	—	—	2	—	2	2	—	—	3	(16) 1	1	150	—	—	—

(9) Colla sezione di sanità delle T. S. Ha inoltre un laboratorio chimico-batteriologico da campo.
(10) Non è compreso il battaglione ciclisti.
(11) Di requisizione.
(12) Di cotone (Lucchesine). Vi sono inoltre 56 copriletti di tela.
(13) Barelle rotolabili scomponibili in due parti. Quando saranno adottate le barelle biciclette saranno 4 barelle biciclette e 7 rotolabili scomponibili.
(14) Le dotazioni dei cofanetti delle compagnie alpine sono diverse da quelle delle batterie da montagna.
(15) Contenute in uno dei cofani di sanità di ogni coppia.
(16) Con 3 lanterne ad acetilene e 8 a candela.
(17) Solo nei riparti di tipo vecchio.
(18) Con 10 lanterne ad acetilene e 3 a candela.
(19) Delle quali 12 nelle autoambulanze.
(20) Con 6 lanterne ad acetilene e 3 a candela.
(21) Ciascuna può portare 6 barelle ed ha una coppia di cofani di sanità speciali di pronto soccorso.
(22) Delle quali 2 di precettazione.

Specchio n. 3

servizio di commissariato di 1ª linea.

Servizio vestiario						Servizio di cassa	
Colli per riparazioni da calzolaio	Colli per riparazioni da sarto	Sacchi per vestiario di riserva	Sacchi per calzature (2) (3)	Sacchi per calzature (con 45 paia di scarpe di riposo)	Reti per stivaletti (10)	Carri per casse forti	Casse forti
—	—	—	—	—	—	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—
1	1	—	1	—	—	—	—
1	1	—	1	—	—	—	—
—	—	1	1	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	5	14	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	(4) 4	(1) 10	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—

COMANDI, CORPI E SERVIZI		Servizio di vettovagliamento			
		Serie di attrezzi per sezione sussistenze per fanteria	Serie di attrezzi per sezione sussistenze per cavalleria	Dotazione di panificazione per forni someggiabili modello '97	Cassero cofani con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri
Cavalleria	Reggimento cavalleria	—	—	—	1
	Squadrone id.	—	—	—	—
Artiglieria	Gruppo artiglieria da campagna	—	—	—	—
	Reggimento id. id.	—	—	—	—
	Batteria id. id.	—	—	—	—
	Gruppo batterie a cavallo	—	—	—	—
	Batteria a cavallo	—	—	—	—
	Gruppo batterie da montagna	—	—	—	—
	Batteria da montagna	—	—	—	—
	Gruppo batterie pesanti campali	—	—	—	—
	Batterie pesanti campali	—	—	—	—
Artiglieria	Compagnia artiglieria fortezza e costa	—	—	—	—
	Colonna munizioni	—	—	—	—
	Id. id. per gruppo alpino	—	—	—	—
	Id. id. per divisione cavalleria	—	—	—	—
Genio	Compagnia zappatori	—	—	—	—
	Compagnie minatori e pontieri	—	—	—	—
	Compagnia lagunari	—	—	—	—
	Compagnie telegrafisti e ferrovieri	—	—	—	—
Servizi	Sezione sanità per fanteria	—	—	—	—
	Sezione sussistenze per fanteria	1	—	—	—
	Sezione sussistenze per cavalleria	1	—	—	—
	Parco viveri	—	—	—	—
	Colonna viveri per gruppo alpino	—	—	—	—
	Parco viveri di riserva per gruppo alpino	—	12	—	—
	Sezione panettieri per gruppo alpino	—	—	—	—
	Salmerie a disposizione per gruppo alpino	—	—	—	—

(1) Ai soli battaglioni di fanteria.
(2) Il sacco per calzature per fanteria, bersaglieri e R. guardia di finanza contiene 14 paia di calzature; quello per cavalleria, artiglieria da campagna, lagunari, pontieri, sanità e sussistenze 10 paia di calzature; quello per le compagnie ferrovieri, zappatori, minatori, telegrafisti 16 paia di calzature; quello per i carabinieri reali 20 paia di calzature.
(3) Il parco viveri ha una dotazione di 1600 paia di calzature ordinarie e 1500 paia di riposo per ogni divisione di fanteria ed una dotazione di 400 paia di calzature ordinarie e 400 di riposo per le T. S.
(4) Un solo sacco per i battaglioni costieri.

Segue: Specchio n. 3.

Servizio vestiario						Servizio di cassa	
Colli per riparazioni da calzolaio	Colli per riparazioni da sarto	Sacchi per vestiario di riserva	Sacchi per calzature (2) (3)	Sacchi per calzature (con 45 paia di scarpe di riposo)	Reti per stivaletti (10)	Carri per casse forti	Casse forti
—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	16	4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—
1	1	1	(5) 1	—	—	—	—
1	1	1	1	(6) 1	—	—	—
1	1	1	1	1	4	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—
2	2	2	3	(8) 2	—	—	—
(7) 2	(7) 2	2	2	(8) 1	—	—	—
1	1	1	1	(8) 1	—	—	—
1	1	1	1	1	—	—	—
1	1	1	1	(6) 1	—	—	—
—	—	1	1	(6) 1	—	—	—
1	1	1	1	(6) 1	—	—	—
1	1	1	(3) 1	(6) 1	4	—	—
1	1	—	—	—	2	—	—
1	1	—	—	—	5	—	—
1	1	—	—	2	4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(5) Per la sola artiglieria da fortezza.
(6) Con 10 paia di scarpe di riposo.
(7) Un collo solo per i pontieri.
(8) Con 15 paia di scarpe di riposo ciascuno.
(9) Nei corpi e riparti non provvisti di ufficiali di amministrazione il servizio di cassa è disimpegnato dal comandante o da un ufficiale dipendente incaricato.
(10) Contengono ciascuna 20 paia di calzature.

Specchio n. 4.

Vettovaglie ordinarie e di riserva per il servizio di vettovagliamento in 1ª linea.

CORPI, REPARTI E SERVIZI		Vettovaglie ordinarie (Razioni)					Vettovaglie di riserva (Razioni)					
		Farina, cruschello e sale per pane	Carne	Viveri complementari	Carne	Avena	Scatole di carne in conserva	Galletta	Sale	Caffè e zucchero	Avena	Tabacco (grammi 20)
Truppe da montagna – Compagnie alpine e batterie da montagna	in distribuzione	—	1	1	1	(1) 1	2	2	2	—	—	—
	col carreggio e con le salmerie	3		3	(2) 3	4	2	2	2	—	2	1
Truppe da montagna – Servizi di gruppo alpino	colonna viveri per gruppo alpino	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
	parco viveri di riserva per gruppo alpino	—	—	—	—	—	2	2	6	6	1	1
	sezione panattieri per gruppo alpino	(9) 4		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Divisione di cavalleria	In distribuzione	—	1	1	1	1	2	2	2	—	(3) 1	—
	Sul carreggio dei corpi	—	1	1	(4) 1	1	—	—	—	2	—	—
	Parco buoi della sezione sussistenza	—	—	—	(5)	—	—	—	—	—	—	—
Corpo d'armata	In distribuzione	—	1	1	1	1	2	2	2	—	(6) 1	—
	Sul carreggio dei corpi	—	1	1	(7) 1	1	—	—	—	2	—	—
	Parco buoi per la sezione sussistenza	—	—	—	(5)	—	—	—	—	—	—	—
	Parco viveri di corpo d'armata	—	2	2	—	2	1	1	1	1	(8) 1	—

(1) Una razione fa parte per i soli alpini del carico comune.
(2) Carne in piedi in tutto o in parte.
(3) È portata sulla sella nel sacco da biada.
(4) Carne in conserva.
(5) Dotazione variabile in relazione ai bisogni.
(6) I soli reggimenti di cavalleria, i quali la portano sulla sella nel sacco da biada.
(7) Carne in conserva.
(8) Meno per i reggimenti di cavalleria, i quali trasportano la corrispondente razione di riserva sulla sella nel sacco da biada.
(9) Eccettuati il 3° scaglione delle salmerie delle compagnie alpine ed i parchi delle batterie del gruppo, pei quali la sezione panattieri dispone di una sola razione.

Specchio n. 5.

Mezzi pel funzionamento del servizio d'artiglieria in 1ª linea

	ARMI, CORPI E SERVIZI	Munizioni per armi portatili e per artiglieria — Numero dei colpi per — Fanteria		Pezzo d'artiglieria da				Quadrupedi di riserva
		Fucile o moschetto	Sezione mitragliatrici	75 camp.	65 mont.	70 somegg.	149 A	
Truppe da montagna	Alpini: col soldato 168	412	—	—	—	—	—	—
	Alpini: colle salmerie 244		—	—	—	—	—	4
	Comando di gruppo alpino	—	—	—	—	—	—	6
	Sezione mitragliatrici da montagna	—	38.064	—	—	—	—	1
	Batteria da 65 da montagna	—	—	—	575	—	—	13
	Colonna munizioni per gruppo alpino . . .	90	22.140	—	200	—	—	2
	Totali . . .	502	60.204	—	775	—	—	26
Divisione di cavalleria	Cavalleria: col soldato 96	120	—	—	—	—	—	—
	Cavalleria: coi cinghioni porta-cartucce 24		—	—	—	—	—	—
	Sezione mitragliatrici per cavalleria . . .	—	29.532	—	—	—	—	—
	Batteria a cavallo	—	—	284	—	—	—	12
	Colonna munizioni	74	21.280	85	—	—	—	8
	Totali . . .	194	50.812	369	—	—	—	20
Divisione di fanteria	Fanteria di linea: col soldato 168	192	—	—	—	—	—	—
	Fanteria di linea: col carreggio 24		—	—	—	—	—	—
	Sezione mitragliatrici da fanteria	—	32.864	—	—	—	—	—
	Batteria di artiglieria da campagna	—	—	320	—	—	—	6
	Colonna munizioni	120	12.000	154	—	—	—	38
	Totali . . .	312	44.864	474	—	—	—	44
Corpo d'armata	Bersaglieri: col soldato 168	419	—	—	—	—	—	—
	Bersaglieri: col carreggio 24		—	—	—	—	—	—
	Bersaglieri: colla colonna munizioni . 227		—	—	—	—	—	—
	Sezione mitragliatrici da fanteria	—	32,864	—	—	—	—	—
	Sezione mitragliatrici per ciclisti	—	29.978	—	—	—	—	—
	Cavalleria: col soldato 96	347	—	—	—	—	—	—
	Cavalleria: coi cinghioni porta-cartucce 24		—	—	—	—	—	—
	Cavalleria: colla colonna munizioni . 227		—	—	—	—	—	—
	Batteria d'artiglieria da campagna	—	—	320	—	—	—	6
	Colonna munizioni per T. S.	—	12.000	154	—	—	—	38
	Totali . . .	766	74.842	474	—	—	—	44
Armata	Batteria obici da 149 A.	—	—	—	—	—	96	18
	» da 70 someggiata	—	—	—	—	200	—	8
	Colonna munizioni	—	—	—	—	180	84	16
	Totali . . .	—	—	—	—	380	180	34

Mezzi per lavori da zappatore e minatore e materiale

Grandi unità	COMANDI, CORPI, RIPARTI E SERVIZI			Badili	Gravine	Gravinette	Vanghette da fanteria	Piccozzini da fanteria	Piccozzini zappette
Truppe da montagna	Alpini	Comando di reggimento	Salmerie	—	—	—	—	—	—
		Comando di battaglione	Truppe	—	—	—	—	—	—
			Salmerie	—	—	—	—	—	—
			Carreggio	4	6	—	—	—	—
		Compagnia	Truppe	6	6	60	33	13	—
			Salmerie	—	—	—	—	—	—
			Carreggio	10	15	—	—	—	—
		Sezione mitragliatrici	Truppe	—	—	4	4	—	—
			Carreggio	2	3	—	—	—	—
	Batteria da montagna	Batteria di combattimento e salmerie		14	24	—	—	—	—
		2° riparto cassoni		6	10	—	—	—	—
		Parco di batteria		27	36	—	—	—	—
	Colonna munizioni per gruppo alpino			54	77	—	—	—	—
	Compagnia minatori (event.)		Truppe	70	50	—	—	—	—
			Parco (3)	36	12	—	—	—	—
Divisione di cavalleria	Cavalleria	Reggimento	Truppe	10	20	—	—	—	—
			Carreggio	13	—	—	—	—	—
		Sezioni mitragliatrici	Truppe	2	2	—	—	—	—
			Carreggio	2	—	—	—	—	—
	Batteria a cavallo 75 - 1906			49	45	—	—	—	—
	Battaglione ciclisti			—	—	—	30	15	—
	Colonna munizioni			—	—	—	—	—	—
	Sezione minatori per cavalleria			14	11	—	10	—	—
	Sezione da ponte per cavalleria			12	8	—	—	—	—
	Colonna munizioni			41	38	—	—	—	—
Divisione di fanteria	Reggimento di fanteria	Reggimento	Truppe	72	60	—	960	156	156
			Carreggio	36	54	—	—	—	—
		Sezione mitragliatrici	Truppe	—	—	—	10	3	3
			Carreggio	4	6	—	—	—	—
	Batteria da campagna 75 - 1906		su 6 pezzi	60	57	—	—	—	—
			su 4 pezzi	46	42	—	—	—	—
	Colonna munizioni			200	121	—	—	—	—
	Compagnia zappatori del genio		Truppe	77	55	—	—	—	—
			Parco (7)	56	43	—	—	—	—
			Sez. da ponte	1	1	—	—	—	—
Corpo d'armata	Truppe suppletive e servizi — Reggimento bersaglieri	Reggimento (8)	Truppe	54	45	—	720	117	117
			Carreggio	36	54	—	—	—	—
		Sezione mitragliatrici		4	6	—	10	3	3
	Reggimento di cavalleria			27	22	—	—	—	—
	Batteria da campagna 75 - 1906		su 6 pezzi	60	57	—	—	—	—
			su 4 pezzi	46	42	—	—	—	—
	Colonna munizioni			186	106	—	—	—	—
	Parco d'artiglieria			322	270	—	—	—	—
	Parco del genio di C. A. (9)			1344	689	—	—	—	—

Specchio n. 6.

da ponte presso i corpi e stabilimenti di 1ª linea.

Gravine per muli da salma	Piccozze alleggerite	Picconi a fendente	Picconi	Piccozzini	Piccozze a zappa	Roncole	Mannaresi	Seghette per filo metallico	Seghe a telaio scomponibile	Segacci	Seghe da campagna
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—
—	—	8	—	—	—	—	4	—	2	2	—
9	3	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
—	4	2	—	—	—	—	3	—	2	—	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	—	—	5	—	—	8	—	1	8	—
—	23	—	—	3	—	—	46	—	—	23	—
—	20	—	—	16	—	12	4	—	—	4	10
—	10	—	16	4	—	8	12	—	—	2	4
—	—	—	—	10	—	—	30	—	—	5	—
—	13	—	—	—	—	13	26	—	—	13	—
—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2	—
—	2	—	—	—	—	2	4	—	—	2	—
—	4	—	—	24	—	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	—	8	8	—	6	6	3	—	1	5
—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
—	16	—	—	8	—	17	6	—	—	—	6
—	—	36	—	—	—	—	48	—	24	9	—
—	18	—	—	—	—	—	36	—	—	18	—
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—
—	4	—	—	29	—	2	4	—	—	4	—
—	4	—	—	20	—	2	3	—	—	3	—
—	68	10	—	4	—	42	23	—	—	19	—
—	22	—	—	16	—	12	4	—	—	4	10
—	17	—	—	16	—	12	22	—	—	5	4
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	27	—	—	—	—	36	—	18	9	—
—	18	—	—	—	—	—	36	—	—	18	—
—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—
—	15	—	—	10	—	15	66	—	—	22	—
—	4	—	—	29	—	2	4	—	—	4	—
—	4	—	—	20	—	2	3	—	—	3	—
—	55	10	—	4	—	30	21	—	—	18	—
—	91	20	—	87	10	75	38	—	—	125	—
—	134	—	28	83	—	82	89	—	—	12	20

Grandi unità	COMANDI, CORPI, RIPARTI E SERVIZI	Seghe campali piccole	Segoni	Martelli a granchio	Tenaglie	Metri pieghevoli	Nastri a rotella
Truppe da montagna	Alpini – Comando di reggimento – Salmerie	—	—	—	—	—	—
	Alpini – Comando di battaglione – Truppe	—	—	—	—	1	1
	Alpini – Comando di battaglione – Salmerie	—	—	—	—	—	—
	Alpini – Comando di battaglione – Carreggio	—	—	2	2	—	—
	Alpini – Compagnia – Truppe	—	—	2	—	2	—
	Alpini – Compagnia – Salmerie	—	—	—	—	—	—
	Alpini – Compagnia – Carreggio	—	—	5	5	—	—
	Alpini – Sezione mitragliatrici – Truppe	—	—	—	—	—	—
	Alpini – Sezione mitragliatrici – Carreggio	—	—	1	1	—	—
	Batteria da montagna – Batteria di combattimento e salmerie	—	—	—	—	—	—
	Batteria da montagna – 2° riparto cassoni	—	—	—	—	—	—
	Batteria da montagna – Parco di batteria	—	—	14	15	—	—
	Colonna munizioni per gruppo alpino	—	—	26	26	—	—
	Compagnia minatori (event.) – Truppe	—	—	4	4	4	4
	Compagnia minatori (event.) – Parco (3)	—	4	6	4	20	4
Divisione di cavalleria	Cavalleria – Reggimento – Truppe	—	—	5	—	6	1
	Cavalleria – Reggimento – Carreggio	—	—	13	13	—	—
	Cavalleria – Sezione mitragliatrici – Truppe	—	—	—	—	—	—
	Cavalleria – Sezione mitragliatrici – Carreggio	—	—	2	2	—	—
	Batteria a cavallo 75 - 1906	1	—	—	—	—	—
	Battaglione ciclisti	—	—	—	—	21	9
	Colonna munizioni	—	—	—	—	—	—
	Sezione minatori per cavalleria	—	—	5	4	11	3
	Sezione da ponte per cavalleria	—	—	—	—	1	1
	Colonna munizioni	—	—	12	20	1	6
Divisione di fanteria	Reggimento di fanteria – Reggimento – Truppe	—	—	9	—	13	4
	Reggimento di fanteria – Reggimento – Carreggio	—	—	18	18	—	—
	Reggimento di fanteria – Sezione mitragliatrici – Truppe	—	—	—	—	—	—
	Reggimento di fanteria – Sezione mitragliatrici – Carreggio	—	—	—	—	—	—
	Batteria da campagna 75 - 1906 – su 6 pezzi	1	—	—	—	—	—
	Batteria da campagna 75 - 1906 – su 4 pezzi	1	—	—	—	—	—
	Colonna munizioni	18	—	8	8	—	—
	Compagnia zappatori del genio – Truppe	—	—	6	6	4	4
	Compagnia zappatori del genio – Parco (7)	—	4	9	8	—	—
	Compagnia zappatori del genio – Sez. da ponte	—	—	—	—	—	—
Corpo d'armata	Truppe suppletive e servizi – Reggimento bersaglieri – Reggimento (3) – Truppe	—	—	9	—	13	4
	Truppe suppletive e servizi – Reggimento bersaglieri – Reggimento (3) – Carreggio	—	—	18	18	—	—
	Truppe suppletive e servizi – Reggimento bersaglieri – Sezione mitragliatrici	—	—	2	2	—	—
	Truppe suppletive e servizi – Reggimento di cavalleria	—	—	20	15	6	1
	Truppe suppletive e servizi – Batteria da campagna 75 - 1906 – su 6 pezzi	1	—	—	—	—	—
	Truppe suppletive e servizi – Batteria da campagna 75 - 1906 – su 4 pezzi	1	—	—	—	—	—
	Truppe suppletive e servizi – Colonna munizioni	18	—	7	7	—	—
	Truppe suppletive e servizi – Parco d'artiglieria	38	—	124	124	—	—
	Truppe suppletive e servizi – Parco del genio di C. A. (9)	17	4	13	—	—	—

Segue Specchio n. 6.

Pinzette da taglio	Filo di ferro zincato	Sacchi a terra	Materiale da ponte (metri)	Cartucce gelatina da gr. 100	Bussoletti di acciaio per innescamento di gelatina	Pinze tagliafili
—	—	—	—	(1) 234	(1) 72	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	(2) 117	(2) 36	—
—	40	—	—	(2) 117	(2) 36	—
—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—
—	100	—	—	—	—	—
4	—	24	—	—	—	—
—	20	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
1	240	—	—	—	—	—
—	—	—	—	(4) 96	—	—
4	—	—	—	—	—	4
—	—	200	—	1584	576	—
—	—	—	—	(4) 140	(5) 175	—
—	260	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
—	40	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12
3	—	100	—	(6) 800	(6) 300	4
—	—	—	(12) 51	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	96
—	360	—	—	—	—	—
6	—	24	—	—	—	—
—	40	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	8
8	—	100	—	1584	576	—
—	—	—	m. 34, 40 (13)	—	—	—
—	—	—	—	—	—	72
—	360	—	—	—	—	—
—	40	—	—	—	—	—
—	—	—	—	(4) 140	(5) 175	—
2	300	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	(11) 1000 (11) 790	7750	—	(10) 5148 (10) 5564	(10) 1872 (10) 2448	—

NOTE

(1) Contenute in due dotazioni di riserva di strumenti da mina e di materie esplosive.

(2) Contenute in due dotazioni di strumenti da mina e di materie esplosive, di cui una alleggerita ed una di riserva.

(3) Gli attrezzi del parco permettono l'impiego di 220 operai di cui; 96 zappatori e guastatori, 72 minatori, 20 falegnami, 12 fabbri, 16 muratori, 4 scalpellini.

(4) Contenute in 5 giberne per cartocci ed in 5 casse ferrate del n. 1 per cartocci.

(5) Contenute in 5 giberne per inneschi ed in 5 casse ferrate del n. 2 per inneschi.

(6) Contenute in 12 borse per cartocci ed in 12 giberne per inneschi.

(7) Gli attrezzi del parco permettono l'impiego di 282 operai, di cui 168 zappatori e guastatori, 48 minatori, 34 falegnami, 4 fabbri, 12 muratori, 16 operai vari.

(8) Esclusi i mezzi assegnati al battaglione ciclisti.

(9) Gli attrezzi del parco permettono l'impiego di 2540 operai, di cui 2280 zappatori e guastatori, 160 minatori e 100 operai vari.

(10) Secondo che il C. A. è su 2 oppure su 3 divisioni.

(11) Kg. 790 se il corpo d'armata è su 2 divisioni, kg. 1000 se è su 3 divisioni, per i parchi che hanno carrette da zappatori. Per i parchi che non hanno carrette da zappatore la quantità è in tutti e due i casi di kg. 300.

(12) Si riduce a m. 17,50 se il ponte deve essere atto al transito di autocarri pesanti.

(13) Si riduce a m. 17 se il ponte deve essere atto al transito di autocarri pesanti.

Personale e mezzi pel funzionamento del

Grandi unità	COMANDI, CORPI, RIPARTI E SERVIZI	Personale: Ufficiali veterinari	Personale: Maniscalchi ed allievi maniscalchi	Borse di medicazione per batterie da camp. od a cavallo per uso veterinario (coppie)
Truppe da montagna	Alpini . . Comando di gruppo alpino	1	—	—
	Alpini . . Comando di battaglione	—	2	—
	Alpini . . Compagnia	—	—	—
	Artiglieria. Comando di gruppo di batterie da montagna	1	—	1
	Artiglieria. Batteria da montagna	—	3	—
	Artiglieria. Colonna munizioni per gruppo alpino	—	2	—
	Colonna viveri per gruppo alpino	—	2	—
	Sezione panattieri per gruppo alpino	—	2	—
	Parco viveri riserva per gruppo alpino	—	2	—
	Salmeria a disposizione per gruppo alpino	—	2	—
Divisione di cavalleria	Comando di divisione	1	2	—
	Cavalleria. Comando di reggimento	(2) 2	—	—
	Cavalleria. Squadrone	—	2	—
	Cavalleria. Sezione mitragliatrici per cavalleria	—	1	—
	Artiglieria. Comando di gruppo di batterie a cavallo	1	—	—
	Artiglieria. Batteria a cavallo	—	2	1
	Artiglieria. Colonna munizioni per divisione di cavalleria	—	2	—
Divisione di fanteria	Comando di divisione	1	2	—
	Fanteria . Reggimento (3)	—	—	—
	Fanteria . Sezione mitragliatrici per fanteria	—	1	—
	Artiglieria. Comando di gruppo artiglieria da campagna	(5) 1	—	1
	Artiglieria. Batteria artiglieria da campagna	—	2	1
	Artiglieria. Colonna munizioni per divisione di fanteria	1	2	—
	Compagnia zappatori del genio	—	1	—
Corpo d'armata	Comando di corpo d'armata	2	2	—
	Truppe suppletive e servizi: Fanteria . Reggimento (3) bersaglieri	—	—	—
	Truppe suppletive e servizi: Fanteria . Sezione mitragliatrici per fanteria	—	1	—
	Truppe suppletive e servizi: Cavalleria. Comando di reggimento	(2) 2	—	—
	Truppe suppletive e servizi: Cavalleria. Squadrone	—	2	—
	Truppe suppletive e servizi: Artiglieria. Comando di gruppo artiglieria da campagna	(5) 1	—	1
	Truppe suppletive e servizi: Artiglieria. Batteria artiglieria da campagna	—	2	1
	Truppe suppletive e servizi: Artiglieria. Comando di gruppo di batterie pesanti da campagna	1	—	—
	Truppe suppletive e servizi: Artiglieria. Batteria pesante da campagna	—	2	1
	Truppe suppletive e servizi: Artiglieria. Colonna munizioni per T. S.	1	2	—
	Truppe suppletive e servizi: Compagnia telegrafisti	—	1	—
	Truppe suppletive e servizi: Parco d'artiglieria di corpo d'armata	1	4	—
	Truppe suppletive e servizi: Parco del genio di corpo d'armata	—	2	—
	Truppe suppletive e servizi: Sezione panattieri con forni Weiss (eventualmente) Comando	1	—	—
	Truppe suppletive e servizi: Sezione panattieri con forni Weiss (eventualmente) Squadra per div. o T. S.	—	1	—
	Parco viveri di corpo d'armata	1	2	—

servizio veterinario in 1ª linea

Specchio n. 7.

MEZZI					NOTE
Materiale veterinario per fucina da campagna per batteria per parchi e servizi generali ecc.	Cofanetti per medicinali per fucina portatile modello 1901	Coppia di borse da medicazione per uso veterinario	Cofano per batteria da montagna per attrezzi da veterinario	Deposito di rifornimento di materiale veterinario	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	(1) 1	—	
—	—	1	—	—	
—	—	—	1	—	
—	—	—	1	—	
—	—	—	1	—	
—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	1	1	—	—	
—	—	2	—	—	
—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	
—	1	—	—	—	
1	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	(4) 1	—	—	—	
1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
1	—	1	—	(8) 1	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	2	—	—	
—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	(4) 1	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	
1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
(6) 2	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
(7) 1	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	

(1) Cassetta con una dotazione di medicinali per uso veterinario.

(2) Un solo ufficiale per i comandi di squadroni M. M.

(3) I reggimenti con salmerie hanno 3 maniscalchi ed allievi maniscalchi e 2 cofani per batteria da montagna per uso veterinario.

(4) Le batterie con materiale da 75 A e da 87 B hanno il materiale veterinario per fucina da campagna.

(5) Un solo ufficiale per l'intero reggimento con materiale da 75 A e da 87 B.

(6) I C. d'A. su tre divisioni ne hanno 1 in più.

(7) La squadra per T. S. ne è sprovvista.

(8) Trasportato sui carri da trasporto assegnati al Q. G. di C. d'A. Serve per rifornire d'urgenza le dotazioni di materiale veterinario dei corpi e riparti (borsa da medicazione, cofani, fucine, carri bagagli ecc.) di tutti quei medicinali e materiali per uso veterinario che non si possano trarre dalle risorse locali e che solo con ritardo si riceverebbero dalle infermerie cavalli.

Specchio n. 8.

Mezzi principali pel funzionamento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche in 1ª linea.

	ARMI, CORPI E RIPARTI	Km. di linea	Mezzi principali: Apparati telegrafici	Apparati microtelefonici	Apparati ottici	Apparati microtelefonici pel servizio ottico	Stazioni radiotelegrafiche
Truppe da montagna	Alpini — Compagnia	—	—	—	1	—	—
	Alpini — Comando di battaglione	—	—	—	1	—	—
	Alpini — Comando di reggimento	—	—	—	1	—	—
	Batteria da montagna	(2) 4,000	—	2	1	—	—
Divisione di cavalleria	Reggimento di cavalleria	(1) 5,250	—	(1) 3	—	—	—
	Compagnia ciclisti	—	—	4	—	—	—
	Batteria a cavallo	(3) 0,320	—	5	—	—	—
	Sezione telegrafica per cavalleria	10 *volante*	2	2	—	—	—
	Sezione radiotelegrafica	—	—	—	—	—	2
Divisione di fanteria	Batteria da campagna	(3) 3,320	—	(3) 5	—	—	—
	Gruppo di batterie campali	(3) 2,000	—	(3) 2	—	—	—
	Parco telefonico della compagnia zappatori del genio	40 *volante*	—	16	—	—	—
Corpo d'armata — Truppe suppletive e servizi	Reggimento di cavalleria	1,250	—	3	—	—	—
	Batteria da campagna	(3) 3,320	—	(3) 5	—	—	—
	Gruppo di batterie da campagna	(3) 2,000	—	(3) 2	—	—	—
	Parco della compagnia telegrafisti — per C. A. di 2ª divisione	60 *linea mista*	12	24	(4) 7	(5) 12	—
	Parco della compagnia telegrafisti — per C. A. di 3ª divisione	70.5 *linea mista*	14	28	(4) 7	(5) 12	—
	Parco del genio di C. A. — pel servizio telegrafico	39 *linea mista*	4	8	2	4	—
	Parco del genio di C. A. — pel servizio telefonico	8 *per divis.*	—	4 *per divis.*	—	—	—

(1) Un apparato e 250 metri di cordoncino sono di riserva.
(2) Metà del filo ed un apparato sono di riserva.
(3) Un apparato e 660 metri di cordoncino sono di riserva — due apparati e 200 metri di cordoncino sono per la pattuglia di comunicazione di gruppo.
(4) Di cui uno di riserva.
(5) Due apparati per stazione.

Specchio n. 9

Mezzi per il funzionamento del servizio delle tappe

Autocarri leggeri — portata utile circa 1500 kg.
Autocarri medi — portata utile circa 2500 kg.
Autocarri laboratorio.
Autovetture, Autobus, Autoambulanze — di vario tipo e capacità.
Motocicli — con o senza carrozzella laterale.
Quadrupedi.
Carri, Carrette — di vario tipo.
Risorse locali nella zona di tappa — di qualsiasi genere che sia possibile requisire.

Specchio n. 10

Mezzi per il funzionamento del servizio dei trasporti.

Trasporti ferroviari	Trasporti fluviali	Trasporti per mare
Materiale ferroviario mobile e fisso delle ferrovie dello Stato	Rimorchiatori e barche del battaglione lagunari	Piroscafi della marina mercantile: a) addetti alle linee postali e commerciali;
Materiale mobile e fisso delle ferrovie gestite da società private	Rimorchiatori e barche delle varie società di navigazione fluviali e lacuali	b) in corsa apposita; c) noleggiati o requisiti
Materiale delle linee tramviarie a vapore ed elettriche (eventualmente)	Rimorchiatori, autoscafi e natanti di proprietà privata (da requisirsi).	R. navi dello Stato (eccezionalmente)
Piani caricatori militari scomponibili		

Allegato n. 1

FORMULARI
per la redazione degli atti di procura, consenso ed autorizzazione

A. — Atto di procura generale per le liti

L'anno millenovecento . . . . ed alli . . . . del mese di . . . . in . . . . (luogo ove si scrive l'atto) avanti me . . . . (nome, cognome e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto) autorizzato dalla legge 9 aprile 1855, n. 730 a ricevere il presente atto, stante la mancanza di notaio esercente in questo luogo, ed alla presenza degli infrascritti signori testimoni.

Personalmente è comparso il sig. . . . . (nome e cognome del costituente) del fu (o vivente) . . . . (nome del padre) nativo di . . . . (luogo di nascita del costituente) Provincia di . . . . (qualità del costituente) il quale in tutte le sue cause sì attive che passive, mosse o da muoversi, vertenti o da vertire nanti qualsivoglia conciliatore, pretore, tribunale civile, Corte d'appello sedente nella città di . . . . . . (luogo in cui devesi far uso della procura) a comparire in esse, ed a tutti gli atti giuridici, necessari ed opportuni, sentenze, ordinanze o decreti, loro finale esecuzione inclusivamente, ha costituito e nominato, come costituisce e nomina il suo procuratore speciale e generale, con che una qualità all'altra non deroghi, il sig. . . . . (nome e cognome e la qualità del procuratore costituito) presso cui eleggo domicilio, ed al quale conferisce tutta la facoltà necessaria ed opportuna per poterlo validamente rappresentare in dette cause con promessa d'avere per grato, valido e fermo tutto ciò che verrà da esso fatto ed operato.

E richiesto io . . . . (qualità di chi riceve l'atto) ho ricevuto il presente atto in carta libera per mancanza di carta bollata, il cui contenuto ho letto a chiara ed intelligibile voce al predetto signor costituente in presenza e pieno udito degli infradescritti signori testimoni.

(Nome, cognome, paternità, qualità del costituente).

(Nome, cognome, paternità, luogo di nascita di due testimoni) (maggiori di età).

Bollo d' ufficio	testimonio testimonio

(Nome, cognome e qualità dell'ufficiale rogante l'atto).

B. — Atto di procura speciale

Passato dal . . . . (cognome e nome del mandante) in capo al sig. . . . . . (cognome e nome del mandatario).

L'anno millenovecento . . . . ed alli . . . del mese di . . . . in . . . . . . (luogo dove si riceve l'atto) ivi avanti me . . . . . (cognome, nome e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto) autorizzato dalla legge 9 aprile 1855, n. 730, a ricevere il presente atto, stante la mancanza di notaio esercente in questo luogo, ed alla presenza dei signori . . . . . (cognome, nome e qualità, patria e dimora dei due testimoni intervenienti all'atto) a me col sig. costituente noti e cogniti ed infra tutti i sottoscritti. (Nel caso non sappiano, e non possano sottoscrivere, sì il costituente che i testimoni dovranno sottosegnarsi e far menzione della causa che loro impedisce la sottoscrizione).

È personalmente comparso il sig. . . . . . (cognome e nome del mandante) del fu (o vivente) . . . . . (nome del padre del mandante) nativo di . . . . (luogo di nascita del mandante) provincia di . . . . (indicare, se militare, il grado, reggimento e compagnia; se estraneo alla milizia, se impiegato, se addetto od al seguito dell'esercito).

Se la procura sarà per vendere si dirà:

il quale dà incarico e concede la facoltà al signore (cognome, nome, patria e domicilio del mandatario) di vendere per esso ed a suo nome colle condizioni che giudicherà convenienti, la pezza (descrivere l'oggetto cadente in vendita colle sue coerenze) che il comparente gode e possiede nel territorio del comune di . . . . nella regione denominata . . . ., concedendo inoltre al medesimo la facoltà di ritirare il prezzo di tale vendita se si sborserà in contanti, o di dare all'acquisitore le more che egli giudicherà di maggior convenienza, con prendere quelle precauzioni, sicurezza e garanzie necessarie, onde l'interesse di esso mandante sia assicurato e cautelato, autorizzando pure a fare per sè ed a suo nome tutto quanto esso mandante medesimo farebbe e far potrebbe a tale proposito, se ad ogni cosa fosse presente, e prestasse il suo formale contraddittorio, con promessa di tenere per fatto, valido e fermo tutto ciò che verrà dal procuratore costituito, fatto ed operato in virtù del presente.

Del che richiesto, ecc.

Se la procura sarà per contrarre un mutuo si dirà:

il quale dà incarico e concede la facoltà al signor (cognome, nome, patria e domicilio del mandatario) di prendere per esso ed a suo nome a mutuo la somma di lire . . ., obbligarsi per la corrispondenza degli interessi in ragione del . . . per cento, fissare le more sulla restituzione di detta somma, sottoporre per sicurezza e garanzia della medesima a favore del signor mutuante a speciale ipoteca la pezza (descrivere lo stabile che s' intende di sottoporre ad ipoteca) propria del signor costituente, e passare insomma a sottoscrivere tutti gli atti per lo stesso mutuo occorrenti, con promessa di tener ben fatto e valido quanto avrà il suddetto procuratore costituito e oprato in virtù del presente atto.

Del che richiesto, ecc.

Se la procura sarà per divenire ad una divisione si dirà:

il quale ha nominato ed istituito, come in virtù del presente atto nomina ed istituisce in suo procuratore speciale e generale, con che una qualità all'altra non deroghi il sig. (cognome, nome, patria e domicilio del mandatario) a cui conferisce tutte le facoltà necessarie ed opportune per poterlo validamente rappresentare nella divisione a seguire dell'eredità del fu . . . ., alla quale sarebbe chiamato in forza delle costui tavole testamentali (se « ab intestato », come erede legittimo) far procedere in contraddittorio degli altri coeredi alla formazione delle rispettive quote, le medesime estrarre a sorte, e stipularne il relativo istromento sotto quelle condizioni e patti che saranno creduti più convenienti pel signor costituente e passare insomma a sottoscrivere tutti gli atti sulla stessa divisione occorrenti.

Se la procura sarà per fare la dichiarazione di nascita si dirà:
il quale nomina ed istituisce in suo procuratore speciale il signor (cognome, nome, patria e domicilio del mandatario) a cui conferisce tutte le facoltà necessarie ed opportune per presentare all'ufficiale dello stato civile del Comune di . . . . . il figlio che sarà per nascere dalla di lui moglie (cognome e nome della moglie), fare la prescritta dichiarazione di nascita alla predetta autorità e sottoscrivere a di lui nome tutti gli atti occorrenti sulla nascita e ricognizione del suddetto suo figlio.
Del che richiesto, ecc.
Chiusa che si deve adottare per ciascuno dei suddetti atti.
Del che richiesto io (cognome, nome e qualità dell' ufficiale che riceve l'atto) ho ricevuto il presente atto, redatto in carta libera, per mancanza di carta bollata, il cui contenuto ho letto a chiara ed intelligibile voce al predetto costituente in presenza e pieno udito dei suddetti ed infradescritti testimoni.
(Nome, cognome e qualità del mandante).
(Nome, cognome e luogo di nascita dei due testimoni).

Bollo d' ufficio	testimonio testimonio

(Nome, cognome e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto).

C. — Atto di procura speciale per cause davanti a conciliatori e pretori

—

L'anno millenovecento . . . . . . ed allì . . . . del mese di . . . . in (luogo ove si riceve l'atto). Ivi avanti me (cognome, nome e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto) autorizzato dalla legge 9 aprile 1855, n. 730, a ricevere il presente atto, stante la mancanza di notaio esercente in questo luogo, ed alla presenza degli infrascritti signori testimoni. . . .
personalmente comparso il signor (nome e cognome, e qualità del costituente) del fu (o vivente) (nome del padre) nativo di . . . . (luogo di nascita del costituente) provincia di . . . . . ed in questo luogo residente come (qualità del costituente, cioè se ufficiale o soldato e di che reggimento o compagnia, ecc.) il quale all'oggetto di comparire avanti il conciliatore del comune di. . . . . . . (ovvero avanti il pretore del mandamento di). . . . . . . (luogo ove deve vertire la causa) ed a tutte le udienze che saranno dal medesimo tenute nella causa del costituente contro (cognome e nome dell'avversante) ed ivi ottenerlo dichiarato tenuto o condannato . . . . (esprimere l'oggetto della causa). . . . .
Se il costituente è convenuto, dopo la parola ivi si dirà invece difenderlo dalle istanze contro di lui promosse dal suddetto (cognome e nome dell'avversante) e fare tutte quelle istanze, eccezioni e deduzioni che saranno del di lui interesse.
Ha costituito e nominato, come costituisce e nomina in suo procuratore speciale il signor (nome e cognome del procuratore costituito che potrà essere un causidico od altra persona qualunque), al quale conferisce tutte le facoltà necessarie ed opportune per poterlo validamente rappresentare in detta causa, con promessa di avere per grato, valido e fermo tutto ciò che verrà dal predetto procuratore costituito, fatto ed operato.
E richiesto io (qualità dell'ufficiale che riceve l'atto) ho ricevuto il presente atto redatto in carta semplice, per mancanza di carta bollata, il cui contenuto ho letto a chiara ed intelligibile voce al predetto signor costituente in presenza e pieno udito degli infrascritti signori testimoni.
(Nome, cognome e qualità del costituente).
(Nome e cognome dei due testimoni).

Bollo d' ufficio	testimonio testimonio

(Nome, cognome e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto).

D. — Atto di autorizzazione maritale

—

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . . . (luogo dove si riceve l'atto).
Ivi avanti a me . . . . . . (nome, cognome, e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto) autorizzato dalla legge 9 aprile 1855, n. 730, a ricevere il presente atto stante la mancanza del notaio esercente in questo luogo, ed alla presenza del signor (cognome, nome, qualità, patria e dimora dei due testimoni intervenienti all'atto) testimoni idonei, astanti e richiesti, a me col costituente noti e cogniti, ed infra tutti sottoscritti.
Nel caso il costituente e testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, si sottosegneranno, e si farà menzione della causa che loro impedisce la sottoscrizione.
personalmente comparso il signor (cognome e nome del costituente) del fu (o vivente) (nome del padre) nativo di (luogo di nascita del costituente) provincia di (se militare, grado, reggimento e compagnia; se estraneo alla milizia indicare se impiegato, addetto od al seguito dell'esercito).
Se la moglie sarà attrice, si dirà:
Il quale ha dichiarato e dichiara di autorizzare la sua consorte (cognome e nome della medesima) del fu (o vivente) (nome del costei padre) nativa di . . . . . e dimorante in . . . . . . per agire ed evocare in giudizio il signor (cognome e nome del debitore) dimorante in . . . . . onde ottenerlo dichiarato tenuto o condannato (descrivere l'oggetto della domanda).
Autorizzandola a quest'oggetto di nominare procuratore alle liti, e fare tutti gli atti occorrenti fino all'ordinanza di condanna e successiva esecuzione.
Del che richiesto, ecc.
Se la moglie sarà convenuta in giudizio si dirà:
Il quale dichiara di autorizzare la sua consorte (cognome, nome, figliazione a patria della medesima) a stare nel giudizio vertente avanti il (pretore, tribunale o magistrato avanti cui pende la causa) ed ivi difendersi dalle istanze contro di lei mosse dal signor (cognome e nome dell'avversante) con fare tutte quelle istanze, eccezioni e deduzioni che crederà del caso.
Autorizzandola a quest'oggetto di nominare procuratore alle liti, e fare tutti gli atti occorrenti fino all'ordinanza di condanna e successiva esecuzione.
Del che richiesto ecc.
Se l'autorizzazione maritale si richiede per vendere uno stabile della moglie, si dirà:
Il quale ha dichiarato e dichiara di autorizzare la sua moglie (cognome, nome, figliazione e patria della medesima) a vendere, mediante il prezzo ed alle condizioni che la medesima crederà di suo maggior interesse, il (descrivere l'oggetto cadente in vendita colle sue coerenze).
Autorizzandola inoltre ad obbligarsi per l'evizione, ed a quelle altre guarentigie che crederà necessarie, di smettere il possesso di detto stabile, esigere il prezzo, od in rogito, od alle more che vorrà fissare, riceverne il pagamento alle scadenze; dare, tanto pel capitale che per gli interessi, quitanza parziale o definitiva, consentire a subingresso, alla cancellazione d'ogni iscrizione ipotecaria a detta vendita relativa, e passare insomma a sottoscrivere tutti gli atti per le stessa vendita occorrenti.
Del che richiesto ecc.
Se l'autorizzazione maritale si richiede per prender danaro a mutuo, si dirà:
Il quale ha dichiarato e dichiara d'autorizzare la sua moglie (cognome, nome, figliazione e patria della medesima) a prendere a mutuo dal sig. (cognome e nome del mutuante) la somma di lire . . . . . obbligarsi per la corrispondenza degli interessi in ragione di . . . . . per cento, e restituzione di detta somma fra le more e termini che verranno fissati, sottoporre per sicurezza e guarentigia della somma mutuata a favore del sig. mutuante a speciale ipoteca la pezza ecc. (descrivere lo stabile che s'intende di sottoporre ad ipoteca) propria d'essa signora (cognome e nome della moglie) a passare insomma a sottoscrivere tutti gli atti per le stesso mutuo occorrenti.
Del che richiesto ecc.
Chiusa che si deve adottare per ciascuno dei suddetti atti:
Del che richiesto, io (cognome, nome e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto) ho ricevuto il presente atto redatto in carta libera, per mancanza di carta bollata, il cui contenuto ho letto a chiara ed intelligibile voce al predetto costituente in presenza e pieno udito dei suddetti ed infrascritti (ovvero sottosegnati signori testimoni.

(Cognome e nome del costituente).
(Cognome e nome dei due testimoni).

Bollo d' ufficio	testimonio testimonio

(Cognome, nome e qualità dell'ufficiale che riceve l'atto).

Servizio in guerra
Parte II (n. 78)

N. 477 del catal.
(R. 1905)

Ospedale militare (1) . . . . . . *di* . . .

Specchio del movimento degli ammalati dal . . . . al . . . . 190 . .

	Erano il mattino del	Entrati nell'ospedale			Usciti dall'ospedale				Avuti da altri riparti	Passati ad altri riparti	Rimangono il mattino del	*Annotazioni.*
		Direttamente	Da altri ospedali	Totale	Guariti in licenza o riformati	Traslocati in altri ospedali	Morti	Totale				
Ufficiali in attività di servizio												
Ufficiali in congedo . .												
Totali . . .												
Truppa												
Malattie:												
Mediche ordinarie												
Infettivo-contagiose												
Chirurgiche comuni . .												
Chirurgiche traumatiche												
Oftalmiche												
Veneree												
Cutanee												
In osservazione dai corpi												
Totali . . .												
Militari della R. marina												
Non militari												
Impiegati dello Stato .												
Inscritti in osservazione dal Consiglio di leva												
Parenti d'inscritti di leva												
Guardie di finanza . .												
Guardie di città . . .												
Agenti di custodia . .												
Guardie forestali . . .												
Totali . . .												
Totali generali . . .												

(1) Principale o succursale.

Specchio degli entrati militari divisi per corpo e malattia

Corpi	Malattie										In osservazione	Totale	*Annotazioni.*
	Mediche				Chirurgiche		Oftalmiche	Veneree	Scabbiosi				
	Comuni	Epidemico-contagiose			Comuni	Traumatiche							
Ufficiali													
Totali . . .													
Truppa													
Totali . . .													
Totali generali . . .													

A . . . . li . . . . 190 . . .

L'aiutante maggiore

V.° *Il direttore*

Mod. n. 11.
Norme per la statistica sanitaria militare

N. 469-*A* del catal.
(R. 1912)

Servizio in guerra - *Parte II* (n. 78)

(1) . . . .

STATISTICA SANITARIA

dell'anno 191 . . .

Avvertenze.

§ 1. — Il presente modello è compilato in duplice copia dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della accademia militare, della scuola militare, dei collegi militari e consegnato al comandante dell'Istituto nei primi quindici giorni del mese di gennaio. Una copia è trasmessa al direttore dell'ospedale principale, e da questi al direttore di sanità; l'altra copia è trasmessa al comando della divisione, per il successivo inoltro al comando del corpo d'armata ed all'ispettorato di sanità militare.

§ 2. — In questa statistica sono computati esclusivamente gli allievi, mentre per gli individui di truppa costituenti il personale di governo come pure per i sottufficiali allievi della scuola militare, vengono compilati gli ordinari documenti della statistica prescritti per tutti gli altri corpi dell'esercito.

§ 3. — Nello spazio riservato alle annotazioni si darà conto succintamente dello stato sanitario generale durante l'anno.

Quadro *A*. — Stato sanitario distinto per mesi.

Mesi	Giornate di presenza	Forza media	Entrati			Morti			Inviati in licenza di convalescenza	Giornate di cura			Entrati per 1000 di forza	Morti per 1000 di forza	Giornate di cura per 1000 di presenza
			nell'infermeria	in altri luoghi di cura	Totale	nell'infermeria	fuori d'infermeria	Totale		nell'infermeria	in altri stabilimenti	Totale			
Gennaio															
Febbraio															
Marzo															
Aprile															
Maggio															
Giugno															
Luglio															
Agosto															
Settembre															
Ottobre															
Novembre															
Dicembre															
Totale . . .															

(1) Istituto militare.

Quadro *B.* — Entrati e morti nella infermeria speciale, distinti per malattie.

Num. d'ordine	MALATTIE	Entrati	Morti
	I. Malattie da infezione.		
1	Febbri effimere		
2	Febbri infettive di breve durata		
3	Ileo-tifo		
4	Dermo-tifo		
5	Difterite, Croup		
6	Influenza		
7	Vaiuolo		
8	Vaioloide e Varicella . .		
9	Morbillo		
10	Scarlattina		
11	Resipola		
12	Idrofobia		
13	Morva		
14	Carbonchio		
15	Meningite cerebro-spinale epidemica		
16	Meningite tubercolare . .		
17	Tubercolosi faringo-laringea		
18	Tubercolosi del polmone e della pleura		
19	Tubercolosi addominale .		
20	Tubercolosi delle glandule linfatiche		
21	Tubercolosi del testicolo .		
22	Tubercolosi delle articolazioni		
23	Tubercolosi delle ossa . .		
24	Infezione malarica acuta		
25	Infezione malarica cronica		
26	Dissenteria		
27	Colera		
28	Colera sporadico		
29	Orecchioni		
30	Congiuntivite tracomatosa		
31	Congiuntivite purulenta .		
	A riportarsi . . .		

Num. d'ordine	MALATTIE	Entrati	Morti
	Riporto . . .		
32	Congiuntivite blenorragica		
33	Blenorragia di 1ª manifestazione		
34	Blenorragia recidiva . .		
35	Orchite blenorragica . .		
36	Artrite blenorragica . . .		
37	Condilomi acuminati . .		
38	Ulceri veneree e bubboni		
39	Sifilide di 1ª manifestazione		
40	Sifilide di 2ª manifestazione o recidiva		
41	Altre malattie da infezione		
	II. Malattie del sangue e del ricambio organico.		
42	Anemia, leucemia, leucocitemia		
43	Emofilia		
44	Scorbuto e porpora emorragica		
45	Peliosi reumatica		
46	Reumatismo articolare .		
47	Reumatismo muscolare .		
48	Diabete		
49	Gotta		
50	Uricemia		
51	Alcoolismo		
52	Avvelenamenti		
53	Asfissie		
54	Colpi di sole e di calore		
55	Assideramento		
	III. Malattie del sistema nervoso.		
56	Nevrastenia ed isterismo		
57	Epilessia		
	A riportarsi . . .		

Num. d'ordine	MALATTIE	Entrati	Morti
	Riporto . . .		
58	Altre convulsioni		
59	Apoplessie emboliche ed emorragiche		
60	Meningiti cerebrali . . .		
61	Malattie cerebrali localizzate		
62	Frenopatie		
63	Meningiti spinali		
64	Atrofia muscolare progressiva		
65	Tabe dorsale		
66	Paralisi ascendente acuta		
67	Altre malattie del midollo		
68	Nevriti		
69	Sciatica		
70	Altre nevralgie		
	IV. Malattie dell'apparato respiratorio.		
71	Reniti		
72	Laringiti		
73	Bronchiti acute		
74	Bronchiti croniche . . .		
75	Pleuriti		
76	Polmoniti lobari		
77	Polmoniti lobulari . . .		
78	Altre malattie degli organi del respiro		
	V. Malattie dell'apparato circolatorio.		
79	Pericarditi		
80	Endocarditi		
81	Vizi valvolari		
	A riportarsi . . .		

Num. d'ordine	MALATTIE	Entrati	Morti
	Riporto . . .		
82	Cardiopalmo		
83	Angina pectoris		
84	Aneurismi		
85	Arteriti		
86	Flebiti		
87	Linfangioiti		
88	Linfadeniti		
	VI. Malattie dell'apparato digerente.		
89	Stomatiti e gengiviti . .		
90	Tonsilliti e faringiti . .		
91	Catarri gastro-enterici acuti		
92	Catarri gastro-enterici cronici		
93	Elmintiasi		
94	Itterizia catarrale		
95	Calcolosi biliare		
96	Atrofia gialla acuta del fegato		
97	Epatite ed ascesso epatico		
98	Cirrosi epatica		
99	Peritoniti		
100	Tifliti peritifliti ed appendiciti		
101	Emorroidi e prottiti . .		
102	Ascessi, ragadi e fistole anali		
103	Ernie		
	VII. Malattie dell'apparato uro-genitale.		
104	Calcolosi renale		
105	Calcolosi vescicale . . .		
	A riportarsi . . .		

Segue Quadro *B.*

Num. d'ordine	MALATTIE	Entrati	Morti
	Riporto . . .		
106	Nefrite		
107	Cistite		
108	Stringimenti uretrali . .		
109	Fimosi e parafimosi . . .		
110	Balano-postiti		
111	Orchiti semplici		
112	Idroceli		
113	Varicoceli		
	VIII. Malattie degli organi dei sensi.		
114	Otiti		
115	Emeralopia		
116	Blefariti		
117	Malattie dell'apparato lacrimale		
118	Congiuntiviti catarrali .		
119	Choratiti		
120	Iriti, coroiditi, retiniti . .		
121	Malattie del cristallino e del vitreo		
122	Glaucoma		
123	Altre malattie degli occhi		
	IX. Malattie degli organi della locomozione.		
124	Osteiti e periostiti . . .		
125	Carie e necrosi		
126	Idrartrosi		
127	Miositi		
128	Ernie muscolari		
	A riportarsi . . .		

Num. d'ordine	MALATTIE	Entrati	Morti
	Riporto . . .		
	X. Malattie dei tegumenti esterni.		
129	Patereccí, unghie incarnite		
130	Flemmoni, ascessi		
131	Piaghe, escoriazioni . . .		
132	Geloni		
133	Furuncoli e vespai . . .		
134	Tigna		
135	Scabbia		
136	Eczemi		
137	Impetigini		
138	Altre malattie della pelle		
	XI. Neoplastie.		
139	Tumori benigni		
140	Tumori maligni		
	XII. Lesioni violente.		
141	Contusioni		
142	Distorsioni		
143	Lussazioni		
144	Fratture		
145	Commozione cerebrale . .		
146	Commozione viscerale . .		
147	Scottature		
148	Fulminazioni		
149	Ferite lacero-contuse . .		
150	Ferite da taglio		
151	Ferite da punta		
152	Ferite d'arma da fuoco .		
	Totale generale . . .		

Quadro *C.* — **Elenco nominativo dei morti.**

Cognome e nome	Anni di età	Luogo della morte			Data della morte	Causa della morte (1)
		Provincia	Comune	Località e posizione		

(1) Registrare la malattia, o la causa accidentale o violenta della morte, come: *per ferita d'arma da fuoco, per annegamento, ecc.*; e per i suicidi indicare il modo di suicidio. Non conoscendo la causa si mettera — *s'ignora.*

Annotazioni:

A . . . . li . . . . 191 . .

Il . . . . *medico.*

Visto: *Il comandante.*

Servizio in guerra
Parte II (nn. 67 e 70)

N. 476 del catal.
(R. 1909)

(1) . . . .

UFFICIO DI MAGGIORITÀ

REGISTRO
dei defunti nel suddetto ospedale

Il presente registro, numerato e contrassegnato su ciascun foglio dal sottoscritto, consta di n. . . . . fogli.

A . . . ., addì . . . . 190. . . .

Il relatore

Avvertenze.

§ 1. — Questo registro serve per gli ospedali militari e le infermerie di presidio, ed in tempo di guerra anche per gli ospedali da campo e gli altri congeneri stabilimenti sanitari di campagna.

§ 2. — Dovrà essere tenuto colla massima precisione, senza cancellature e raschiature e colle date dei decessi scritte in tutte lettere. Alla fine d'ogni trimestre sarà verificato e firmato dal direttore dello stabilimento.

§ 3. — Le iscrizioni sono fatte colla scorta dei *Biglietti d'entrata* e presso gli stabilimenti sanitari di campagna per mezzo dei *Libretti personali* dei defunti, e delle deposizioni dei compagni. Per gli sconosciuti a col. 4 si noteranno possibilmente, i contrassegni personali.

§ 4. — Nella col. 7 si indicherà la malattia o ferita cui si attribuisce il decesso giusta la dichiarazione che ne farà il medico di guardia.

§ 5. — Se il deceduto ha fatto testamento, se ne farà menzione alla col. 10, usando la formola seguente: *Ha fatto testamento li . . . . rogato N. N. notaio in . . . .*; oppure altra equivalente.

§ 6. — Gli individui che venissero trasportati cadaveri nell'ospedale saranno pure notati sul presente, facendo cenno della speciale circostanza nella col. 10.

§ 7. — Pei decessi che avvengono in seguito a ferite od a malattie, specialmente contagiose, che si possono ritenere contratte per cause di servizio, si deve a col. 10 inscrivere tutte quelle annotazioni che possono servire a constatare i fatti sui quali abbiano più tardi a trovar fondamento i diritti conferiti dalle leggi ai parenti dei defunti.

(1) Ospedale principale o succursale di . . . . Infermeria di presidio di . . . . Ospedale da campo, ecc

N. 476 del catal.

Num. d'ordine trimestrale	Numero di matricola	Grado, corpo e compagnia	Cognome e nome — Religione	Data e luogo (Comune e circondario) della nascita	Cognome e nome del padre e della madre e della moglie, se ammogliato	Malattia o ferita che fu causa della morte	Data dell'entrata nello ospedale	Giorno ed ora della morte e luogo della sepoltura	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Servizio in guerra
Parte II (nn. 61 e 67)

N. 905 del catal.

TRASPORTABILE (tagliando color verde).

. . . C. d'arm.; . . . . . divisione; . . . . . regg.;
N . . . di matricola; grado . . . .
Cognome . . . .
Nome . . . .
Ferita - Lesione - Malattia . . . .
(natura, sede, complicazioni) . . . .
. . . .
Operazione . . . .
Medicatara: provvisoria — definitiva.
Deve essere trasportato: su barella — su carro.
Può viaggiare: in ferrovia — per acqua.

A . . . . . ore . . del . . . . 19 . .

Il . . . .

NON TRASPORTABILE (tagliando color rosso).

Medicature ed operazioni successive.

Annotazioni.

Traslocato da . . . . a . . . .
il . . . . di . . . . 19 . . .

Il . . . .

. . . .

Servizio in guerra
Parte II (n. 41)

N. 906 del catal.
(R. 1913)

(1) . . . .

ELENCO dei feriti visitati dagli ufficiali medici del detto corpo nel combattimento del (2) . . . .

Avvertenze.

§. 1. — Nell'elenco debbono essere compresi tutti i feriti visitati sul posto di medicazione anche se di corpo diverso da quello cui appartiene l'ufficiale medico compilatore o se di eserciti alleati o nemici, indicando nella prima colonna, per questi ultimi, l'esercito cui appartengono.

§ 2. — Compilato l'elenco, l'ufficiale medico lo trasmette all'ufficio o direzione di sanità da cui direttamente dipende per essere fatto pervenire gerarchicamente al Ministero della guerra.

§ 3. — Le varie colonne di questo elenco dovranno essere riempite con tutta la esattezza possibile, dovendo esso concorrere ad accertare i diritti che a termini di legge possono avere i militari feriti.

Armata	Corpo d'armata	Divisione	Corpo cui appartengono	Designazione dei feriti		Natura della ferita (quale e dove) ed operazioni eseguite	*Annotazioni* (Morto sul campo, inviato agli ospedali, rientrato al corpo, ecc.)
				Grado	Cognome e nome		

A . . . ., addì . . . . 191 . . .

(3) *Il* . . . . . *medico*

(1) Riparto di truppa a cui appartiene il compilatore. — (2) Data e luogo del combattimento — (3) Firma dell'ufficiale medico compilatore.

Servizio in guerra
Parte II (n. 56)
—

N. 907 del catal.
(R. 1888)
—

Permissione di trasporto per malati.

Si permette il trasporto sul carro (o animali da soma)
al (1) . . . .
del (2) . . . .
affetto da (3) . . . .

A . . . ., addì . . . . 19 . . .

L'ufficiale medico

N. B. — Questo permesso dev'essere mostrato ad ogni richiesta dei graduati incaricati di regolare il servizio dei carri della Direzione di sanità.

(1) Grado, cognome e nome — (2) Corpo — (3) Malattia.

Servizio in guerra
Parte II (n. 42)
—

N. 908 del catal.
(R. 1913)
—

(1) . . . .

Stato numerico degli ammalati avuti dal detto corpo dal . . . . al . . . . . . 191 . . .

AMMALATI	Comuni		Feriti in guerra	Ottalmici		Venerei	Scabbiosi	Affezioni endemo-epidemiche					Totale
	Medicina	Chirurgia		Comuni	Da cause infettive								
Inviati agli ospedali . . .													
Curati ai corpi													
. . . .													
Totale . . .													

Annotazioni (2).

A . . . ., addì . . . . 191 . . .

(3) *Il* . . . . *medico*

(1) Indicazione del corpo — (2) Natura delle affezioni endemiche, epidemiche e contagiose dominanti, e di quelle ottalmiche da infezione, ecc. — (3) Firma dell'ufficiale medico compilatore.

Avvertenze.

§ 1. — Questo stato è compilato dall'ufficiale medico più elevato in grado di ogni corpo o riparto di corpo di truppa, ed è trasmesso il 1°, 11 e 21 d'ogni mese alla direzione od ufficio di sanità da cui dipende.

§ 2. — Gli uffici di sanità di divisione ne compilano uno riassuntivo per tutti i corpi dipendenti e lo inviano, insieme cogli stati parziali, alla direzione di sanità di corpo d'armata. Questa, a sua volta, ne compila uno riassuntivo per tutti i corpi delle divisioni e delle truppe suppletive e lo spedisce, in un cogli altri stati, alla direzione di sanità d'armata.

§ 3. — La direzione di sanità d'armata compila, in triplice copia, un riassunto generale degli stati dell'intera armata, e ne manda una copia al generale medico presso l'intendenza generale, e le altre due copie, in un cogli stati stessi, all'intendente generale, il quale, ritenuta una copia, trasmette l'altra, cogli stati e riassunti parziali, al Ministero della guerra.

Servizio in guerra
Parte II (n. 42)

N. 909 del catal.
(R. 1405)

Sezione di sanità
del . . . . (1) . . . .

Al Signor (2) . . . . di sanità
del . . . (1) . . . .

Rapporto giornaliero degli ammalati riconosciuti dalla mezzanotte del. . . . . a quella del . . . .

ESERCITO	Malattie comuni		Malattie contagiose od epidemiche	Lesioni traumatiche comuni	Lesioni traumatiche di guerra	Morti		*Annotazioni*
	Mediche	Chirurgiche						
Nazionale . .								
Alleato . . .								
Nemico								
Non militari .								
Totale. . .								

A . . . . addì . . . . 19 . .

Il comandante della sezione.

Avvertenze.

§ 1. — È giornalmente rimesso da ciascuna sezione di sanità al rispettivo ufficio di sanità di divisione, e da questo trasmesso alla Direzione di sanità di corpo d'armata.

§ 2. — La Direzione di sanità di corpo d'armata, ricevuti i rapporti ed unitovi quello della sezione delle truppe suppletive, ne fa il riassunto e li trasmette con questo, alla Direzione di sanità d'armata per essere fatti pervenire all'intendente d'armata.

(1) Della . . . . Divisione o del . . . . Corpo d'armata.
(2) Capo d'ufficio o Direttore.

Servizio in guerra
Parte II (n. 55)

N. 910 del catal.
(R. 1914)

SEZIONE DI SANITÀ

del (1). . . . .

Registro dei malati e feriti inviati agli ospedali dalla sezione di sanità suddetta.

Avvertenze.

§ 1. — Le indicazioni volute dal registro vi sono poste colla scorta dei *Biglietti di entrata* (mod. 450) rilasciati dai medici dei corpi, e pei feriti dal sussidio delle *Tabelle diagnostiche* (mod. 905) e degli altri dati che si possono altrimenti ricavare.

§ 2. — La sezione di sanità riporta sul registro mod. 211 i fatti eventuali durante il viaggio (diserzioni, decessi, ecc.) notandoli nella colonna *Annotazioni.*

§ 3. — I malati appartenenti agli eserciti alleati e nemici saranno inscritti in ciascun giorno dopo i malati dell'esercito nazionale, ponendo in mezzo alla pagina l'indicazione a grossi caratteri *Esercito alleato* e poi *Esercito nemico.*

§ 4. — Al termine della campagna, il registro è inviato al Ministero della guerra.

(1) Della . . . . Divisione o del . . . . Corpo d'armata.

Ammalati inviati il . . . . { da . . . . . / a					*Annotazioni*
N. d'ord.	Cognome e nome	Grado	Corpo	Malattia o ferita	

Servizio in guerra
Parte II (n. 55)

N. 911 del catalogo
(R. 1912)

Sezione di sanità del . . . .

ELENCO dei malati e feriti inviati dalla suddetta sezione all'ospedale di . . . . .
il . . . . 19. . .

A v v e r t e n z e.

§ 1. — L'elenco degli individui da inviarsi dalla sezione di sanità agli ospedali è compilato colla scorta del *Registro dei malati e feriti* ed è affidato, firmato dal comandante della sezione, all'incaricato di accompagnare il convoglio dei malati e feriti.

Nella colonna *Annotazioni* saranno pure indicati i denari e gli oggetti di valore depositati dagli individui e rimessi al comandante del convoglio.

§ 2. — Durante il viaggio il comandante del convoglio prende nota sull'elenco di tutti i fatti che interessano il trasporto, come sarebbe: delle mancanze per cause di diserzione, di decessi, ecc.

§ 3. — Giunto a destinazione, il dirigente il convoglio consegna i malati e feriti alla direzione dello stabilimento od all'autorità cui sono diretti, rimettendole, col presente elenco, anche i denari e gli oggetti di valore da essi depositati e si fa rilasciare dalla medesima la relativa dichiarazione di ricevuta mod. 914-B.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Grado	Corpo	Malattia o ferita	*Annotazioni*

Il comandante della sezione di sanità.

Servizio in guerra
Parte II (n. 78)

N. 912 del catal.
(R. 1914)

(1) . . . .ª **ARMATA** OSPEDALE DA CAMPO N. . . . . . . (2)

Registro degli ammalati

A v v e r t e n z e.

§ 1. — Gli ammalati sono inscritti sul presente registro man mano che entrano nell'ospedale colla scorta dei *Biglietti d'entrata*, degli *Elenchi dei malati o feriti*, dei *Fogli di traslocazione* o di altro documento equivalente, e quando siano sprovvisti di carte col sussidio delle dichiarazioni che saranno fatte dagli entrati.

§ 2. — La colonna 2 serve soltanto per gli estranei all'esercito nazionale. In essa si indicherà se gli individui appartengono all'esercito *alleato* od all'esercito *nemico*.

§ 3. — Nella colonna 14 per gli *avuti da altri ospedali* si indicherà la provenienza ed i movimenti anteriori per determinare il tempo trascorso negli ospedali; per i *morti* si indicherà la causa della morte; per i *traslocati* si noterà l'ospedale cui furono inviati.

§ 4. — Al termine della campagna, il registro è inviato al Ministero della guerra per essere conservato negli archivi.

(1) Indicazione dell'armata — (2) Numero dell'ospedale da campo.

Num. progressivo di registrazione	Esercito	Designazione degli ammalati				Nascita		Nome e cognome del padre e della madre	Diagnosi della malattia, della ferita, relativamente al giorno, al luogo, al modo, alla sede ed al corpo vulnerante, ed operazioni fatte	Data		Modo d'uscita (se guarito, morto o traslocato)	*Annotazioni*
		Corpo cui appartengono	Grado	Num. di matricola	Cognome e nome	Data	Luogo (Comune o circondario)			della entrata	della uscita		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

All'incaricato della consegna degli ammalati o feriti provenienti da altri ospedali viene rilasciata ricevuta numerica degli individui, del denaro e degli oggetti di valore.

Servizio in guerra
Parte II (n. 77)

N. 913 del catal.
(R. 1914)

(1) . . .° *Ospedale da campo della. . . .* ª (2) *Armata*

Cartella clinica.

Grado cognome e nome	Esercito (3)	Numero di matricola	Data di entrata	Successive traslocazioni	Data dell'uscita definitiva
	. . . .				
	Corpo				

DIAGNOSI.

DIARIO.

Giorno	Mese	Sintomi	Ordinazioni	Operazioni chirurgiche e annotazioni

(1) Numero dell'ospedale da campo. — (2) Numero dell'armata. — (3) Nazionale, alleato, nemico.

DIARIO.

Giorno	Mese	Sintomi	Ordinazioni	Operazioni chirurgiche e annotazioni

Il capo riparto

. . . .

Servizio in guerra
Parte II (n. 77)

N. 914 *A* del catal.
(R. 1913)

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

. . . . . .ª Armata

. . . .° Ospedale da campo

Foglio di traslocazione di malati e feriti da uno ad altro ospedale

ELENCO NOMINATIVO

dei malati e feriti che si traslocano il . . . . 19 . . dal . . . . .° Ospedale da campo della . . . . .ª Armata a quello n. . . . di . . . . a tenore degli ordini dati dal sig. . . . . alla data del . . . . . 19 . ., e sotto la direzione degli ufficiali medici signori . . . .

Designazione numerica degli addetti al convoglio.

Ufficiali . . . . N. . . . . . .
Sottufficiali . . . . » . . . . . .
Caporali o soldati di sanità . . . . » . . . . . .

Totale N. . . . . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Il presente è compilato per ogni convoglio di malati e feriti colla scorta del *Registro degli ammalati.*

§ 2. — Qualora nei traslocati vi siano feriti o ammalati di eserciti alleati o nemici, i nomi e le indicazioni di questi saranno designati nel *Foglio di traslocazione* successivamente a quelli dell'esercito nazionale, ponendo in mezzo alla pagina una intestazione a grandi caratteri ESERCITO ALLEATO; quindi, sotto, i nomi dei feriti e malati; poi in fine ESERCITO NEMICO; e dopo questa seconda intestazione i rispettivi nomi dei feriti e malati.

§ 3. — Giunti i malati a destinazione, il comandante del convoglio rimette il foglio all'ospedale ricevente, unitamente ai denari ed agli oggetti di valore depositati dai malati stessi e si fa rilasciare la corrispondente *Dichiarazione di ricevuta* mod. 914-B.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

N. 914-*A* del catal.

Numero d'ordine	Matricola		Designazione dei malati e feriti			Nascita		Cognome e nome del padre e della madre	Genere di malattia	Data dell'entrata all'ospedale dal quale partono	Indicazione intorno a movimenti anteriori per determinare il tempo passato negli ospedali da ciascun malato	*Osservazioni ed annotazioni* (1)
	Numero	Distretto	Grado	Corpo cui appartengono	Cognome e nome	Data	Luogo (Comune e circondario)					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) In questa colonna saranno pure indicati i denari e gli oggetti di valore depositati dagli individui rimessi al comandante del convoglio.

Il presente foglio comprende n. . . . ammalati stati oggi diretti all'ospedale di . . . . ai quali venne fatta la distribuzione degli alimenti a tutto il . . . . 19 . .

A . . . ., addì . . . . . . 19 . .

L'ufficiale incaricato

Servizio in guerra
Parte II (n. 147)

N. 149-*B* del catal.

Registro degli atti di procura, di consenso e di autorizzazione.

Num. d'ordine	Data dell'atto	Natura dell' atto	Cognome, nome grado o qualità del richiedente l'atto	Cognome e nome e qualità del funzionario che ricevette l'atto	Data della trasmissione dell'atto a questo ufficio

Servizio in guerra
Parte II (n. 252)

. . . . **ARMATA**

Comando di tappa di . . . .

Registro di tappa.

Operazioni del giorno . . . . *19* . . .

MOVIMENTI DI TRUPPE.

Corpo o servizio	Grado, casato e nome del comandante	Forza			Somministrazioni alle truppe						Viaggio			*Osservazioni*
		Ufficiali	Truppa	Cavalli	Pane razioni N.	Viveri ordinari razioni N.	Viveri di riserva razioni N.	Razioni foraggio N.	Rinforzi carreggio		Luogo di provenienza	Via ordinaria, ferrata, fluviale	Luogo di destinazione	
									Quadrupedi	Carri				
Drappelli, riparti, convogli, ecc. in arrivo.														
Drappelli, riparti, convogli, ecc. in partenza.														
Drappelli, riparti, convogli, ecc. che fanno soggiorno.														

AVVENIMENTI NOTEVOLI

A) *Fogli di via rilasciati* . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

B) *Ordini importanti ricevuti — Provvedimenti presi per la loro esecuzione* . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

C) *Requisizioni operate* . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

D) *Incidenti e fatti notevoli* . . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Servizio in guerra
***Parte II* (n. 9 dell'*Appendice*)**

N. 155 del catal.

Armata . . . .
Corpo d'armata . . . .
Divisione . . . .

(1). . . . .

Quaderno delle ricevute per le incette

Annotazioni delle consegne e del ritiro del quaderno.

Data della consegna o del ritiro del quaderno	UFFICIALI cui fu consegnato il quaderno	Numero di ricevute disponibili	Firma dell'autorità che consegna o ritira il quaderno
	Consegnato al (2) . . . . Ritirato		
	Consegnato al (2) . . . . Ritirato		
	Consegnato al (2) . . . . Ritirato		

(1) Ufficio, corpo o riparto. — (2) Grado, cognome e nome.

Avvertenze.

§ 1. — Il quaderno delle ricevute per le incette è a madre e figlia. In questa seconda parte la facciata anteriore (facciata *A*) serve a rilasciare ricevuta delle prestazioni fatte, che non si possono pagare subito, a dimostrare la somma dovuta per le prestazioni stesse e ad indicare la cassa che ne deve eseguire il pagamento. La ricevuta-figlia, debitamente firmata viene rimessa a chi eseguì la prestazione il quale la restituisce poi all'atto del pagamento facendo sulla facciata *B*) della medesima la dichiarazione di quietanza.

§ 2. — Il quaderno reca un numero d'ordine progressivo dall'1 al 25, e sopra la parte da staccarsi come ricevuta delle prestazioni si dovrà, prima di mettere in uso il quaderno e per cura del capo servizio o comandante di corpo, apporre il bollo d'ufficio.

§ 3. — Sono provvisti del quaderno: gli stati maggiori del gran quartiere generale, dell'intendenza generale, delle intendenze d'armata, e dei quartieri generali d'armata, di corpo d'armata, di divisione; le direzioni e gli uffici di commissariato delle truppe mobilitate, gli stati maggiori di reggimento, di battaglione e dei reparti corrispondenti delle varie armi (meno i battaglioni presidiari) tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, e per gli alpini anche della milizia territoriale; le colonne viveri, i magazzini avanzati viveri ordinari, le sezioni panattieri ed i parchi viveri di riserva d'armata e di corpo d'armata; le sezioni di sanità, gli ospedali da campo e le infermerie cavalli; i parchi d'artiglieria d'armata, di corpo d'armata e di divisione, parco vestiario ed equipaggiamento.

Il quaderno è tenuto presso il capo servizio od il comando del corpo o riparto e viene consegnato, volta per volta, agli ufficiali che debbono farne uso.

§ 4. — All'atto che si consegna agli ufficiali il quaderno, oltre al nome dell'ufficiale cui è consegnato, vi sarà altresì notato di quanti moduli in bianco per ricevute il quaderno risulta composto.

§ 5. — Quando accadesse, per qualche straordinario evento, che il quaderno andasse smarrito, l'ufficiale che l'ha avuto in consegna dovrà farne immediato rapporto al capo di servizio o comandante dal quale l'ha ricevuto.

§ 6. — La direzione di commissariato di ogni corpo d'armata e gli uffici di commissariato di divisione conservano un piccolo fondo di quaderni per essere distribuiti ai reparti, che, essendone sprovvisti, vengano a trovarsi nel caso di averne bisogno.

§ 7. — Ogni ricevuta di prestazione dev'essere riempita a penna in carattere ben intelligibile, senza abrasioni e cancellature.

All'estero le indicazioni delle prestazioni, delle quantità e dei prezzi saranno possibilmente fatte anche nella lingua e secondo le misure e la moneta del paese.

(1) Corpo, riparto, direzione od ufficio. — (2) Grado e cognome dell'uffiiale che consegna la ricevuta. — (3) Comandante di corpo o capo servizio. — (4) Autorità o persona che ha fatto la prestazione. — (5) Corpo, stabilimento, distaccamento, che ha ricevuto la prestazione. — (6) Ordine di requisizione, contratto verbale, convenzione, ecc. — (7) Somma in tutte lettere. — (8) Cassa che deve fare il pagamento. — (9) Grado e firma dell'ufficiale che rilascia ricevuta.

N. . . . d'ordine

Matrice.

Ricevuta rilasciata dal sottoscritto (2) . . . . . .
. . . . autorizzato dal (3) . . . . .
. . . . per le prestazioni
sottoindicate fatte da (4) . . . .
al (5) . . . . in seguito
al (6) . . . . per le quali è
dovuto il pagamento di lire (7) . . . .
da farsi dalla (8) . . . .

PRESTAZIONI	Quantità	Importo
	Totale . . . L.	

A . . . . . . li . . . . . . 190 . . .

Il (4) . . . . . . Il (9) . . . .

RICEVUTE PER PRESTAZIONI

N. 155 del catal.

(A)

N. . . . d'ordine

Armata . . . .
Corpo d'armata . . . . . .
Divisione . . . .

Regio esercito italiano

(1) . . . .
Il sottoscritto (2) . . . .
autorizzato dal (3) . . . . consegna
ricevuta delle prestazioni sottoindicate fatte da (4)
. . . . al (5) . . . .
in seguito a (6) . . . . per le quali è
dovuto il pagamento di lire (7) . . . . . . da farsi
dalla (8) . . . .

PRESTAZIONI	Quantità	Importo
	Totale . . . L.	

A . . . . . li . . . . . . 190 . . .

Il (4) . . . . . . Il (9) . . . . . .

(B)

Dichiarazione di ricevuta per il pagamento

Il sottoscritto (4) . . . .

ha ricevuto da (8) . . . .

la somma di (7) . . . .

importare delle prestazioni retroindicate

A . . . . . . li . . . . 19 . . .

Il (4) . . . .

Visto: Il . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.

Direttore: G. B. BALLESIO Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*